

Comitato scientifico

Giuseppe Battelli - Università degli Studi di Trieste, Stefano Amadio - Università degli Studi di Trieste, Giliberto Capano - Università degli Studi di Bologna, Fabio Cossutta - Università degli Studi di Trieste, Marco Cossutta - Università degli Studi di Trieste, Giuseppe Longo - Università degli Studi di Trieste, Maurizio Manzin - Università degli Studi di Trento, Paolo Moro - Università degli Studi di Padova, Gisella Paoletti - Università degli Studi di Trieste, Marina Sbisà - Università degli Studi di Trieste, Roberto Scarciglia - Università degli Studi di Trieste, Valter Sergio - Università degli Studi di Trieste, Giacomo Todeschini - Università degli Studi di Trieste, Miriam Totis - Presidente dell'Ordine degli Assistenti Sociali del Friuli - Venezia Giulia

Presentazione della collana *in/Tigor*

Nell'immaginario collettivo l'Università viene percepita, in prevalenza, come una istituzione e tutt'al più un luogo fisico. Andando oltre questa pur legittima e diffusa percezione, la chiave di volta per cogliere il senso della collana *in/Tigor* va piuttosto cercata nel significato originario del termine *università*: a lungo attivo nella lingua italiana per designare le corporazioni e, quindi, più modernamente declinabile come comunità indivisa di coloro che, pur con funzioni e competenze diverse, condividono l'arte (intesa quale attività/lavoro) dello studio.

Se la finalità operativa della collana è individuabile nella diffusione dei risultati di valide analisi scientifiche e dei frutti del migliore insegnamento e della più proficua collaborazione con le aree professionali dialoganti con la stessa *università*, il fondamento profondo della stessa sta nel voler proporsi come segno di una data concezione e conseguente sperimentazione di *università*. Quale?

La collana, lo suggerisce lo stesso nome, trova la propria simbolica collocazione nell'edificio di via Tigor. Ma ciò non va affatto inteso come riferimento esclusivo e negativamente identitario, bensì come 'luogo' che, se non nega le proprie concrete radici storiche, si apre e si offre in quanto *agorà virtuale* nella quale incontrare sia ciascuna delle specifiche comunità di studio e di lavoro che costituiscono l'insieme complessivo dell'Ateneo di Trieste e di altri Atenei, sia ciascuna delle aree professionali che operanti nella società civile dialogano con lo stesso mondo universitario.

In tal senso, e in un momento di drammatica messa in discussione dello stesso significato fondativo dell'*università*, e di insidiosa deriva verso deformanti declinazioni aziendaliste o tecnoburocratiche, questa *agorà* intende proporsi come spazio che - rivolgendosi a coloro che ancora credono al decisivo ruolo dell'università pubblica in quanto veicolo di scienza e conoscenza, crescita della formazione critica, educazione a una cittadinanza consapevole - invera l'inscindibile unità di studio, insegnamento, legame con la società civile, ribadendo con forza come né l'uno, né gli altri potrebbero esprimere integralmente la propria intrinseca potenzialità qualora, invece di realizzare un'armoniosa fusione, perseguissero l'obiettivo di uno sviluppo separato.

Ecco allora che la collana *in/Tigor* si concepisce come una *universitas* di persone liberamente accomunate dall'amore per la conoscenza e liberamente operanti, a prescindere e nel superamento di ogni predefinita cristallizzazione di ruoli, secondo i principi sopra delineati.

Il presente volume è stato stampato con il contributo
dell'Università degli Studi di Trieste – Dipartimento di Studi umanistici.



ISBN 978-88-8303-996-6 (print)
ISBN 978-88-8303-997-3 (online)

EUT - Edizioni Università di Trieste
Via E. Weiss, 21 – 34128 Trieste
<http://eut.units.it>
<https://www.facebook.com/EUTEditioniUniversitaTrieste>

RIFLESSIONI SULLA
GIURISPRUDENZA COME SCIENZA.
DAL *MORE GEOMETRICO* ALLA
GEOMETRIE DER TOTALEN
RECHTSERSCHEINUNG

MARCO COSSUTTA



Edizioni
Università
di Trieste

SOMMARIO

IX INTRODUZIONE

CAPITOLO PRIMO

1 SAPERE E CONOSCENZA TRA FILOSOFIA E SCIENZA

§1. Conoscenza e sapere p.1; §2. La filosofia del diritto p. 2; §3. Tensione filosofica ed intenti operativi p. 5; §4. La riduzione della complessità ed il sorgere di un sapere ipotetico p. 9; §5. Sull'ideale scientifico p. 12; §6. Sulla scienza moderna – il problema della sua convenzionalità p. 13; §7. Sulla scienza moderna – il problema della assiomatizzazione p. 18; §8. Sulla scienza moderna – il suo carattere sperimentale od empirico p. 23; §9. Sulla trasmissione del sapere scientifico moderno p. 27; §10. Un sapere per quantità p. 31; §11. Aspetti *pubblici* e *privati* delle qualità p. 36.

CAPITOLO SECONDO

39 LA NASCITA DELLA SCIENZA GIURIDICA: OVVERO LA FONDAZIONE DELLA GEOMETRIA LEGALE

§1. Sulla *grande divisione* p. 39; §2. Su ulteriori implicazioni della *grande divisione* p. 44; §3. Sul recepimento dell'ideale della scienza moderna in ambito giuridico e politico. L'Hobbes del *De cive* p. 49; §4. Ancora sulla fondazione della scienza politica in Thomas Hobbes p. 55; §5. Sul radicarsi di una prospettiva geometrica in ambito giuridico-politico p. 57; §6. Sulla definizione convenzione dell'oggetto della scienza giuridica p. 60; §7. Ancora sulla definizione convenzionale del diritto p. 63; §8. Sul *calcolo* giuridico p. 67; §9. La logica deduttiva quale sintassi del diritto (cenni) p. 72.

CAPITOLO TERZO

77 LA RAPPRESENTAZIONE DELLA CERTEZZA DEL DIRITTO IN TERMINI GEOMETRICI

§1. La correttezza logica di una assunzione fra giudizi di fatto e giudizi di valore p. 77; §2. Ancora su logica deduttiva e logica induttiva p. 81; §3. La logica deduttiva applicata al diritto: il sillogismo giudiziario p. 84; §4. “*Nei governi moderati comandano le leggi*” p. 87; §5. Verso una soluzione giuridica preventiva del caso concreto p. 89; §6. Obiettività e prevedibilità geometrica: la certezza del diritto p. 92; §7. La giurisprudenza quale forma di conoscenza avalutativa fra le scienze formali e le scienze empiriche p. 96; §8. Giudizi analitici e giudizi sintetici quali fondamenti della conoscenza scientifica p. 98; §9. La scienza giuridica fra giudizi analitici e giudizi sintetici p. 101; §10. Sugli artefatti giuridici p. 103.

CAPITOLO QUARTO

105 INTORNO AD UNA CRITICA AL SILLOGIZZARE GIURIDICO

§1. Sulla centralità del sillogismo p. 105; §2. Su una nota polemica intorno all’opportunità del sillogizzare giuridico p. 109; §3. La ricerca del diritto nella “logica delle cose” p. 116.

CAPITOLO QUINTO

119 PER UN SUPERAMENTO DELLA GEOMETRIA LEGALE

§1. Alcune perplessità sull’utilizzo della logica deduttiva in ambito giurisprudenziale p. 119; §2. Una via altra: la disputa p. 122; §3. Esperienza giuridica e dimostrazione dialettica p. 125; §4. Contro il metodo? p. 127; §5. Dall’anarchismo metodologico al recupero della *disputatio* p. 132; §6. La *disputatio* quale metodo per la ricerca scientifica p. 135; §7. Sulla congruità o meno fra giurisprudenza e scienza moderna p. 136; §8. Su una sentenza della Cassazione in merito all’utilizzo giurisprudenziale del sapere scientifico p. 137; §9. Ulteriori perplessità intorno alla geometrizzazione della giurisprudenza; p. 141 §10. *Nihil demonstrando, omnia disputando* p. 143.

APPENDICE

149 BREVI NOTE SUL SILLOGISMO

§1. Il ragionamento concatenato p. 149; §2. Sulle declinazioni dei termini e sul rapporto tra **S** e **P** p. 151; §3. Le quattro figure del sillogismo p. 152; §4. Sulla ragione della filastrocca p. 153; §5. I modi del sillogismo p. 155; §6. Ancora sul perché della filastrocca p. 158.

INTRODUZIONE

FILOSOFIA DEL DIRITTO: il settore comprende gli studi relativi alla dimensione ontologica, assiologica, deontologica ed epistemologica del diritto. Gli studi si riferiscono, altresì, alla teoria generale del diritto e dello Stato, nonché alla sociologia giuridica, ai profili giuridici della bioetica ed all'informatica giuridica.

Così la declaratoria ministeriale che annovera la nostra materia (siglata come IUS/20) nel Macrosettore 12/H *Diritto romano, Storia del diritto medievale e moderno e filosofia del diritto* dell'Area 12 – *Scienze giuridiche*.

È all'interno di tale specifico settore disciplinare che l'indagine che qui verrà presentata vorrebbe collocarsi offrendo al lettore alcune indicazioni critiche in merito al costituirsi ed allo svilupparsi di una particolare rappresentazione dei fatti giuridici denominabile quale *geometria legale*. Tale locuzione, sulla quale si ritornerà fra poco, connota un approccio al mondo della regolamentazione giuridica improntato sull'ideale di scienza moderna e, come si andrà ad argomentare, tutto proteso ad offrire una *certezza* giuridica di sapore matematico. L'incontro tra la giurisprudenza e la scienza moderna avviene infatti nel momento in cui la prima anela a presentarsi quale conoscenza oggettiva (pertanto *certa*) del diritto ritenendo altresì che l'esperienza giuridica precedente sia connotata da una spiccata arbitraria incertezza ben esemplificabile attraverso il richiamo al manzoniano incontro fra il Tramaglino e l'Azzeccagarbugli. Una conoscenza che, in quanto *certa*, possa venire immediatamente riconosciuta e condivisa quale oggettiva risultante di un ragionare razionale. L'ideale dell'obiettività, all'interno della prospettiva della geometria legale, può venire perseguito e raggiunto soltanto

attraverso l'utilizzo di un metodo scientifico, quale è quello che è venuto a manifestarsi agli albori del secolo Diciassettesimo.

È evidente che tutta l'esperienza giuridica sia protesa verso la ricerca della certezza del diritto; non a caso, in un saggio apparso sulla "Rivista internazionale di filosofia del diritto" e intitolato *La certezza del diritto è un mito?*, Norberto Bobbio definiva la stessa come "un elemento intrinseco al diritto, sì che il diritto o è certo o non è neppure diritto"¹; è la certezza del diritto, l'obiettività dello stesso, che fa sì che il conflitto possa tramutarsi in una controversia e che la risultante della stessa (ovvero il giudizio) sia da accettarsi – a prescindere dall'esito – in quanto manifestazione di razionalità. In assenza di certezza il diritto si tramuta in *torto*, da veicolo di pacificazione sociale in strumento bellico, in momento di destabilizzazione sociale disattendendo in tal modo quel compito di ordinamento dei rapporti intersoggettivi a cui, sin dalle sue origini, è chiamato a svolgere. Volendo richiamarsi ai *luoghi comuni*², si può infatti constatare come nel parlar comune *diritto* (Rechts, right, droit, derecho)³ è ciò che è *retto*, è ciò che rappresenta la giusta via e, come tale, si confonde con la *dritta* (il contrario della *manca*), quindi con la *destra* (ancora rechts, right, droit, derecha); un cammino *diritto* o *dritto*, che dir si voglia, è un buon cammino perché è implicitamente valutato come non *con-torto* (potremmo dire che è *rectus*). In questo senso, il diritto si contrappone al torto, che – lasciando perdere il Mirabeau del maggio 1789 e tutta la tradizione da questo discesa⁴ –, è anche qualcosa di *sinistro* (infausto, bieco, disastroso⁵).

1 L'articolo apparve sul primo fascicolo del 1951 della "Rivista internazionale di filosofia del diritto".

2 I *luoghi comuni* (nel senso di *éndoxon*), per riprendere il pensiero di Enrico Berti, controllano la corrispondenza delle affermazioni "al contesto storico, o culturale, o linguistico in cui tutti si muovono e che condiziona ogni argomentazione", *Nuovi studi sulla struttura logica del discorso filosofico*, Padova, 1984, pp. 369-370. Sicché i *luoghi comuni* ci appaiono come delle opinioni largamente condivise e dotate di quella autorevolezza da far presumere che siano condivisi in modo ampio dai partecipanti ad un contesto sociale.

3 Per una sintetica (ma pregnante) riflessione sulle traduzioni del termine diritto nelle principali lingue europee cfr. G. Tarello, *Diritto, enunciati, usi. Studi di teoria e meta-teoria del diritto*, Bologna, 1974, pp. 9-17.

4 Cfr. M. Gauchet, *Storia di una dicotomia. La destra e la sinistra*, trad. it. Milano, 1994 (ma Paris, 1992).

5 Così perlomeno seguendo le indicazioni tratte dalla definizione lessicale proposta dal *Vocabolario della lingua italiana* edito dall'Istituto della Enciclopedia Italiana.

Accostandoci al nostro linguaggio settoriale, il parlare dei giuristi, il termine diritto evoca (anche), quale concetto, una regola (che se poi la accostiamo al *regolo*, è un espediente per andare diritto o dritto), posta (da cui all'espressione diritto positivo – *positum*) al fine di indirizzare la condotta, quindi il cammino, del destinatario. Se costui agirà adeguando la propria condotta a tale diritto/regola raggiungerà la meta prefissata e che gli è propria (da cui alle massime ulpianee tramandateci dal *Digesto: honeste vivere, neminem laedere, suum cuique tribuere*), concorrendo altresì alla determinazione ed al mantenimento dell'ordine sociale.

Il diritto è pertanto il fulcro intorno a cui si dispiega l'esperienza – nel senso di ricerca – di ordinamento sociale.

Coloro i quali avranno la bontà di superare nella lettura queste prime righe potranno osservare come è lungo questo asse che si raccolgono le argomentazioni dei fautori del metodo *geometrico* in giurisprudenza. Avranno altresì modo di cogliere come l'estensore delle pagine successive non segue in modo pedissequo le loro indicazioni ed anzi ritiene (con la coscienza di farlo il più delle volte maldestramente) di evidenziarne le contraddizioni e le aporie. Il presente volume tende cioè a problematicizzare un itinerario speculativo che ci conduce dal *mos geometricus* perorato da Grozio sino alla kelseniana *Geometrie der totalen Rechtserscheinung*.

In questo incedere egli tenta di seguire l'insegnamento del suo Maestro, il quale profuse le Sue energie intellettuali nel campo della giurisprudenza proprio con l'intento di demistificare i miti derivanti dalla certezza geometrica del diritto. Francesco Gentile, che qui si vuole ricordare a quasi due lustri dalla Sua scomparsa, conia ed utilizza nei Suoi scritti la locuzione *geometria legale*, per designare una corrente di pensiero giuridico che, sia pur con tutti i distinguo del caso, si conduce immutata nella sua essenza dal Diciassettesimo secolo sino ai giorni nostri⁶. Egli affronta gli scienziati del diritto sul loro terreno con l'arma del domandare filosofico, intrattenendo con gli stessi un confronto dialettico, che vede le *quaestiones disputatae* quale ideale punto di riferimento metodologico. Non vi è, si badi bene, contrapposizione fra metodo scientifico

6 Cfr. F. Gentile, *Filosofia del diritto. Le lezioni del quarantesimo anno raccolte dagli allievi. In appendice cinque saggi di Elvio Ancona, Alberto Berardi, Federico Casa, Giovanni Caruso e Andrea Favaro*, Napoli, 2017, pp. 41-128 (si segnala anche la prima edizione *Filosofia del diritto. Le lezioni del quarantesimo anno raccolte dagli allievi. In appendice cinque saggi per l'architettura del caso di Alberto Berardi, Giovanni Caruso, Federico Casa, Giovanni Ferasin, Torquato G. Tasso*, Padova, 2006).

e metodo filosofico, piuttosto il riconoscimento della validità dell'uno e della validità dell'altro nei propri ambiti di ricerca e, quindi, la negazione più assoluta dell'esaltazione incondizionata dell'uno a scapito dell'altro. È all'interno di questo quadro che Egli si pone l'interrogativo intorno a "cosa significa giurisprudenza? Per essere rapidissimi prendiamo il *Digesto*, al numero 1,1,1 – all'inizio del testo, quindi – e troviamo la risposta, per mano di Ulpiano, un grande giurista romano: – *Iuri operam daturum prius nosse oportet, unde nomen iuris discendat* – per chi intende applicarsi al diritto, è necessario sapere donde ne discende il nome, da dove venga il nome diritto. Prosegue Ulpiano – *Est autem a iustitia appellatum* – è così chiamato dal nome giustizia – *nam, ut eleganter Celsus definit, ius est ars boni et aequi* –, infatti il diritto, come ha elegantemente detto Celso, è l'arte del buono e dell'equo; – *cuius merito quis nos sacerdotes appellet* – è per questo merito che qualcuno ci chiama sacerdoti – *iustitiam namque colimus et boni et aequi notitia profitemur, aequum ab iniquo separantes, dicitum ab illicito discernentes, bonos non solum metu poenarum, verum etiam praemiorum quoque exortatione efficere cupientes, veram nisi fallor philosophiam, non simulatam affectantes* – poiché noi amiamo, siamo amanti, siamo mossi dalla passione, se non mi sbaglio (quanta prudenza nelle parole di un così grande giurista!), per quella che è la vera filosofia, non per le filosofie simulate”⁷. Il pensiero di Francesco Gentile è pervaso pertanto dalla necessità di non scambiare la parte per il tutto, di approcciare con intento dialettico la realtà evitando di sovrapporre una griglia interpretativa predeterminata che ne colga soltanto alcuni aspetti e definisca gli altri (quelli che non rientrano negli assiomi interpretativi ipotizzati) come irrilevanti. È con questa prospettiva che il diritto va affrontato ed indagato, con un intento filosofico volto ad *un tutto domandare*, che deve necessariamente portare alla definizione di una conclusione (il *giudizio giuridico*), la quale però non potrà in nessun caso ammantarsi della qualifica di *veritiera*, sarà soltanto una cosiddetta verità processuale e come tale parziale. Scrive in proposito Enrico Opocher, “la «lotta per il diritto» della quale parlava lo Jehring, si viene così rivelando come una lotta per la verità. Non certo per la Verità con la v maiuscola, come gli innumerevoli cacciatori di affermazioni metafisiche potrebbero sospettare. Il diritto, in ciò umanissimo tra i valori, non ha proprio nessuna verità metafisica da scoprire. Ciò che gli interessa sono le piccole, quo-

⁷ *Ibidem*, p. 22.

tidiane verità degli accadimenti, ciò che è avvenuto, che avviene e che potrà avvenire, nelle vicende degli uomini e, dunque, della loro storia. E, da questo punto di vista, è ben possibile constatare come tutta l'esperienza giuridica si sviluppi come un grande e talvolta drammatico dialogo su queste piccole verità. Un dialogo la cui posta è, in caso di lite, l'aver avuto ragione o l'aver avuto torto. Non v'è atto giuridico che non predisponga l'azione a sostenere un simile dialogo, non v'è norma che non ne dichiari le condizioni"⁸. Ci troviamo di fronte ad un procedere *an-ipotetico*, che conduce a conclusioni entimematiche, sempre e comunque rivedibili in quanto *vero-simili*. Nella prospettiva di Francesco Gentile la certezza del diritto sta tutta racchiusa nella inesauribile ricerca del diritto, in quell'*esperienza giuridica*⁹ che Egli ha ripreso dal magistero di Giuseppe Capograssi ed Enrico Opocher.

È all'interno di questa particolare prospettiva gius-filosofica che le seguenti pagine – sia pur consapevoli dei loro molteplici limiti – amerebbero collocarsi, riproponendo all'odierno lettore ciò che l'autore ebbe modo di apprendere in anni oramai lontani nell'aula Ederle del Palazzo del Bo' a Padova. Le questioni qui presentate sono state oggetti di discussione all'interno sia dei corsi di *Informatica giuridica* e di *Teoria generale del diritto* tenuti nello Studio giuridico patavino, che in quelli di *Filosofia del diritto* svolti nel corso di studi in Filosofia dell'Ateneo giuliano. Il lettore va avvertito che alcuni temi proposti nel quarto capitolo, *Intorno ad una critica al sillogizzare giuridico*, hanno già trovato trattazione nel volume *Interpretazione ed esperienza giuridica. Sull'interpretazione creativa nella società pluralista*, Trieste, 2012, precisamente nelle pp. 47-61; si è ritenuto opportuno riproporre, sia pur con levi modifiche, in questa sede la polemica di Calogero nei confronti di Rocco data la stretta inerenza con la critica alla prospettiva geometrica in merito al problema dell'interpretazione-applicazione del diritto. Non hanno ritrovato specifica trattazione nei precedenti scritti dell'autore

⁸ Così nelle *Lezioni di filosofia del diritto*, Padova, 1983, p. 311.

⁹ Cfr. in tema G. Fassò, *Storia della filosofia del diritto. Volume III: Ottocento e Novecento*, Bologna, 1970 (sugli sviluppi più recenti di tale prospettiva vedi l'*Appendice* redatta da C. Faralli per l'edizione aggiornata Roma-Bari, 2001), F. Todescan, *Compendio di storia della filosofia del diritto*, Padova, 2013 nonché, più nello specifico, E. Opocher, *La filosofia dell'esperienza giuridica*, in *La filosofia del diritto in Italia nel secolo XX. Atti dell'XI Congresso nazionale della Società italiana di filosofia giuridica e politica*, Milano, 1976 e F. Cavalla, *La prospettiva processuale del diritto. Saggio sul pensiero di Enrico Opocher*, Padova, 1991.

gli argomenti svolti nei restanti capitoli; pur tuttavia molti di questi possono ricollegarsi ai suoi precedenti studi sull'informatica giuridica, *in primis* alla monografia *Questioni sull'informatica giuridica*, Torino, 2003. L'*Appendice* al volume ha il solo scopo di proporre al lettore una succinta esemplificazione dello sviluppo logico della dimostrazione sillogistica anche in considerazione del fatto che, il più delle volte, quando si richiama tale forma argomentativa ci si limita ad enunciare un *barbara* tralasciando di dare conto dei restanti modi.

La pubblicazione del presente volume è resa possibile da un contributo erogato dal Dipartimento di Studi umanistici dell'Università degli Studi di Trieste; a l'allora Direttore, il professore Lucio Cristante, vanno i ringraziamenti dell'autore. Il quale, conscio della svalutazione che anche nell'ambito degli studi filosofico-giuridici ha investito la monografia a tutto vantaggio delle pubblicazioni sulle Riviste ritenute dall'Agenzia di valutazione degne della classificazione nella cosiddetta fascia A (che imprime a questo libretto una quasi totale inutilità *operativa*), desidera a maggior ragione anche in questa occasione ricollegare le pagine che seguiranno alla cara memoria delle sorelle Gigetta ed Evira Urro nonché di Pietro Abelardo Scala. A loro ed alla loro Madrina sono dedicate.

CAPITOLO PRIMO

SAPERE E CONOSCENZA

TRA FILOSOFIA E SCIENZA

SOMMARIO

§1. Conoscenza e sapere; §2. La filosofia del diritto; §3. Tensione filosofica ed intenti operativi; §4. La riduzione della complessità ed il sorgere di un sapere ipotetico; §5. Sull'ideale scientifico; §6. Sulla scienza moderna – il problema della sua convenzionalità; §7. Sulla scienza moderna – il problema della assiomatizzazione; §8. Sulla scienza moderna – il suo carattere sperimentale od empirico; §9. Sulla trasmissione del sapere scientifico moderno; §10. Un sapere per quantità; §11. Aspetti *pubblici e privati* delle qualità.

I. CONOSCENZA E SAPERE

Prima di addentrarsi nel variegato campo della filosofia del diritto¹ appare d'uopo fare alcuni cenni intorno al problema del conoscere. Il tutto a maggior ragione volendosi soffermare a riflettere, sia pur brevemente, sul significato che il termine /filosofia/ assume nel suo corrente

¹ Per un primo approccio alla vastità del campo d'indagine di tale materia si rimanda fra gli altri ai volumi collettanei curati da E. Rippepe, *Prospettive di filosofia del diritto del nostro tempo*, Torino, 2010 (con contributi di A. Scerbo; A. Porciello; M. Lalatta Costerbosa; F. Belvisi; A. Ballarini; T. Greco; F. Riccobono; F. Bonsignori; N. Riva; V. Villa; M. La Torre e dello stesso curatore) e U. Pomarici, *Atlante di filosofia del diritto*, vol. I e vol. II, Torino 2012 (con contributi di P. Costa; V. Rapone; R. Bifulco; P. Becchi; T. Mazzaresse; G. Limone; B. Pastore; B. Celano; P. Grossi; G. Brindisi; A. Argenio; A. Abignente; A. D'Aloia; J. Luther; P. De Sena; R. Calabritto; V. Omaggio; D. Bifulco; E. Rigo-L. Zagato e dello stesso curatore).

uso nella lingua (non solo) italiana. In proposito, nel *Vocabolario della lingua italiana* – redatto per l’Istituto dell’Enciclopedia Italiana sotto la direzione di Aldo Duro – possiamo leggere: filosofia “nella tradizione occidentale, termine che, a partire da un primo sign.[ificato] di desiderio di cultura e di conoscenza in generale, si specifica, già all’epoca della filosofia classica greca, come quell’attività di pensiero (identificandosi con il *filosofare*) che tende a ricercare quanto rimane stabile in ogni esperienza e costantemente valido come criterio dell’operare, finendo quindi con l’indicare il risultato stesso della ricerca: di qui il significato di forma di sapere che tende a superare ogni conoscenza settoriale per attingere ciò che è costante e uniforme al di là del variare dei fenomeni, al fine di definire le strutture permanenti delle realtà di cui l’uomo ha esperienza e di indicare norme universali di comportamento”. Non vanno pertanto sottaciute le radici etimologiche del nostro termine, il quale ritrova, per l’appunto, nel combinarsi del prefisso φιλο (da φιλέω – amare) con il sostantivo σοφία (sapienza) non solo la propria origine ma anche e soprattutto la propria *intelligenza* di essere tensione, propensione alla sapienza, tanto da indicare letteralmente l’amore per il sapere. A riguardo ci viene suggerito, nella sopra richiamata voce, come sapere e conoscenza non possono venire considerati quali sinonimi: la filosofia è “forma di sapere che tende a superare ogni conoscenza settoriale”; pertanto, seguendo la logica dell’anonimo estensore della voce *Filosofia*, il sapere ed il conoscere non collimano, piuttosto si rappresentano come due momenti fra loro distinti nell’esperienza del soggetto percipiente.

Conferma di ciò possiamo ritrovarla all’interno di un *Trattato di filosofia* dove si puntualizza: “il sapere ha uno stretto rapporto col conoscere, in quanto ogni sapere è un conoscere, sebbene non ogni conoscere sia un sapere”² e ciò proprio per il fatto, già osservato, che il sapere si costituisce di “ciò che è costante e uniforme al di là del variare dei fenomeni”. Infatti, “il sapere [...] si distingue dalle altre forme di conoscere, in quanto imprima all’inquietudine dispersa delle rappresentazioni non collegate e non capaci di persistenza un orientamento e una direzione comune. [...] Il sapere è, in conclusione, un conoscere che si distingue dagli altri per la

² Così M. Gentile, *Trattato di filosofia*, Napoli, 1987, p. 17. Come da postilla alla *Prefazione* a firma dello stesso autore, il volume “riprende le partizioni del *Breve trattato di filosofia* (Padova, 1974), ma queste sono largamente ampliate con brani tratti da *Filosofia e umanesimo* (Brescia, 1948) e *Come si pone il problema metafisico* (Padova, 1955 e 1965²)”.

sua stabilità”³. Quindi, come sottolinea la voce redatta per il *Vocabolario*, compito del sapere è “definire le strutture permanenti delle realtà di cui l’uomo ha esperienza e di indicare norme universali di comportamento”. Si può ritenere, quindi, che possano distinguersi due approcci conoscitivi, i quali soddisfano in differente maniera la *meraviglia*⁴ che il mondo circostante suscita all’osservatore. Ad una conoscenza immediata dei fenomeni si affianca il momento dell’organizzazione delle conoscenze particolari e disaggregate lungo un asse comune. Si può dunque riconoscere, seguendo le indicazioni di Marino Gentile, come il sapere è assunto a metro delle altre forme di conoscenza; è esso stesso conoscenza, ma, a differenza delle altre forme del conoscere, non viene nelle conoscenze particolari tematizzato; si costituisce invece nel problematicizzarle e nel ricondurle all’interno di un alveo comune⁵.

Pertanto, è il sapere che permette di cogliere l’esperienza nella sua “puntuale singolarità”, organizzandola in un insieme organico, non mantenendola perciò racchiusa in sporadiche nozioni, offrendo attraverso una riflessione problematica sui singoli elementi conoscitivi, “garanzia di realtà delle rappresentazioni sensibili”⁶. Il sapere tende, quindi, verso (e si manifesta con) la massima unità ed estensione delle relazioni concettuali. Vi è, pertanto, un costante rapporto fra sapere e conoscenza, fra l’intelligenza, che riflette ed organizza in organico insieme le nozioni sparse, e la ragione che le coglie nell’esperienza sensibile⁷. In altre parole, la ragione porta alla conoscenza, l’intelligenza al sapere, ed il sapere, come già indicato, è il metro del conoscere. In questa prospettiva, per usare ancora le parole di Marino Gentile, la filosofia è “la capacità di districare dal viluppo dell’esperienza sensibile la luce dell’intelligenza”⁸.

Si può convenire, richiamando un passo tratto da un saggio recentemente apparso (più di taglio giornalistico, che scientifico – senza nulla togliere alla sua incisività teoretica che ben tratteggia l’incedere filosofico), che: “etimologicamente, «filosofia» significa amore per la saggezza. Non possesso, o pratica, delle medesima, che competerebbe a chi l’avesse trovata

3 *Ibidem*, p. 18

4 Cfr. in tema A. Rigobello, *Perché la filosofia*, Brescia, 1979.

5 Cfr. M. Gentile, *Trattato di filosofia*, cit., p. 21.

6 *Ibidem*, pp. 202-203.

7 *Ibidem*.

8 *Ibidem*, p. 231.

e magari la insegnasse per modica cifra, come i tanti chiacchieroni che circolano in questi tempi e i sofisti castigati e ridicolizzati da Socrate. Per il filosofo, la saggezza è oggetto di ricerca, non di sicuro controllo, fuoco immaginario di un percorso infinito, visione illusoria (in quanto ci illude, ci mette costantemente in gioco) che recede davanti ai nostri occhi incantati, il nostro impegno inesausto”⁹. Il tutto ci porta a considerare, avuto riguardo al discorso che qui andremo a svolgere, come “la nozione stessa di «verità scientifica» è completamente diversa da quella di «verità filosofica»”¹⁰.

2. LA FILOSOFIA DEL DIRITTO

All’interno di questo quadro concettuale la filosofia del diritto, oggetto specifico del nostro interesse, può venire etimologicamente esplicitata come la tensione al sapere il diritto; designa, pertanto, l’aspirazione a *sapere*, e non soltanto a conoscere, il diritto. Va rilevato che, in generale, se la filosofia non si declina quale possesso del sapere, piuttosto tensione al sapere, anche la filosofia del diritto, nel suo specifico ambito, non potrà mai rappresentarsi quale momento di acquisizione di sapere, ma soltanto come aspirazione al sapere (giuridico). In questo senso, la filosofia e con questa la filosofia del diritto, dispiega tutta la sua propensione alla problematicità; ovvero all’inesausta ricerca di forme di sapere di *sapere* non dogmatico, pertanto, alla luce dell’esperienza colta dall’intelligenza, sempre rivedibili e, quindi, discutibili.

Esemplificativo di questa tensione è il noto passo di Platone, tratto dal *Politico*, 285 a-b, per il quale “bisognerebbe [...] appena ci si accorge della partecipazione fra loro di molte realtà, non cessare di esaminarle prima di aver colto in questa partecipazione tutte le differenze, quante esse siano che si fondino sulle specie, e d’altra parte, quando vengano ravvisate in una molteplicità le svariatissime dissomiglianze ivi presenti, non dovrebbe essere possibile distogliersene sconcertati prima di aver raccolto, nella determinazione dell’essere corrispondente a un genere dato, tutto ciò che è congenere, racchiudendolo in una sola somiglianza”¹¹.

9 E. Bencivenga, *Felici solo se è per sempre*, in “IlSole24ore”, 23 ottobre 2016, p. 26. Cfr. dello stesso autore *Filosofia in gioco*, Roma-Bari, 2013.

10 L. Geymonat, *Filosofia e filosofia della scienza*, Milano, 1980 (ma 1960), p. 14.

11 Citiamo dalla trad. it. di Attilio Zardo in Platone, *Opere complete. II. Cratilo, Teeteto, Sofista, Politico*, Roma-Bari, 1987, p. 295. Cfr. anche la trad. it. proposta da F. Gentile, *Intelligenza politica e ragion di stato*, Milano, 1983, p. 44.

Sicché, come avremo modo di osservare, è l'incedere dialettico che informa la ricerca filosofica ed è, quindi, attraverso la dialettica che è possibile, nel nostro specifico, indagare il fenomeno giuridico, ovvero, tendere a *sapere* il diritto e non limitarsi a conoscere tale fenomeno sociale.

3. TENSIONE FILOSOFICA ED INTENTI OPERATIVI

Vi è un'altra osservazione correlata alla distinzione fra il conoscere ed il sapere e riguarda le motivazioni di un'attività o di un moto cognitivo. Possiamo, infatti, riconoscere la presenza, accanto ad una tensione al sapere per il sapere (ovvero alla filosofia¹² intesa anche in senso etimologico), che non è un sapere contemplativo o passivo, anche se, nascendo dalla *meraviglia*, non ha immediate finalità operative (pur non ritenendole affatto avulse dal suo mondo), una propensione alla conoscenza prettamente operativa, quindi una forma di sapere non finalizzato a se stesso, ma incanalato sin dal suo costituirsi verso un preciso obiettivo pratico, ovvero lungo itinerari meramente (nel senso di esclusivamente) operativi. Se il primo, la tensione del sapere di per sé, non risulta imbrigliato dagli obiettivi da raggiungere e pertanto si manifesta libero da costrizioni operative attraverso un *tutto domandare*, il secondo, proprio perché proteso a raggiungere risultati prefissati, ne è da questi condizionato e, pertanto, il suo sviluppo non sarà libero, ma la sua ricerca (ovvero il suo domandare) non potrà svolgersi che lungo itinerari determinati dall'obiettivo da raggiungere. Riscontriamo, quindi, una forma di sapere *anipotetico*, non fondantesi su ipotesi da sviluppare in funzione di un obiettivo, bensì sulla costante dialettica fra la domanda posta e la rispo-

12 In proposito della filosofia Aristotele rileva: “che essa non sia una scienza produttiva risulta con chiarezza anche da qualche considerazione su quelli che diedero inizio alla riflessione filosofica; infatti gli uomini, sia nel nostro tempo sia dappprincipio, hanno preso dalla meraviglia lo spunto per filosofare, poiché dappprincipio essi si stupivano dei fenomeni che erano a portata di mano e di cui essi non sapevano rendersi conto, e in un secondo momento, a poco a poco, precedendo in questo stesso modo, si trovarono di fronte a maggiori difficoltà, quali le affezioni della luna e del sole e delle stesse e l'origine dell'universo. Chi è nell'incertezza e nella meraviglia crede di essere nell'ignoranza (perciò anche chi ha propensione per le leggende è, in un certo qual modo, filosofo, giacché il mito è un insieme di cose meravigliose); e quindi, se è vero che gli uomini si diedero a filosofare con lo scopo di sfuggire all'ignoranza, è evidente che essi perseguivano la scienza col puro scopo di sapere e non per qualche bisogno pratico”, *Metafisica*, I, 2, 982 b, 10-20 (citiamo dalla trad. it. curata da Antonio Russo, Roma-Bari, 1990, pp. 8-9).

sta data (*teoresi*); il domandare filosofico rifiuta ogni precedente certezza e, quindi, problematizza ogni dato proprio perché non prende l'avvio da ipotesi. In vero, come avremo modo d'osservare, il domandare filosofico è posto in relazione con le opinioni (*doxa* ed *endoxón*), e pur determinato dall'opinione, non per questo ne è condizionato. Vale piuttosto il contrario: è il domandare filosofico a condizionare l'opinione, che è sempre posta a confronto dialettico. Infatti, un'opinione rappresenta l'enunciazione di una particolare tesi a fronte di un problema, quindi si pone come una risposta risolutiva ad un problema, ma, in quanto particolare, non costituisce che una sorta di oscuramento del problema stesso, non la sua reale risoluzione. Una prospettiva filosofica non si ferma a fronte della formulazione di un'opinione, ma tenta di *attraversarla*, più che aggirarla, per poter sviscerare il problema in tutti i suoi possibili aspetti oltrepassando l'empirica singolarità insita nell'opinione stessa. Si assume essere filosofica una prospettiva che potenzialmente investa l'intero esistente con il suo domandare.

Viceversa, la conoscenza che qui definiamo scientifica si pone come forma di sapere *ipotetico*, condizionato sin dal suo sorgere dalle ipotesi preventivamente assunte e rispetto alle quali si dispiega la ricerca. Si tratta pertanto di un procedere, che già prima del suo muoversi si ritrova incanalato verso una precisa direzione, dato che il suo sviluppo è influenzato dalle ipotesi aporeticamente assunte. Una prospettiva conoscitiva ipotetica pone alla realtà solo domande parziali, ovvero ricomprensibili all'interno dell'ipotesi di partenza, da cui si dispiega la *teoria*.

Ci ritroviamo di fronte a due forme di approccio conoscitivo, l'una caratterizzata dal *tutto domandare*, l'altra invece dal *domandare* funzionale ad uno specifico e predeterminato obiettivo rispetto al quale si svilupperà la ricerca. Stante le premesse, soltanto il primo approccio dà vita alla filosofica, che si caratterizza, per l'appunto, dalla presenza di una tensione non condizionata, quindi, libera al sapere¹³. Il secondo approccio conoscitivo, viceversa, non potrà venire ricondotto *in toto* verso tale aspirazione. Infatti, ogni approccio e relativa *scoperta* rispetto all'oggetto d'indagine risulta funzione non al sapere in sé, ma, come

13 Ancora Aristotele rileva: “è chiaro, allora, che noi ci dedichiamo a tale indagine senza mirare ad alcun bisogno che ad essa sia estraneo, ma, come noi chiamiamo libero un uomo che vive di per sé e non per un altro, così anche consideriamo tale scienza come la sola che sia libera, giacché essa soltanto esiste di per sé”, *Metafisica*, I, 2, 982 b, 25-28 (trad. it. cit., p. 9).

argomenteremo, al domino operativo sull'oggetto, ovvero al suo immediato utilizzo pratico.

Si può obiettare che un'autentica prospettiva filosofica verrebbe a caratterizzarsi attraverso uno spiccato *dispendium*¹⁴; ovvero il *troppo domandare* potrebbe risultare foriero di una situazione caotica determinata dall'acquisizione di un insieme sregolato di risposte in sé mai concluidenti e non organizzabili in funzione di alcun obiettivo, oppure nella acquisizione di un sapere sì organizzato, ma operativamente inutile perché non perseguito con precisi intenti, insomma uno studio fine a se stesso, volto magari a tentare l'essenza del problema indagato (meglio, disputato), ma alla prova dei fatti di scarsa utilità. Viceversa, l'appagare una curiosità in funzione di un'operazione da svolgersi porterebbe il soggetto a concentrarsi sulla stessa, ovvero a perseguire un *compendium* della conoscenza, da opporsi, per un verso, alla stessa intrinseca complessità del fenomeno indagato, che anzi nella prima accezione verrebbe esaltata, per altro ad essere un sapere fine a se stesso e di dubbia utilità pratica. Le risultanti delle indagini potrebbero, infatti, in questo secondo caso, ritrovare conferma o meno nello svolgersi dell'operazione, la cui riuscita ci si era predeterminati. In questo senso, l'operatività della risultante dell'indagine rappresenta, nei fatti, la dimostrazione della sua correttezza. Si tratta pertanto di opporre all'incedere farraginoso di cui sopra, dei procedimenti di acquisizione di conoscenze che siano, per un verso, immediatamente finalizzati a scopi pratici e, per altro, risultino, rispetto al procedere disputando intorno all'essenza del problema, semplici e, perché no, *comodi*¹⁵.

È con questi intenti ed all'interno di un contesto culturale informato dall'inarrestabile affermarsi della scienza moderna, che, nella metà del Diciassettesimo secolo (precisamente nel 1640), Comenio potrà riconoscere, nella sua *Didactica magna*¹⁶, il motto *nihil disputando, omnia demonstrando* fra i caratteri propri alle procedure di acquisizione e trasmissione della conoscenza operativa.

Va tuttavia riconosciuto come ogni forma di sapere e non solo la conoscenza scientifica, può ritrovare applicazione pratica e, dunque, l'utilizzo

14 Cfr. in proposito l'interessante voce *Conoscenza* redatta da Ferdinando Gil per la *Enciclopedia Einaudi*.

15 Cfr. *ibidem*, pp. 778-805.

16 Si veda la trad. it., a cura di A. Biggio, Firenze, 1993.

di una conoscenza mediate la sua applicazione rappresenta un momento successivo e staccato alla acquisizione della stessa¹⁷. Il sapere filosofico non si costituisce via esclusiva in funzione della sua applicazione. Si può in un certo qual modo ritenere che, in una prospettiva filosofica, l'applicazione pratica delle conoscenze avvenga in modo indipendente dalla loro produzione, dato che non si produce conoscenza con il preciso ed unico fine di una sua applicazione pratica, ma il ricercare il sapere è finalizzato al sapere stesso e la sua applicazione risulta solo una possibile conseguenza. Viceversa, la tensione all'operatività è caratteristica propria del sapere scientifico, il quale si costituisce soltanto con intenti operativi, ovvero di dominio della realtà. All'esatto contrario della prospettiva filosofica, il procedere scientifico non esclude affatto l'acquisizione della conoscenza, ma questa è configurata come strumentale rispetto all'operazione da svolgersi nella realtà e sulla realtà¹⁸. L'interesse principale della scienza moderna non appare pertanto proteso a cogliere e spiegare il dato naturale, quanto a comprendere come lo stesso possa venire utilizzato al fine di raggiungere degli obiettivi prefissati alla stessa indagine conoscitiva. Il problema per la scienza moderna è rappresentato dal come si può utilizzare la natura. Ci troviamo di fronte al baconiano *tantum possumus quantum scimus*, nel senso che "il dominio dell'uomo consiste solo nella conoscenza: l'uomo tanto può quanto sa; nessuna forza può spezzare la catena delle cause naturali; la natura infatti non si vince se non ubbidendole"¹⁹

17 Cfr. in proposito le riflessioni di F. Gentile, *Pensiero ed esperienza politica*, Napoli, 1981, pp. 44-47. Sull'approccio problematico di Francesco Gentile alla scienza moderna cfr. le pagine di F. Casa, *L'epistemologia giuridica di Francesco Gentile. La filosofia della scienza di un metafisico*, in F. Gentile, *Filosofia del diritto. Le lezioni del quarantesimo anno raccolte dagli allievi*, cit., pp. 349-392.

18 Vedi in proposito le riflessioni proposte da J. Losee, *Introduzione storica alla filosofia della scienza*, trad. it. Bologna, 1980, pp. 71 e segg.

19 *Pensieri e conclusioni sulla interpretazione della natura o sulla scienza operativa*, ora in F. Bacone, *Scritti filosofici*, a cura di Paolo Rossi, Torino, 1975, p. 389. Viene rilevato da Dario Antiseri come "il potere predittivo di una teoria scientifica costituisce il fondamento della sua validità, il fascino della scienza, e la base sistematica delle sue applicazioni tecnologiche. [...] La scienza si mette in atto per prevedere i fenomeni, e con ciò produrli, favorirli, prevenirli; ed è così che capiamo il celebre detto di Bacon per cui «sapere è potere»", *Epistemologia contemporanea e didattica della storia*, Roma, 1974, pp. 26-27. Cfr. in argomento anche J. Losee, *Introduzione storica alla filosofia della scienza*, cit., pp. 88-90. Sulle implicazioni giuridiche della riflessione baconiana cfr. U. Pagallo, *Homo homini deus. Per un'introduzione al pensiero giuridico di Francis Bacon*, Padova, 1995.

4. LA RIDUZIONE DELLA COMPLESSITÀ ED IL SORGERE DI UN SAPERE IPOTETICO

La questione accennata si riconnette immediatamente con la fondazione del sapere scientifico moderno, nella quale, come avremo modo d'osservare, parte non secondaria ebbero i *giuristi* del secolo Diciassettesimo²⁰. Per ora basti rammentare come l'elaborazione del pensiero scientifico moderno si prefigga fra i suoi obiettivi caratterizzanti il tentativo di porre ordine nella realtà sensibile, ovvero di tramutarla in oggetto di conoscenza, al fine di poterla utilizzare, quindi, dominare attraverso lo svelamento delle leggi che presiedono lo svolgersi naturale degli accadimenti.

La possibilità del dominio in funzione operativa della natura implica, all'interno di tale prospettiva, la riduzione della complessità che caratterizza il mondo sensibile: “tutto il metodo consiste nell'ordine e nella disposizione degli oggetti ai quali va rivolta l'attenzione della mente, al fine di scoprire qualche verità. E noi osserveremo rigorosamente questo metodo se ridurremo un gradino alla volta le proposizioni più involute e oscure a proposizioni più semplici e poi, partendo dalla intuizione più semplice di tutte, cercheremo di risalire per mezzo degli stessi gradini alla conoscenza di tutte le altre”, così nel 1637 Cartesio scrive nel suo celeberrimo *Discorso sul metodo*, II²¹.

Il modello di scienza si può rappresentare come un tentativo di risolvere la complessità del reale attraverso la sua semplificazione mediante l'individuazione dei singoli elementi che compongono determinandolo il fenomeno indagato²². Vanno altresì individuate le leggi che regolano il combinarsi dei singoli elementi, queste avranno la caratteristica di essere immutabili ed universali; universali perché non solo ritrovano applicazione in tutti i fenomeni di una determinata classe, ma anche perché riescono a dominare fenomeni fra loro distinti. Comprendendo, attraverso

20 Cfr. J. Losee, *Introduzione storica alla filosofia della scienza*, cit., pp. 119 e segg. nonché P. Rossi, *La nascita della scienza moderna in Europa*, Roma-Bari, 2000, pp. 187 e segg.

21 Si veda, fra la molte, la trad. it. curata da D. Monda e R. Campi, Milano, 2012.

22 Cfr. P. Rossi, *La nascita della scienza moderna in Europa*, cit. p. 187. In argomento vedi anche J. Losee, *Introduzione storica alla filosofia della scienza*, cit., pp. 71 e segg. e L. Geymonat, *Lineamenti di filosofia della scienza*, Milano, 1985, pp. 109 e segg.

questa semplificazione, gli elementi che compongono e determinano il fenomeno è possibile riproporlo e prevederne i mutamenti.

Dissipare l'apparente complessità dei fenomeni e rilevarne il semplice ordine al quale obbediscono (rappresentato dalla legge scientifica) è, sin dal suo sorgere, il principale obiettivo del sapere scientifico, è, infatti, in funzione di questo che lo stesso si costituisce. Ci troviamo di fronte, come viene sottolineato²³, alla fondazione di un *pensiero semplice*, la cui funzione è di dare evidenza ai fenomeni attraverso la riduzione, se non l'eliminazione, della complessità del reale, anche per mezzo della frammentazione dei campi disciplinari. Il *modus operandi* proprio al pensiero scientifico moderno non aspira dunque ad una conoscenza multidimensionale della realtà, piuttosto si orienta verso una sorta di isolamento dei singoli fenomeni al fine di favorirne un dominio operativo²⁴.

Per giungere ad una semplificazione della realtà la stessa non viene approssiata per "tentar la essenza" di questa, ma soltanto per descriverne "le affezioni quantitative"²⁵. Alla tensione, pur nella consapevolezza dell'impossibilità di un sapere onnisciente, ad affrontare e comprendere in sé la complessità del reale, che ha caratterizzato anche parte dell'umanesimo rinascimentale²⁶, si sostituisce un rigore razionale che mira alla semplificazione attraverso l'inserimento fra la realtà e le sue rappresentazioni simboliche di un apparato di misura, atto a sì quantificarla ma non a coglierne nella loro interezza le qualità. Viene, infatti, con forza rimarcato: "la filosofia è scritta in questo grandissimo libro, che continuamente ci sta aperto innanzi agli occhi (io dico l'Universo), ma non si può intendere, se prima non s'impara a intender la lingua, e conoscer i caratteri ne' quali è scritto. Egli è scritto in lingua matematica, e i caratteri sono triangoli,

23 Così Edgar Morin ne *Il metodo. La natura della natura*, trad. it. Milano, 2001 (ma 1977). Quest'opera di Morin si compone di sei tomi, di cui sopra è citato il primo; gli altri sono intitolati *La vita della vita*, trad. it. Milano 2004 (ma 1980); *La conoscenza della conoscenza*, trad. it. Milano 2007 (ma 1986); *Le idee: habitat, vita, organizzazione, usi e costumi*, trad. it. Milano, 2008 (ma 1991) *L'identità umana*, trad. it. 2002 (ma 2001) e *Etica*, trad. it. Milano, 2005 (ma 2004).

24 E. Morin, *Il metodo. La natura della natura*, cit.

25 Così Galilei nella terza lettera *Delle macchie solari indirizzata il primo dicembre 1612 all'Illustrissimo Sig. e Padron Colendissimo Marco Velsari*, ora in *Opere*, vol. V, Firenze, 1895, pp. 186 e segg.

26 Cfr. F. T. Arecchi - I. Arecchi, *I simboli e la realtà. Temi e metodi della scienza*, Milano, 1990.

cerchi ed altre figure geometriche, senza i quali mezzi è impossibile intendere umanamente parola; senza questo è un aggirarsi vanamente per un oscuro labirinto”, così Galilei ne *Il saggiaiore* del 1623²⁷.

Come teorizza Galilei, si dovrà, quindi, procedere senza *tentar la essenza*, ovvero abbandonando ogni riflessione su ciò che è complesso, rappresentando la realtà attraverso un apparato simbolico atto a misurarla, e rendere possibile l’extrapolazione da ogni fenomeno delle sue quantità, che vanno isolate dalla complessità dal fenomeno stesso. Le quantità sono ovviamente espresse in numeri e questi sono fra loro legati da una nuova sintassi: la matematica²⁸. Tutto ciò implica che la conoscenza sensibile dei fenomeni risulti sostituita da una conoscenza artefatta degli stessi, i quali vengono in questo modo rappresentati in termini numerici, che permettono la creazione di contesti artificiali di sperimentazione. Infatti, all’interno di questo quadro concettuale, ove la matematica offre la sintassi con cui ordinare le (ed operare sulle) rilevazioni quantitative, le soluzioni delle equazioni matematiche, su cui tale sintassi è basata (secondo l’assioma che ogni equazione ammette una sola ed unica soluzione), permettono di anticipare l’evolversi del fenomeno indagato, tanto che, una volta note le condizioni iniziali si potrà conoscere con precisione le future modificazioni dello stesso.

Al fine di giungere ad una predizione sul fenomeno si dovrà, in modo preventivo, scomporre lo stesso in quelli che vengono ipotizzati essere i suoi elementi costituenti; infatti, solo la loro conoscenza dettagliata permetterà di ricostruire di volta in volta le proprietà del fenomeno. La predizione sarà conseguente ad un corretto calcolo matematico, che avrà ad oggetto gli elementi costituenti e, con tale procedura, data l’unicità delle soluzioni delle equazioni, conosciuti i dati iniziali, ovvero gli elementi costituenti il fenomeno e rappresentati in termini numerici, sarà possibile conoscerne con precisione l’evoluzione²⁹.

In tal modo la scienza moderna soddisfa due esigenze: la spiegazione del fenomeno attraverso la sua decomplessificazione e la predizione sul fenomeno stesso attraverso il calcolo. Essa, nel contempo, ha carattere consoci-

27 La citazione è tratta da G. Galilei, *Opere*, IV, Firenze, 1844, p. 171

28 Cfr. in argomento, fra i molti, P. Rossi, *La nascita della scienza moderna in Europa*, cit., il quale rileva come, in questa prospettiva, “il mondo reale è contesto di dati quantitativi e misurabili”, p. 123 nonché J. Losee, *Introduzione storica alla filosofia della scienza*, cit., p. 71 e segg.

29 Vedi ancora i sopra richiamati testi rispettivamente a pp. 187 e segg. e pp. 80 e segg.

tivo e predittivo, in tal modo può dominare ed operare su entità ricostruite, le quali altrimenti, rimanendo in natura complesse, risulterebbero inaccessibili, ovvero inutilizzabili operativamente. Si può, in definitiva, affermare che la scienza moderna si costituisca quale sistema di governo della complessità; il tutto però, come del resto ben evidenziato dagli stessi teorici di tale modo di procedere, perdendo volutamente di vista l'essenza del fenomeno; pertanto limitando il domandare scientifico al mero interrogarsi operativo. In tal modo si assiste alla costruzione di un sapere ipotetico e funzionale all'operare, a forme sofisticate di conoscenza, le quali, però, non conducono ad un sapere filosoficamente inteso.

5. SULL'IDEALE SCIENTIFICO

Va specificato come la *scienza*, intesa quale forma di conoscenza razionale (a prescindere dal modo in cui questa razionalità storicamente si manifesti), può definirsi soltanto in base ad un ideale scientifico socialmente accettato; pertanto la scienza non appare affatto un fenomeno universalmente ed unanimemente definito, ma la sua determinazione dipende dall'accettazione di un determinato ideale attraverso il quale discriminare ciò che scientifico non è da ciò che invece, per contenuto di conoscenza, per metodo di acquisizione, per metodologie valutative e via discorrendo, appartiene a pieno titolo al mondo scientifico³⁰. La scienza si definisce, pertanto ed in generale, in modo convenzionale ed avuto riguardo ad un particolare ideale di scienza socialmente condiviso (o per lo meno maggioritario all'interno del contesto sociale di riferimento); quindi, la legittimità e lo sviluppo di una determinata concezione relativa alla acquisizione ed alla trasmissione di conoscenze è dipendente dal grado di approvazione sociale dei corrispettivi metodi di acquisizione e di trasmissione. L'ideale di scienza affermatosi in un contesto sociale non appare tanto una necessità della ragione umana, quanto un fatto storico³¹.

Da ciò ne consegue che i metodi della ricerca scientifica non sono affatto espressione di una razionalità umana unica ed immanente al soggetto percipiente, ma ritrovano un preciso contesto di legittimità nella concreta realtà storica che caratterizza un dato momento sociale. Va quindi segnalato come la determinazione del confine fra ciò che scientifico è e ciò che non viene comunemente designato come tale deriva di fatto da un giudizio di

30 Vedi ancora P. Rossi, *La nascita della scienza moderna in Europa*, cit., pp. IX-XXI.

31 *Ibidem*.

valore, il quale implica l'accettazione di un determinato ideale scientifico a scapito di altri³². Va pertanto analizzato, sia pur per sommi capi, "il tipo di razionalità storicamente attuata nella scienza per riconoscerne i caratteri effettivi, al di fuori e al di sopra di ogni schema preconcelto"³³. Si tratta di tratteggiare una sorta di *Idealtypus* weberiano³⁴ di scienza moderna, che tenga conto di quell'ideale scientifico, sorto a cavallo dei secoli Sedicesimo e Diciassettesimo in seno alla civiltà occidentale, il quale determina, all'interno dello specifico contesto sociale, che i paradigmi di una singola disciplina siano a meno ritenuti scientifici³⁵.

Infatti, le regole metodologiche e la pratica della ricerca per ammantarsi di scientificità devono basarsi e corrispondere all'ideale scientifico storicamente approvato e, anche nel caso della scienza moderna, non sono l'espressione di una razionalità innata nell'uomo, che in determinate situazioni risulterebbe offuscata. Lo stesso ideale di scienza è pertanto convenzionale ed in base a tali assunzioni pone le linee di demarcazione fra le scienze (convenzionalmente intese) e le altre forme di conoscenza.

6. SULLA SCIENZA MODERNA – IL PROBLEMA DELLA SUA CONVENZIONALITÀ

Non è fuori luogo ritenere che la scienza moderna sorga come conseguenza del radicarsi di una aspirazione che rappresenterà la falsa riga su cui dispiegare la futura storia (occidentale) dell'umanità; il sapere deve fornire all'umanità nuovi mezzi e nuovi ritrovati che migliorino la qualità della vita. Dalla rivoluzione antropocentrica che caratterizza l'umanesimo rinascimentale sorge e si afferma, anche in grazia all'apporto di Bacone per una *scienza attiva ed operativa*, un'idea di *progresso* inteso quale conquista di miglior benessere materiale³⁶. Al fine di raggiungere tale obiettivo va esperita una conoscenza della natura che permetta di dominarla e di utilizzarne le forze. All'interno di questa prospettiva Car-

32 Cfr. in argomento l'interessante saggio di S. Amsterdamski, *Scienze*, in *Enciclopedia Einaudi*, dal quale traiamo le riflessioni ivi esposte.

33 Così L. Geymonat, *Filosofia e filosofia della scienza*, Milano, 1960, p. 27.

34 Vedi *Il metodo delle scienze storico-sociali*, trad. it Torino, 1958 (ma 1922).

35 In tema cfr. J. Losee, *Introduzione storica alla filosofia della scienza*, cit., pp. 71-100.

36 Vedi in proposito le riflessioni proposte da L. Geymonat, *Filosofia e filosofia della scienza*, cit., pp. 106-129 e da U. Pagallo, *Homo homini deus*, cit., pp. 37 e segg.

tesio nel 1637, nel *Discorso sul metodo*, perora una scienza capace di far divenire l'uomo signore e padrone della natura, sia di quella a lui esterna (attraverso la meccanica), che di quella a lui propria (per mezzo della medicina)³⁷. Si fonda in modo inequivocabile un legale inscindibile fra conoscenza ed operatività, che ha come punto di riferimento un ideale di scienza che, nella sua fase ostensiva, non può prescindere dalla tecnica³⁸. In questo contesto, la spiegazione dei fenomeni è funzionale non tanto alla conoscenza degli stessi, quanto al dominio sugli stessi al fine di piegarli strumentalmente alle esigenze operative dell'osservatore.

La caratteristica principale della scienza moderna va dunque riconosciuta nel tentativo di dominio della realtà, la quale si manifesta a fronte del senso comune come realtà complessa e non certamente univoca.

Il primo problema da affrontare è, dunque, la riduzione della complessità riconducendo l'intera esperienza sensibile, ovvero quella parte di realtà sulla quale si ritiene necessario operare in funzione del *progresso*, ad un tutto unitario. Il *progresso*, all'interno di questo quadro, assume di per sé un valore positivo, che può essere perseguito dall'uomo con le sue capacità sensoriali ed intellettive, le quali, se razionalmente utilizzate, lo condurranno alla realizzazione di un sempre maggiore benessere materiale. La scienza moderna deve costituirsi come discorso razionale, le cui conclusioni devono essere verificabili in modo da poter venire accettate, in quanto oggettive, dall'intera umanità e, in quanto supportate da un linguaggio universale, da questa conosciute, comprese ed applicate. Il metodo scientifico moderno si basa di fatto sui quattro canoni enunciati da Cartesio nel *Discorso sul metodo*: questi sono sunteggiabili nella regola dell'*evidenza* (non accettare per vera una cosa che non sia affermabile con perfetta evidenza), nella regola dell'*analisi* (scomporre le osservazioni complesse sino a giungere agli elementi che le compongono), nella regola della *sintesi* (ricomporre gli elementi ultimi per scoprire come si collegano nelle osservazioni complesse) ed infine nella regola dell'*enumerazione* (percorrere tutte le singole conoscenze conseguite con l'indagine sino a coglierle simultaneamente). Attraverso l'applicazione di queste regole è possibile acquisire conoscenza del mondo circostante³⁹.

37 Si rimanda alla traduzione del *Discorso sul metodo* citata a nota 21 di codesto capitolo.

38 Cfr. L. Geymonat, *Filosofia e filosofia della scienza*, cit., pp. 130-143 nonché P. Rossi, *La nascita della scienza moderna in Europa*, cit., pp. 33-54.

39 Cfr. L. Geymonat, *Filosofia e filosofia della scienza*, cit., pp. 49 e segg. ove l'autore analizza la questione della convenzionalità e della assiomatizzazione della conoscenza scientifica.

Tale procedura è però possibile soltanto attraverso una *geometrizzazione* del mondo, che avviene, come ben evidenziato da Galilei, attraverso la lingua matematica. Tale rappresentazione presenta due esiti fra loro correlati. Il primo e più evidente è rappresentato dalla possibilità di predizione dei fenomeni naturali⁴⁰; infatti, una volta rappresentati attraverso quantità espresse in numeri fra loro legati dalla sintassi matematica, che danno conto dei fenomeni decomposti in quelli che vengono ipotizzati essere i loro elementi costitutivi, la conoscenza (quantitativa) degli stessi permette la loro ricostruzione o riproduzione. Va rilevato come, all'interno di un quadro retto dalle regole della matematica, le soluzioni dei problemi sono dimostrabili, avuto riguardo agli assiomi assunti, e, dato l'univocità della soluzione (corretta), una volta poste ipoteticamente le condizioni iniziali⁴¹, si potrà predire con sicurezza matematica il loro sviluppo; quindi, conoscere con precisione ciò che accadrà, ovvero il futuro. La conoscenza degli elementi costitutivi permette, infatti, di volta in volta di ricostruire con precisione il fenomeno con le sue esatte proprietà. Attraverso il linguaggio della matematica lo scienziato moderno non solo sistema in un insieme ordinato i dati dell'esperienza, ma può agevolmente porre delle leggi universali e necessarie che sovrintendono⁴² lo svolgersi dei fenomeni (le cosiddette leggi di natura). Se, come sopra accennato, il fenomeno presente in natura viene rap-

40 Tale tensione non appare relegata al mondo delle scienze naturali, ma investe prepotentemente quello delle scienze sociali, se lo stesso Max Weber a tre secoli di distanza si propone “d'intendere in virtù di un processo interpretativo l'agire sociale, e quindi spiegarlo causalmente nel suo corso e nei suoi effetti”, *Economia e società*, trad. it. Milano, 1961 (ma 1922), vol. I, p. 4.

41 Risulta utile riconoscere come, avuto riguardo alla geometria ed alle ipotesi che la sorreggono, “le proposizioni fondamentali della geometria, come ad esempio il postulato di Euclide, non sono più che convenzioni, ed è tanto irragionevole indagare se siano vere o false, quanto lo sarebbe chiedersi se il sistema metrico è vero o falso”, così J.-H. Poincaré, *La scienza e le ipotesi*, trad. it. Bari, 2012 (ma 1902), p. 145.

42 Di norma si afferma che le leggi della natura sono da questa derivate attraverso l'osservazione dei fenomeni; (cfr. von Wright, *Norma e azione. Un'analisi logica*, trad. it. Bologna, 1989 – ma London 1963 – pp. 38-39) pertanto non avrebbero alcuna vena prescrittiva, ma soltanto descrittiva di avvenimento. Va però rilevato, come meglio apparirà in seguito, che i fenomeni non sono osservati allo stato per così dire naturale, ma attraverso lo spettro offerto dalla loro matematicizzazione e, quindi, misurazione in termini numerici, ovvero non di fenomeni *visibili* si tratta, ma di fenomeni *osservabili*, ricostruiti proprio in funzione dell'operazione da svolgersi attraverso l'applicazione della legge che li domina.

presentato attraverso la quantificazione delle componenti ritenute essenziali per operare sullo stesso, allora il sapere promosso dalla scienza moderna ha carattere ipotetico, ovvero si fonda non su un'osservazione della realtà (in vero sempre complessa e non riducibile ad un tutto unitario), ma su di una sua trasposizione in termini ipotetici che perde ogni contatto con la realtà fattuale⁴³. In proposito viene constatato che “in se stessa ogni definizione scientifica sia essenzialmente artificiale e quindi debba risultare fondata su null'altro che una convenzione. In effetti, più una scienza progredisce sulla via del rigore e della generalità più il fattore convenzionalistico vi appare dominante”⁴⁴. Il procedere scientifico si dispiega, infatti, lungo delle teorie; intese queste quali concatenazione di proposizioni fra loro coerentemente derivate a partire da una ipotesi assunta come a-problematica (“con la libertà di chi sa che non aggancia una realtà, ma getta nel concreto e perciò nel reale fluire dell'esperienza alcune posizioni – ipotesi – intorno alle quali coagulare l'esperienza stessa”⁴⁵). In quanto non problematicizzabile, l'ipotesi rappresenta il fondamento ultimo della teoria scientifica, la ragione della sua validità, che può continuare a venire predicata fin tanto che le proposizioni da questa dedotte vengono inferite le une dalle altre con correttezza logica. L'ipotesi fa sì che una teoria sulla realtà fattuale riduca la complessità dell'esperienza *sensibile* e, quindi, anche la sua problematicità entro dei limiti convenzionali e precisamente fissati, trasformandola, come avremo modo di rilevare, in esperienza *osservabile*.

Qui si innesta un duplice processo; per un verso, si assiste ad un'attività di deduzione (logica) dalle ipotesi assunte, per altro, ad una attività di verifica (empirica) delle risultanti emerse dallo sviluppo della teoria⁴⁶. Da qui la cosiddetta base empirica della scienza moderna sulla quale si ritornerà in seguito. Per ora basti far cenno a come i dati empiri-

43 Infatti, “tutto è permesso nella generazione dell'ipotesi giacché il giudizio critico sul prodotto viene in seguito e si effettua nelle diverse fasi”, G. Radnitzky, *L'epistemologia di Popper e la ricerca scientifica*, Roma, 1982, p. 72.

44 Così L. Geymonat, *Filosofia e filosofia della scienza*, cit., p. 53.

45 F. Gentile, *Filosofia e scienza del diritto*, Modena, 1988, p. 31. Cfr. in tema di assiomi preventivamente e convenzionalmente assunti D. Gillies-G. Giorello, *La filosofia della scienza nel XX secolo*, Roma-Bari, 2010 (ma 1995), p. 35.

46 L. Geymonat, *Filosofia e filosofia della scienza*, cit., p. 136 ove si constata come “la validità della scienza non si fonda esclusivamente sul rigore logico, ma pure su qualcosa d'altro, e in primo luogo, quindi, sul successo della tecnica”.

ci derivanti dall'osservazione relativa alle ricadute operative del lavoro di deduzione logica, all'interno di una prospettiva scientifica, per avere significanza devono venire interpretati avuto riguardo ai principî ipoteticamente assunti, pertanto, in sé e per sé l'esperimento non è momento di problematicizzazione della teoria, soltanto di verifica o meno della sua operatività. Una discrepanza fra le rilevazioni empiriche e le deduzioni logicamente tratte all'interno della teoria porta a una modificazione delle ipotesi che ne stanno alla base, non certamente ad una ridiscussione del metodo scientifico. Si prende soltanto atto che così come formulata una data teoria non domina il fenomeno in essa rappresentato, pertanto non risulta operativa; il che non significa affatto che la teoria sia, per così dire, falsa. Come ben evidenziato, "la nozione di verità o di falsità di un teorema sussiste infatti solo in riferimento a una data teoria"⁴⁷. In merito alla non congruità logica di un giudizio di falsità su una teoria viene rilevato che "tale giudizio, infatti, proponendo un rapporto problematico tra realtà e teoria scientifica, presuppone quale condizione della sua validità la dimostrazione che la realtà esiste e che la teoria scientifica vi si debba adeguare. Ma questi sono problemi che trascendono una prospettiva esclusivamente scientifica, la quale, come abbiamo visto, in tanto risulta operativa in quanto precisamente limitata e comunque mai estesa al problema della esistenza della realtà su cui opera"⁴⁸. La scienza moderna propone quindi una conoscenza convenzionale, limitata aprioristicamente dalle ipotesi assunte⁴⁹, che non si sviluppa verso forme di sapere aproblematico⁵⁰, ma ritrova la propria legittimità nel suo essere esclusivamente operativa. Ciò che importa non è tanto il sapere quanto il dominare la realtà attraverso una sua rappresentazione.

47 *Ibidem*, p. 75.

48 F. Gentile, *Pensiero ed esperienza politica*, cit., p. 41. Dello stesso autore si raccomanda altresì alla lettura di *Filosofia del diritto*, opera già richiamata nella Introduzione a codesto volume, in particolare pp. 31-40.

49 Le deduzione della scienza moderna di fondano su "un principio non problematizzato e non problematizzabile, quindi essenzialmente ipotetico, tendente appunto a circoscrivere la problematicità dell'esperienza entro limiti convenzionali ben precisi", F. Gentile, *Filosofia e scienza del diritto*, cit., p. 31.

50 Vale in proposito rilevare come già Aristotele ritenesse come le dimostrazioni di natura scientifica non si estendono al principio che è proprio alle singole scienze, ovvero all'ipotesi da cui sviluppare la teoria, mentre la dimostrazione filosofica si estende necessariamente agli stessi principî della dimostrazione. Così *Secondi Analitici*, I, 10 (cfr. la trad. it. curata da G. Colli, Roma-Bari, 1988, pp. 282-284).

7. SULLA SCIENZA MODERNA – IL PROBLEMA DELLA ASSIOMATIZZAZIONE

Un ulteriore esito della *geometrizzazione*, ovvero della rappresentazione in termini matematici dell'esperienza sensibile, è relativo al mutare, a fronte dell'ideale scientifico moderno, dello stesso concetto di esperienza⁵¹. Infatti, all'interno di tale contesto la spiegazione dei fenomeni naturali non avviene a partire dalla percezione immediata dei sensi, ovvero da un'esperienza che potremmo definire comune; l'utilizzo esclusivo della lingua matematica e della geometria fa sì che si assista ad una diversa concettualizzazione del mondo, nel quale l'osservazione diretta e sensoriale viene sostituita con la misurazione, ovvero con la quantificazione della stesso⁵². La qual cosa è possibile, per l'appunto, solamente attraverso la matematica. Cosicché all'osservazione sensoriale si sostituisce l'*esperimento*, che può svolgersi solo con l'ausilio di strumenti di misura, che offrono dati che vanno ben al di là di ciò che è immediatamente coglibile per mezzo degli umani sensi. Infatti, tali strumenti non possono venire considerati quali prolungamenti (una sorta di *protesi*) delle membra e dei sensi umani dato che con tale strumentazione le rilevazioni avvengono secondo categorie esclusivamente

51 Cfr. L. Geymonat, *Filosofia e filosofia della scienza*, cit., p. 74 ove rileva come “pur non negando l'esistenza di taluni nessi tra gli assiomi e l'intuizione, il metodo assiomatico sposta il centro di gravità della teorizzazione delle scienze da questi nessi (cioè dall'evidenza che essi procurano o procurerebbero agli assiomi delle singole discipline) alla struttura formale delle teorie; di qui l'immediata conseguenza che l'accettabilità di un sistema di assiomi deve venire provata non più in riferimento all'evidenza di tali assiomi, ma all'edificio su di essi costruito. Se questo edificio dà origine a qualche contraddizione, esso andrà respinto come inconsistente; se invece si rivela non contraddittorio, esso dovrà venire accolto con pieno diritto nella grande famiglia delle scienze”.

52 Sottolinea P. Rossi, *La nascita della scienza moderna in Europa*, cit., p. 7 come “la scienza moderna non è nata sul terreno della generalizzazione di osservazioni empiriche, ma su quello di un'analisi capace di *astrazioni*, capace cioè di abbandonare il piano del senso comune, delle qualità sensibili, dell'esperienza immediata”. In altro punto afferma come “per capire che cosa è la scienza e che cosa la scienza *fa* è necessario saldare insieme due termini. La scienza ha due attività fondamentali: la teoria e gli esperimenti. Le teorie cercano di immaginare come il mondo è; gli esperimenti servono a controllare la validità delle teorie e la tecnologia che ne consegue cambia il mondo. Rappresentiamo e inventiamo alla luce delle rappresentazioni. Dall'epoca della rivoluzione scientifica ha preso vita una sorta di *artefatto collettivo* che dà campo libero a tre fondamentali interessi umani: la speculazione, il calcolo, l'esperimento” così a p. 286.

quantitative, ovvero numeriche⁵³. Fra l'altro, queste categorie, impostesi a seguito della geometrizzazione del mondo, fanno sì che la classica distinzione tra cielo e terra (fra fisica e astronomia) venga meno, dando vita ad un tutto indistinto misurabile e rappresentabile attraverso parametri geometrici, che prima venivano esclusi per il cosiddetto mondo sublunare, in quanto l'osservazione sensibile riteneva del tutto irrazionale poter applicare rappresentazioni geometriche come, ad esempio, la retta o gli angoli in una realtà complessa quale il mondo celeste così come risultava

53 Va in proposito rilevato come il *Sistema internazionale di misura* (il sistema metrico-decimale), predisposto dalla *Conférence générale des poids et mesures* (organismo del *Bureau International des poids et mesures* operante dal 1875) ed adottato, fra gli altri paesi, dall'Italia, da ultimo con Decreto del Presidente della Repubblica n. 802 del 12 agosto 1982, in attuazione di una Direttiva CEE, come unico sistema di misura obbligatorio in documenti con valore legale, nell'offrire standard per la misurazione delle cosiddette grandezze fisiche fondamentali (lunghezza, massa, tempo, intensità di corrente elettrica, intensità di luminosità, quantità di sostanza e temperatura termodinamica) scinda in via preliminare l'unità proposta per la relativa grandezza fisica dal cosiddetto *campione normativo* (ad esempio, l'unità di misura di lunghezza /l/ denominata metro /m/ dal campione materiale utilizzato per la misurazione). Tutto ciò, come noto, perché quest'ultimo, in quanto materializzazione dell'unità, è condizionato da altri fattori fisici, quali, ad esempio, la temperatura, mentre la prima risulta totalmente incondizionata ed indipendente da ogni forza fisica. È, pertanto, astratta dal mondo fisico nel momento della sua posizione pur venendo creata per intervenire su questo. Non volendo entrare nel merito dell'utilità operativa di tale impostazione, che permette di fissare misurazioni oggettive (fintantoché rimangono scevre da contatti con la realtà materiale e, cosa di non secondaria importanza, vengono redatte seguendo in maniera pedissequa le norme di scrittura delle stesse, che ineriscono i simboli, le cifre e la posizione delle une rispetto agli altri – 1 000 cm, giammai cm. 1000!), rileviamo che altri sistemi di misura, ad esempio quelli derivati dal cosiddetto *Sistema imperiale britannico*, che a sua volta rielabora sistemi di misurazione propri alla romanità classica ed all'antico mondo sassone, mantiene una correlazione se non altro nominale con realtà fisiche, dalle quali evidentemente deriva attraverso un'opera di generalizzazione. È cosa ampiamente nota che le unità di lunghezza abbiano a loro origine l'estensione caratteristica di alcune articolazioni della mano, da cui l'*inch* e lo *span*, il *line* e lo stesso *hand* per poi passare, giunti a ben 304,8 mm, al *foot*. Tale sistema, in uso nel Regno Unito sino al 1995 (ed importato anche da Pietro il Grande nelle Russie ove venne abolito nel 1924), mentre permane in vigore ancora negli Stati Uniti (anche se nel 1988 il Governo statunitense ha definito il Sistema internazionale di misura "the preferred system of weights and measures for United States trade and commerce"), denota senz'ombra di dubbio un intimo ed originario legame con quel mondo sensibile che l'affermarsi della scienza moderna ha occultato per mezzo dei suoi artefatti. In argomento cfr. M. Fazio, *SI, MKSA, CGS & co. Dizionario e manuale delle unità di misura*, Bologna, 1995.

(e risulta) colto attraverso l'umana esperienza⁵⁴. Al di là di ciò, la presenza di apparecchiature capaci di offrire solo misure quantitative degli oggetti determina, quale prima conseguenza, la distinzione fra oggetti visibili ai sensi ed oggetti coglibili solo attraverso la loro rappresentazione strumentale, i cosiddetti oggetti *osservabili*, ma non percettibili dai sensi. Questi particolari oggetti appartengono solo al mondo scientifico e solo in questo hanno realtà, in quanto impercettibili dai sensi umani⁵⁵. Pur non volendo identificare la scienza moderna con una conoscenza esclusivamente strumentale⁵⁶, infatti la scienza moderna dà conto, ovvero offre conoscenza sia dei fatti sensibili, che dei fatti solo osservabili, questa duplice presenza nel panorama scientifico pone, oltre al problema dello statuto ontologico degli oggetti solo *osservabili*, anche la questione del rapporto tra conoscenza diretta e conoscenza indiretta, quindi tra conoscenza derivata dal senso comune e la conoscenza propriamente scientifica. Con l'apparire della scienza moderna assistiamo ad una biforcazione di ciò che in precedenza si presentava come unitario: ci troviamo di fronte a due forme di co-

54 "L'ammissione del moto terrestre e l'accettazione del nuovo sistema [copernicano] comportavano non solo un rovesciamento dell'astronomia e della fisica e la necessità di una loro ristrutturazione, ma anche una modificazione delle idee sul mondo, una valutazione nuova della natura e del posto dell'uomo nella natura", il tutto, attraverso la fisica newtoniana, determina "un quadro unitario del mondo e una definitiva riunione della fisica terrestre e della fisica celeste. Cadeva il dogma di una differenza fra i cieli e la terra, fra la meccanica e l'astronomia", P. Rossi, *La nascita della scienza moderna in Europa*, cit., pp. 85 e 325. Cfr. in tema anche J. Losee, *Introduzione storica alla filosofia della scienza*, cit., pp. 101 e segg.

55 Va altresì rilevato che l'affermarsi di un approccio strumentale alla realtà sensibile quale fonte primaria di conoscenza, fa sì che gli stessi sensi umani vengano recepiti come imperfetti apparecchi di misurazione quantitativa. Cfr. in argomento S. Amsterdamski, *sub voce Scienze*, cit., pp. 546-547 ove si rileva come "l'accettazione della conoscenza strumentale, mediata, finisce per modificare il rapporto con la stessa conoscenza immediata: fa sì che si trattino i nostri sensi come se fossero apparecchi, e i dati che essi forniscono vengono interpretati alla luce delle teorie che ne descrivono l'azione".

56 L. Geymonat, *Filosofia e filosofia della scienza*, cit., pp. 51-52 segnala "alcune preoccupazioni di carattere pragmatico, le quali pongono subito in luce che «convenzionalità» non significa «arbitrarietà». Esse riguardano in particolare i termini scientifici e vertono sulla necessità (od opportunità) di porre un limite alla libertà di colui che li sceglie, nell'intento di mantenere una certa corrispondenza fra tali termini e quelli del linguaggio comune. [...] È fatto storicamente incontestabile che lo scienziato non costruisce il proprio linguaggio tecnico a partire dal nulla, ma a partire dal linguaggio quotidiano, sia pure operando un netto distacco da esso mediante l'introduzione di precise convenzioni".

noscenza che si producono con l'utilizzo di strumenti e metodi diversi⁵⁷. Va in proposito osservato come il linguaggio ordinario, o comune che dir si voglia, supporto necessario per ogni forma di acquisizione e trasmissione della conoscenza diretta, appare del tutto inadeguato alla produzione ed alla trasmissione di forme di conoscenza scientifica, a maggior ragione se si tratta di descrivere degli oggetti solo *osservabili*.

La scienza moderna necessita per affermarsi di una vera e propria svalutazione delle conoscenze derivate dal senso comune, che si trasformano, per mezzo della loro denigrazione, in *credenze*; si passa, pertanto, dalla conoscenza di un mondo segnato dalle qualità degli oggetti sensibili, direttamente accessibili da parte dell'essere umano, alla conoscenza di un nuovo ed indistinto universo quantificato da grandezze, forme e rapporti. Un universo, quest'ultimo, che è soltanto misurabile, ma di cui i sensi umani poco e nulla percepiscono e rimane, pertanto, con il loro solo utilizzo, del tutto ignoto. L'ideale scientifico moderno fa sì che la conoscenza non abbia più come punto di riferimento il mondo degli oggetti direttamente accessibili ai sensi, ma un mondo di oggetti astratti, che si collocano ed interagiscono in un astratto spazio geometrico, retto da leggi universali. La stessa credibilità del senso comune, all'interno di siffatta costruzione, risulta fortemente depotenziata se non totalmente distrutta in quanto soggettiva ed irrazionale a favore di forme di conoscenza ritenute all'incontrario oggettive e razionali.

In tale contesto ritrova piena comprensione l'affermazione – proposta

57 In proposito, agli albori della prospettiva scientifica moderna, Cartesio, rispondendo al quesito posto nel § 203 dei suoi *Principia philosophiae* del 1644, intorno a come *Come si può pervenire alla conoscenza delle figure, grandezze e moti dei corpi sensibili*, osservava: “qualcuno, da capo, potrà domandare donde ho appreso quali sono le figure, grandezze e movimenti delle particelle di ogni corpo, molte delle quali ho qui determinate proprio come se le avessi viste, benché sia certo che non ho potuto percepirle con l'aiuto dei sensi, poiché confesso che esse non solo sensibili. Al che io rispondo che ho, innanzi tutto, considerato in generale tutte le nozioni chiare e distinte che possono essere nel nostro intelletto riguardo alle cose materiali, e che, non avendole trovate altre, se non quelle che abbiano delle figure, delle grandezze e dei movimenti, e delle regole, secondo le quali queste tre cose possono essere diversificate l'una dall'altra, le quali regole sono i principî della geometria e delle meccaniche, ho giudicato che necessariamente bisogna che tutta la conoscenza che gli uomini possono avere dalla natura fosse tratta solo da quello; poiché tutte le altre nozioni che abbiamo delle cose sensibili, essendo confuse ed oscure, non possono servire a darci la conoscenza di nessuna cosa fuori di noi, ma piuttosto possono impedirla” (citiamo dalla trad. it. curata da A. Tilgher e M. Garin, Roma-Bari, 2000, p. 360).

all'interno del mondo della scienza giuridica – per la quale “la scientificità di un discorso non consiste nella verità, cioè nella corrispondenza della enunciazione ad una realtà obiettiva, ma nel rigore del suo linguaggio, cioè nella coerenza di un enunciato con tutti gli altri enunciati che fanno sistema con quello. Il valore scientifico di una ricerca non è quindi possibile al di fuori dell'uso di un linguaggio rigoroso; la scienza non è possibile al di fuori di quel linguaggio rigoroso, essenzialmente più rigoroso del linguaggio comune, che è il linguaggio scientifico. Ora un linguaggio si dice rigoroso: a) quando tutte le parole delle proposizioni primitive del sistema sono definite, ossia quando sono stabilite tutte le regole del loro uso, e non vengono mai usate se non rispettando tali regole; b) quando solo stabilite le regole in base alle quali dalle proposizioni primitive si possono ricavare le proposizioni derivate, e non si usano altre regole al di fuori di quelle stabilite. Ossia quando sono perfettamente date le regole di *formazione* delle proposizioni iniziali e le regole di *trasformazione* onde si passa dalle proposizioni iniziali a quelle successive. In conseguenza di ciò una scienza si presenta come un sistema chiuso e coerente di proposizioni definite”⁵⁸. Per un verso, quindi, assistiamo alla netta separazione fra la struttura formale della teoria scientifica ed il contesto della realtà sensibile, ove la stessa ritroverà applicazione, per altro, emerge l'assoluta priorità della forma, ovvero del rigore del linguaggio, che risulterà *formalizzato*, e dei rapporti di derivazione da una proposizione all'altra. Va ancora ribadito come, all'intero di questa prospettiva, del tutto irrilevante appare il contesto specifico ove la teoria risulterà operativa, infatti il primo non influisce in alcun modo sullo sviluppo deduttivo della seconda⁵⁹.

In definitiva, il processo di assiomatizzazione consiste “nella rigorosa separazione tra ciò che costituisce la struttura formale di [una teoria] (ossia i nessi che collegano un concetto all'altro nonché l'una all'altra proposizione) e ciò che, invece, costituisce il contenuto specifico delle nozioni trattate, contenuto che rappresenta qualcosa di estrinseco rispetto ai nessi anzidetti, di irrilevante per la deduzione dei teoremi, di unicamen-

58 Così N. Bobbio, *Scienza del diritto ed analisi del linguaggio*, in *Saggi di critica delle scienze*, Torino, 1950, pp. 37-38.

59 “Una teoria scientifica è [...] paragonabile a una complessa rete sospesa nello spazio. I suoi termini sono rappresentati da nodi, mentre i fili colleganti questi corrispondono, in parte, alle definizioni, in parte, alle ipotesi fondamentali e derivate della teoria”, C. G. Hempel, *La formazione di concetti e delle teorie nella scienza empirica*, trad. it. Milano, 1977 (ma 1952), pp. 44-47.

te valido a fornire una illustrazione sopra qualche esempio particolare (esempio che può venire variato senza intaccare menomamente la consistenza scientifica della teoria stessa)”⁶⁰. Per l’autore richiamato, “assiomatizzare una teoria significa – appunto – stabilire che ogni concetto, ogni proprietà, ogni operazione potrà venire adoperata, nel corso della trattazione, soltanto nel senso preciso in cui tale concetto, proprietà od operazione vennero *implicitamente definiti* dagli assiomi della teoria, i quali assumono in tal modo la funzione di regole sintattiche generali di quel particolare discorso scientifico. Un mutamento, anche minimo, di una o più di queste regole si ripercuoterà, quindi in tutta la costruzione, trasformando il senso di ogni suo asserto”⁶¹.

Si assiste, quindi, ad una desostanzializzazione od estraneazione della teoria scientifica moderna dalla realtà che deve dominare (e che in ogni caso verrà operata, e da prima rappresentata, in funzione della teoria), la quale si accompagna all’uso di un linguaggio rigoroso, ovvero formalizzato, che risulta anch’esso slegato dalla realtà sensibile, della quale è, invece, espressione il linguaggio ordinario, che risulta totalmente inadeguato, all’interno di questa prospettiva, ad esprimere un discorso scientifico. A differenza del passato, l’obiettività di una teoria scientifica non sta, quindi, nella sua corrispondenza con la realtà (sensibile), ovvero con i dati che i sensi umani sono capaci di trarre dall’esperienza e di elaborare, ma esclusivamente nel suo rigore metodologico, che si esprime con il linguaggio formalizzato⁶². D’altro canto, la garanzia della sua validità si evincerà soltanto dalla sua effettiva capacità di dominare l’esperienza così come la stessa viene circoscritta, ovvero rappresentata, all’interno dei suoi assiomi⁶³.

8. SULLA SCIENZA MODERNA – IL SUO CARATTERE SPERIMENTALE OD EMPIRICO

Fra le caratteristiche salienti della prospettiva scientifica moderna viene certamente annoverato il suo carattere sperimentale, tanto da so-

60 L. Geymonat, *Filosofia e filosofia della scienza*, cit., p. 69.

61 *Ibidem*, p. 70.

62 Cfr. N. Bobbio, *Scienza del diritto ed analisi del linguaggio*, cit., p. 37.

63 Cfr. F. Gentile, *Pensiero ed esperienza politica*, cit., pp. 44-45.

stenero, sulla scorta della riflessione empiristica di Bacone⁶⁴, che le conoscenze promosse dalla stessa siano il frutto di una sorta di processo di generalizzazione di fatti empirici⁶⁵. In questo modo, sia pure all'interno di un contesto fortemente ipotocato dal processo di assiomatizzazione di cui sopra si è fatto cenno, il procedere scientifico ritroverebbe, pur sempre in modo mediato, un inscindibile legame con la realtà fattuale, della quale è sì generalizzazione ma non per questo completa astrazione.

Va però rilevato come, ad esempio a detta di Paul K. Fayerabend⁶⁶, gli albori della scienza moderna sarebbero contrassegnati da una sorta di schizofrenia. Per un verso viene affermata quale base d'ogni conoscenza e progresso scientifico l'empirismo, per altro, nella elaborazione pratica di conoscenza il percorso del ricercatore parrebbe essere un altro. Una tipica esemplificazione di tale modo di procedere, empirista solo nel momento ostensivo e non nello sviluppo pratico della teoria, verrebbe offerta proprio Isaac Newton, la cui teoria gravitazionale non ritroverebbe nell'esperienza dello stesso alcuna conferma empirica; pertanto, non teoria dedotta in via sperimentale, piuttosto e più correttamente, un'ipotesi non dimostrabile empiricamente con la quale, ciò non di meno, interpretare ogni esperienza fisica. Viene sottolineato in proposito come «l'empirico» Newton traeva [...] l'idea di tempo e spazio assoluti dalla concezione dell'onnipresenza di Dio nello spazio, considerando questo come il *sensorium* della divinità. E ciò che più conta, il contenuto della meccanica newtoniana non solo andava oltre i dati empirici disponibili e quindi non poteva discenderne, ma era addirittura in contraddizione con alcuni fatti osservabili disponibili fin dal tempo in cui essa fu formulata: non esisteva cioè un criterio sperimentale che permettesse di distinguere il moto assoluto da quello relativo⁶⁷. Né maggior prova di

64 Cfr. in tema J. Losee, *Introduzione storica alla filosofia della scienza*, cit., pp. 80 e segg. e U. Pagallo, *Homo homini deus*, cit.

65 Secondo D. Gillies e G. Giorello “lo scienziato cerca in seguito di confutare attraverso la critica e il controllo (l'esperimento e l'osservazione)” in modo tale che un'ipotesi, per quanto assunta aproblematicamente, “può essere accettata solo se capace di resistere ad una serie di controlli severi, ed in ogni caso solo provvisoriamente”, *La filosofia della scienza nel XX secolo*, cit., p. 38.

66 Cfr. *Problems of Empiricism*, in R. G. Colodny (a cura di), *Beyond the Edge of Certainty*, New York, 1965 (trad. it. a cura di Lumpugnani, Nigri, Milano, 1971, pp. 3-104).

67 Così S. Amsterdamski, *sub voce Scienza*, cit., p. 545. Cfr., per ciò che concerne l'ambiguità galileiana in tema di *scoperta sperimentale*, J. Losee, *Introduzione storica*

empirismo nella realtà della ricerca pare venisse fornita dallo stesso Galileo Galilei, se, come viene affermato⁶⁸, nella maggior parte dei casi egli non ha condotto esperimenti, la cui rilevazione pare fosse impossibile data la mancanza di strumenti ottimali di misurazione⁶⁹.

Sicché, stante a questa ricostruzione, il richiamo alla centralità dell'esperimento quale momento fondante la scienza moderna, che sulle risultanti di questo fonderebbe le proprie teorizzazioni, non appare affatto collocarsi lungo una prospettiva che dalla realtà particolare giunge, per induzione, alla formazione di leggi generali, ma all'incontrario, dalla presupposizione teorica (da cui la formulazione di ipotesi *sulla* realtà, e non tratte *dalla* realtà stessa), al tentativo di dominare quella porzione di realtà ivi ricompresa attraverso l'*invenzione*, più che la scoperta, di leggi di natura utili, di volta in volta, al compimento di una specifica operazione sulla natura, la quale nella sua essenza rimane totalmente sconosciuta (il suo *sapere*, come visto, risulta del tutto inessenziale, se non esiziale, al procedere scientifico). L'accadere degli avvenimenti, tutto sommato all'interno di un rapporto di causalità, viene ipotizzato soltanto in quanto funzionale ad operazioni di dominio, ovvero di uso operativo delle forze naturali.

All'interno di un siffatto quadro non appare pertanto anomalo il fatto che Evangelista Torricelli scriva: "io fingo e suppongo che qualche corpo si muova all'ingìù et all'insù secondo la nota proporzione ed orizzontalmente con moto equabile [...]. Se poi le palle di piombo, di ferro, di pietra, non osservano quella supposta direzione, a suo danno: noi diremo che non parliamo di esse"⁷⁰.

alla filosofia della scienza, cit., pp. 75-79. Cfr. anche P. Rossi, *La nascita della scienza moderna in Europa*, cit., pp. 285 e segg.

68 S. Amsterdamski, *sub voce Scienza*, cit., p. 545.

69 Viene infatti rilevato come "malgrado la leggenda, Galileo non poté [...] scoprire l'isocromia del moto del pendolo osservando il grande candelabro che oscillava nella cattedrale di Pisa, così come non poté scoprire la legge della caduta dei gravi gettando pesi dalla torre pendente. Entrambe le leggende sono frutto della fantasia degli storiografi, e affondano le loro radici nella concezione empirista radicale dello sviluppo della scienza, che appunto su tale base tenta di farne la storia. D'altra parte, il candelabro comparve nella cattedrale di Pisa dopo la partenza di Galileo dalla città e i pesi furono lanciati dalla torre da uno dei suoi avversari. I risultati parlavano ovviamente contro Galileo, fatto che egli spiegò con le imperfette misurazioni del tempo di caduta", *ibidem*, p. 555.

70 La citazione è tratta da P. Rossi, *I filosofi e le macchine (1400-1700)*, Milano, 1971, p. 116.

Pertanto, anche se l'esperimento e con questo una certa rappresentazione dell'attività scientifica, non ha la funzione di svelare le leggi che regolano la realtà naturale, cosa in vero non richiesta all'interno di una prospettiva che non tenta le essenze, ciò non di meno risulta essenziale alla fondazione di una conoscenza che sia ancorata non su soggettive osservazione, ma su di un metodo oggettivo il cui rigoroso ottemperamento porti a risultati universalmente riconosciuti come validi e, in quanto tali, non discutibili una volta assunte e non problematizzate date premesse. Sicché si può affermare che, a titolo d'esempio, Galilei non *scopra* il cannocchiale, in vero già da lungo tempo in uso presso i navigatori olandesi al solo fine di poter ingrandire, *avvicinandoli*, oggetti sì visibili, ma troppo lontani per coglierne con precisione i contorni, ma *inventa* un apparecchio ottico, frutto di una precisa teoria, che gli permetta di osservare oggetti non visibili, quindi solo *osservabili*⁷¹. In questo modo l'esperimento, così come viene concepito nella prospettiva scientifica moderna, che di fatto propone esperimenti *mentali*⁷², ovvero postulazioni di ipotesi e sviluppo logico-deduttivo delle stesse, si sostituisce all'osservazione diretta, effettuata dai sensi umani dando vita ad una forma di conoscenza che non è vera in quanto corrispondente a ciò che dagli stessi sensi è percettibile, ma in quanto risulta corretta rispetto allo svolgimento di una teoria.

Si assiste, pertanto, ad una modificazione dello stesso concetto di esperienza, sempre più protesa verso oggetti solo *osservabili*, che è possibile solamente misurare e la cui esistenza appare un presupposto teorico verificabile mediante esperimenti di misurazione, e non più attratta dagli oggetti realmente *visibili*, ovvero ponderabili dall'uomo stesso. È questa modificazione che permette la formazione, in era moderna, di un nuovo ideale di sapere scientifico⁷³.

71 Viene sottolineato come “vedere, nella scienza del nostro tempo, vuol dire, quasi esclusivamente, interpretare segni generati da strumenti”, P. Rossi, *La nascita della scienza moderna in Europa*, cit., p. 16.

72 Il termine viene utilizzato da Amsterdamski nella richiamata voce *Scienza* ove sottolinea come “al posto della spiegazione dei fenomeni a partire dall'esperienza comune, subentrò l'esperimento, per mezzo del quale si ponevano delle domande alla natura. Del resto si tratta spesso di esperimenti soltanto mentali. Galileo, ad esempio, afferma di frequente che se si conduce il tale esperimento si ottiene il tale risultato, benché di fatto egli non avesse mai condotto quell'esperimento”, così a p. 545.

73 *Ibidem*, pp. 544-546. *A latere* del discorso qui tratteggiato va riconosciuto come questa separazione fra esperienza scientifica ed esperienza comune implica anche, nonostante la prospettiva galileiana, una netta cesura fra scienza e tecnica che si protrae

9. SULLA TRASMISSIONE DEL SAPERE SCIENTIFICO MODERNO

La formazione di un sapere scientifico, determinato dall'ideale di scienza sopra tratteggiato, è intimamente connesso al processo di trasmissione delle conoscenze. Ogni forma di conoscenza presuppone un particolare modo di trasferimento, tanto da poter affermare che lo stesso *status* della conoscenza dipenda anche dalle modalità di trasmissione che le sono proprie⁷⁴. Va riconosciuto, quindi, come il sapere scientifico moderno non si caratterizza soltanto per il suo particolare approccio conoscitivo della realtà, che appare di natura esclusivamente ipotetico-deduttiva, sviluppandosi con modalità del tutto opposte a quelle proprie ad una prospettiva che affonda le radici nella rivisitazione medievale del pensiero aristotelico⁷⁵. Il sapere scientifico moderno si fonda sì su di una rappresentazione numerica della realtà, ma anche della conoscenza su questa. Sarà proprio la rappresentazione della realtà in termini numerici, che darà vita alla formulazione di leggi universali e necessarie, atte a spiegare operativamente ed a dominare il mondo sensibile, ad esige una determinata e particolare forma di trasmissione della conoscenza. Infatti, se la matematicizzazione della realtà, quindi, la sua rappresentazione in termini numerici, fa sì che la stessa conoscenza, tutta svolta in chiave matematica, perda ogni contatto con la naturalità degli enti, dalla quale, almeno in una prospettiva genuinamente empirista, dovrebbe muovere l'operazione di rappresentazione degli stessi, per altro permette che la trasmissione della conoscenza della cosa rappresentata possa procedere in modo, per così dire, automatico attraverso il mero *riversamento* di dati oggettivi, che passano, in quanto redatti con linguaggio univoco ed universale, in modo non problematico da un ricercatore all'altro.

ben oltre i confini temporali della prima rivoluzione industriale sorta nella seconda metà del Diciottesimo secolo, la quale non si avvale in alcun modo dei ritrovati della scienza moderna e dell'opera dei suoi scienziati, piuttosto si affida e proficuamente agli sforzi di meri tecnici, di *artigiani* non attratti in alcun modo dalle teorie scientifiche (esemplificativa in proposito è l'invenzione della macchina a vapore che precede di decenni gli studi teorici in argomento). Sarà soltanto con la cosiddetta rivoluzione tecnico-scientifica, la quale si affaccia all'orizzonte sul crepuscolo del Diciannovesimo secolo, che si assisterà alla diretta e generalizzata applicazione delle teorie scientifiche all'attività dei tecnici. Cfr. *ibidem*, pp. 553 e segg.

74 Cfr. in proposito F. Gil, *sub voce* *Conoscenza*, in *Enciclopedia Einaudi*, pp. 778 e segg.: cfr. anche P. Rossi, *La nascita della scienza moderna in Europa*, cit., pp. 17-34.

75 Cfr. in tema J. Losee, *Introduzione storica alla filosofia della scienza*, cit., pp. 71 e segg.

Giova in proposito rammentare ancora come, in natura, ogni ente possiede delle proprietà intrinseche, ovvero proprie solo a quel determinato ente che si palesa come unico ed irripetibile: dal luogo al tempo ove si colloca, dalla specifica origine ai cambiamenti che subisce. Sono queste precipue ed irripetibili caratteristiche che determinano la sua singolarità ed individualità. Il procedimento, retto da precise regole metodologiche, attraverso il quale avviene la sua trasformazione da ente naturale ad entità rappresentata, ad *artefatto*, in quanto fenomeno omologato all'interno di una classe, fa sì che il prodotto dell'operazione abbia perso ogni carattere precipuo che distingueva l'ente originario dagli altri⁷⁶. In questo contesto, la legge scientifica, in quanto universale, offre copertura, ovvero domina l'intera classe dei fenomeni senza alcun riferimento alle singolarità ed individualità presenti in natura e ivi caratterizzanti i singoli fenomeni, i quali vengono rappresentati in funzione del loro venire ricondotti alla classe. Orbene, se la rappresentazione degli enti all'interno di un'unica classe offre agli stessi un univoco significato, dominato da un'unica legge, la trasmissione della conoscenza scientifica dovrà avvenire in modo altrettanto univoco; da qui la necessità sopra richiamata di un linguaggio inequivocabile ed universale. Un linguaggio che dia conto dell'operazione di semplificazione a cui la complessità naturale viene sottoposta e permetta altresì, attraverso la sua chiarezza, di operare in modo costante ed automatico sulla complessità stessa, quindi trattarla come se fosse cosa prevedibile nei minimi dettagli semplicemente grazie alla corretta applicazione delle leggi che la sovrintendono⁷⁷. I procedimenti semplificatori ed omologanti fanno sì che a fronte di un apparente *dispendium* della natura, che la rende non dominabile e, pertanto, lungi dal renderla utilizzabile economicamente fa sì che la stessa si proponga come un costo a scapito del benessere umano, si costituisca un altrettanto apparente *compendium* di conoscenza scientifica atto ad operare con vantaggio sui fatti della natura sino a renderla fonte di ricchezza e benessere. Potenzialmente⁷⁸, la

76 Cfr. in proposito ancora F. Gil, *sub voce Conoscenza*, cit., pp. 782-782.

77 Sul problema del rigore del linguaggio scientifico si sofferma, fra gli altri, L. Geymonat, *Filosofia e filosofia della scienza*, cit.

78 Abbiamo già osservato come, in realtà, si deve attendere sino alla cosiddetta rivoluzione scientifico-tecnologica a cavallo dei secoli Diciannovesimo e Ventesimo per assistere al vero e proprio connubio fra scienza e tecnica, che prende impulso da quel diretto rapporto fra ricerca scientifica ed industria che invece non aveva caratterizzato in alcun modo né la prima rivoluzione industriale, né, tanto meno, lo sviluppo del-

scienza moderna sin dal suo sorgere si accosta e confonde con la tecnica dando vita ad una conoscenza tecnologica del mondo.

All'interno di tale quadro epistemologico, la trasmissione della conoscenza necessita ed avviene attraverso ciò che Comenio nella sua *Didactica magna* designava come un *artificium* universale per insegnare tutto a tutti. Ci troviamo di fronte, con la scienza moderna, alla costruzione di una conoscenza potenzialmente universale, che univocamente va trasmessa al fine di operare sulla natura. È una conoscenza decontestualizzata, in quanto i concetti che ne compongono l'insieme non sono in alcun modo connessi a situazioni reali, ma ad altri concetti. In questo modo da una conoscenza contestualizzata, quale appare quella protrattasi sin oltre i confini temporali dell'Evo medio, e caratterizzata dalla presenza di un linguaggio non formalizzato, con il quale il sistema di enunciati si lega a dati di fatto percettibili dai sensi, si passa ad un sapere ipotetico-deduttivo che porta a conoscere astratte relazioni e non situazioni concrete; dalla conoscenza del sensibile si giunge alla conoscenza dell'*artefattuale*. Si tratta, quindi, di un conoscere per fare, finalizzato al solo momento operativo e non proteso al sapere l'oggetto d'indagine, ma solo ad utilizzarlo in funzione di un maggior benessere. In tale contesto, di fatto, è l'operatività a valutare il conoscere, il quale è corretto (*vero*) in quanto operativo. Ne consegue che una particolare conoscenza non viene accettata, all'interno di questa prospettiva, perché *vera*, corrispondente cioè ai dati dell'esperienza sensibile o comune, ma è predicata come *vera* perché utile. In questo senso, nell'ambito della scienza moderna, il controllo non corrisponde affatto alla verifica della corrispondenza tra i dati teorici e ciò che in natura appare; il controllo, da un lato, è autoreferenziale perché mira soltanto a verificare se il dato dedotto è o meno coerente con gli assiomi della teoria stessa, per altro il controllo mira a verificare l'operatività di una teoria. Non vi è verifica alcuna della corrispondenza fra questa e la realtà sensibile; quest'ultima, per tale prospettiva, non riveste alcun interesse. La trasmissione della conoscenza si tramuta in formazione alla capacità di fare, non è in alcun modo finalizzata all'educazione al sapere, ma all'acquisizione di competenze pratiche.

la ricerca scientifica durante l'Ottocento. Ciò non di meno le implicazioni operative, quindi il porsi della riflessione scientifica idealmente accanto alla tecnica quale premessa necessaria per il suo sviluppo sono già insite nello stesso ideale di scienza sorto in Europa nel Sedicesimo e Diciassettesimo secolo.

Ci troviamo, quindi, di fronte ad una conoscenza fortemente decontestualizzata dalla realtà sensibile, organizzata in sistema ordinato, istituita con un linguaggio convenzionale, che deve essere univoco ed universale. All'osservazione sensibile quale base del conoscere si sostituisce una teoria di concetti, elaborati in termini matematici, che, in quanto staccati dalla realtà, risultano artificiali; questi ritrovano una sorta di vivificazione solo nell'ambito della sperimentazione, che però, come già osservato, si muove lungo itinerari assolutamente autoreferenziali, ove ogni contatto con i fenomeni reali risulta assente.

Una siffatta forma di conoscenza va trasmessa esclusivamente con un linguaggio formalizzato, ma in tal modo lo stesso procedimento di trasmissione della conoscenza ne favorisce l'estraneità con la realtà sensibile⁷⁹; attraverso tale codice pare che la natura sia costituita e parli con quel linguaggio, e si esprima quindi con identica voce. Questo fa sì che una conoscenza così manifestata risulti oggettiva indipendentemente dal soggetto che la enuncia e la sua autorità non deriva più dalla *vox* di colui che la professa, dalla sua attitudine argomentativa. Infatti, il motto dell'insegnamento scientifico moderno può ben venire racchiuso nel *nihil disputando, omnia demonstrando* enunciato da Comenio⁸⁰. In questo quadro – radicalmente opposto alla *lectio* medievale, sulla quale avremo modo di ritornare –, il *manuale* o *compendio* assume il ruolo di oggetto *animato* di trasmissione di conoscenza, perché attraverso il suo procedere per dimostrazioni logico-matematiche la esaurisce in sé. Diviene il mezzo esclusivo attraverso il quale la conoscenza si veicola meccanicamente da un soggetto all'altro; diviene, perciò, fruibile. Il manuale, espressione di *ratio compendiaris*, nel dimostrare ogni cosa si costituisce in opposizione (e si sostituisce) al verbo del *magister*. Il nuovo metodo di insegnamento si dirige in modo sempre più preciso verso la formazione al ruolo e non alla fondazione di un sapere critico. Infatti, il testo, in quanto non più subordinato alla parola, non rappresenta oc-

79 Indicativo rammentare come all'interno dell'algebra euclidea le grandezze vengono rappresentate da linee, che, sia pure in forma mediata, rimandano ad una realtà sensibile; la sostituzione delle stesse e l'introduzione di un sistema codificato di lettere per designare coefficienti di grandezza generali e validi in qualsiasi caso, ovvero applicabili per definizione a qualsiasi ambito di esperienza, trasforma l'algebra in un sistema simbolico e le fa perdere ogni possibile connessione con la realtà sensibile. Cfr. in tema F. Gil, *sub voce Conoscenza*, cit., pp. 788-790 e L. Geymonat, *Lineamenti di filosofia della scienza*, cit., pp. 22 e segg.

80 Cfr. F. Gil, *sub voce Conoscenza*, cit., p. 785.

casione di discussione, non è oggetto di questioni, né l'acquisizione del sapere avviene con il metodo della disputa intorno al libro. La parola risulta, quindi, subordinata al testo, e non più il testo alla parola⁸¹. Come viene sottolineato non si assiste solo ad “un nuovo tipo di conoscenza ma anche [ad] un tipo particolare di allievi, di scuole e di strumenti di trasmissione, vale a dire [ad] un *artificio generalizzato*, «universale». Attraverso questo ideale squisitamente democratico cominciava a costituirsi anche un potere simbolico «totalitario». I detentori dell'autorità non sono più gli stessi: alla parola e al chierico si sostituirà l'*imperium* della scienza postgalileiana e dello Stato, le due forme centrali di organizzazione delle società moderne”⁸².

10. UN SAPERE PER QUANTITÀ

Prima di esaminare quelle che appaiono le implicazioni di tale modo di procedere nell'ambito dell'attività conoscitiva sullo specifico terreno giuridico e politico⁸³, va soffermata ancora l'attenzione sull'af-

81 In quest'ultima prospettiva, propria al metodo di insegnamento caratterizzante le corporazioni degli studi al loro sorgere nel medioevo, assistiamo ad un uso per così dire strumentale del testo; in quanto strumento al fine di giungere al sapere, la sua lettura è occasione di quei commenti e di quelle glosse che hanno dato vita ad una sorta di ipertesti *ante litteram* funzionali a fondare e rilanciare linee di ricerca del sapere e non di mera acquisizione di conoscenze.

82 Così F. Gil, *sub voce* *Conoscenza*, cit., p. 785.

83 Vedi in proposito i richiami di Paolo Rossi alla prospettiva hobbesiana ne *La nascita della scienza moderna in Europa*, cit., p. 195. Le riflessioni in campo giuridico e politico verranno richiamate nell'ambito delle cosiddette scienze sociali, genere di cui la giurisprudenza e la politologia appaiono specie. Le *scienze sociali*, frutto dell'ideale di scienza moderna di cui si è detto sopra, appaiono all'orizzonte, con questa denominazione, a cavaliere del Diciottesimo e del Diciannovesimo secolo e ritrovano la propria istituzionalizzazione nell'*Institut national des sciences et des art*, fondato nella Francia rivoluzionaria nel 1795, che crea al suo interno una classe di *scienze morali e politiche*. Fra l'altro, è in questo ambito che appare la prima volta, auspice Destutt de Tracy, il termine *idéologie*, per designare l'applicazione del metodo scientifico allo studio dell'uomo e delle sue relazioni. Cfr. in argomento, fra i molti, F. Gentile, *Intelligenza politica e ragion di stato*, Milano, 1983, pp. 187-198. Se le scienze sociali, così intese, si svilupperanno di lì a poco attraverso l'opera di pensatori quali Saint-Simon e Comte (cfr. per tutti i tre volumi curati da A. Izzo, *Storia del pensiero sociologico*, Bologna, 1974-1977) ciò non di meno l'aspirazione che le anima ed il metodo che le caratterizza affonda le proprie radici in ambiti storici che non avevano ancora visto sorgere il moto illuministico e che sono coevi alla nascita della stessa scienza moderna.

fermazione per cui la scienza moderna è scienza delle *quantità* e non delle *qualità*; vale, da prima, la constatazione per cui le teorie scientifiche non si occupano di oggetti che è possibile cogliere con i sensi umani (ovvero *guardabili*), ma solo di oggetti che è possibile misurare (ovvero *osservare*); da ciò ne consegue che le infinite componenti dell'universo mondo possiedono, in quanto rappresentabili attraverso la sintassi della matematica, lo stesso identico statuto ontologico. Se cade, per un verso, la distinzione che dalla greicità classica aveva segnato la separazione fra astronomia e fisica (permettendo di ricongiungere il cielo e la terra, perché entrambi espressi ed espressione dello stesso ordine matematico e geometrico), per altro ha fine, all'interno di una prospettiva che si definisce scientifica, ogni indagine intorno all'essenza degli enti e dei fenomeni. La riflessione intorno alla perfezione, all'armonia, al senso ed alle destinazione degli stessi, che aveva sin a poco prima caratterizzato la ricerca del sapere, va sradicata dall'ambito delle discipline scientifiche. La loro presenza risulterebbe esiziale al discorso scientifico in quanto inquinata da valutazioni soggettive incomprensibili ed irricevibili all'interno di una scienza fondata sulla *quantità*, ovvero su dati oggettivi in quanto misurabili. In questo modo l'indagine scientifica abbandona ogni indugiare sulle cosiddette cause finali e formali per concentrarsi esclusivamente sulle cause prime e materiali e, in considerazione di ciò, la stessa scienza si ammantava di assoluta oggettività, proponendosi come unico sapere universale, vuoi perché accettabile con il solo ausilio della ragione, vuoi perché scevro da ogni inclinazione di parte.

Pur non potendo negarsi la presenza, in vero ineliminabile, di una riflessione valoriale, la scienza moderna si concentra esclusivamente sul cosiddetto mondo dei fatti e delle *quantità*, relegando, in tal modo, il mondo dei valori o delle *qualità*, in ambiti di esperienza non scientifici, ovvero non ricompresi all'interno del suo ideale di scienza. Se la conoscenza diretta degli enti e dei fenomeni è considerata fallace e, infatti, si promuove un incondizionato passaggio dalla visione e conoscenza sensibile del mondo ad un approccio basato sulle grandezze, le forme ed i rapporti, trasformando il mondo visibile in un mondo misurabile e, come tale, sperimentabile, ogni giudizio di valore pronunciato su dati dell'esperienza ha in sé dell'irrazionale. Risulta pertanto contrario allo sviluppo scientifico, il quale, già nelle anticipazioni di Bacone, è finalizzato all'acquisizione di maggior benessere per l'umanità. Come avremo modo di cogliere con estrema chiarezza nelle elaborazioni dei

primi *scienziati* del diritto e della politica, frammischiare giudizi di valore con giudizi di fatto rappresenta la strada regia per giungere ad una conoscenza non solo imprecisa, ma anche completamente falsa della realtà, la cui più grave conseguenza si riflette sulla tensione operativa della scienza; infatti, a fronte di un abbandono dell'assoluto rigore metodologico si assiste all'impossibilità di dominare la natura, quindi di utilizzarla strumentalmente al fine di aumentare il benessere umano. Come avremo modo d'osservare nello specifico campo giuridico e politico, il solcare itinerari valoriali porta ad una situazione di *caos* sociale, impedendo che, anche per mezzo della ragione, gli istinti personalistici dei consociati vengano dominati. Va anzi anticipato come sono proprio i giudizi di valore, sempre considerati all'interno di questa prospettiva come intrinsecamente soggettivi, a scatenare questi istinti primordiali, favorendo l'instaurarsi di una situazione di guerra di tutti contro tutti. Risulta pertanto necessario delimitare con precisione i campi del razionale distinguendo fra qualità primarie e qualità secondarie degli enti e dei fenomeni. Solo le prime hanno diritto di cittadinanza nel mondo della scienza. Rileviamo, seguendo le indicazioni di Cartesio⁸⁴, come le qualità di un oggetto vengono colte (anche) dai sensi: il tatto, il gusto, l'odorato, l'udito e la vista; ma le rilevazioni effettuate da tali sensi, all'interno della prospettiva cartesiana, sono funzionali alla fondazione di un mondo *osservabile* solo attraverso la loro matematicizzazione. Infatti, lo stesso Cartesio, definendo il suo approccio alla realtà sottolinea: "poiché non ha null'altro affatto considerato che la figura, il movimento e la grandezza di ogni corpo, né esaminato alcun'altra cosa, se non quello che le leggi delle meccaniche, di cui la verità può essere provata da un'infinità di esperienza, insegnano dover seguire dal fatto che i corpi, i quali hanno diverse grandezze, o figure, o movimenti, si incontrano insieme. Ma nessuno ha mai dubitato che non ci fossero corpi al mondo, che hanno diverse grandezze e figure, e muovonsi diversamente, secondo i diversi modi in cui s'incontrano, e anche che talvolta si dividono, per mezzo di che cambiano di figura e di grandezza. Noi sperimentiamo la verità di questo tutti i giorni, non per mezzo di un sol senso, ma per mezzo di molti, cioè del tatto, della vista e dell'udito; la nostra immaginazione ne riceve idee distintissime, e il nostro intelletto lo concepisce con tutta chiarezza. Il che non può dirsi di nessuna delle altre cose che cadono sotto i nostri sensi, come sono il colori, gli odori,

84 Cfr. *Principia philosophiae*, §§ 191-195 (trad. it. cit., pp. 350-352).

i suoni e simili: poiché ognuna di queste cose non tocca che uno solo dei nostri sensi, e non imprime nella nostra immaginazione che l'idea di sé, la quale è assai confusa, ed infine non fa conoscere affatto al nostro intelletto quello che essa è”⁸⁵.

Sicché, stante alla citazione riportata, la percezione sensoriale può venire latamente accolta nell'ambito della riflessione scientifica, benché non si basi su questa, ma, come già sottolineato, sull'*esperimento*, nel momento in cui è atta a confermare la teoria scientifica, quasi ad offrire alla stessa un *surplus* di legittimazione agli occhi del comune mortale. Va in ogni caso assolutamente rigettata nel momento in cui la stessa rilevazione sensoriale avviene con metodi diversi da quelli scientifici, ovvero non ha alcun rapporto con la rappresentazione del mondo in termini matematici⁸⁶; ed è questa la via attraverso la quale i nostri sensi colgono i colori, gli odori ed i suoni. Quest'ultimi vanno annoverati fra le qualità secondarie di un corpo (atte più a confondere che a far scientificamente conoscere), mentre le qualità misurabili (la figura, il movimento e la grandezza) rappresentano le sue qualità primarie, quelle cioè che lo denotano in modo chiaro ed inequivocabile, al di là della confusa percezione che di questo ha il singolo soggetto.

Tale impostazione, volta a scindere in modo drastico all'interno dello stesso corpo oggetto di analisi le sue qualità primarie da quelle secondaria, ritrova riproposizione e riprova nella speculazione di David Hume di quasi un secolo successiva. Non va in ogni caso sottaciuto come la stessa sia chiaramente riscontrabile anche all'interno delle elaborazioni lockiane e leibiniziane⁸⁷.

85 *Ibidem*, § 200 (a p. 357 della trad. it. richiamata).

86 Cfr. in argomento L. Geymonat, *Filosofia e filosofia della scienza*, cit., pp. 58-59 e p. 174 ove possiamo leggere: “il divario creato tra linguaggio scientifico e linguaggio comune a causa dell'uso di strumenti fisici appare in modo ancora più netto nella terminologia: basti pensare ai termometri che, escludendo l'uso dei termini «freddo» e «caldo» propri del linguaggio ordinario, permettono di eliminare l'antinomia – notata fin dall'antichità – del medesimo corpo sentito contemporaneamente come freddo e come caldo”.

87 Vedi in proposito il trattato di John Locke *An Essay on Human Understanding* del 1694 (trad. it. Roma-Bari a cura di C. A. Viano e G. Farina, 1994), con particolare riguardo al Libro II, VIII, §§ 9 e segg. (cfr. pp. 145 e segg. della trad. it. cit.), e gli scritti di Gottfried W. Leibniz, *Prime osservazioni sul Saggio sull'intelletto umano di Locke*, *Nuovi saggi sull'intelletto umano dell'autore del sistema dell'armonia prestabilita* (Nouveaux essais sur l'entendement par l'auteur du système de l'harmonie pré-

Nel momento in cui Hume discute sulla *filosofia moderna*⁸⁸ riconosce come “è necessario distinguere, nell’immaginazione, tra i princìpi permanenti, irresistibili e universali, come l’abitudine di passare dalla causa all’effetto e dall’effetto alla causa; e quelli mutevoli, deboli e irregolari [...]. I primi sono la base di tutti i nostri pensieri e delle nostre azioni, sì che, se scomparissero, andrebbe in rovina e perirebbe la stessa natura dell’uomo. I secondi sono non solo inevitabili all’umanità, né necessari, e nemmeno utili nella condotta pratica della vita; anzi si vede che prendono piede soltanto nelle menti deboli, ed essendo opposti agli altri princìpi d’abitudine e del ragionamento, vengono facilmente rovesciati dal contrasto e dall’opposizione. Questa è la ragione per cui i primi sono accettati dalla filosofia, e gli ultimi rigettati”⁸⁹. Il problema della *filosofia moderna* è pertanto, per l’autore, di “partire da princìpi saldi, permanenti e coerenti dell’immaginazione. [...] Il principio fondamentale di questa filosofia è che i colori, i suoni, i sapori, gli odori, il caldo e il freddo, non sono altro che impressioni della mente, derivati dall’azione di oggetti esterni e senza alcuna somiglianza con le qualità degli oggetti”⁹⁰. Pertanto se vi sono a caratterizzare gli oggetti due specie di qualità, le une costanti, le altre mutevoli, solo le prime potranno essere oggetto di una conoscenza *permanente, irresistibile ed universale*, mentre il porre l’attenzione verso le seconde porta a forme di conoscenza, oltre che *mutevoli*, anche *deboli ed irregolari*. L’opinione che la seconda specie di qualità generi forme di conoscenza caduche (forse definibili, in questo contesto, come *credenze proprie al volgo*⁹¹) può venire confermata dalla constatazione “delle variazioni delle impressioni [sui colori, sui suoni, sui sapori, sugli odori ecc.] anche quando gli oggetti esterni continuano,

stabile), *Meditazioni sulla conoscenza, la verità e le idee* (Meditationes de cognitione, veritate et ideis); vedi le trad. it. a cura di D. O. Bianca in *Scritti filosofici di Gottfried Wilhelm Leibniz*, vol. II, Torino, 1968 (rispettivamente a pp. 155-160, pp. 166-676 e pp. 679-686 della trad. it. cit.).

88 Si tratta della Sezione quarta della Parte quarta del Libro primo de *A Treatise of Human Nature*, pubblicato (i Libri primo e secondo) anonimo nel gennaio del 1739 (le citazioni verranno tratte dalla trad. it. a cura di A Carlini, E. Lecaldano e E. Mistretta, Roma-Bari, 1998).

89 Così nel *Trattato sulla natura umana*, trad. it. cit., p. 238.

90 *Ibidem*, pp. 238-239.

91 Vedi in proposito la Sezione terza della medesima parte del medesimo Libro (cfr. trad. it. cit., pp. 232-237).

secondo ogni apparenza, ad esser gli stessi”⁹², e queste variazioni sono, in buona sostanza, dipendenti dal soggetto percipiente⁹³.

Pertanto, rileva Hume, “se i suoni, i colori, il freddo, e le altre qualità sensibili, non si possono considerare più come esistenze continue e indipendenti, noi siamo ridotti semplicemente a quelle che si chiamano qualità primarie, le sole *reali*, delle quali abbiamo una nozione adeguata”. Vanno quindi individuate le qualità primarie dei corpi, le quali “sono l’estensione e la solidità, con le loro diverse combinazioni e modificazioni: la figura, il movimento, la gravità e la coesione”⁹⁴.

Ciò non significa affatto che le qualità qui definite come secondarie non siano *reali*, ovvero siano il frutto di “semplici nostre percezioni”; va, infatti, precisato, che pur se le stesse ineriscono al corpo allo stesso modo delle primarie, la loro determinazione *dipenda* dal soggetto percipiente e varia al variare di questo. Posta la questione in altri termini, si può riconoscere come le une, le qualità primarie, sono misurabili attraverso l’uso della ragione, mentre le altre, le qualità secondarie, sono coglibili solo attraverso i nostri sensi, e pertanto soltanto a questi riferibili, mentre le prime risultano “permanenti, irresistibili e universali”⁹⁵.

11. ASPETTI PUBBLICI E PRIVATI DELLE QUALITÀ

Ciò premesso, appare evidente come solo attraverso le qualità primarie si possa fare scienza (nel senso moderno del termine), ovvero proporre una forma di conoscenza oggettiva. Infatti, come sopra osservato, le qualità primarie sono dotate di una sorta di realtà oggettiva e

92 *Ibidem*, p. 239.

93 Cfr. *ibidem*, ove si rileva, fra l’altro, come “è evidente che, quando impressioni differenti dello stesso senso provengono da uno stesso oggetto, nessuna di queste impressioni può aver riscontro in una qualità esistente nell’oggetto; poiché lo stesso oggetto non può esser dotato, nello stesso tempo, di qualità diverse dello stesso senso, e una stessa qualità non può somigliare a impressioni del tutto differenti”.

94 *Ibidem*, pp. 239-240.

95 “C’è dunque, un’opposizione diretta e completa fra la nostra ragione ed i nostri sensi: o, più propriamente, fra le ragioni che ricaviamo da relazioni causali, e quelle che ci persuadono dalla continuità e indipendente esistenza dei corpi. Quando ragioniamo nel primo modo, concludiamo che né il colore, né il suono, né il sapore, né l’odore, hanno un’esistenza continua e indipendente; ma quando dall’universo escludiamo queste qualità sensibili, non rimane più niente che abbia una tale esistenza”, *ibidem*, p. 244.

ciò proprio a causa del loro essere quantificabili, quindi esprimibili con il linguaggio della matematica, il quale trasforma i dati dell'esperienza in leggi universali e necessarie. Le qualità primarie ineriscono, altresì, ai corpi, sono coglibili attraverso processi di misurazione sottoponibili a controllo e, in quanto inerenti ai corpi, sono immutabili. Caratteristiche diverse si riscontrano invece osservando le qualità secondarie; queste, lungi dal palesarsi come oggettive, sono, in quanto qualificabili, ma non quantificabili, dotate di realtà soggettiva; nel senso che dipendono direttamente dal soggetto percipiente e variano, quindi, al variare del predetto soggetto. Pur riferite a corpi, queste non ineriscono propriamente agli stessi, piuttosto alla sensazione che questi producono sul soggetto che li osserva. Non sono pertanto immutabili in quanto pur proprie ai corpi, si qualificano attraverso la percezione del singolo osservatore. Sono, quindi, qualità dipendenti dal soggetto che le percepisce. Questa differenza ha indubbe ricadute in ambito giuridico-politico, nel momento in cui riconosciamo come, all'interno di questa prospettiva, il valore quantitativo assume, per così dire, aspetto *pubblico*, nel senso che, in quanto misurabile matematicamente è rigorosamente controllabile; le qualità primarie possiedono, quindi, un'esistenza indipendente dal soggetto percipiente. Non in questo modo si può predicare intorno alle qualità secondarie, che, esprimendo valori qualitativi, ricoprono un aspetto *privato*, che non possiede, come visto, un'esistenza indipendente dal soggetto percipiente.

In questo contesto, le prime, appaiono oggetto di accordo in quanto i dati quantitativi sono soggetti a rigorose procedure di controllo volte a verificarne la correttezza; le seconde, che invece sono espressione della soggettività di colui che le percepisce, in quanto meramente qualitative, costituiscono, sempre all'interno di questa prospettiva, momento di disaccordo, dato che non possono in alcun modo venire separate dal soggetto che pone in essere tali dati di valore esclusivamente qualitativo. Intorno a quest'ultime non è possibile avviare alcuna oggettiva procedura di controllo, la quale possieda una validità che si estenda oltre i confini del soggetto percipiente; il singolo dato qualitativo, nel risultare, pertanto, autoreferenziale, non ammette raffronti con altre valutazioni dello stesso genere, in quanto tutte legate, all'interno della prospettiva scientifica moderna, alle soggettive e variabili percezioni.

Queste differenti caratteristiche conducono, come avremo modo d'osservare, alla constatazione che una situazione di ordine (e pace sociale) possa venire perseguita solamente con l'ausilio di strumenti quantita-

tivi, gli unici capaci di offrire conoscenza oggettiva. Indugiare lungo itinerari segnati dalle valutazioni qualitative non solo allontana la possibilità di costituire ambiti di conoscenza oggettiva, ma anche fomenta momenti di discordia non ricomponibile con alcun discorso razionale, nel momento in cui la razionalità si lega indissolubilmente ed esclusivamente ad un procedere di tipo scientifico caratterizzantesi attraverso la calcolabilità⁹⁶. Se l'irrompere dell'irrazionalità nel mondo della conoscenza scientifica fa sì che la stessa si tramuti in *credenza*, non meno grave appare l'utilizzo di metodi irrazionali, quindi non scientifici, nel campo della definizione delle umane relazioni. Qualora le stesse fossero lasciate in balia dei giudizi qualitativi, frutto delle mere percezioni soggettive, ogni tentativo di accodo razionale apparirebbe precluso, tanto da aprire la via allo scontro⁹⁷.

Un approccio scientifico alle relazioni sociali non può, pertanto, che basarsi su dati quantitativi, lasciando fuori dai suoi confini ogni valutazione qualitativa. La scienza giuridica e politica deve, quindi, farsi senza ombra di dubbio attirare dalle qualità primarie della vita sociale; queste, infatti, in quanto quantizzabili, permettono di sviluppare calcoli e, quindi, previsioni sull'evoluzione della vita sociale stessa⁹⁸.

96 Vedi successivi riferimenti a Leibniz.

97 In proposito può venire richiamato un passo di Hume, tratto dalla *Introduzione* al suo *Trattato sulla natura umana*: “in mezzo a questo trambusto, non è la ragione che ha la meglio, ma l'eloquenza; e ognuno, purché sappia presentarla con arte, può fare proseliti all'ipotesi più stravagante. La vittoria non è dei guerrieri che maneggiano la picca e la spada, ma dei trombettieri, tamburini e musicanti dell'esercito”, così a pp. 6-7 della trad. it. citata.

98 Vedi i successivi riferimenti a Hobbes.

CAPITOLO SECONDO
LA NASCITA DELLA SCIENZA GIURIDICA:
OVVERO LA FONDAZIONE
DELLA GEOMETRIA LEGALE

SOMMARIO

§1. Sulla *grande divisione*; §2. Su ulteriori implicazioni della *grande divisione*; §3. Sul recepimento dell'ideale della scienza moderna in ambito giuridico e politico. L'Hobbes del *De cive*; §4. Ancora sulla fondazione della scienza politica in Thomas Hobbes; §5. Sul radicarsi di una prospettiva geometrica in ambito giuridico-politico; §6. Sulla definizione convenzione dell'oggetto della scienza giuridica; §7. Ancora sulla definizione convenzionale del diritto; §8. Sul *calcolo* giuridico; §9. La logica deduttiva quale sintassi del diritto (cenni).

1. SULLA *GRANDE DIVISIONE*

Prima di analizzare come l'ideale di scienza costituitosi agli albori del Diciassettesimo secolo ha influenzato la coeva riflessione giuridica e politica, pare d'uopo richiamarsi ancora una volta, sia pur brevemente, alla speculazione di David Hume ed alle sue implicazioni nel mondo delle scienze sociali¹. È appropriato, pertanto, fare cenno alla centrale questione del rapporto fra i giudizi di fatto ed i giudizi di valore, a cui la netta distinzione fra qualità primarie e qualità secondarie di fatto allude. Il pun-

¹ Trattandosi soltanto di alcune note intorno al pensiero humiano, ci permettiamo di tralasciare il richiamo all'immensa bibliografia intorno all'opera del pensatore scozzese alla quale rimandiamo per un approfondimento. Utile per un approccio filosofico-giuridico è la consultazione di G. Fassò, *Storia della filosofia del diritto. Volume II. L'età moderna*, Bologna, 1968, pp. 317 e segg. (cfr. anche l'edizione aggiornata curata da C. Faralli, Roma-Bari, 2001).

to di avvio viene offerto dallo stesso Hume nel momento in cui ritiene di non dover discernere, nella determinazione della condotta umana, la ragione dalle passioni, dato che non appare possibile riconoscere alla ragione stessa la capacità di formulare regole per l'azione distinguendo razionalmente l'agire virtuoso da quello vizioso. Hume, infatti, a fronte del conflitto tra passione e ragione, che attanaglia il dibattito filosofico, osserva: “poiché una passione non può mai dirsi, in alcun senso, irragionevole se non quando è basata su una supposizione falsa, o quando sceglie dei mezzi insufficienti allo scopo prefissato, allora è impossibile che ragione e passione possano mai essere in contrasto reciproco, o contendersi il governo della volontà delle azioni”². Ciò non di meno, non vi è neppure, nella prospettiva del pensatore scozzese, una sovrapposizione o identità fra le sue sfere, quella razionale e quella passionale, dato che entrambe concorrono a determinare il comportamento umano. Pare anzi che quest'ultimo sia influenzato, soprattutto per ciò che concerne le scelte valoriali, dalle sole passioni. A tale proposito, all'inizio del Libro terzo del *Trattato* possiamo leggere come, “poiché la morale ha un'influenza sulle azioni e sulle affezioni, ne consegue che essa non può derivare dalla ragione, e ciò in quanto la sola ragione [...] non può mai avere un'influenza del genere. La morale suscita le passioni e produce o impedisce le azioni. La ragione di per se stessa è del tutto impotente in questo campo. Le regole della morale, perciò, non sono delle conclusioni della nostra ragione”³. In proposito non va sottaciuto come nella stessa *Introduzione al Trattato sulla natura umana* egli sottolinea: “l'unico scopo della logica è di spiegare i principi e le operazioni della nostra facoltà di ragionare e la natura delle nostre idee; la morale e la critica riguardano il gusto e il sentimento”⁴. In definitiva, la sola ragione non è atta a distinguere il bene dal male; infatti, secondo il nostro, “per metterci in condizione di fare questa distinzione si [deve] avere il concorso di qualche altro principio”, perché “la ragione è scoperta della verità o della falsità. La verità o la falsità consistono in un accordo o in un disaccordo o con le *reali* relazioni delle idee, o con l'esistenza e i dati di fatto *reali*. Perciò qualsiasi cosa non sia suscettibile di questo accordo o disaccordo non può essere né vera né

2 Così nel *Trattato sulla natura umana*, II, III, 3, (la citazione e tratta da p. 437 della trad. it. richiamata). In argomento vedi anche quanto rilevato in *ibidem*, III, I, 1 (segnatamente a pp. 485-486 della trad. it. cit.).

3 *Ibidem*, III, I, 1 (p. 483 della trad. it. cit.).

4 La citazione è tratta da p. 7 della richiamata edizione italiana.

falsa, e non può mai essere oggetto della nostra ragione. È ora evidente che le nostre passioni, volizioni e azioni non sono suscettibili di un simile accordo o disaccordo, poiché sono dei fatti e delle realtà originari, completi in se stesse, e che non implicano alcun riferimento ad altre passioni, volizioni e azioni. Perciò è impossibile dichiararle vere o false, contrarie o conformi alla ragione”⁵.

Se all’interno di questa prospettiva vi è uno iato incolmabile fra ciò che è razionale e ciò che appare virtuoso⁶, ciò non di meno l’agire umano è indirizzato da un *moral sense*, il quale deriva non già dalla ragione, ma dalle passioni, ovvero, come specifica lo stesso autore, nella seconda Sezione della Parte prima del Libro terzo, dal sentimento⁷. Qui non rileva sviscerare la particolare natura utilitaristica della speculazione humana, la quale porta il pensatore ad argomentare a favore del perseguimento di azioni che concorrono alla comune felicità del consesso umano per tramite della partecipazione del singolo all’altrui sentimento⁸, piuttosto riconoscere come la ragione può influenzare il comportamento solo in due modi: “o quando suscita una passione con l’informarci dell’esistenza di qualcosa che rappresenta un oggetto proprio della passione; o quando scopre la connessione tra le cause e gli effetti in modo tale da offrirci dei mezzi per soddisfare una passione. Questi sono gli unici tipi di giudizio che possono accompagnare le nostre azioni [...] e si deve ammettere che questi giudizi possono spesso essere falsi o erronei”⁹.

5 *Ibidem*, III, I, 1 (p. 484 della trad. it. cit.).

6 “Le azioni possono essere lodevoli o biasimevoli, ma non possono essere ragionevoli o irragionevoli: lodevole e biasimevole, perciò non coincidono con ragionevole o irragionevole”, *ibidem* (pp. 484-485 della trad. it. cit.).

7 “Così il corso della trattazione ci porta a concludere che, siccome il vizio e la virtù non si possono scoprire semplicemente mediante la ragione o il confronto di idee, deve essere grazie a qualche impressione o sentimento suscitato da tali qualità che noi siamo in grado di stabilire una differenza fra di loro. Le nostre decisioni riguardo alla rettitudine e alla depravazione morale sono evidentemente delle percezioni, e poiché tutte le percezioni sono o impressioni o idee, escludere una delle due costituisce un conveniente argomento a favore dell’altra. La morale, perciò, è più propriamente oggetto di sentimento che di giudizio, per tanto questo senso o sentimento sia solito tanto dolce e lieve che siamo portati a confonderlo con una idea, secondo la nostra solita abitudine di prendere per identiche le cose che hanno una forte rassomiglianza reciproca”, *ibidem*, III, I, 2 (p. 497 della trad. it. cit.).

8 Cfr. *ibidem*.

9 *Ibidem*, III, I, 1 (p. 485 della trad. it. cit.). Hume rileva come “si può pensare che

Al di là di ciò, preme sottolineare come Hume deduca che la distinzione fra il bene ed il male, dal punto di vista morale, non possa essere stabilita dalla ragione: “è impossibile che la distinzione tra bene e male morale possa essere stabilita dalla ragione, in quanto questa distinzione ha sulle nostre azioni un’influenza della quale la ragione sola è del tutto incapace. In verità la ragione e il giudizio possono essere la causa mediata di un’azione, risvegliando od orientando una passione: ma non dobbiamo permettere che un giudizio di questo tipo, con la sua verità o falsità, sia accompagnato dalla virtù o dal vizio”¹⁰.

Non possiamo pertanto, seguendo le indicazioni del pensatore scozzese, permettere che un giudizio di fatto, che predica la verità o la falsità di relazioni reali o di dati reali, influenzi un giudizio di valore relativo alla virtuosità o meno di un’azione, ovvero che dai primi possano trarsi i secondi. Tutto ciò nonostante “alcuni filosofi si sono laboriosamente impegnati a diffondere l’opinione che la morale sia suscettibile di dimostrazione, e per quanto nessuno di essi sia mai stato capace di progredire di un solo passo in queste dimostrazioni, pur tuttavia danno per scontato che questa scienza possa essere portata a certezza eguale a quella della geometria e dell’algebra”¹¹.

Virtù e vizio non possono essere oggetto della logica, in quanto non suscettibili di rappresentazione né di misurazione matematica, di questi non si può offrire una dimostrazione certa; infatti, dimostrazione certa si può offrire soltanto “a quelle *quattro* relazioni che sole ammettono questo grado di evidenza”, ovvero: “rassomiglianza, contrarietà, gradi di qualità e rapporti di quantità e di numero”¹².

In definitiva, omettendo qui parte delle argomentazioni proposte, per Hume, “sarà impossibile soddisfare alla prima condizione richiesta per

questi falsi giudizi influenzino le passioni e le azioni che sono loro connesse, e si può sostenere, impropriamente e metaforicamente parlando, che le rendono irragionevoli”, *ibidem* (p. 486 della trad. it. cit.). In proposito si rimanda alla citazione di Hume riportata nel testo, di cui alla nota 2 del presente capitolo.

10 *Ibidem* (pp. 488-489 della trad. it. cit.).

11 *Ibidem* (p. 490 della trad. it. cit.).

12 *Ibidem* (il passo è tratto da p. 490 della trad. it. cit.). Continua Hume, “tutte queste relazioni appartengono tanto propriamente alla materia quanto alle nostre azioni, passioni e volizioni. È perciò fuori di discussione che la morale non consiste in nessuna di questa relazioni, e che il senso morale non consiste nella loro scoperta”, *ibidem* (pp. 490-491 della trad. it. cit.).

il sistema delle misure eterne e razionali del giusto e dell'ingiusto, perché è impossibile mostrare quelle relazioni su cui si può basare una distinzione del genere. Ed è egualmente impossibile soddisfare alla seconda condizione, perché non possiamo dimostrare a priori che queste relazioni, se esistessero effettivamente e se fossero percepite, avrebbero una forza universale e sarebbero universalmente obbligatorie”¹³.

Sicché si giunge ancora una volta a sancire la distinzione fra morale e ragione, la quale è sorretta anche dall'impossibilità di porre giudizi di fatto in ambito morale, giudizi, che dovrebbero, a rigor di logica, venire derivati da leggi universali, ma tali leggi non sussistono. Ciò constatato, non si può che rilevare come la morale si fondi esclusivamente su giudizi di valore, i quali non hanno, come ampiamente dimostrato da Hume, alcun fondamento razionale.

Riprendendo la stessa distinzione humiana fra qualità primarie e secondarie, di cui è stato dato conto nel capitolo precedente, possiamo ritenere che la morale inerisca alle qualità secondarie, non indagabili per tramite della ragione, perché la stessa è atta a cogliere solo le qualità primarie. Infatti se esiste una legge o massima morale, la sua sussistenza dovrebbe essere indipendente dal fatto di venire percepita, mentre è evidente, nella costruzione di Hume, come è lo stesso soggetto percipiente a determinare con le sue passioni la propria individuale e sempre modificabile morale. In questa prospettiva, “la morale non consiste in certe relazioni, che sono invece oggetto della scienza; [...] la morale non consiste in nessun *dato di fatto* che si possa scoprire con l'intelletto”¹⁴. La morale, in definitiva, non è oggetto di ragionamento razionale, il quale si lega solo a relazioni reali od a reali dati di fatto.

Non essendo, pertanto, possibile predicare alcunché di razionale sulla morale, non potendo sulla stessa porre giudizi di fatto, si giunge alla celeberrima constatazione relativa alla *grande divisione* con la quale Hume chiude il Paragrafo primo della Sezione prima del terzo Libro del *Trattato*: “non posso evitare di aggiungere a questi ragionamenti un'osservazione, che può forse risultare di una certa importanza. In ogni sistema di morale in cui finora mi sono imbattuto, ho sempre trovato che l'autore va avanti per un po' ragionando nel modo più consueto, e afferma l'esistenza di un Dio, o fa delle osservazioni sulle cose umane; poi tutto a un tratto scopro con sorpresa che al posto delle abituali copu-

¹³ *Ibidem* (p. 493 della trad. it. cit.).

¹⁴ *Ibidem* (p. 495 della trad. it. cit.).

le è e *non* è incontro solo proposizioni che sono collegate con un *deve* o un *non deve*; si tratta di un cambiamento impercettibile, ma che ha, tuttavia, la più grande importanza. Infatti, dato che questi *deve*, o *non deve*, esprimono una nuova relazione o una nuova affermazione, è necessario che siano osservati e spiegati; e che allo stesso tempo si dia una ragione per ciò che sembra del tutto inconcepibile ovvero che questa nuova relazione possa costituire una deduzione da altre relazioni da essa completamente differenti. Ma poiché gli autori non seguono abitualmente questa precauzione, mi permetto di raccomandarla ai lettori, e sono convinto che un minimo di attenzione a questo riguardo rovescherà tutti i comuni sistemi morali e ci farà capire che la distinzione tra il vizio e la virtù non si fonda semplicemente sulle relazioni tra gli oggetti e non viene percepita mediante ragione”¹⁵.

Ci troviamo, quindi, di fronte ad uno iato incolmabile fra il mondo dell’essere, sul quale si predicano giudizi di fatto, ed il mondo fondato sui giudizi di valore scollegati dalla ragione, il mondo del dover essere. Ai sensi di questa *divisione* si evidenzia come non è corretto dedurre da un dato di fatto un alcunché di valoriale; l’essere non può che surrettiziamente e, quindi, in modo scorretto ed errato, venire tramutato in un dover essere.

2. ULTERIORI IMPLICAZIONI DELLA *GRANDE DIVISIONE*

Il discorso potrebbe risultare concluso e ricollegarsi a quanto precedentemente osservato in tema di qualità primarie e qualità secondarie, riconoscendo ancora una volta come le qualità secondarie non sono accostabili alla qualità primarie, le une dipendenti dal soggetto percipiente e mutevoli al mutare dello stesso, le altre frutto di osservazione oggettiva e pertanto indiscutibili ed inamovibili, tanto da offrire, solo le qualità primarie, al corpo il riconoscimento oggettivo delle sue caratteristiche universali e non variabili¹⁶. Solo su queste e con queste è possibile costruire una teoria scientifica; viceversa, delle qualità secondarie, dipendenti dal soggetto percipiente, non si può dare ragione.

Il discorso sarebbe quindi concluso se l’attenzione non venisse attratta anche, e soprattutto, dal penultimo capoverso del celeberrimo Paragrafo

¹⁵ *Ibidem* (pp. 496-497 della trad. it. cit.).

¹⁶ Le caratteristiche universali e non variabili del corpo non vanno confuse, come già osservato, con l’*essenza* dello stesso, che, nella prospettiva della scienza moderna, non va indagata e non rileva nello sviluppo della stessa.

primo della prima Sezione del Libro terzo del *Trattato*. In questo Hume argomenta, se così si può dire, *ad abundantiam* la tesi, ormai ben nota secondo la quale la morale, non consistendo in dati di fatto, non è oggetto di ragione.

Vale la pena soffermarsi su questo paragrafo, che non ritrova, per lo meno negli studi filosofico-giuridici e filosofico-politici, così sovente richiamo come il passaggio successivo. Al fine di dimostrare ancora come “il vizio e la virtù non costituiscono dei dati di fatto”¹⁷ Hume esemplifica attraverso un’azione che, senz’ombra di dubbio, viene ritenuta viziosa: l’omicidio premeditato. L’autore chiede al suo lettore se è possibile, dopo aver esaminato questa particolare azione in tutte le sue implicazioni, “scoprire il dato di fatto, o esistenza reale, che chiamiamo *vizio*”. A ben osservare, secondo Hume, si riscontrano in questo solo determinate “passioni, motivi, volizioni e pensieri; non vi sono altri dati di fatto”. Infatti, “il vizio sfuggirà completamente fino a quando considerate l’oggetto”. Al fine di poterlo cogliere l’osservatore deve concentrare la propria riflessione sul suo *cuore*, lì “troverete che è sorto un sentimento di disapprovazione nei confronti di questa azione”. Questo sentimento di disapprovazione è indubbiamente un dato di fatto, “ma oggetto del sentimento e non della ragione”. Infatti, continua l’autore, “esso si trova in voi, non nell’oggetto”. In tal modo il vizio, dato di fatto, riscontrato attraverso l’analisi dei sentimenti presenti nel *cuore*, non appartiene all’oggetto in sé, ma è a questo attribuibile attraverso una volizione personale; posta la questione in altri termini, è il soggetto percipiente che definisce viziosa l’azione, non è l’azione in sé ad essere tale. Qui sovengono ancora le distinzioni precedentemente poste fra le qualità primarie e le qualità secondarie dei corpi; in questo senso il vizio appartiene alle qualità secondarie caratterizzanti l’oggetto esaminato, infatti, il vizio non è nell’oggetto o nell’azione dichiarata tale, ma è il frutto delle “passioni, motivi, volizioni e pensieri” del soggetto percipiente l’oggetto e l’azione.

Hume, infatti, puntualizza: “quando dichiarate viziosa un’azione o un carattere, non intendete dire niente altro che, data la costruzione della vostra natura, voi provate un senso o un sentimento di biasimo nel contemplarli”¹⁸. Pertanto, l’azione è viziosa per il semplice fatto che

17 Le citazioni di questo capoverso sono tratte da *ibidem*, III, I, 1 (pp. 495-496 della trad. it. cit.).

18 Le citazioni di questo capoverso sono tratte da *ibidem* (p. 496 della trad. it. cit.).

viene ritenuta tale dalla natura dell'osservatore (ancora passioni, motivi, volizioni e pensieri); è il soggetto percipiente a determinare o meno la viziosità di un oggetto o d'una azione. Infatti, ancora Hume rileva come "il vizio e la virtù possono, perciò, essere paragonati ai suoni, ai colori, al caldo e al freddo che, secondo la filosofia moderna, non sono qualità degli oggetti, ma percezioni della mente"¹⁹. All'interno di questa prospettiva, la quale disconosce ogni legame fra la valutazione valoriale e la ragione, "niente può essere più reale o interessarci di più che i nostri sentimenti di piacere e dolore, e se questi sentimenti sono favorevoli alla virtù e sfavorevoli al vizio, non occorre certo niente altro per regolare la nostra condotta e il nostro comportamento"²⁰.

Abbiamo già osservato, sia pure di sfuggita, come la costruzione di Hume si ancori ad una sorta di utilitarismo ottimista, per il quale attraverso una *simpatia* con gli altri il singolo persegue vie non segnate dall'egoismo e, pertanto, i sentimenti lo indirizzano verso un comportamento di fatto virtuoso. Non ci soffermeremo su questo punto, riconoscendo come, in ogni caso, la valutazione di un oggetto o di una azione poggia esclusivamente su di un'opzione personale, che ritrova giustificazione solo all'interno del soggetto percipiente l'oggetto o l'azione in parola²¹. Pertanto, ciò che primeggia all'interno di questa prospettiva non è una valutazione *oggettiva* dell'oggetto, ovvero la valutazione dell'azione in sé, nel caso di specie dell'omicidio premeditato, quanto la percezione soggettiva dell'azione, che in sé, senza passare per il *cuore* del percipiente, non può venire colta. Hume riprende gli assiomi galileiani in proposito al *non tentar le essenze*; infatti, già nella *Introduzione* al suo *Trattato* specifica che "sebbene ci si debba sforzare di rendere tutti i

19 Hume prosegue rilevando come "questa scoperta in morale, così come l'altra in fisica, deve essere considerata come un rilevante progresso per le scienze speculative, sebbene anch'essa come l'altra abbia in pratica un'influenza minima o nulla".

20 *Ibidem*.

21 Come si avrà modo d'osservare, il relegare le scelte valoriali nel mondo della soggettività accomuna l'intera prospettiva giuridica e politica moderna, Hobbes *in primis*; proprio nel caso del pensatore inglese qui richiamato ci troviamo però di fronte ad una cosiddetta antropologia negativa, che necessita di porre in essere strumenti coercitivi al fine di legare lo sregolato essere umano all'esecuzione del comando sovrano attraverso l'artificio del *pactum unionis* e del *pactum subiectionis*, prospettiva, quella contrattualista, rigettata da David Hume, che ritrova invece in "leggi naturali", da osservare al fine di preservare la società da derive egoistica, il fondamento della civile convivenza.

nostri princìpi per quanto è possibile universali, elevando i nostri esperimenti al massimo grado di generalità e spiegando gli effetti con poche e semplicissime cause, è tuttavia indubitabile che noi non possiamo mai andare al di là dell'esperienza, e che, qualunque ipotesi pretendesse di scoprire le ultime e originarie qualità della natura umana, la dobbiamo condannare senz'altro come presuntuosa e chimerica. [...] Ma se qualcuno attribuisse a difetto della scienza dell'uomo questa impossibilità di spiegare i princìpi primi, mi permetterei di fargli notare che, allora, un tal difetto è comune a tutte le scienze e le arti, sia quelle coltivate nelle scuole dei filosofi o praticate nelle botteghe dai più umili artigiani"²².
Avuto riguardo a tale massima, appare, pertanto, impossibile, nel caso in specie, sapere, penetrando l'essenza dell'oggetto di indagine, cosa sia in sé l'omicidio premeditato; questo potrà venire definito soltanto attraverso la valutazione del soggetto percipiente. Infatti, l'azione dell'uccisore porta come dato di fatto all'uccisione di una persona umana (l'omicidio), sull'azione in sé nulla è possibile predicare, perché la stessa, magari per difetto della scienza dell'uomo, non ha alcuna implicazione di natura morale. Infatti, a ben vedere, quell'azione che porta all'uccisione di una persona umana può assumere molteplici implicazioni, le quali deriveranno del sentimento che la stessa produrrà nel soggetto percipiente e, quindi, la stessa, in sé indifferente moralmente, può collocarsi lungo una scala che dal *sacro dovere* (ad esempio, di difesa della Patria) porta sino all'efferato omicidio premeditato, ponendosi così lungo un percorso che va dall'azione non solo meritevole, ma anche da premiare, all'azione massimamente biasimevole e da colpire, reprimendola senza alcuna remora. L'azione risulta pertanto in se stessa moralmente neutra, sarà la mente a qualificarla; ad esempio, nel nostro caso, a valutare un'uccisione come un omicidio premeditato. Quest'ultimo appare però, in questa prospettiva, il frutto di un giudizio di valore e non di un giudizio di fatto. Il riconoscere una uccisione come omicidio premeditato presuppone un giudizio di valore su di un fatto realmente accaduto (ed accertabile come tale soltanto per mezzo di un giudizio di fatto). Si può pertanto affermare che l'omicidio premeditato in sé è per sé non esista, l'unica condizione per la sua sussistenza sarebbe data dalla possibilità di cogliere una sua essenza distinta dalle essenze proprie alle altre forme di uccisione, ma ciò, come visto, viene espressamente negato da Hume, che non riconosce l'esistenza delle (o la possibilità di cogliere le) essenze.

22 Le citazioni sono tratte dalla trad. it. cit., pp. 8-9.

Ciò non di meno, l'omicidio premeditato è un fatto, meglio è la qualificazione valoriale di un dato di fatto prodotta dalla mente umana, che formula un sentimento di biasimo nel contemplare e, soprattutto, nel valutare un fatto, che altrimenti, a fronte della sola osservazione, rimarrebbe neutrale in quanto inqualificato. È solo attraverso la percezione della mente che l'uccisione di una persona umana si tramuta in omicidio premeditato (e non, ad esempio, in legittima difesa)²³, e l'omicidio premeditato, frutto della qualificazione valoriale di un dato di fatto, si tramuta esso stesso in un dato di fatto, sul quale vengono predicati ulteriori giudizi di valore²⁴. All'interno di questa prospettiva, pare che sia il dover essere a determinare l'essere, ovvero la qualificazione valoriale di un accadimento in sé inqualificato a costituire (se non l'essenza, in vero non rilevante e in ogni caso non indagabile) *il fatto* nella sua interezza. Leggendo il passo di Hume si ha l'impressione che l'essere sia il frutto della qualificazione valoriale di un dato di fatto che, sino al contatto con il dover essere, racchiuso nel *cuore* del soggetto percipiente, rimane neutrale in quanto accadimento in sé insignificante sino a quando non viene qualificato attraverso il giudizio di valore.

Concludendo la digressione intorno alla *grande divisione*, si può constatare, sicuramente in modo paradossale, che se, seguendo le indicazioni poste da David Hume, non è corretto inferire un dover essere dall'essere, pare invece possibile inferire l'essere dal dovere essere, dato che, come sopra osservato, è la valutazione morale che costituisce il fatto omicidio premeditato.

23 In questa sede va solo fatto cenno che il reato si compone di elementi oggettivi, riconducibili al dato di fatto, e di elementi soggettivi, relativi alla valutazione dello stesso; anzi nella prospettiva propriamente penalistica non sono pochi gli autori che ritengono fondanti il reato gli elementi soggettivi e non quelli oggettivi, tanto da poter affermare essere il riverbero della valutazione valoriale sul fatto materiale che fa sì che lo stesso si costituisca o meno in reato. Cfr. per tutti G. Bettiol, *Diritto penale. Parte generale*, Padova, 1978. Sul pensiero del penalista si veda G. Marini, *Giuseppe Bettiol. Diritto penale come filosofia*, Napoli, 1985.

24 Si pensi in proposito alle circostanze aggravanti, di cui all'articolo 63 del Codice penale, quali, ad esempio, i motivi abietti e futili, la crudeltà verso le persone; nonché alle circostanze attenuanti, di cui al successivo articolo, che contempla il particolare valore morale o sociale dell'azione, lo stato d'ira provocato da fatto ingiusto altrui e così via.

3. SUL RECEPIMENTO DELL'IDEALE DELLA SCIENZA MODERNA IN AMBITO GIURIDICO E POLITICO. L'HOBBS DEL *DE CIVE*

Le intuizioni di Hume intorno alla separazione fra la sfera dell'essere, il dato di fatto, e l'ambito del dover essere, costituito dai giudizi di valore, segna profondamente la riflessione in materia giuridica e politica, tanto da rappresentare ancor ora, a distanza di quasi tre secoli un indubbio faro per ogni prospettiva non cognitivista, ovvero che ritenga non corretto derivare indicazioni morali da giudizi di fatto.

La riflessione di Hume intorno alla fondazione non razionale dei valori morali che informano il comportamento umano, quale conseguenza della separazione fra scienze naturali, basate sulla ragione, che elaborano razionalmente intorno alle qualità primarie degli oggetti, e la riflessione sulla morale, legata al sentimento individuale, fa sì che, in prospettiva, una scienza giuridica o politica debba necessariamente ed esclusivamente occuparsi dell'essere, così come questo viene rappresentato secondo l'ideale della scienza moderna, e non del dover essere, dato che quest'ultimo appare in balia delle passioni soggettive, quindi di giudizi di valore non fondabili, in quanto non controllabili razionalmente. Tutt'al più, seguendo l'itinerario speculativo del pensatore di Edimburgo, il mondo delle passioni può essere oggetto di una indagine razionale di natura empirica, volta ad approcci tassonomici²⁵, ma è da escludersi che lo stesso mondo possa fondarsi come scienza, tutt'al più risultare oggetto di scienza.

Al di là di ciò va evidenziato come il pensiero di Hume ritrova, proprio nell'alveo della riflessione giuridica e politica, insigni anticipatori, che sulla scorta dell'ideale moderno di scienza tentano di proporre una riflessione razionale, ovvero scientifica, in questi campi.

Rimanendo nelle Isole Britanniche, ma andando a ritroso per quasi un secolo, ci imbattiamo nella fondamentale opera di Thomas Hobbes, il quale (forse) si presenta come il teorico del diritto e della politica che più di altri ha interiorizzato l'ideale moderno di scienza ed il metodo scientifico a questo corrispondente²⁶. Tralasciando ogni riferimento bio-

25 Vedi, a titolo esemplificativo, gli studi sui vari ideali di giustizia presenti nel mondo occidentale; autorevole esempio, fra i molti da citarsi, appare il volume di H. Kelsen, *Il problema della giustizia*, trad. it. a cura di M. G. Losano, Torino, 1975 (ma Wien, 1960).

26 È ben vero che già Grozio nel 1625 nel suo *De iure belli ac pacis* faceva riferimento al *mos geometricus*, evidenziando con chiarezza l'affermarsi nel campo della riflessione

grafico, ma rammentando soltanto come il nostro, nel corso di un suo viaggio nell'Europa continentale, avvenuto tra il 1634 ed il 1637, ebbe modo di conoscere personalmente Galilei in Firenze²⁷, va notato come l'approccio scientifico al diritto ed alla politica venga con la maestria che gli è propria da Hobbes tratteggiato nel *De cive*²⁸. Nella Lettera dedicatoria all'eccellentissimo Guglielmo, conte del Devonshire, mio onorevole signore, Hobbes rileva: "la vera saggezza non è altro che la scienza della verità di ogni materia [... per raggiungerla ...] non c'è bisogno dell'impeto di un animo irrequieto e troppo pronto, ma della retta ragione, cioè della filosofica. Per mezzo di essa infatti si apre la via dalla contemplazione delle cose singole ai precetti universali"²⁹. Sicché anche per Hobbes, come per Galilei, si tratta di utilizzare la ragione al fine di cogliere nelle singole cose quelle leggi universali che permettono di governarle. Il modo migliore per giungere a questa forma di conoscenza è un approccio quantitativo alla realtà; infatti, al fine di giungere alla formulazione dei precetti universali, "i geometri, in verità hanno molto ben amministrato la loro provincia. Infatti, tutto l'aiuto che si può trarre per la vita umana dall'osservazione delle stelle, dalla descrizione della terra [...]; tutto quello che è bello negli

giuridico-politica della prospettiva ipotetico-operativa, che era già apparsa nell'opera di Marsilio da Padova, *Defensor pacis*, nel 1324; ciò non di meno, e per lo meno nella manualistica, è al pensatore inglese che si fa riferimento nel momento in cui si tende a determinare l'inizio di una riflessione propriamente scientifica nel nostro campo di indagine. A tale proposito, rileva Demetrio Neri, "Hobbes si volge alla scienza, in primo luogo, per reperirvi gli strumenti concettuali idonei ad introdurre l'idea di certezza o esattezza in un settore del sapere, così vitale per le sorti dell'uomo, che quell'idea aveva sempre rifiutato; in secondo luogo, perché riconosce ai contenuti della nuova scienza della natura capacità di porsi come rappresentazione complessiva del mondo e dell'uomo alternativa a quella espressa dalla metafisica aristotelico-scolastica", *Teoria della scienza e forma della politica in Thomas Hobbes*, Napoli, 1984, p. 11. Tralasciamo in questa sede di richiamare la tradizionale manualistica storico-giuridica e storico-politica alla quale si rimanda per un approfondimento del tema.

27 Secondo Hobbes, Galilei "ha a noi aperto la prima porta di tutta quanta la fisica, cioè la natura del mondo", così nella *Lettera dedicatoria* del 1655 al conte del Devonshire premissa al *De Corpore* (si veda la trad. it. a cura di A. Negri, Torino, 1972, p. 62).

28 L'opera in oggetto apparve nel 1642 a Parigi con la titolazione di *Elementorum philosophiae sectio tertia de cive*. Una seconda edizione apparve ad Amsterdam nel 1647 titolata *Elementa philosophica de cive* (la seconda edizione, alla quale si fa comunemente riferimento rappresenta la prima parte degli *Elementa philosophica*, le altre sono il *De Corpore* ed il *De Homine* - 1658).

29 Si cita dalla trad. it. curata da T. Magri, Roma, 1992.

edifici, resistente nelle fortificazioni, prodigioso nelle macchine; tutto ciò insomma che distingue il tempo odierno dalla barbarie antiche, è quasi per intero un beneficio della *geometria*³⁰. Appare evidente come Hobbes aderisce pienamente all'ideale moderno di scienza ed a questo riconosca un indubbio valore positivo, dato che attraverso tale scienza il genere umano progredisce uscendo da quell'era di barbarie in cui l'ignoranza di un certo uso della *geometria* lo aveva relegato. Se ciò è vero nel campo delle cosiddette scienze naturali, ove si è giunti ad una conoscenza oggettiva dei corpi ed all'elaborazione di leggi universali che ne permettono l'utilizzo in funzione del benessere dell'umanità, allora tale approccio può e deve ritrovare applicazione anche nel mondo dei fatti politici, al fine di procurare pace fra gli esseri umani³¹.

In proposito Hobbes, esponendo il suo *manifesto* di scienziato giuridico e politico³², riconosce che, dal suo punto di vista, “se i filosofi morali avessero assolto il loro compito con esito altrettanto felice, non vedo come l'industria umana avrebbe potuto contribuire di più alla felicità di questa vita”; pertanto risulta ancora una volta lampante come la felicità del genere umano si persegue attraverso un approccio scientifico sia al mondo naturale, che a quello sociale. Hobbes vuole promuovere un approccio geometrico alla vita sociale al fine di dominarla e di condurla verso la pace. La nota perorazione contenuta nella *Dedicatoria* del 1647 ne è ampia testimonianza: “se infatti la ragione delle azioni umane fosse conosciuta con la stessa certezza con cui conosciamo la ragione delle grandezze nelle figure, l'ambizione e l'avidità, la cui potenza si sostiene sulle false opinioni del volgo circa il *diritto* e il *torto*, sarebbero disarmate, e la gente umana godrebbe di una pace tanto costante, che non sembra si dovrebbe più combattere”³³. Pertanto la pace è garantita dalla

30 *Ibidem*. Cfr. in tema anche gli scritti dello stesso Hobbes ora raccolti in *Elementi di legge naturale e politica*, trad. it. a cura di A. Pacchi, Firenze, 1968.

31 Cfr. in tema, fra i molti, A. Scerbo, *Illuminismo e codificazione*, in *Prospettive di filosofia del diritto del nostro tempo*, cit., pp. 1-5.

32 Cfr. P. Rossi, *La nascita della scienza moderna in Europa*, cit., p. 195.

33 Continua Hobbes, “ora invece la guerra condotta con le spade o con le penne è perpetua; la scienza del diritto e delle leggi naturali non è oggi maggiore di una volta; ciascun partito difende il suo diritto con i giudizi dei filosofi; la medesima azione viene lodata da alcuni e biasimata da altri; la stessa persona approva in un momento quello che disapprova in un altro, e valuta diversamente le proprie azioni, quando sono compiute da altri: tutti segni evidentissimi che quello che è stato scritto finora dai filosofi

conoscenza oggettiva dei fatti politici, i quali non possono venire investiti dall'opinione personale, intrisa di una soggettività tale da condurre a formulare autoreferenziali conclusioni intorno a ciò che si definisce di volta in volta giusto oppure ingiusto. Ma per giungere a tale risultato bisogna operare razionalmente, sulla falsa riga della geometria, su oggetti politici che possano di per se stessi promuovere una loro oggettiva conoscenza. Non scordiamo come l'Hume sopra richiamato ritenga che ogni riflessione in materia anche latamente morale venga caratterizzata dal sentimento e non dalla ragione, e pertanto risulti inficiata da questa sorta di vizio originario che le impedisce di oltrepassare la sfera del soggetto percipiente. Di ciò, come avremo modo d'osservare, è pienamente cosciente anche Hobbes, che al fine di superare questo *empasse*, non opera su oggetti presenti in natura, ma, nella più squisita prospettiva scientifica moderna, su rappresentazioni di questi³⁴. Hobbes, per dare attuazione operativa ad una scienza del diritto e della politica, crea pertanto artefatti giuridici³⁵, il più evidente dei quali è la rappresentazione del diritto esclusivamente nei termini del comando sovrano³⁶. In questo

morali non ha giovato in nulla alla scienza della verità”, *De cive*. Si confronti il passo hobbesiano con quanto scritto nel 1623 da Galileo ne *Il Saggiatore*: “la filosofia è scritta in questo grandissimo libro che continuamente ci sta aperto innanzi a gli occhi (io dico l’universo), ma non si può intender se prima non s’impara a intender la lingua, e conoscere i caratteri, ne’ quali è scritto. Egli è scritto in lingua matematica, e i caratteri sono triangoli, cerchi ed altre figure geometriche, senza i quali mezzi è impossibile a intenderne umanamente parola; senza questi è un aggirarsi vanamente in un labirinto oscuro”, *Opere*, VI, Firenze, 1890-1909, p. 232.

34 “Quando volsi i miei pensieri all’esame della giustizia naturale, sono stato avvertito dallo stesso appellativo di giustizia, che significa la volontà costante di attribuire a ciascuno il *suo diritto*, che si dovesse prima ricercare da dove viene che qualcuno possa dire una cosa *sua* piuttosto che *altrui*. E poiché risultava chiaro che questo deriva dal consenso degli uomini e non dalla natura [...] credo di aver dimostrato in questa mia operetta, con l’argomentazione più evidente, la necessità dei patti e di rispettare la parola data”, *De Cive*. Per Hobbes, come noto, il principio *pacta sunt servanda*, non si regge, come per Hume, sul senso di solidarietà e di simpatia tra gli esseri umani, ma sulla spada brandita dal sovrano. Pertanto il *suo* e l’*altrui* nulla hanno a che fare con la natura delle cose, ma, viceversa, sono il frutto della convenzione sorretta dalla forza.

35 Celeberrima è l’affermazione hobbesiana ai sensi della quale “i primi indizi della scienza sono, quindi, i fantasmi del senso e dell’immaginazione”, *De Corpore*, VI, 1.

36 Per Hobbes, infatti, “inerisce interamente alla sovranità il diritto di prescrivere le regole mediante le quali ognuno possa sapere di quali beni può disporre e quali azioni può compiere senza essere molestato da alcuno degli altri sudditi. [...] Queste regole

modo, il materiale del trattamento scientifico risulta essere un alcunché di oggettivo, sul quale non vi può essere discussione alcuna perché non frutto della personale percezione dei fatti giuridici e politici influenzata da un altrettanto soggettivo sentimento di giustizia³⁷, ma della imposizione sovrana. L'oggetto viene pertanto predeterminato attraverso l'assunzione ipotetica secondo la quale tutto il diritto si riduce al comando sovrano ed all'infuori di questo non vi è altro diritto.

Hobbes procede da vero e proprio scienziato, trasportando dal mondo delle scienze naturali a quello della riflessione giuridica e politica gli assiomi della scienza moderna. Infatti, è al metodo scientifico che esplicitamente si richiama nella *Prefazione* al *De cive*. In questa possiamo leggere in proposito di un approccio scientifico alle questioni giuridiche e politiche: “quanto al metodo, ho ritenuto che l'ordine dell'esposizione, per quanto chiaro, non sia da solo sufficiente, ma che si debba iniziare dalla materia dello Stato, quindi procedere alla sua generazione e forma, e alla prima origine della giustizia. Infatti, ogni oggetto viene conosciuto nel modo migliore a partire dalle cose che lo costituiscono. Come in un orologio o in un'altra macchina un poco complessa non si può sapere quale sia la funzione di ogni parte e di ogni ruota, se non lo si scompone, e si esaminano separatamente la materia, la figura, il moto

della proprietà (ossia del *meum* e *tuum*) e di *bene* e *male*, *legittimità* e *illegittimità* nelle azioni dei sudditi, sono le leggi civili, vale a dire, le leggi proprie a ciascuno Stato in particolare”. All'interno di questa prospettiva, “inerisce alla sovranità il diritto di giurisdizione, vale a dire di esaminare e di decidere tutte le controversie, che configurino questioni di diritto, sia naturale sia civile, o questioni di fatto”, *Leviathan*, II, XVIII (citiamo dalla trad. it. a cura di A. Pacchi e A. Lupoli, Roma-Bari, 1989, pp. 149-150).

37 Mentre, come avremo modo d'osservare, al fine di non ingenerare confusione intorno al giusto e all'ingiusto, si ipotizza come, in assenza di convenzione, “le nozioni di diritto e torto, di giustizia e di ingiustizia non vi hanno luogo. Laddove non esiste un potere comune, non esiste legge; dove non vi è legge non vi è ingiustizia”. Appare di non secondaria importanza non chiudere qui la citazione hobbesiana, ma riportare anche un passo successivo che evidenzia ancora una volta come queste forze morali che portano alla definizione di giustizia o di ingiustizia, in realtà siano frutto di mere convenzioni; infatti, per Hobbes, “giustizia e ingiustizia non sono facoltà né del corpo né della mente. Se lo fossero, potrebbe trovarsi in un uomo che fosse solo al mondo, allo stesso modo delle sue sensazioni e delle sue passioni. Sono qualità relative all'uomo che vive in società e non in solitudine”, *Leviathan*, I, XIII (p. 103 della trad. it. cit.). Infatti, “la politica e l'etica, cioè la scienza del giusto e dell'ingiusto, dell'equo e dell'iniquo, può essere dimostrata a priori; infatti, i principi grazie ai quali si conosce cosa siano il giusto e l'equo, e per contro l'ingiusto e l'iniquo, cioè le cause della giustizia, e precisamente le leggi e i patti, li abbiamo fatti noi”, *De Homine*, X, 5.

delle parti, così l'indagine sul diritto dello Stato e sui doveri dei cittadini si deve, se non certo scomporre lo Stato, considerarlo come scomposto, per intendere correttamente quale sia la natura umana"³⁸.

Va da sé che quest'opera di scomposizione avvenga in via ipotetica, ovvero, come nelle scienze naturali quanto approciano un fenomeno, vengono selezionate quelle caratteristiche (le qualità primarie), che sono funzionali all'operazione da svolgere e non a *sapere* l'essenza del fenomeno stesso; infatti, lo stesso Hobbes, dopo aver così descritto in generale la metodologia d'indagine, inizia ad elencare quelli che sono i postulati utili per portare a compimento l'operazione giuridico-politica prefissata. Egli infatti scrive: "avendo seguito questo metodo, stabilisco in primo luogo, come principio noto a tutti per esperienza, a da tutti ammesso, che l'indole naturale degli uomini è tale che, se non vengono trattenuti dal timore di una potenza comune, diffidano l'uno dell'altro, e si temono a vicenda". L'ipotesi di questa (presunta) caratteristica naturale degli uomini è evidente³⁹; essa è funzionale alla operazione di controllo sociale che Hobbes vuole svolgere; egli infatti non indaga l'essenza umana, in vero in modo totalmente diverso definita da Hume, ma *stabilisce* che questa debba essere costituita in siffatto modo. Ci troviamo di fronte ad una pura ipotesi, apertamente assunta e sulla quale costruire una teoria scientifica. Ovviamente non ci troviamo di fronte ad una scienza naturale, ma ad una scienza politica; tutto ciò non muta né fa divergere gli approcci al problema da indagare e dominare, dato che ci troviamo di fronte a due specie dello stesso genere, ovvero ad un ramificarsi della scienza moderna dal territorio della ricerca sulla natura a quello dell'intervento politico.

38 Prefazione al *De cive*.

39 Scrive ancora Hobbes nella Lettera dedicatoria del *De cive*: "poiché gli uomini avrebbero conteso a forza il loro uso [dei beni messi a disposizione dalla natura all'umanità], trovai che dalla comunità delle cose doveva seguire di necessità la guerra, e da questa ogni genere di calamità: cose da cui tutti rifuggono per natura. Ho rinvenuto così due postulati certissimi della natura umana, uno del desiderio naturale, per cui ciascuno esige l'uso esclusivo delle cose comuni; e il secondo della ragione naturale, per cui ciascuno si sforza di sfuggire alla morte violenta come al sommo dei mali naturali. In base a questi principi, credo di aver dimostrato in questa mia operetta, con l'argomentazione più evidente, la necessità dei patti e di rispettare la parola data; e, a partire di qui, gli elementi della virtù morale e dei doveri civili". Sulla dimensione artificiale dell'essere umano rappresentato da Hobbes interviene, fra gli altri, D. Neri, *Teoria della scienza e forma della politica in Thomas Hobbes*, cit., pp. 109 e 111.

4. ANCORA SULLA FONDAZIONE DELLA SCIENZA POLITICA IN THOMAS HOBBS

Che il procedere del pensatore inglese veda nell'ideale di scienza moderna il proprio filo conduttore lo possiamo con chiarezza evincere da un noto passo tratto da un'opera di poco successiva al *De cive*. Nel Capitolo quinto del primo Libro del *Leviathan*, apparso nel 1651 in versione inglese (la versione latina verrà data alle stampe nel 1668) è, infatti, possibile leggere: "l'uomo è superiore a tutti gli altri animali per la facoltà che possiede, quando ha concepito una cosa qualunque, d'essere in grado di indagarne le conseguenze e gli effetti che potrebbe ricavarne. Aggiungo ora quest'altro grado della stessa superiorità, consistente nel fatto che per mezzo delle parole l'uomo è capace di ridurre le conseguenze che trova a regole generali, chiamate *teoremi* o *aforismi*, che è dunque capace di ragionare o di calcolare non solo sui numeri ma in tutti gli altri generi di cose che siano suscettibili di essere addizionate o sottratte l'una dall'altra"⁴⁰. In tal modo l'autore ci suggerisce come la possibilità di predizione non è ascrivibile solo all'ambito squisitamente matematico, ma è allargabile ad ogni questione purché la stessa sia rappresentata in termini matematici, da cui alle figure geometriche richiamate nel *De cive*, che devono fare da sfondo anche ad una riflessione di natura politica per tramutare la stessa, da un'elucubrazione fondata esclusivamente sul personale sentire, in una razionale indagine, le cui risultanti, in quanto basate sul calcolo, siano oggettive e possano, pertanto, venire accolte da ogni essere raziocinante, si presentino cioè derivate da leggi universali allo stesso modo in cui appaiono quelle prodotte dalle scienze naturali.

A tale proposito pare utile rammentare come "quando una persona *ragiona*, non fa altro che concepire una somma totale risultante dall'*addizione* di parti o un resto derivante dalla *sottrazione* di una somma da un'altra. [...] Come gli aritmetici insegnano l'addizione e la sottrazione con riferimento ai *numeri*, così i geometri insegnano la stessa cosa in ordine alle *linee*, alle *figure* [...]; lo stesso insegnano i logici a proposito della *successione dei termini* [...]. Gli scrittori politici addizionano i *patti* per trovare i *doveri* degli uomini e i giuristi sommano le *leggi* e i *fatti* per trovare cosa sia *giusto* e *ingiusto* nelle azioni dei singoli"⁴¹.

40 *Leviathan*, I, V (a p. 37 della trad. it. cit.).

41 *Ibidem* (p. 34 della trad. it. cit.).

Per Hobbes, quindi, risulta indispensabile geometrizzare le questioni di natura giuridica e politica al fine di razionalizzare il discorso su queste; ciò non di meno, se l'essere umano ha la capacità di ragionare e calcolare, quindi di prevedere le conseguenze del suo agire, “questo privilegio è tuttavia bilanciato da un altro: quello dell'assurdità a cui non è soggetto alcuna creatura vivente ad eccezione dell'uomo. E fra gli uomini vi sono esposti più di chiunque altro coloro che professano la filosofia. È infatti verissimo quello che Cicerone dice di loro in qualche luogo, che non ci può essere niente di tanto assurdo da non essere rintracciabile nei libri dei filosofi. E la ragione è evidente: nessuno di loro comincia il ragionamento partendo dalle definizioni o dalle spiegazioni dei moti che è in procinto di usare. Tale metodo è stato usato soltanto dalla geometria le cui conclusioni sono perciò diventate indiscutibili”⁴². Soltanto seguendo il metodo della geometria, quindi non dando più credito a fondamenti basati su “le opinioni che sono già volgarmente accettate, siano esse vere o false; e sono in gran parte false”⁴³, il politico ed il giurista potranno approdare, attraverso i loro calcoli, alla definizione oggettiva del diritto e del giusto, discernendo in modo obbiettivo ciò che è legittimo da ciò che, in quanto illegittimo, è ingiusto. Il giusto e l'ingiusto, lungi dal fondarsi sull'opinione soggettiva, ritrovano proprio nel calcolo il modo di istituzionalizzarsi oggettivamente all'interno di un contesto sociale. In questo modo tali concetti, sottratti dal dominio del soggetto percipiente, si costituiscono per deduzione da leggi universali e risultano forieri di pacificazione nel momento in cui non possono razionalmente venire rifiutati. Si potrà, infatti, stabilire con assoluta precisione che colui o coloro che li rifiutano sono in palese errore, quindi è

42 *Ibidem*. Di seguito l'autore elenca sette *cause di assurdità*: dalla mancanza di metodo (“non si comincia il ragionamento a partire dalle definizioni, ossia dai significati stabiliti”), alla constatazione che “poiché tutti i corpi entrano nel calcolo per considerazioni diverse [...] alle quali vengono assegnati nomi differenti, diverse assurdità procedono dalla confusione e dalla scorretta connessione dei loro nomi nelle asserzioni”. Cfr. *ibidem* (pp. 37-38 della trad. it. cit.). Su tali questioni interverrà di lì a poco anche John Locke nel suo *Saggio sull'intelligenza umana* apparso nel dicembre del 1689. Cfr. il Libro terzo con particolare riguardo al Capitolo nono (pp. 535-550 della trad. it. cit.). Cfr. in tema, fra i molti, D. Neri, *Teoria della scienza e forma della politica in Thomas Hobbes*, cit., pp. 63 e 81.

43 Hobbes rigetta totalmente il ricorso ad un metodo fondato sugli *endoxa* di aristotelica memoria per fondare il giusto e l'ingiusto. Una chiara critica della (e, quindi, una netta rottura con la) prospettiva aristotelica è riscontrabile sia nel *De Cive*, III, 32, che nel *Leviathan*, XXI.

possibile dichiarare senz'ombra di dubbio tale presa di posizione come fuori dal diritto. Si tratta pertanto di importare *in toto* il metodo ed il procedere della scienza moderna nel mondo politico e giuridico e tutto al fine di promuovere il benessere dell'umanità; tanto che, anche per Hobbes, "la luce delle menti umane sono i termini chiari, selezionati preliminarmente attraverso definizioni esatte e purgati dall'ambiguità. La ragione è il cammino, la crescita della scienza è la strada e il vantaggio dell'umanità il fine"⁴⁴.

5. SUL RADICARSI DI UNA PROSPETTIVA GEOMETRICA IN AMBITO GIURIDICO-POLITICO

L'approccio geometrico alle questioni di natura giuridico-politica, in vero già ipotizzato da Grozio nel 1625 nel suo *De iure belli ac pacis*, che colloca la riflessione sul vivere sociale accanto all'indagine scientifica sui fenomeni naturali, non appare certamente circoscrivibile ad una ristretta cerchia di pensatori, ma caratterizza la stessa costituzione del pensiero giuridico e politico moderno, che si sviluppa sempre di più attraverso la posizione di teorie capaci di dominare il fenomeno sociale attraverso leggi supposte come universali. Non appare pertanto fuori luogo riprendere un noto passo di Leibniz in merito alla geometrizzazione delle questioni sorte dal mondo sociale. All'interno di uno scritto apparso nel 1695, indicativamente intitolato *Sulla scienza universale o calcolo filosofico*⁴⁵, ritroviamo un altro inconfutabile esempio di tale tendenza, nel momento in cui Leibniz suggerisce al lettore come "quando sorgeranno delle controversie, non vi sarà maggior bisogno di discussione fra due filosofi di quanta ce ne sia tra due calcolatori. Sarà sufficiente, infatti, che essi prendano la penna in mano, si siedano a tavolino, e si dicano reciprocamente (chiamando se loro piace un amico): calcoliamo"⁴⁶. Leibniz testimonia la radicata convinzione dell'opportunità di rivolgersi a forme di pensiero razionale, ovvero matematico, al fine di porre soluzioni oggettive a questioni vitali, come in quell'epoca apparivano le lotte

44 *Leviathan*, I, V (p. 39 della trad. it. cit.).

45 Citiamo dalla trad. it. in *Scritti di logica*, a cura di F. Barone, Bologna, 1968.

46 *Ibidem*, p. 237. Sulle implicazioni del pensiero di Leibniz in ambito giuridico cfr. lo studio di U. Pagallo, *La variante transfinita della geometria legale: Leibniz e l'«algebra giuridica»*, in M. Ayuso (a cura di), *Dalla geometria legale-statalistica alla riscoperta del diritto e della politica. Studi in onore di Francesco Gentile*, Madrid, 2006, pp. 243 e segg.

politiche di natura religiosa; l'ordine sociale non può pertanto passare attraverso giudizi di valore, ma può affermarsi e consolidarsi soltanto se sorretto dall'oggettività del calcolo. Ecco allora come il primo passo è offerto, ancora una volta, dalla purificazione del linguaggio, che altrimenti si pone come fonte di incomprendimento e di confusione in ambiti di analisi, come ad esempio quello relativo alla giustizia, dove invece occorre un linguaggio chiaro ed inequivocabile, che è poi quello proposto ed utilizzato dalla scienza moderna, che rappresenta le qualità dei corpi in termini esclusivamente quantitativi e non qualitativi. Alla purificazione del linguaggio, ritenuta indispensabile per affrontare razionalmente una ricerca anche in temi giuridico-politici, tensione che accomuna, come già osservato, Leibniz agli altri teorici della scienza giuridica e politica moderna, da Hobbes a Locke, si accompagna la necessità, sempre al fine di proporre un discorso razionale, che sia foriero di soluzioni oggettive, di rappresentare i rapporti sociali attraverso il linguaggio della matematica, ovvero, ancora una volta, di importare e radicare il metodo delle scienze moderne dell'osservazione, comprensione-previsione e, quindi, del dominio delle forze naturali a quello delle forze operanti in campo sociale. Si tratta, pertanto, anche per Leibniz di costruire un'algebra, la quale nel proporre una computazione universale, sia nel contempo capace di ordinare gli universi di discorso giuridici e politici, tanto da poter dominarli allo stesso modo in cui la scienza moderna domina, piegando a vantaggio dell'umanità, i fenomeni naturali⁴⁷.

All'atto del costituirsi e dello svilupparsi del pensiero giuridico e politico moderno emerge in modo prepotente la tensione a scindere nettamente fra l'ambito del *calcolo*, del giudizio obiettivo fondato sull'analisi e sull'elaborazione delle cosiddette qualità primarie, ed il mondo del *di-battito* basato sulle percezioni soggettive, valoriali, dei fatti giuridici e politici. Tanto da tendere alla completa espulsione di giudizi di valore da questi mondi. In tale prospettiva il loro permanere non può che divenire foriero di confusione, di lotte incontrollate che ritrovano la loro base esclusivamente nella personale opinione dei contendenti. Allo stesso modo in cui, nel mondo delle scienze fisico-matematiche, la presenza di giudizi qualitativi sui fenomeni ne inficia la comprensione e la predizione sul loro evolversi, facendo sì che l'intera attenzione dell'osservatore

47 Cfr. in proposito gli scritti di Leibniz su *Principi ed esempi della scienza in generale e Storia ed elogio della lingua caratteristica universale che sia al tempo stesso arte dello scoprire e del giudicare* proposti al lettore italiano nella citata raccolta *Scritti di logica*.

sia attratta dalle quantità che li compongono, così le scienze sociali, se intendono realmente dominare i loro oggetti, debbono distaccarsi da ogni considerazione valoriale per concentrarsi soltanto su ciò che vi è di oggettivo. Sarà, infatti, la quantità e non la qualità ad offrire coesione sociale, perché solo sulla risultante di un'operazione di calcolo vi potrà essere oggettivo assenso e, pertanto, il dissenso apparirà con chiarezza una scelta errata e di parte, da reprimere in nome di un ordine sociale basato su leggi oggettive, in quanto calcolabili da ogni essere razionale. Indugiare lungo giudizi che hanno per contenuto considerazioni valoriali e pertanto non oggettive perché inseparabili dal soggetto che le pone in essere e comprensibili soltanto all'interno della sua sfera, porta a produrre nel campo sociale una pericolosa instabilità, che in ogni momento può sfociare in una aperta guerra di tutti contro tutti.

A fronte di questa tensione a sradicare dalla riflessione giuridica e politica quelle che potremmo definire la qualità secondarie dei nostri fenomeni, si manifesta, con consequenzialità, la necessità di un incedere logico-formale all'interno di questi ambiti. Lo stesso avrà come finalità l'espungere ogni riflessione di natura personalistica, costringendo l'osservatore ad attenersi ai dati di fatto ed alle regole preposte per la loro trasformazione e avrà come caratteristica principale la possibilità di essere sottoponibile ad oggettive procedure di controllo che ne verifichino la correttezza. Eliminando ogni possibile influsso soggettivo sulla ricerca giuridica e politica, i risultati della stessa potranno ammantarsi della stessa qualificazione propria a quelli delle scienze fisico-matematiche, ovvero l'oggettività e la certezza.

Oggettività e certezza rappresentano pertanto i principali obiettivi da perseguire in funzione del raggiungimento della pace sociale. Rispetto a questo fine vanno elaborate teorie basate su metodi scientifici perché, all'interno di questa prospettiva, la scientificità dell'approccio ai problemi giuridici e politici è la garanzia dell'oggettività delle soluzioni a questi offerti. La scienza moderna offre pertanto gli strumenti per un'indagine oggettiva, che, eliminando ogni influenza su questa da parte del soggetto operante, ne garantisca, attraverso le appropriate procedure di controllo, l'assoluta obbiettività. Si tratta, in definitiva, di *strappare* il discorso giuridico e politico da ogni influenza soggettiva in quanto quest'ultima risulta fonte di contrasti sociali insanabili, non potendo predicarsi sulla stessa alcunché di razionale. Ogni valutazione personale va, quindi, espulsa dal discorso; per far ciò, come osservato, bisogna individuare ed applicare un metodo che permetta di procedere lungo tale direzione.

6. SULLA DEFINIZIONE CONVENZIONE DELL'OGGETTO DELLA SCIENZA GIURIDICA

Se queste paiono le premesse, risulta indubbio che il metodo per condurre una proficua, in quanto razionale, indagine di natura giuridica e politica dovrà venire ricercato all'interno delle scienze fisico-matematiche moderne e da queste mutuato. In questo modo il procedere nel campo giuridico-politico potrà considerarsi sicuro, ovvero verificabile obiettivamente in ogni momento del suo cammino proteso verso la formulazione di soluzioni scientifiche, in quanto obiettive, del problema posto. All'interno di questa prospettiva la certezza del diritto si acquisisce solamente attraverso l'uso corretto di metodi scientifici. Va pertanto allontanata ogni tensione volta a ricercare soluzioni giuridiche attraverso l'ausilio di strumenti non razionalizzabili, quali appaiono, all'interno di questo contesto, i riferimenti valoriali ed al mondo della morale. Si ravvisa, quindi, nella costituenda scienza giuridica moderna, una netta separazione fra il diritto (di cui dobbiamo ancora offrire una definizione) e tutto ciò che in questa definizione non viene ricompreso, *in primis*, come già rilevato, la morale (intesa in senso lato quale sistema di norme sociali).

Va pertanto sottolineato che, parimenti a quanto rammentato in proposito delle scienze fisico-matematiche, l'oggetto sul quale dispiegare l'indagine non è l'ente così come in natura appare, bensì una sua rappresentazione in termini quantitativi, i quali sono protesi a ricostruire attraverso l'indicazione delle qualità primarie un fenomeno che in natura si presenta con tutt'altra complessità. Come per le scienze *naturali* anche per la scienza giuridica l'oggetto va ricostruito in funzione dell'operazione che con questo si intende compiere; si tratta quindi di una rappresentazione in funzione operativa e non fine a se stessa. Va ancora ribadito come, in ambito giuridico e politico, l'operare è funzionale al conseguimento del pieno controllo sociale, ma, è bene sottolineare, come tale obiettivo non è, ancora una volta, fine a se stesso, o, come potrebbe apparire da una sommaria lettura dei testi dei primi scienziati giuridici, Hobbes *in primis*, volto a favorire semplicemente il dominio di una parte sociale sulle altre. Attraverso un controllo sociale assoluto si perseguono finalità proprie a tutta l'umanità; la scienza giuridica e politica è infatti volta ad assicurare a tutti i consociati la sicurezza sociale attraverso la riduzione, se non l'eliminazione, dell'incertezza⁴⁸.

48 Un notissimo passo di Hobbes appare indicativo di quanto sopra accennato nel momento in cui il pensatore inglese rileva come "l'unico modo di erigere un potere

Una situazione di incertezza che un approccio non scientifico al nostro oggetto rendeva endemica con grave nocimento di tutti. L'approccio non scientifico a cui si fa qui riferimento inficia già il momento costitutivo della riflessione sul diritto, ovvero la determinazione di ciò che diritto è. Infatti, una teoria giuridica scientifica non può che dispiegarsi da una appropriata, perché inequivocabile, definizione del suo oggetto: il diritto. Se prima del sorgere di queste istanze il diritto appariva agli occhi dell'osservatore un fenomeno sociale estremamente complesso, che attingeva vigore contemporaneamente da molteplici fattori, basti pensare alla realtà giuridica precedente all'affermarsi dell'ente pubblico *stato*⁴⁹,

comune che possa essere in grado di difenderli dall'aggressione di stranieri e dai torti reciproci – perciò procurando loro sicurezza in guisa che grazie alla propria operosità e ai frutti della terra possano nutrirsi e vivere soddisfattamente –, è quello di trasferire tutto il loro potere e tutta la loro forza a un solo uomo o a una sola assemblea di uomini (che, in base alla maggioranza delle voci, possa ridurre tutte le loro volontà a un'unica volontà). Il che è quanto dire che si incarica un solo uomo o una sola assemblea di uomini di dar corpo alla loro persona; che ciascuno riconosce e ammette di essere l'autore di ogni azione compiuta, o fatta compiere, relativamente alle cose che concernono la pace e la sicurezza comune, da colui che dà corpo alla loro persona; e che con ciò sottomettono, ognuno di essi, le proprie volontà e i propri giudizi alla volontà e al giudizio di quest'ultimo. Questo è più consenso o concordia, è una reale unità di tutti loro in una sola e stessa persona, realizzata mediante il patto di ciascuno con tutti gli altri, in maniera tale che è come se ciascuno dicesse a ciascun altro: *Do autorizzazione e cedo il mio diritto di governare me stesso a quest'uomo, o a quest'assemblea di uomini, a questa condizione, che tu, nella stessa maniera, gli ceda il tuo diritto e ne autorizzi tutte le azioni*. Fatto ciò, la moltitudine così unita in una sola persona si chiama STATO, in latino CIVITAS. È questa la generazione di quel grande LEVIATANO, o piuttosto (per parlare con maggior rispetto) di quel *dio mortale*, al quale dobbiamo, sotto il *Dio immortale*, la nostra pace e la nostra difesa. Infatti, grazie a quell'autorità datagli da ogni singolo uomo dello stato, egli dispone di tanta potenza e di tanta forza a lui conferite, che col terrore da esse suscitato è in grado di modellare le volontà di tutti i singoli in funzione della pace, in patria, e dell'aiuto reciproco contro i nemici fuori”, *Leviathan*, II, XVII (pp. 142-143 della trad. it. cit.).

49 In tema cfr. P. Grossi, *L'ordine giuridico medievale*, Roma-Bari, 1995 con particolare riguardo dalla critica da egli mossa a Francesco Calasso per l'uso di categorie concettuali moderne nel descrivere le istituzioni medievali; “v'è una antinomia nel pensiero di Calasso, interamente dominato dallo statalismo psicologico che gli impedisce di sbarazzarsi di un fardello di nozioni pesanti come pastoie per la comprensione della società medievale. E la conclamata pluralità degli ordinamenti è realtà condizionata dalla presenza dell'ordinamento per eccellenza: Calasso leggeva Santi Romano con occhi ancora malati di statalismo”, p. 34. Questa particolare forma di stato, che diventerà nel lessico comune lo *Stato tout court*, si caratterizza, al suo concreto sorgere agli albori del secolo Diciannovesimo, attraverso tre momenti che fanno sì che lo *Stato* sia,

ove ordinamenti normativi di diversa fonte si intrecciavano tra loro dando vita a forme di regolamentazione sociale quanto meno fluide, perché non ritrovavano in regole, non solo graniticamente istituite, ma anche inequivocabili la loro origine; compito primario della scienza giuridica, al fine di favorire quell'ordine sociale tanto necessario all'umanità per il suo sviluppo, appare la riduzione della complessità che, a suo dire, inficerebbe ogni agire dell'uomo in campo sociale. Da qui la necessità di definire con precisione l'oggetto sia da indagare, che da utilizzare al fine di realizzare l'operazione prefissata. Si tratta, pertanto, anche nel mondo dei fenomeni regolamentativi di ridurre la complessità al fine di forgiare una regola (giuridica) atta a condurre in modo inequivocabile l'umana società verso l'ordine. Bisogna, per così dire⁵⁰, creare un ordinamento giuridico, sulla falsa riga delle leggi universali che regolano la

per usare la nota espressione di Max Weber, il monopolizzatore delle forze legittime. Cfr. *Economia e società*, trad. it. Milano, 1995. I tre elementi che tra loro combinati danno vita a questa particolare prassi di gestione di rapporti societari sono il momento giuridico, per il quale nello *Stato* risiede il monopolio della produzione giuridica, nel senso che non vi è diritto al di fuori di quello prodotto dallo *Stato* (pertanto è questo ente che determina direttamente i comportamenti individuali); il momento politico, che implica l'eliminazione del pluralismo organico proprio alle società corporative per ceti, quindi l'assenza di ogni altro centro di autorità con autonome funzioni politiche (questo determina l'assenza di ogni mediazione fra il sovrano ed i consociati, tutti considerati eguali a fronte del potere); infine il momento sociologico che si manifesta attraverso uno *Stato* di tipo amministrativo, quindi dotato di uno strumento operativo burocratico, che agisce in modo razionale (come si suol dire efficace ed efficiente) verso obiettivi prefissati dal centro della sovranità. Come si evidenzia lo *Stato* è fenomeno prettamente moderno, che trova il proprio compimento con l'opera di codificazione. Su tale questione, che in questa sede non può ritrovare approfondimento, si vedano almeno le voci di P. Schiera, *Stato moderno*, e N. Matteucci, *Liberalismo*, entrambe redatte per il già richiamato *Dizionario di politica* (rispettivamente pp. 1329-1333 e p. 576), nonché F. Gentile, *Intelligenza politica e ragion di stato*, cit.

⁵⁰ Sia pur consci della differenza fra una legge naturale ed una legge giuridica (vedi rapporto di causalità *versus* rapporto di imputazione; cfr. per tutti H. Kelsen, *La dottrina pura del diritto*, trad. it. Torino, 1975 – ma Wien, 1960), pp. 95 e segg.), si ritiene in ogni caso che la similitudine non sia affatto fuorviante nel momento in cui la legge cosiddetta naturale altro non è che un'ipotesi posta al fine di dominare, semplificandolo e successivamente prevedendolo, un fenomeno in natura complesso; parimenti la legge giuridica ha in questa prospettiva il compito di semplificare e prevedere l'evolversi di fenomeni sociali, altrimenti complessi ed imprevedibili. Entrambe le *leggi* hanno la funzione di offrire preventiva soluzione ad ogni ipotetico e futuro evento che rientri nel loro campo di vigenza. Sulla distinzione fra leggi naturali e leggi giuridiche cfr. anche G. H. V. Wright, *Norma e azione*, cit., pp. 37 e segg.

natura, che permetta di conoscere preventivamente la soluzione certa di ogni problema che concretamente possa sorgere dalla realtà. In tal modo la realtà è sottoposta costantemente ad un controllo preventivo; attraverso le leggi preposte al suo funzionamento è possibile prevedere con congruo anticipo le conseguenze di ogni possibile fenomeno, nel nostro caso sociale, e predisporre, se necessarie, le adeguate contromisure. Così come, in generale, l'intera natura viene dominata dalla scienza moderna, allo stesso modo e nello specifico, la natura umana, che determina l'umano agire ritrova nella legge, frutto della scienza giuridica moderna, il suo momento di previsione ed il suo fattore di dominio. Il diritto, fenomeno complesso, alla cui determinazione concorrono molteplici fattori, viene pertanto ridefinito in modo semplificato al fine di costituirlo in utile strumento finalizzato all'operazione del controllo sociale.

7. ANCORA SULLA DEFINIZIONE CONVENZIONALE DEL DIRITTO

Risulta pertanto d'uopo specificare ciò che all'interno di questa prospettiva possa venire ricompreso sotto il termine diritto. Va anzitutto riconosciuto come il termine in questione non può in alcun modo ricondursi a definizioni *classiche*, dato che, come avremo modo d'osservare, il termine viene qui utilizzato quale sinonimo di legge. Infatti, se il diritto ricomprende (ed equivale al)le regole che informano il retto comportamento sociale, possiamo constatare come non vengono in alcun modo prese in considerazione, nel definire il diritto, quelle regole che non siano frutto di una precisa posizione convenzionale effettuata dall'autorità competente (a legiferare)⁵¹; pertanto vediamo escluse dal ambito semantico che caratterizza il nostro termine tutte quelle regole che, pur operando nella società, non sono il frutto di un atto di volontà di un'autorità competente: dalle regole comportamentali cosiddette so-

51 Scrive Hobbes: “trovo, anche presso i più dotti autori, le parole *Lex civilis* e *Jus civile* – vale a dire *legge* e *diritto* civile – usate indifferentemente per indicare la stessa cosa. In realtà non bisognerebbe farlo poiché *diritto* equivale a *libertà* – e precisamente quella libertà che ci lascia la legge civile –, mentre *legge civile* è un'*obbligazione*, e ci priva della libertà che la legge naturale ci diede. La natura ha dato a ognuno il diritto di garantirsi la sicurezza ricorrendo alla propria forza e ad aggressioni preventive contro vicini sospetti, ma la legge civile toglie quella libertà in tutti i casi in cui si possa fare affidamento sulla protezione della legge. Cosicché *Lex* e *Jus* differiscono fra loro come *obbligazione* e *libertà*”, *Leviathan*, II, XXVI (p. 238 della trad. it. cit.).

ciali, alle regole proprie a sistemi morali. Queste, che pur indirizzano il comportamento umano (ed a maggior ragione in società), pur essendo vigenti non vengono ricomprese all'interno del nostro termine e, quindi, non concorrono in alcun modo a determinare il diritto⁵². Assistiamo al contrario alla loro graduale, ma inesorabile, espulsione dall'universo di discorso giuridico, il quale si caratterizza per avere come proprio ed esclusivo oggetto la manifestazione di volontà dell'autorità competente: "la legge che è la volontà e l'appetito dello Stato, è la misura"⁵³.

In proposito possiamo leggere: "con LEGGI CIVILI intendo le leggi che gli uomini sono tenuti a osservare in quanto sono membri non di questo o di quello Stato in particolare ma di uno Stato. [...] Innanzi tutto è manifesto che la legge in generale non è consiglio ma comando; non comando di un uomo qualunque a un altro, ma solo di chi lo rivolge a un altro precedentemente obbligato a obbedirgli. [...] Ciò considerato, definisco la legge civile in questa maniera: LEGGE CIVILE è per ogni suddito l'insieme delle norme che, oralmente, per iscritto, o con altro segno sufficiente a manifestare la volontà, lo Stato gli ha ordinato di applicare per distinguere il diritto dal torto; vale a dire ciò che è contrario alla norma da ciò che non lo è"⁵⁴.

Ancora in proposito alla convenzionalità di tale modo di procedere, viene dallo stesso Hobbes specificato come "chiunque [...] vede che le leggi sono i criteri del giusto e dell'ingiusto, nulla essendo reputato ingiusto che non sia contrario a qualche legge. Parimenti va da sé che nessuno possa fare le leggi se non lo Stato, poiché la nostra soggezione è solo verso lo Stato, e che i comandi inoltre debbono essere espressi con segni inequivoci poiché altrimenti non si sa come obbedire a essi"⁵⁵. Vale la pena di soffermarsi su questo passo dato che da questo possiamo evincere tre importanti implicazioni di tale modo di procedere. Da prima osserviamo come gli stessi concetti di giusto ed ingiusto sono derivati dalla

52 Hobbes rileva in proposito delle regole consuetudinarie che acquistano agli occhi dei consociati obbligatorietà, come "quando una consuetudine che duri da molto tempo acquisisce l'autorità di legge, non è la lunghezza del tempo che le conferisce autorità, ma la volontà del sovrano manifestata dal silenzio (poiché il silenzio è talvolta indice di consenso), ed è legge solo finché dura il silenzio del sovrano su di essa", *Leviathan*, II, XXVI (pp. 220-221 della trad. it. cit.).

53 *Leviathan*, IV, XLVI (p. 553 della trad. it. cit.)

54 *Leviathan*, II, XXVI (p. 217 della trad. it. cit.).

55 *Leviathan*, II, XXVI (p. 220 della trad. it. cit.).

legge e, essendo la legge il frutto della volontà sovrana, questi dipendono dal volere sovrano; quindi sono stabiliti per convenzione attraverso una postulazione autoritativa. È all'interno di questo quadro che appare possibile indicare con precisione *geometrica* ciò che è giusto e ciò che è ingiusto, togliendo apriori ogni possibilità di dialogo su tali oggetti; la giustizia, da fonte di dialogo, ovvero di scambio di opinioni soggettive⁵⁶, si tramuta, per così dire, in qualità primaria, ovvero in qualcosa di quantificabile e non di qualificabile attraverso la mediazione del soggetto percipiente. Il giusto e l'ingiusto, da nozioni irrazionali guidate dalle umane passioni, divengono così oggetto di scienza, a patto che vengano, come del resto qui avviene, convenzionalmente ed aprioristicamente definite al pari di ogni altro oggetto di riflessione scientifica.

A completamento di questa prima operazione va constatato, in secondo luogo, come la legge, che è nella sua vigenza legata al potere ed alla volontà sovrana, assorbe in sé di fatto ogni altra forma di diritto, è prodotta esclusivamente dallo Stato, che incarna la sovranità, sicché non è possibile scorgere alcuna altra fonte di diritto che non sia riconducibile alle manifestazioni di volontà poste di essere dagli organi statuali competenti. La scienza giuridica non potrà pertanto avere altro oggetto che quello (pro)posto dagli organi dello Stato; in questo senso non vi è diritto che non sia il prodotto dello Stato. Altre fonti di produzione vengono aprioristicamente escluse, perché “nessuno deve ricercare se un'azione sarà giusta o ingiusta, buona o cattiva, eccetto chi ha ricevuto dallo Stato l'incarico di interpretare le sue leggi”⁵⁷.

La terza riflessione concerne la necessità, propria anche al campo della scienza giuridica di operare con un linguaggio rigoroso e, pertanto, inequivocabile, un linguaggio, come sottolinea Hobbes, formato da soli “segni inequivoci”, quale è il linguaggio della matematica. Tale esigenza ha una duplice ragione: se per un verso il comando della legge serve ad indirizzare il comportamento del destinatario verso l'ordine sociale convenzionalmente stabilito, per altro, questione che qui ora può solo essere accennata, un linguaggio inequivocabile permette di operare, anche nel campo del diritto, parimenti a quelle delle altre scienze, per deduzione, ovvero con un procedere che permette di sottoporre ogni singolo passaggio a procedure di controllo preventivamente stabilite. Si

56 Da cui alla prospettiva politica e giuridica *classica*, incarnata da quel pensiero aristotelico che Hobbes, come già osservato (vedi nota 43) radicalmente contesta.

57 *Leviathan*, III, XXXII (p. 306 della trad. it. cit.).

tratta di raggiungere, anche in campo giuridico, quella perfezione caratterizzante la certezza matematica, che può essere perseguita, come verrà osservato, soltanto attraverso i passaggi della logica deduttiva, che elimina sin dal suo momento propulsivo ogni invadenza del soggetto operante (o percipiente che dir si voglia). Il linguaggio inequivocabile è garanzia di obiettività impedendo alla radice il formarsi di equivoci forieri di discordia. Anche la scienza giuridica, al pari delle altre forme di conoscenza scientifica, produce le sue proposizioni *calcolando*. Se il dispiegarsi della scienza giuridica procede attraverso il calcolo e, in buona sostanza, il comando giuridico è la risultante di un calcolare, il problema del fondamento dell'obbedienza non va più ricercato, come in una prospettiva classica, nell'adesione a principî generali frutto di una dialettica a partire dagli *endoxa* vigenti in un contesto sociale che richiede regolamentazione giuridica, principî da cui derivano le regole giuridiche; all'incontrario il problema dell'obbedienza si sposta sul terreno, corredato di sanzioni, dell'adesione al comando, nel senso che colui che vi è sottoposto non aderisce ad un sistema di valori ai quali il comando è riconducibile, ma al comando in quanto *comando* senza in questo impegnare la propria coscienza. Infatti, per Hobbes, il sovrano "può obbligarmi all'obbedienza, in modo tale da non dichiarare con atti o con parole di non credergli, ma non a pensare qualcosa che sia altro da ciò che la mia ragione mi persuade"⁵⁸. Il suddito è obbligato ad obbedire, ma non a condividere, nel suo foro interiore, la ragione del comando; questa adesione interiore appare nella riflessione hobbesiana del tutto inutile dato che non vi è "sottomissione della facoltà intellettuale all'opinione di un altro uomo, ma alla volontà di obbedienza ove l'obbedienza sia dovuta"⁵⁹. La scienza giuridica mira pertanto a fondare una obbedienza assoluta al comando del tutto stornata dall'opinione personale, ovvero dall'intima adesione al comando; se si incanalasse lungo questo asse la scienza giuridica commetterebbe un errore esiziale, foriero di guerra civile, perché non è possibile "estendere il potere della legge, che è la sola regola delle azioni, ai pensieri e alle coscienze degli uomini"⁶⁰.

58 *Ibidem*, III, XXXII.

59 *Ibidem*, III, XXXII.

60 *Ibidem*, IV, XLVI.

8. SUL CALCOLO GIURIDICO

All'interno di questa prospettiva, appare indubbio come il culto della giurisprudenza, termine che qui va inteso quale sinonimo di scienza giuridica⁶¹, deve attrezzarsi adeguatamente al fine di poter svolgere in modo appropriato il suo compito ordinatore del contesto sociale ove opera. Necessita pertanto di disposizioni giuridiche dotate di senso univoco, che siano tra loro coerenti e che permettano, altresì di regolamentare ogni caso presentato dalla concreta vita sociale⁶². Tali regole, disposte dall'autorità competente, e non derivate dall'osservazione scientifica dei fenomeni sociali, da qui la fondamentale differenza fra le leggi giuridiche e le cosiddette leggi di natura, vanno in ogni caso applicate alla stessa stregua delle regole fisico-matematiche. L'esigenza che le stesse siano redatte in un linguaggio inequivocabile, è propeudica alla loro applicazione letterale, ovvero meccanicistica. Al pari delle basilari regole dell'aritmetica, che permettono di operare sulla realtà con calcoli, la cui correttezza è soggetta a controllo, anche le regole giuridiche necessitano di ritrovare nell'algoritmo⁶³ il loro ideale

61 Per una declinazione del termine giurisprudenza cfr. le riflessioni di G. Gorla, *sub voce Giurisprudenza*, in *Enciclopedia del diritto*.

62 La coerenza e la completezza dell'ordinamento giuridico rappresentano due tra gli assiomi fondamentali di tale prospettiva giuridica, che nell'arco del tempo andrà specificandosi quale positivismo giuridico. Cfr. in argomento lo studio di Norberto Bobbio, *Il positivismo giuridico. Lezioni di filosofia del diritto raccolte dal Dott. Nello Morra*, Torino, 1961, pp. 231 e segg.

63 L'algoritmo, semplificando, può venire recepito come una procedura di risoluzione di problemi; è un "insieme, ordinato in sequenza, di tutte le regole inequivocabili, analitiche, generali, astratte, formulate *ex ante* (cioè prima che si presentino concrete questioni da risolvere e senza riferimento specifico ad esse), la cui scrupolosa e letterale applicazione, da parte di chiunque, lo pone infallibilmente in grado di conseguire il risultato giusto", così Borruso - C. Tiberi, *Informatica per il giurista. Dal bit a Internet*, Milano, 2001 p. 249. Più in generale cfr. A. Mazurkiewicz, *sub voce Algoritmo*, in *Enciclopedia Einaudi*. L'algoritmo è, quindi, una procedura logica di risoluzione di problemi e va ascritto fra la logica deduttiva; offre pertanto, se correttamente sviluppato, dei risultati validi (confermabili attraverso procedure di controllo). L'algoritmo racchiude in sé l'idea di certezza, è una procedura che si utilizza per finalità di certezza. In quanto ragionamento deduttivo, la sua validità è determinata dalla forma logica e non dal contenuto delle asserzioni che include; la validità dipende, infatti, dalle relazioni riscontrabili fra premessa e conclusione. Quindi, "la forma può essere studiata indipendentemente dalla particolare disciplina ed è principalmente grazie alla forma, piuttosto che allo specifico campo di studi, che le argomentazioni sono valide

di perfezione. Data la natura del linguaggio utilizzabile nella redazione di testi giuridici, che non può essere un linguaggio formalizzato come quello utilizzato dalle scienze fisico-matematiche, ma tutt'al più un linguaggio settoriale specificantesi dal linguaggio ordinario⁶⁴, uno dei problemi a cui i geometri legali prestano più attenzione è infatti offerto dalla necessità di circoscrivere la portata semantica dei termini usati attraverso l'uso di definizioni (che definiremo stipulative⁶⁵) da premettere al discorso. La finalità è presto detta: un testo che elimini, sin dove sia possibile, ogni ambiguità e vaghezza non potrà né venire ragionevolmente equivocado, né, tanto meno, manipolato dal soggetto che deve intenderlo ed applicarlo.

Le due questioni qui accennate hanno natura diversa pur convergendo verso un unico risultato che è offerto dalla certezza del diritto. Infatti, se il non intendere il testo, a seguito di difetti redazionali, porta il destinatario del messaggio giuridico a dar vita ad operazioni né pre-vedute né volute dall'estensore dello stesso, impedendo in questo modo il possibile raggiungimento dell'ordine prefissato, poiché non è possibile la previsione sull'evoluzione dei fenomeni sociali in mancanza di leggi inequivoche, per altro verso un testo difettoso da un punto di vista semantico e sintattico offre il destro per interpretazioni personali, proprie al soggetto percipiente e, in quanto soggettive, riferibili soltanto a questo, le quali portano a inficiare lo stesso principio di autorità su cui l'intera costruzione si fonda.

Infatti, qualora sia il soggetto percipiente ad attribuire, anche in grazie ai cosiddetti difetti del linguaggio⁶⁶, significato alle proposizioni compo-

e non valide. Per cui è la forma della argomentazione, piuttosto che il contenuto della argomentazione stessa, che i logici studiano”, così E. J. Lemmon, *Elementi di logica con gli esercizi risolti*, trad. it. Roma-Bari, 1986 (ma 1965) cit., p. 5.

La certezza producibile con il procedimento logico-deduttivo, che è il metodo che presiede allo sviluppo del sillogismo perfetto, a cui si riferisce Beccaria, è, pertanto, certezza formale, staccata dalla realtà fattuale.

64 Cfr. la voce di A. Belvedere, *Linguaggio giuridico*, in *Digesto delle Discipline Privatistiche. Sezione Civile*.

65 Secondo R. Pagano, “è stipulativa una definizione che stabilisce il significato di un termine prescindendo dagli usi linguistici preesistenti. La definizione stipulativa [...] è in sostanza una direttiva linguistica, un invito o, secondo i casi un comando ad usare, interpretare ed applicare un certo termine nel significato esplicitato con la definizione stessa”, così nella *Introduzione* alla raccolta *Normative europee sulla tecnica legislativa*, Roma, 1988, p. 105.

66 Vedi in argomento la classica analisi proposta da Alf Ross nel suo *On Law and*

nenti il messaggio, tale soggetto esautorerà in tutto od in parte la primazia dell'autorità definita dallo stesso sistema come competente a porre regole. Per far sì che le regole poste dall'autorità competente vengano eseguite meccanicisticamente, la stessa autorità deve farsi carico, parimenti agli altri scienziati, di definire con rigore il linguaggio da usarsi per comunicare con il destinatario, in modo da togliere a questi ogni iniziativa soggettiva in fase interpretativa. Possiamo in proposito seguire ancora l'argomentare di Hobbes, per il quale, "dal fatto che la legge è un comando, e che un comando consiste in una dichiarazione di manifestazione della volontà di colui che comanda – mediante voce, scrittura o qualche altro sicuro segno della medesima volontà – si può comprendere che il comando dello Stato è legge solamente per coloro che hanno i mezzi per prenderne cognizione"⁶⁷. Infatti, "appartiene all'essenza di tutte le [...] leggi l'esser portate a conoscenza di ognuno che sarà obbligato a obbedire a esse, rendendole note attraverso la parola o la scrittura o qualche altro atto che si sappia che derivi dall'autorità sovrana. [...] Né basta che la legge sia scritta e resa pubblica; occorre anche che ci siano chiari segni che essa deriva dalla volontà del sovrano"⁶⁸. Orbene, come sopra rilevato, il filosofo inglese ritiene che una regola giuridica per essere tale, ovvero operativa, debba, per un verso, provenire da una fonte autorizzata, che egli indica nel sovrano, per altro soddisfare due condizioni: la prima è che tale dichiarazione di manifestazione di volontà debba istituirsi un "sicuro segno", la seconda è che venga "portata a conoscenza" del destinatario. Ma tutto ciò non appare per Hobbes ancora bastante per rendere operativa la legge.

Egli scrive, "noto il legislatore e rese sufficientemente conoscibile le leggi – vuoi attraverso la scrittura vuoi per lume naturale – manca ancora un'altra condizione molto importante per renderle obbligatorie. Infatti non è nella lettera, ma nell'interpretazione e nel senso, vale a dire nell'autentica interpretazione della legge (ossia nel significato inteso dal legislatore) che consiste la natura della legge". Il testo pare inequivocabile nel momento in cui considera come l'attività interpretativa viene

Justice, trad. it. a cura di G. Gavazzi, Torino 1965 (ma 1958), pp. 106 e segg. Tali indicazioni vengono riprese, fra gli altri, da C. Nino, *Introduzione all'analisi del diritto*, trad. it. a cura di M. Barberis, P. Chiassoni, V. Ottonelli e S. Pozzolo, Torino 1996 (ma 1980), pp. 230 e segg.

⁶⁷ *Leviathan*, II, XXVI (pp. 223-224 della trad. it. cit.).

⁶⁸ *Ibidem* (p. 225 della trad. it. cit.).

legata alla capacità di intendere la volontà sovrana, di comprendere il suo comando. Infatti, allo stesso non può legittimamente venire attribuito altro significato che quello inteso dal legislatore; in questo contesto il soggetto percipiente risulta passivo, dato che egli in nessun modo partecipa alla definizione del messaggio, soltanto alla decifrazione di un testo che ha in sé già un concluso significato, offertogli, per l'appunto dalla volontà sovrana⁶⁹. Hobbes rileva, “pertanto l'interpretazione di tutte le leggi dipende all'autorità sovrana, e interpreti possono essere soltanto coloro che sono incaricati dal sovrano (unicamente al quale il suddito deve obbedienza). Altrimenti, basta un interprete astuto per fare assumere alla legge un significato opposto a quello datole dal sovrano; col che l'interprete diventa legislatore”⁷⁰. Va rilevato che se la tensione è tutta rivolta a far sì che la regola legittimamente posta venga applicata dal destinatario in modo meccanicistico, alla stessa stregua delle leggi fisico-matematiche, che, redatte con linguaggi formalizzati, contengono uno ed un unico significato, che, conosciuti i valori dei simboli, non può venire equivocado, pur tuttavia si riconosce come il linguaggio usato dal estensore della regola giuridica non sia in siffatto modo qualificabile. Infatti, la regola giuridica da applicare è redatta con un linguaggio ordinario, che, per quanto purificato, presenta pur sempre problemi di natura semantica e sintattica, tali da rendere impossibile una sua univoca percezione conoscitiva e con questa una meccanica applicazione della regola. Questa questione, in vero insolubile, ritrova però aggiramento nel momento in cui si concentra l'attenzione esclusivamente sulla volontà dell'autorità competente a porre regole giuridiche, relegando il destinatario, chiamato a dargli attuazione, in un ruolo totalmente passivo. In questo senso, al di là d'ogni considerazione intorno al rapporto fra significante e significato, in vero ben presente nella speculazione hobbesiana, il significato corretto altro non è che ciò che l'autorità che ha

69 Scrive Hobbes in proposito: “per le leggi scritte, si è soliti far differenza fra la lettera e lo spirito della legge. Quando per lettera si intende tutto ciò che si può desumere dalle pure parole, la distinzione è ben fatta. Infatti tutte le parole – già in se stesse o nel loro uso metaforico – hanno significati ambigui che possono essere chiamati in causa per dar luogo a molti sensi, quando non c'è che un solo senso della legge. Per conto, se per lettera si intende il senso letterale, allora la lettera e lo spirito – o intento – della legge sono un tutt'uno, giacché il significato letterale è proprio quello che il legislatore intendeva dovesse essere il significato della lettera della legge”, *ibidem* (p. 231 della trad. it. cit.).

70 Le citazioni nel capoverso sono tratte da *ibidem* (p. 227 della trad. it. cit.).

posto il messaggio vuole sia⁷¹. Attraverso questo artificio viene superata, all'interno della teoria geometrica del diritto, l'ostacolo, altrimenti insormontabile, posto dall'uso del linguaggio ordinario, di per sé sempre vago e ambiguo⁷². Si assume, in via ipotetica, che il significato corretto della legge sia quello voluto dal sovrano, il quale, in quanto unico, non può che volere un significato univoco. I sudditi, in quanto destinatari passivi della legge, debbono attenersi pedissequamente al significato voluto dal sovrano. L'interpretazione corretta (e, pertanto, autentica) è sempre e soltanto l'interpretazione posta in essere dall'autorità competente⁷³, non esistono altre forme di interpretazione giuridicamente corrette⁷⁴. Sgombrato il campo da tale questione, che poteva apparire esiziale ad una prospettiva che si pone quale momento di riflessione oggettiva sul diritto, risulta possibile operare con lo stesso allo stesso modo in cui i geometri affrontano la realtà sensibile, in quanto l'oggetto è formato da proposizioni inequivocabili, dotate di un unico ed univoco significato: quindi, attraverso un calcolo da effettuarsi sulle qualità primarie dello stesso.

71 In proposito viene osservato come “se le leggi sono fatte dal sovrano, allora la nostra conoscenza di esse in quanto criteri del giusto e dell'ingiusto e regola delle azioni non può esser detta scienza, tanto meno a priori. [...] Ciò che si nega è che la conoscenza delle leggi cada nell'ambito del sapere scientifico, poiché le leggi non funzionano assolutamente alla stregua di definizioni scientifiche: sono soltanto le «regole del gioco». [...] Questo tipo di sapere non è scienza, ma semplice conoscenza direttamente finalizzata all'obbedienza”, D. Neri, *Teoria della scienza e forma della politica in Thomas Hobbes*, cit., p. 99.

72 È lo stesso Hobbes a sottolineare che “quanto alle leggi scritte, se sono brevi, vengono facilmente fraintese a causa dei significati diversi di una o due parole; se son lunghe, sono più oscure per i significati diversi di molte parole. Cosicché nessuna legge scritta, che sia formulata in poche o in molte parole, può essere bene intesa senza una perfetta comprensione delle cause finali per le quali fu fatta; cause finali di cui è il legislatore a possedere la conoscenza”, *Leviathan*, II, XXVI (pp. 227-228 della trad. it. cit.).

73 Sulle implicazioni di tale questione cfr. H. Kelsen, *La dottrina pura del diritto*, cit., pp. 386 e segg.

74 Ancora Hobbes rileva come “l'autorità degli scrittori, non sostenuta da quella dello Stato, non rende leggi le loro opinioni, per quanto vere possano essere. Ad esempio, ciò che io ho scritto in questo trattato sulle virtù morali e la loro necessità per raggiungere e mantenere la pace, benché sia una verità evidente, non per questo è immediatamente legge, ma poiché in tutti gli Stati del mondo è parte della legge civile. Per quanto, infatti, sia per natura conforme a ragione, tuttavia è legge in forza del potere sovrano”, *Leviathan*, II, XXVI (p. 228 della trad. it. cit.).

9. LA LOGICA DEDUTTIVA QUALE SINTASSI DEL DIRITTO (CENNI)

Ottenuto un oggetto perfettamente definito nelle sue componenti quantificabili, appare allora possibile operare con oggettività sullo stesso e produrre dei risultati, che, per mezzo di procedure di controllo, possano venire assunti come certi. Come per le scienze fisico-matematiche, una volta semplificata la realtà circostante, l'obiettivo è il dominio sulla stessa, anzitutto attraverso la previsione della sua evoluzione. La sola individuazione dell'oggetto, se lasciata priva degli adeguati strumenti concettuali per un suo obiettivo approccio conoscitivo in funzione operativa, non appare di per sé capace a fornire alcun risultato pratico; pertanto il geometra legale dovrà elaborare un metodo manipolativo con il quale trattare il proprio oggetto, che non potrà che venire ricercato all'interno della scienza moderna, la quale, come noto, utilizza per le sue ricerche la logica deduttiva. Il mondo del diritto, al fine di produrre risultati oggettivi dovrà, pertanto, far propria la logica deduttiva, abbandonando, come esiziale per il propri obiettivi, ogni altro approccio al suo oggetto.

Per quel che ci concerne, cominceremo con il riconosce come la logica (deduttiva) opera al fine di poter predicare la correttezza o meno di una argomentazione, avuto riguardo a delle premesse ipoteticamente assunte. In questo senso, la logica inerisce principalmente se non esclusivamente alla forma dell'argomentazione, non al suo contenuto⁷⁵; tutto ciò implica che “le condizioni per una argomentazione valida possono essere studiate indipendentemente dal campo di indagine da cui le argomentazioni stesse provengono: se così non fosse non esisterebbe uno studio a parte chiamato logica”⁷⁶. Quindi la logica si astrae alla concreta realtà, provvedendo ad offrire delle forme comuni, da applicarsi ai fatti reali, tenendo però sempre presente che “l'interesse dei logici riguarda principalmente le condizioni di correttezza piuttosto che l'effettiva verità o falsità delle premesse e della conclusione”⁷⁷.

75 Come già rammentato, “la forma può essere così studiata indipendentemente dalla particolare disciplina, ed è principalmente grazie alla loro forma [...] piuttosto che allo specifico campo di studi, che le argomentazioni sono valide o non valide. Per cui è la forma della argomentazione, piuttosto che il contenuto della argomentazione stessa, che i logici studiano”, E. J. Lemmon, *Elementi di logica*, cit., p. 5.

76 *Ibidem*, pp. 6-7.

77 *Ibidem*, p. 5.

Appare quindi interessante riportare un passo introduttivo allo studio della logica, dal quale si evince in modo chiaro l'incedere ipotetico ed operativo di tale modo di verificare la correttezza di una argomentazione. Leggiamo in proposito: "quando si svolge una argomentazione, si trae, o di *deduce*, o si *deriva* una conclusione da premesse date: nella logica vengono formulate regole dette *regole di derivazione* il cui scopo è sia quello di controllare lo svolgimento della deduzione, sia quello di garantire che la conclusione sia tratta in maniera valida. Un altro aspetto di una argomentazione ordinata è che essa proceda *per stadi*: la conclusione di un passo viene usata come premessa di un nuovo passo e così via fino a quando la conclusione finale non viene raggiunta"⁷⁸. Ciò stabilito, il logico continua rammentando come "sarà di aiuto, perciò, distinguere subito tra *assunzione* e *premesse*. Per *assunzione* si intende un enunciato che ad un dato stadio dell'argomentazione non è conclusione di alcun ragionamento, e la cui validità si fonda piuttosto su elementi esterni a tutta l'argomentazione. Per *premesse* s'intenda un enunciato che viene usato, ad un dato stadio di tutta la argomentazione, per ottenere una certa conclusione. Un'assunzione può essere – e in genere lo sarà – *usata* come premessa ad un dato stadio dell'argomentazione per ottenere una certa conclusione. Tale conclusione può a sua volta essere usata come premessa per un ulteriore passo dell'argomentazione, e così via. Dunque una premessa, ad un certo stadio, consisterà o in una assunzione dell'intera argomentazione, *oppure* in una conclusione di una fase precedente dell'argomentazione stessa. Ad ogni dato stadio dell'intera argomentazione, si avrà una conclusione ottenuta in definitiva da una certa assunzione o combinazioni di assunzioni, e si dirà che questa conclusione *si basa* o *dipenda* da quella assunzione (quelle assunzioni)"⁷⁹. Ciò che risulta interessante è che possono venire assunti all'interno della argomentazione elementi da essa indipendenti ed esterni, in quanto non derivati da conclusioni tratte da premesse assunte, in vero in modo ipotetico ed utilizzate al fine di "ottenere una certa conclusione"; il tutto a seguito della cosiddetta regola di assunzione, che "permette di introdurre *a qualsiasi* passo di un ragionamento *qualsiasi* enunciato scelto come assunzione del ragionamento stesso"⁸⁰. Ora, al di là d'ogni

78 *Ibidem*, p. 11.

79 *Ibidem*.

80 *Ibidem*, p. 12.

constatazione, che ovviamente lasciamo agli esperti della materia, ciò che preme rilevare è ancora una volta il carattere puramente ipotetico e, pertanto, convenzionale del ragionamento logico, il quale è totalmente slegato dalla realtà che pretende di dominare razionalmente (ovvero logicamente). Infatti, viene rilevato, come “può sembrare una libertà eccessiva il fatto che la regola di assunzione non imponga alcun limite al genere di assunzioni che si possono fare (in particolare non vi è alcuna condizione che assicuri che le assunzioni fatte siano vere). Questo fatto può essere meglio compreso ricordando che l’interesse principale della logica verte più sulla correttezza dell’argomentazione che sulla verità o falsità delle assunzioni fatte; per cui [la regola di assunzione] permette di fare tutte le assunzioni che si voglia. Compito della logica è quello di garantire che ogni conclusione sia fondata su di esse in maniera valida, non quello di indagare sulla loro verità”⁸¹.

Appare pertanto evidente come tale sistema di ragionamento, il quale risulta indispensabile per il corretto sviluppo della scienza moderna in quanto a questa correlata, non tenti l’essenza del problema indagato; suo compito è la verifica della mera correttezza logica della conclusione non della sua veridicità, la qual cosa equivale a dire che il rapporto tra la conclusione e la realtà sensibile non è oggetto di indagine. Che ogni riferimento alla realtà sensibile venga obliato viene testimoniato dallo stesso linguaggio usato dal logico per sviluppare le proprie argomentazioni. In proposito, discutendo intorno alle tecniche utilizzate per giungere a constatare la corretta formulazione di un ragionamento, ci viene suggerito “che lo strumento più utile consiste nella adozione di uno speciale simbolismo (una notazione logica) con l’uso del quale possono essere formulate regole precise. Per questa caratteristica il nostro oggetto viene chiamato talvolta logica simbolica. (Viene anche chiamata logica matematica, in parte perché il rigore raggiunto è simile a quello già proprio della matematica, e in parte perché i logici contemporanei si sono particolarmente interessati ad argomentazioni tratte dal campo della matematica.)”⁸².

L’utilizzo del linguaggio formalizzato, supposto preferibile al linguaggio ordinario per brevità, chiarezza, esattezza, “è il mezzo più potente che il logico ha per controllare la correttezza e la non correttezza delle

81 *Ibidem*, pp. 12-13.

82 *Ibidem*, p. 5.

argomentazioni”⁸³; pur tuttavia, questo strumento concorre ad allontanare il ragionamento logico dalla realtà sensibile, dato che “una volta ottenuta la forma logica comune [...] qualunque sia il soggetto [...], qualunque siano le proprietà [...] la struttura sarà valida”⁸⁴. Abbiamo, infatti, già osservato come le argomentazioni possono essere indagate indipendentemente dall’ambito disciplinare in cui si collocano e questo perché il problema principale non è di coglierne la verità o la falsità, ma la correttezza o la fallacia.

La logica si presenta pertanto come lo strumento adeguato per inferire dalle proposizioni di partenza altre proposizioni, che siano dalle prime derivate e per poter sviluppare delle adeguate procedure di controllo, le quali, date le premesse qui assunte, risulteranno totalmente spersonalizzate, ovvero nemmeno in minima parte influenzate dal soggetto che pone in essere il procedimento, il quale si svolge, per così dire, indipendentemente da ogni concreta volontà. Per mezzo della logica è possibile predicare conclusioni oggettive, in quanto necessarie avuto riguardo a date premesse, e condurre l’argomentazione in modo impersonale, dato che la stessa logica impedisce ogni ingerenza vuoi da parte del soggetto percipiente, vuoi da parte della realtà sensibile nella quale ritrova applicazione. Si può affermare, in modo certamente metaforico, che il ragionamento logico *sterilizza* l’ambiente in cui si svolge. Al fine di giungere a quel risultato obiettivo a cui la geometria legale aspira sin dal suo embrionale costituirsi l’uso della logica (deduttiva) appare un passaggio obbligato, indispensabile per trasformare il ragionare giuridico intorno agli umani accadimenti ed alle umane passioni in un asettico calcolo. L’incedere razionale si allontana pertanto dalla quotidianità della vita e questa, per tramite della sua razionalizzazione, viene privata da tutti quegli elementi che non possono venire, in un modo e nell’altro, quantificati, ma solo qualificati. La presenza nel fenomeno da dominare di elementi solo qualificabili in quanto non quantificabili, pur caratterizzandolo nel mondo sensibile, impediscono che questo risulti osservabile in senso scientifico rendendo vano ogni approccio oggettivo allo stesso. Devono pertanto risultare completamente estranei all’oggetto da trattare scientificamente, il quale sarà il frutto di una rappresentazione artificiale (ancora in termini quantitativi) non tanto di ciò che sussiste nel mondo sensibile (da cui gli oggetti solo osservabili, ma

83 *Ibidem*, p. 6.

84 *Ibidem*, p. 7.

non visibili, sui quali ci si è già soffermati), ma di ciò che appare utile per compiere l'operazione prefissata. Ecco allora come il diritto viene rappresentato per tramite della legge, che assorbe in sé ogni valenza giuridica presente nella società; si presenta al cospetto dello scienziato giuridico quale oggetto frutto di una semplificazione della complessità sociale, un artefatto da trattare, fin dove la rappresentazione lo consente, con regole di natura scientifica, atta cioè a prevedere ed a dominare i fenomeni sociali da questa ricompresi. La legge, se assunta come regola di natura algoritmica, deve ritrovare applicazione meccanica, alla stessa stregua delle leggi naturali, le quali non possono subire alcuna influenza da parte dell'operatore, pena il perdere ogni loro validità operativa. Infatti, se le leggi scientifiche presuppongono, come ben evidenziato dal Leibniz sopra richiamato, per il loro sviluppo un calcolo, il miglior loro operatore sarà, per l'appunto, un calcolatore, che eseguirà in modo automatico ogni necessario e preventivamente stabilito passaggio. Non vi è e non vi deve essere alcun apporto esterno; l'osservatore (giuridico) deve assumere il ruolo di automa. Seguendo questa prospettiva bisogna, pertanto, anche nel mondo del diritto togliere ogni inventività al giurista, il quale deve pedissequamente seguire le istruzioni impartite dalla e nella legge. La logica offre gli strumenti adeguati per operare, sia pure in un particolare campo come quello giuridico, che, va ribadito, per la propria specifica configurazione non può utilizzare il linguaggio formalizzato. Di questo i geometri legali ne sono stati sin dall'inizio coscienti e coerentemente hanno perseguito l'obiettivo dell'ordine sociale e della certezza del diritto attraverso strumenti mutuati dalla logica deduttiva.

CAPITOLO TERZO
LA RAPPRESENTAZIONE DELLA CERTEZZA
DEL DIRITTO IN TERMINI GEOMETRICI

SOMMARIO

§1. La correttezza logica di una assunzione fra giudizi di fatto e giudizi di valore; §2. Ancora su logica deduttiva e logica induttiva; §3. La logica deduttiva applicata al diritto: il sillogismo giudiziario; §4. *“Nei governi moderati comandano le leggi”*; §5. Verso una soluzione giuridica preventiva del caso concreto; §6. Obiettività e prevedibilità geometrica: la certezza del diritto; §7. La giurisprudenza quale forma di conoscenza avalutativa fra le scienze formali e le scienze empiriche; §8. Giudizi analitici e giudizi sintetici quali fondamenti della conoscenza scientifica; §9. La scienza giuridica fra giudizi analitici e giudizi sintetici; §10. Sugli artefatti giuridici.

1. LA CORRETTEZZA LOGICA DI UNA ASSUNZIONE FRA GIUDIZI DI FATTO E GIUDIZI DI VALORE

Come osservato, per la cosiddetta geometria legale, l'incedere del giurista deve essere informato ai principî della logica deduttiva, ritenuta l'unica forma di ragionamento che permetta di giungere a conclusioni corrette in quanto oggettivamente verificabili avuto riguardo alle premesse aporeticamente assunte. Tale prospettiva dovrà venire solcata al fine di inferire dalle proposizioni di partenza successive proposizioni alle prime legate da forme di coerenza logica.

Va solo per inciso rammentato come l'argomento non fallace ritrova la propria correttezza in modo del tutto indipendente dalla corrispondenza delle proprie asserzioni con la realtà; difatti un argomento fallace può

possedere premesse vere (ancora nel senso di essere corrispondenti alla percezione sensoriale della realtà) ed anche conclusioni vere, ciò non di meno lo stesso, se logicamente scorretto, risulterà mendace¹. In proposito possiamo osservare che “poiché la correttezza o la scorrettezza logica di un argomento dipende soltanto dalla relazione tra le premesse e la conclusione ed è completamente indipendente dalla verità delle premesse, possiamo analizzare gli argomenti senza sapere se le premesse sono vere; infatti, possiamo farlo anche quando queste sono note come false. [...]. Nel far ciò non pretendiamo che le premesse siano vere; piuttosto, possiamo esaminare gli argomenti senza porre il problema relativo alla verità delle premesse. [...] Gli argomenti servono a presentare le conclusioni che possono essere derivate da date premesse, sia che queste premesse risultino vere, false o dubbie”².

All'interno di questo conteso appare, quindi, possibile predicare la correttezza logica di un argomento che si sviluppa da premesse inverificabili nei termini di verità o falsità, dato che, come già osservato in precedenza, la logica non si occupa di verità, bensì di correttezza³. In definitiva, la logica produce ed assicura una conoscenza corretta e verificabile, ma non per questo garantisce che la stessa sia anche corrispondente alla realtà sensibile: “*la correttezza o la scorrettezza logica sono completa-*

1 A tale proposito si osservi l'argomentazione costruita sulla falsa riga di un sillogismo:
tutti gli esseri viventi sono mortali

tutti i canarini sono mortali

tutti i canarini sono esseri viventi

Per quanto tutte le proposizioni che lo compongono siano corrispondenti alla percezione sensoriale della realtà, ciò nonostante ci troviamo di fronte ad un argomento fallace, logicamente inesatto e pertanto da rigettarsi. Per un approfondimento in tema di sillogismo si rimanda alla Appendice del presente volume. Cfr. W. C. Salomon, *Logica elementare*, trad. it. Bologna 1969, p. 37.

2 *Ibidem*, pp. 16-17.

3 Cfr. E. J. Lemmon, *Elementi di logica*, cit., p.12-13 ove si specifica come “compito della logica è quello di garantire che ogni conclusione sia fondata su [argomentazioni svolte] in maniera valida, *non* quello di indagare sulla loro verità”. Cfr. anche W. C. Salomon, *Logica elementare*, cit., p. 14, ove si legge: “quando un argomento è sottoposto all'analisi logica, si pone in discussione il problema della relazione. *La logica si occupa della relazione tra premesse e conclusione, non della verità delle premesse*. Un nostro scopo fondamentale consiste nel fornire tecniche per distinguere gli argomenti corretti logicamente da quelli scorretti logicamente. *La correttezza o la scorrettezza logica dipende unicamente dalla relazione tra premesse e conclusioni*”.

mente indipendenti dalla verità delle premesse”⁴. La logica deduttiva rimanda implicitamente a quel mondo *osservabile*, che risulta essere il concreto oggetto di interesse della scienza moderna.

Se una conoscenza oggettiva per potersi affermare in quanto tale deve necessariamente attenersi al rigore formale della logica deduttiva, vi sono, come evidenziato, forme di conoscenza che non sono caratterizzata da tale incedere; quest’ultime, non potranno certamente annoverarsi fra le forme di conoscenza obiettiva, ma non per questo verranno *in toto* rigettate quali *pure fantasie campate in aria*. In proposito viene osservato⁵ come accanto agli argomenti deduttivi trovano posto le inferenze⁶, anche le cui conclusioni possono venire sottoposte a controllo. Infatti, “i criteri logici possono essere applicati alle inferenze, per sottoporle ad analisi critica [...] considerando la relazione che sussiste tra una conclusione e le prove da cui essa è tratta”⁷; ma le inferenze, a differenza delle argomentazioni deduttive, si fondano in qualche modo sulla percezione della realtà visibile e non solo osservabile. Pertanto, se l’argomentazione deduttiva “è un’entità linguistica, un insieme di asserzioni” non così si presenta l’inferenza, il cui punto di partenza non potrà che venire reperito con la percezione (nel senso di *visione*) sensibile della realtà. Ci viene specificato come una argomentazione deduttiva prenderà le mosse da premesse, che sono delle pure asserzioni linguistiche (nella maggior parte dei casi svolte con linguaggio formalizzato), ed ipoteticamente assunte, mentre “in un’inferenza, la persona che la effettua deve avere delle prove. Dire che una persona ha delle prove significa affermare che egli ha conoscenza, credenze, od opinioni di un certo genere”, ma tali conoscenze, credenze od opinioni sono reperite dal soggetto attraverso l’uso dei sensi (latamente intesi), sono, cioè, la risultante di percezioni soggettive della realtà circostante, qui definite come *credenze*, e non pure ipotesi astratte sulla stessa⁸. Anche tale forma di ragionamento potrà es-

4 *Ibidem*, p. 15.

5 *Ibidem*, pp. 19 e segg.

6 Come esemplificazione di un’inferenza proponiamo il seguente argomento: tutti gli studenti ora presenti in aula sono a capo scoperto, il prossimo studente che entrerà in aula avrà con ogni probabilità il capo scoperto.

7 *Ibidem*, p. 21.

8 “Fare un’inferenza è un processo psicologico, che consiste nel trarre una conclusione dalle prove, nell’attingere certe opinioni, o credenze, sulla base di altre. Ma la logica

sere sottoposto a procedure di controllo, le quali vengono mutate dalla analisi logica delle argomentazioni deduttive al fine di verificare “la relazione che sussiste tra una conclusione e le prove da cui essa è tratta”; se la conclusione risulta convalidata dalle prove allora appare possibile predicare la validità dell’inferenza. Parimenti a quanto sopra detto in merito all’argomentazione deduttiva, la validità dell’inferenza non appare legata alla verità od alla falsità delle premesse, ma al solo sviluppo delle stesse, ovvero al fatto che vi sia coerenza espositiva nell’argomentazione. Se corretta, la conclusione di una argomentazione deduttiva è una asserzione inconfutabile in quanto, assunte le premesse, è *necessaria* rispetto a queste; non allo stesso modo si presenta la conclusione di un’inferenza, la quale potrà risultare valida, ma non per questo necessaria, dato che si fonda sulla percezione che il soggetto ha della realtà. Risulta valida avuto riguardo soltanto a quella specifica percezione, la quale, se ben fondata, potrà risultare condivisibile, ma rimarrà sempre nell’ambito delle opinioni non potendo in alcun caso assumere la qualifica di necessaria nel senso sopra specificato.

Ci troviamo pertanto di fronte a due prospettive argomentative: l’una, quella deduttiva, che fonda la sua correttezza sullo sviluppo logico delle premesse ipoteticamente poste indipendentemente da ogni riferimento al mondo sensibile; l’altra, quella inferenziale, che basa la sua validità anch’essa sullo sviluppo logico delle premesse acquisite però in seguito ad una valutazione del soggetto percipiente della realtà. La conclusione della prima potrà ammantarsi, proprio a causa del suo porsi come avulsa da ogni contatto con la realtà e legata solo a premesse astratte ed ipotetiche, dell’attributo di necessaria (nel senso sopra detto) e pertanto, se verificata come corretta, sarà universalmente inconfutabile; la conclusione della seconda, invece, legandosi a premesse connesse alla percezione soggettiva della realtà, potrà venire considerata solo come un’opinione più o meno condivisibile in considerazione dell’adesione da parte degli altri osservatori alla valutazione della realtà.

In entrambi i casi la verifica della correttezza dell’asserzione o della validità dell’opinione risulta del tutto indipendente dal rapporto sussistente fra premesse o prove e la realtà sensibile. In questo modo si disgiunge categoricamente quello che viene definito il contesto della *giustificazione* dell’asserzione o dell’opinione (ovvero della correttezza

non è psicologia; essa non cerca di descrivere o di spiegare i processi mentali che si verificano quando si inferisce, si pensa, o si ragiona”, *ibidem*.

della conclusione del ragionamento avuto riguardo sia le premesse, che i metodi di trasformazione delle proposizioni), da quello relativo alla posizione delle premesse o prove alle quali la conclusione va riferita. Se nel caso della logica deduttiva tale iato appare relativo dato il modo astratto di assunzione delle premesse, che risultano essere pure ipotesi arbitrariamente poste, non così irrilevante appare la questione avuto riguardo alle inferenze; infatti, in quest'ultime le cosiddette premesse, su cui fondare il ragionamento, sono la risultante della percezione della realtà, tant'è che in questo ambito si può chiaramente parlare di contesto della *scoperta*⁹. Nel caso dell'inferenza, la *scoperta*, ovvero la posizione di un'ipotesi, si lega intimamente con il processo psicologico a causa del quale l'ipotesi stessa è stata posta; è pertanto legata alle motivazioni che determinano una particolare percezione della realtà. La logica, nel ritenere che tale processo non possa, dal suo punto di vista, venire indagato, non occupandosi della cosiddetta verità delle ipotesi, ma soltanto della relazione fra queste e le conclusioni, apre in questo modo inevitabilmente la strada al relativismo, non potendo in alcun modo verificare la posizione delle ipotesi di partenza e limitando il suo intervento soltanto all'analisi delle relazione fra ipotesi e conclusioni. Il problema, come avremo modo d'osservare, non è affatto di secondaria importanza ed investe la separazione fra giudizi di valore (la valutazione della correttezza delle premesse ipotetiche) e giudizi di fatto (la valutazione della correttezza dei passaggi che portano ad una conclusione). All'interno di questo quadro la logica si occupa e può decidere solo sui giudizi di fatto lasciando in sospeso la questione della valutazione delle premesse. Pertanto dalla procedura di controllo quest'ultime vengo invariabilmente escluse.

2. ANCORA SU LOGICA DEDUTTIVA E LOGICA INDUTTIVA

Va in proposito richiamata almeno una altra questione relativa alla differenza fra deduzione ed induzione, che inerisce alle proprietà delle due forme di ragionamento. Viene, infatti, sottolineato¹⁰ come gli argomenti deduttivi si caratterizzino per il fatto che l'intero contenuto fattuale della conclusione è necessariamente già incluso nelle premesse. Ovvero l'informazione racchiusa nella conclusione di un ragionamento

⁹ *Ibidem*, pp. 22 e segg.

¹⁰ Cfr. *ibidem*, pp. 28-32 e 75-79.

deduttivo è già presente, in forma implicita, nelle premesse da cui la argomentazione prende le mosse. Viceversa, nel ragionamento induttivo – da cui alle inferenze – la conclusione tratta dalle premesse ha un contenuto di informazione, il quale, nella sua interezza, non è presente nelle premesse da cui il ragionamento parte. In questo senso la conclusione di un ragionamento induttivo amplia il contenuto fattuale delle premesse. Possiamo pertanto constatare come l'argomentare deduttivo ha come fine il rendere esplicito, nella conclusione, ciò che già era contenuto nelle premesse; quindi, attraverso l'uso di tale forma di ragionamento non assistiamo ad un aumento della conoscenza fattuale, soltanto ad una esplicazione di ciò che, di fatto, era già noto sin dall'inizio, perché racchiuso nelle proposizioni assunte quali premesse all'argomentare. Viceversa, il procedere induttivo, che porta alla formulazione di una conclusione in cui le proposizioni che la compongono hanno un contenuto di conoscenza superiore a quello riscontrabile nelle proposizioni formanti la premessa, determina un ampliamento di conoscenza, tanto da poter affermare, sulla scorta degli studi di logica, che lo scopo principale dell'utilizzo dell'argomentazione induttiva sia quello di ampliare la conoscenza¹¹ dato che constatiamo un contenuto di informazione addizionale nella conclusione rispetto alla premessa.

Va altresì osservato come un'argomentazione deduttiva conduce, se correttamente svolta, ad una conclusione corretta in quanto necessaria, nel senso che non vi può essere alternativa alla stessa. All'interno di tale contesto deduttivo non vi può essere una cosiddetta conclusività parziale, nel senso che l'argomento è conclusivo, in quanto propone una conclusione corretta rispetto alle premesse, oppure non lo è, dato che propone una conclusione scorretta. In questo quadro non è possibile ipotizzare una conclusione quasi-corretta¹².

Viceversa, la conclusione di un argomentare induttivo non appare in nessun caso necessaria, pertanto non è possibile su di essa predicare il suo essere certa; la conclusione può apparire soltanto probabile in quanto validamente tratta dalle premesse, ma non vi è alcun modo per poterla definire certa proprio a causa del contenuto addizionale di cono-

11 Cfr. *ibidem*, p. 29.

12 Quasi che fosse possibile predicare la quasi-correttezza della conclusione 199 a fronte dell'addizione 100+100. Il risultato di una operazione aritmetica, volgarmente parlando, è giusto oppure è sbagliato, non vi è via di mezzo. Fra l'altro il risultato corretto (la proposizione 200) è già contenuto nei dati da trattare (la proposizione 100+100).

scenza che questa contiene rispetto alle premesse. A differenza del caso della deduzione, la conclusione di un'induzione presenta sempre gradi di efficacia, ovvero, per riprendere la terminologia sopra usata, una conclusività parziale e non assoluta¹³. Da ciò ne consegue che, qualora le premesse di un'argomentazione deduttiva fossero vere (nel senso di corrispondenti alla realtà sensibile) allora anche la conclusione sarebbe necessariamente vera; ciò non è dato nel caso del ragionamento induttivo, il quale, anche a fronte di premesse vere, nel senso sopra detto, offrirebbe in ogni caso una conclusione solamente probabile. Dato che i ragionamenti induttivi propongono nella loro conclusione un contenuto di conoscenza addizionale rispetto alle premesse, gli stessi sacrificano, per così dire, la necessarietà della conclusione a fronte di un accrescimento del contenuto fattuale di questa; non così le argomentazioni deduttive, le quali, all'incontrario, non proponendo nelle loro conclusioni alcunché non già contenuto nelle premesse, fanno sì che le stesse risultino, se correttamente derivate, necessarie. Come già rilevato, se a fronte di premesse vere la conclusione di un ragionamento deduttivo sarà necessariamente vera, questa condizione non risulta applicabile ad un ragionamento induttivo, il quale, anche a fronte di premesse vere potrà sempre proporre una conclusione falsa.

13 Appare possibile evidenziare tale differenza proponendo per un verso un argomentare deduttivo, per altro una forma di ragionamento induttivo. Si può esemplificare la prima forma di ragionamento con un sillogismo della prima figura, ai sensi del quale:

tutti gli esseri umani sono mortali

gli alunni sono esseri umani

gli alunni sono mortali

Viceversa il ragionamento induttivo può venire specificato col cosiddetto sillogismo statistico (meglio, un quasi-sillogismo basato su di un'induzione per enumerazione), che richiama il sillogismo di cui sopra, ma non offre una conclusione necessaria, solo probabile:

il 90% degli alunni in aula è maschio

X è un alunno presente in aula

X è maschio (con buona probabilità!)

Il ragionamento qui proposto ha una conclusione evidentemente non necessaria, soltanto probabile, ma con un alto grado di efficacia, il quale si modificherebbe, riducendosi, al mutare della percentuale contenuta nella prima proposizione, pur rimanendo un ragionamento induttivo valido. Risulterebbe non valido nel caso in cui, ad esempio, date le due premesse, la conclusione fosse: X è studioso. Infatti, in questo caso, la conclusione è palesemente e totalmente slegata dalle premesse, pertanto risulta priva di fondamento.

3. LA LOGICA DEDUTTIVA APPLICATA AL DIRITTO: IL SILLOGISMO GIUDIZIARIO

Un giurista, ammaliato dall'incedere geometrico, al fine di produrre anche nel mondo del diritto quella stessa certezza che informa la scienza moderna, viene irresistibilmente attratto verso forme di ragionamento deduttivo, le cui conclusioni, come accennato, risultano oggettive in quanto necessarie e controllabili. La certezza del diritto assume, quindi, una valenza di tipo scientifico tanto da desiderare di declinare la scienza giuridica come una specie di un più vasto genere racchiuso nell'ideale scientifico moderno.

Se la certezza del diritto implica non solo l'eliminazione dell'esercizio arbitrario, in quanto personalistico, delle funzioni giurisdizionali, ma anche, attraverso la chiarezza delle disposizioni e la loro applicazione letterale, l'immediata prevedibilità delle conseguenze dell'umano agire in società, allora il punto di riferimento non potrà che venire individuato nel ragionamento deduttivo, attraverso il quale appare possibile offrire una soluzione giuridica certa, in quanto necessaria, agli accadimenti della vita quotidiana. Una regola certa, in quanto chiara, perché inequivocabile ed indubitabilmente valida, poiché posta da una autorità immediatamente accertabile; una valutazione obiettiva degli accadimenti soggetti a valutazione giuridica la cui risultante sia da rapportarsi alla predetta regola; infine, un giudizio da derivarsi dal rapporto fra la valutazione effettuata sul caso concreto e quanto prescritto dalla regola: questi appaiono sia gli ingredienti, che il metodo per giungere ad una soluzione giuridica di un caso concreto, una soluzione che appaia sotto tutti gli aspetti come obiettiva in quanto necessaria, a prescindere da ogni considerazione dei soggetti che vi partecipano, e controllabile, dato che ogni suo passo può venire con precisione verificato al fine di dimostrarne la correttezza. Il sillogismo può pertanto venire assunto quale falsariga su cui costruire un ragionamento giuridico volto alla soluzione di un caso concreto.

Va infatti rilevato che tale forma, in quanto specie del genere a cui appartengono tutti gli argomenti deduttivi, propone, come sopra osservato, a fronte di premesse vere delle conclusioni altrettanto vere. Risulta infatti impossibile che un argomento deduttivo valido possa avere premesse vere e conclusioni false; come sopra detto la validità della conclusione può in ogni momento essere con rigore accertata. Se le due premesse sono poste come vere, da un lato l'esistenza della regola atta a dirimere

il caso, dall'altro la ricostruzione del caso concreto, allora la conclusione, il giudizio, non potrà che essere vero, in quanto obiettivamente dedotto dalle stesse premesse. Se collocato in un ambito informato dalla logica deduttiva, il giudizio, in quanto conclusione di un ragionamento deduttivo, non potrà contenere al suo interno nulla che non sia già presente, anche implicitamente, nelle premesse da cui deriva.

Pertanto dal giudizio, ma più in generale dall'intero procedimento, risultano estromesse tutte le considerazioni soggettive poste in essere dai soggetti partecipanti allo stesso. Il giudizio viene riportato alle operazioni logiche e come queste deve svolgersi.

Questa pare essere l'unica via verso la certezza del diritto, strada che viene legittimata ed istituita con chiarezza in uno dei passi più noti dell'intera letteratura giudica di tutti i tempi: "in ogni delitto si deve fare dal giudice un sillogismo perfetto: la maggiore dev'essere la legge generale, la minore l'azione conforme o no alla legge, la conseguenza la libertà o la pena"¹⁴.

Come possiamo osservare Beccaria raccoglie le fila di una intera prospettiva giuridica che si diparte dall'opera dei *contrattualisti* del secolo a lui precedente, *in primis* il Thomas Hobbes già richiamato.

Al fine di poter sillogizzare il giurista deve vedere soddisfatta una condizione essenziale; questa è data da una duplice necessità. Per un verso, infatti, l'operatore giuridico deve poter individuare senza ombra di dubbio l'insieme delle proposizioni costituenti la regola giuridica, la quale diverrà la premessa maggiore del sillogismo; per altro, lo stesso operatore giuridico deve poter riconoscere inequivocabilmente il significato rac-

14 C. Beccaria, *Dei delitti e delle pene*, IV (citiamo dalla edizione curata da G. Armani, Milano, 1987, p. 15, che riporta anche il testo dello scritto sulle *Consulte criminali*). Proseguendo nella lettura dell'immortale testo del Beccaria ci si imbatte nel seguente passo: "quanto un codice fisso di leggi, che si debbono osservare alla lettera, non lascia al giudice altra incombenza che di esaminare le azioni de' cittadini, e giudicarle conformi o difformi alla legge scritta, quando la norma del giusto e dell'ingiusto, che deve dirigere le azioni sì del cittadino ignorante come del cittadino filosofo, non è un affare di controversia, ma di fatto, allora i sudditi non sono soggetti alle piccole tirannie di molti, tanto più crudeli quanto è minore la distanza fra chi soffre e chi fa soffrire, più fatali di quelle di uno solo, perché il dispotismo di molti non è correggibile che dal dispotismo di uno solo e la crudeltà di un dispotico è proporzionata non alla forza, ma agli ostacoli. Così acquistano i cittadini quella sicurezza di loro stessi che è giusta perché è lo scopo per cui gli uomini stanno in società, che è utile perché gli mette nel caso di esattamente calcolare gl'inconvenienti di un misfatto", *ibidem*, IV (p. 16 del testo da cui sono tratte le citazioni).

chiuso nella disposizioni. La disposizione deve essere redatta in modo tale che dalla stessa si possa cogliere un unico significato: il significato proprio della disposizione. Se le due condizioni risultano insoddisfatte il sillogismo promosso dall'operatore non avrà una conclusione necessaria, ma questa sarà dipendente dalle scelte effettuate dal soggetto percipiente vuoi avuto riguardo all'opzione rispetto alla regole da applicarsi a quel determinato caso, vuoi dal significato che alla regola prescelta viene attribuito. L'attenzione è perciò attratta lungo due itinerari, in verità già solcati il secolo precedente da Hobbes, i quali sono entrambi volti a portare chiarezza nel mondo del diritto: definizione di un sistema non caotico di fonti, da cui promana la disposizione giuridica; utilizzo nella redazione della stessa di un linguaggio inequivocabile, il più possibile vicino a quello in uso nella geometria.

Annota il Beccaria nel Capitolo quinto dell'opera qui richiamata: “se l'interpretazione delle leggi è un male, egli è evidente esserne un altro l'oscurità che strascina seco necessariamente l'interpretazione, e lo sarà grandissimo se le leggi sieno scritte in una lingua straniera al popolo, che lo ponga nella dipendenza di alcuni pochi, non potendo giudicar da se stesso qual sarebbe l'esito della sua libertà”¹⁵. Chiarezza delle disposizioni, in modo che le stesse siano a tutti comprensibili accompagnata dalla loro altrettanto chiara istituzionalizzazione, in modo che cessi il male dell'interpretazione¹⁶.

Per l'illuminista lombardo “senza la scrittura una società non prenderà mai una forma fissa di governo, in cui la forza sia un effetto del tutto e non delle parti e in cui le leggi, inalterabili se non dalla volontà generale, non si corrompano passando per la folla degli interessi privati”¹⁷.

Soddisfatte le due condizioni, ovvero determinata con precisione la premessa maggiore, non solo sarà possibile operare sillogisticamente, ma verrà anche tolto all'operatore giuridico ogni potere discrezionale facendo di questi, come ben evidenzia Leibniz, un *calcolatore*. Se il ragionare giuridico si riconduce ad un calcolo, la cui risultanza sarà, come

15 *Dei delitti e delle pene*, cit., p. 17. Continua l'autore: “quanto maggiore sarà il numero di quelli che intenderanno e avranno fralle mani il sacro codice delle leggi, tanto men frequenti saranno i delitti, perché non v'ha dubbio che l'ignoranza e l'incertezza delle pene aiutino l'eloquenza delle passioni”, *ibidem*.

16 Più correttamente designabile con il termine di *interpretatio*. Cfr. in proposito P. Grossi, *L'Europa del diritto*, Roma-Bari, 2007.

17 *Dei delitti e delle pene*, cit., p. 17.

lo stesso Beccaria rileva, “la libertà o la pena”, allora l’intera operazione potrà venire sottoposta a oggettive procedure di controllo, che potranno confermare o meno la validità della soluzione proposta. Questa validità non potrà che venire verificata nei termini propri della logica deduttiva. Ancora il Beccaria rileva che “da ciò veggiamo quanto sia utile la stampa, che rende il pubblico, e non alcuni pochi, depositario delle sante leggi, e quanto abbia dissipato quello spirito tenebroso di cabala e d’intrigo che sparisce in faccia ai lumi ed alle scienze apparentemente disprezzate e realmente temute dai seguaci di lui”¹⁸.

All’interno di questa prospettiva, la scienza giuridica ha bisogno per operare in modo obiettivo di leggi chiare e chiaramente scritte; questa appare la condizione basilare per evitare soprusi e conflitti, che determinerebbero una condizione di latente guerra sociale (quella guerra di tutti contro tutti già esecrata da Hobbes). Soddisfatta questa condizione, ovvero realizzatasi l’opportunità di poter disporre di una regola precisa a cui riferire i concreti casi da risolvere giuridicamente, lo scienziato giuridico deve procedere alla stessa stregua degli operatori delle scienze *esatte*, con rigore matematico, ovvero logico deduttivo al fine di poter produrre, attraverso il solo utilizzo delle *leggi*, risultati, la cui necessità sia verificabile. Il sillogismo perfetto appare lo strumento più consono al raggiungimento di una obiettività di sapore scientifico, neutralizzando, per così dire, ogni volontà del soggetto percipiente ed offrendo nel contempo, data la sua struttura logico deduttiva, ferree strumentazioni di controllo della validità della sue conclusioni.

4. “NEI GOVERNI MODERATI COMANDANO LE LEGGI”

La voce di Beccaria non appare certamente isolata nel secolo dei Lumi; a questa fa eco, nell’illuminismo partenopeo, quella del Filangieri, il quale, commentando il *dispaccio* reale di Ferdinando IV di Borbone del 23 settembre 1774¹⁹, sottolinea: “*nei governi dispotici gli uomini*

18 *Ibidem*, pp. 17-18.

19 Ai sensi del quale “le decisioni si fondino non già sulla nuda autorità dei dottori, che àn purtroppo nelle loro opinioni e alterato e reso incerto e arbitrario il diritto, ma sulle leggi espresse del regno e comuni. E quando non vi sia legge espressa per il caso, di cui si tratta, e si abbia da ricorrere alla interpretazione o estensione della legge, vuole il Re che questo si faccia dal giudice di maniera, che le due premesse dell’argomento siano sempre fondate sulle leggi espresse e letterali. E quando il caso sia nuovo, o talmente dubbio che non possa decidersi colla legge, né con l’argomento

comandano; nei governi moderati comandano le leggi [...]. L'arbitrio giudiziario è quello che si cerca d'estirpare. Bisogna dunque torre a' magistrati tutto quello che li rende superiori alle leggi. Ecco il fine di questa legge. Vediamone ora i mezzi. Il re vuole che tutto si decida secondo un testo espresso; che il linguaggio del magistrato sia il linguaggio delle leggi: che egli parli allorché esse parlano, e si taccia allorché esse non parlano, o almeno non parlano chiaro; che l'interpretazione sia proscriotta; l'autorità dei dottori bandita dal foro, e il magistrato costretto ad esporre al pubblico la ragione della sentenza. Questi sono gli argini che il sovrano ha innalzati contro il torrente dell'arbitrio"²⁰.

Anche il Filangeri scaglia i suoi rei fulminei contro quell'attività interpretativa (*l'interpretatio*) già esecrata dal Beccaria, la quale, a parer loro, aprirebbe la strada al "torrente dell'arbitrio". Un'attività interpretativa che trova agio a fronte di disposizioni non chiare, contraddittorie, che inevitabilmente elevano il giurista ad un rango superiore alla legge, nel momento in cui egli, dovendo, nella migliore delle ipotesi, districarsi in un ginepraio intricato, è chiamato, dalla loro stessa sussistenza, a porre ordine fra le fonti ed a attribuire alle disposizioni un significato, che il più delle volte travalica, avuto riguardo al caso concreto, quello originario. Il magistrato qui parla per bocca sua, non è sottoposto alla legge, per il semplice fatto che la legge non è individuabile, la regola del caso concreto va di volta in volta ricostruita. In questa attività di *interpretatio* emerge tutta la personalità del soggetto percipiente che indirizza secondo i propri canoni la risoluzione giuridica del caso concreto. Questa non sarà pertanto oggettiva e, in quanto soggettiva, non potrà essere sottoposta a procedure di controllo, che non ritrovino nella soggettiva volizione del soggetto percipiente la loro fonte.

Al fine di evitare questa deriva Beccaria propone di *fare del giudice un sillogismo*, ovvero *trasformare* l'organo giurisdizionale in un meccanismo di soluzione (giuridica) automatica di problemi posti nella vita quotidiana; il sillogismo perfetto, infatti, poste le premesse, come osservato, si svolge automaticamente.

della legge, allora vuole il Re che si riferisca alla Maestà Sua per ottenere il sovrano oracolo", sull'argomento cfr. il fondamentale testo di G. Gorla, *I precedenti storici dell'art. 12 disposizioni preliminari del codice civile del 1942 (un problema di diritto costituzionale?)*, in "Foro italiano", XCIV (1969), V.

20 Così nelle *Riflessioni politiche sull'ultima legge del nostro Sovrano, che riguarda la riforma dell'amministrazione della giustizia*, citiamo dalla riproduzione parziale in P. Comanducci (a cura di), *Illuminismo giuridico. Antologia di scritti giuridici*, Bologna, 1978, pp. 173-174.

Certo è che né Beccaria, né Filangieri avevano, come si suol dire, sotto mano una premessa maggiore²¹ preconstituita all'accadimento concreto rappresentato nella premessa minore, ovvero quella *legge* la quale di lì a poco informerà il mondo del diritto. Attraverso quella *legge* sarà possibile dar vita concretamente al sillogismo giudiziario.

5. VERSO UNA SOLUZIONE GIURIDICA PREVENTIVA DEL CASO CONCRETO

La promulgazione del *Code civil des Français*, iniziata nel marzo del 1803, si compie, come noto, nello stesso mese dell'anno successivo. La primavera del 1804 vede materializzarsi, per lo meno in terra di Francia, le aspirazioni illuministiche ad un diritto certo, predefinito a da applicarsi senza dubbi ai casi concreti al fine di giungere ad una soluzione giuridica degli stessi non dovendo ricorrere, come in passato, al concorso di una miriade di fonti, l'origine di alcune delle quali risaliva sino alla romanità classica, nel tempo sedimentatesi anche in grazia ad una plurisecolare attività interpretativa, che non costituivano un tutto, seppur caotico, unitario; infatti, a causa del particolarismo giuridico²², frutto della divisione in ceti della società, la medesima azione ritrovava regolamentazione, sia per ciò che riguarda l'individuazione della regola di riferimento, che per ciò che concerne il foro competente, in differenti giurisdizione. Il *Code* segna, pertanto, per ciò che ci riguarda, una netta cesura vuoi con la parcellizzazione del diritto, di volta in volta da ricomporsi da parte dei giureconsulti, vuoi con il particolarismo giuri-

21 Così Beccaria descrive quello che a suo dire è il miserevole stato dell'ordinamento giuridico a lui contemporaneo: "alcuni avanzi di leggi di un antico popolo conquistatore fatte compilare da un principe che dodici secoli fa regnava in Costantinopoli, frammischiate poscia co' riti longobardi, ed involte in farraginosi volumi di privati ed oscuri interpreti, formano quella tradizione di opinioni che da una gran parte dell'Europa ha tuttavia il nome di leggi; ed è cosa funesta quanto comune al dì d'oggi che una opinione di Carpzovio, un uso antico accennato da Claro, un tormento con iracunda compiacenza suggerito da Farincaccio sieno le leggi a cui con sicurezza obbediscono coloro che tremando dovrebbero reggere le vite e le fortune degli uomini. Queste leggi [...] sono uno scolo de' secoli più barbari", *Dei delitti e delle pene*, cit., p. 3.

22 Si può ravvisare in questo mondo una "mancanza di unitarietà e di coerenza dell'insieme delle leggi vigenti in una data sfera spaziotemporale, individuata in seguito ad un giudizio di valore secondo il quale in quella sfera ci dovrebbe essere, o ci si aspetterebbe ci fosse, unità e coerenza di leggi", così G. Tarello, *La ideologia della codificazione: dal particolarismo giuridico alla codificazione napoleonica*, Genova, 1969.

dico, che implicava differenti regole e differenti fori per medesime fattispecie concrete²³. Si può ben affermare che la codificazione napoleonica abbia come scopo la riduzione della complessità che sino ad allora aveva contrassegnato l'universo giuridico europeo, fissando a chiare lettere, all'interno di una unica raccolta, quali siano da considerarsi le regole giuridicamente valide in terra di Francia, ovvero soltanto quelle che il Codice in oggetto conteneva. Fuori dal Codice non vi è diritto, perché tutto il diritto valido è contenuto soltanto nel Codice. Si assiste, in buona sostanza, ad una massiccia opera di semplificazione dell'esperienza giuridica, nel momento in cui la stessa si riduce alla ricerca, esclusivamente all'interno del Codice, della prefissata regola atta a risolvere una controversia. Questa regola è contenuta, per l'appunto, nella legge. Sicché, all'interno di questa prospettiva, non vi è diritto al di fuori della legge; infatti, il Codice è la legge, la quale è assunta quale unico ed originario momento creativo del diritto.

Riscontriamo, pertanto, l'affermarsi di una equazione che ha influenzato pesantemente la riflessione giuridica degli ultimi due secoli: il diritto eguale alla legge, dato che non vi è diritto al di fuori della legge.

Questa assunzione, che cancella una tradizione giuridica millenaria, ha come prima conseguenza la possibilità di semplificare l'operare del giurista, il quale si trova di fronte ad una regola ritenuta inequivocabile da applicare in modo automatico al caso di specie.

Che l'applicazione debba ritenersi automatica lo si evince facilmente dallo stesso assunto di base di questa prospettiva, ovvero, nel momento in cui non vi è diritto al di fuori della legge ed il giurista chiamato a risolvere giuridicamente un caso della vita quotidiana non ha alcuna potestà legislativa, perché questa è appannaggio di altri organi dello stato, allora è evidente che il giurista non possa che applicare la regola da altri prodotta. Solo in questo modo egli renderà giustizia, perché la giustizia è data dall'applicazione automatica della regola.

Ogni intervento dell'operatore giuridico sulla regola risulterà essere una improvvida alterazione della stessa, ovvero una manomissione del diritto, preludio quindi per un'ingiustizia. *Il linguaggio del magistrato sia il linguaggio delle leggi, che egli parli allorché esse parlino*, ammoniva il Filangeri al fine di fondare un governo moderato; il magistrato è subordinato alla legge in quanto vige una rigida separazione dei poteri fonda-

23 Cfr. in tema G. Tarello, *Storia della cultura giuridica moderna. Vol. I: Assolutismo e codificazione del diritto*, Bologna, 1976 e il già richiamato studio di Grossi *L'Europa del diritto*.

ta su una altrettanto rigida specializzazione delle funzioni degli stessi, ai sensi della quale il potere cosiddetto giudiziario non può partecipare alla funzione legislativa²⁴. Va però compiuta un'osservazione; come ben noto il *Code* si caratterizza, fra l'altro, per il contenuto dell'articolo 4, il quale appare gravido di conseguenze in merito alla effettività concreta della separazione delle funzioni dei poteri a cui sopra si faceva cenno. Ai sensi del predetto articolo, “*le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice*”, pertanto, all'interno di una prospettiva caratterizzata dall'ipotesi della non esistenza di alcuna forma giuridica regolamentativa al di fuori della legge, ovvero a questa riconducibile, si ingiunge al magistrato che si ritrova nelle condizioni di dover giudicare una causa non esplicitamente regolamentata all'interno del Codice, di ritrovare, egli stesso, la regola giuridica atta a giudicare il caso di specie. Questa ricerca non potrà che avvalersi della lettera della legge, ma non potrà limitarsi al suo riconoscimento, dovendo l'autorità giudicante in ogni caso *scrivere*, essa stessa, la norma del caso; nel far ciò egli procederà con metodo analogico²⁵, riconducendo fra loro casi simili e sottoponendo i casi privi di regola esplicita alla regolamentazione

24 Tale affermazione ritroverebbe legittimazione in una certa lettura del Montesquieu *De l'esprit des lois*, secondo il quale “i giudici [...] sono solo [...] la bocca che pronuncia le parole della legge; esseri inanimati che non possono moderarne né la forza né il rigore” (cfr. la trad. it. curata da Sergio Cotta, Torino, 2005. In argomento vedi anche F. Gentile, *L'esprit classique nel pensiero del Montesquieu*, Padova, 1965). Come evidenzia Mauro Barberis, tale prospettiva di lettura non è l'unica possibile (e nemmeno la più auspicabile) cfr. *Separazione dei poteri e teoria giusrealista dell'interpretazione*, in P. Comanducci-R. Guastini, *Analisi e diritto 2004*, Torino, 2005. Pur tuttavia è in questo contesto che possiamo a pieno apprezzare la constatazione del Frédéric Murlon, sorta in seno alla École de l'exégèse, per il quale “lorsque la loi est claire, formelle, le juge doit la suivre, alors même que son application paraît peu raisonnable et contraire à l'équité naturelle: *Dura lex sed lex!* Un bon magistrat humilie sa raison devant celle de la loi ; car il est institué pour juger selon elle, et non pas pour la juger. Rien n'est au-dessus de la loi, et c'est prévariquer qu'en éluder des dispositions, saur prétexte que l'équité naturelle y résiste. En jurisprudence, il n'y a pas, il ne peut pas y avoir de raison plus raisonnable, d'équité plus équitable que la raison ou que l'équité de la loi”, *Répétitions écrites sur le premier examen du Code Napoléon. Tome premier*, Paris, 1866, pp. 58-59 (ma 1852 – cfr. la trad. it. Palermo, 1859-1863). Vedi in proposito N. Bobbio, *Il positivismo giuridico*, cit., pp.86-100. In tema cfr. anche G. Zagrebelsky, *Il diritto mite. Legge, diritti, giustizia*, Torino, 1992, pp. 64-67.

25 Cfr. per tutti N. Bobbio, *L'analogia nella logica del diritto*, Torino, 1938 e L. Caiani, *sub voce Analogia in Enciclopedia del diritto*.

prevista per casi espressamente normati. È ben vero che il magistrato si muove all'interno della cornice legislativa, ma è altrettanto vero che in questi casi egli, per riprendere l'espressione di Filangeri, *parla allorché le leggi non parlano* e, divenendo di fatto il legislatore del caso particolare, scalfisce la rigida separazione dei poteri basata sulla specializzazioni delle funzioni.

Va ancora rilevato come, se la previsione contenuta nell'articolo 4 del *Code* incrina, sia pur di poco, il monopolio produttivo del legislatore, fa sì che ogni caso concreto, anche se non espressamente previsto, possa ritrovare regolamentazione per tramite dell'uso del Codice, tanto da poter affermare la completezza di un sistema giuridico su questo fondato, in quanto nulla appare lasciato privo di regolamentazione. Tale idea, la completezza di un siffatto sistema giuridico, diverrà uno dei perni della moderna rappresentazione dei fatti giuridici.

6. OBIETTIVITÀ E PREVEDIBILITÀ GEOMETRICA: LA CERTEZZA DEL DIRITTO

Al di là di queste ultime considerazioni, si può riconoscere come le esigenze di natura politico-sociale e le aspirazioni proprie ad una scienza geometrica del diritto ritrovano convergenza proprio nella promulgazione del cosiddetto *Code Napoléon*, il quale offre ai giuristi gli strumenti, sino allora non disponibili, per operare in modo geometrico, primo fra tutti la legge generale ed astratta.

Questa, avuto riguardo alle sue caratteristiche, può agevolmente ritrovare applicazione attraverso automatismi mutuati dalla logica deduttiva, di cui il sillogismo è specie. La premessa maggiore viene pertanto offerta dalla disposizione codicistica rispetto alla quale il caso in specie, la premessa minore, deve ritrovare, nella conclusione, la propria soluzione. L'esperienza giuridica si riduce, pertanto, come sopra accennato, alla sola ricerca all'interno delle disposizioni contenute nel Codice, della legge che meglio si adatta alla risoluzione del caso, la quale scaturirà quale conclusione di un argomentare da condursi in modo automatico.

Sicché la soluzione giuridica di un problema posto dalla vita quotidiana sarebbe già sussistente prima del suo verificarsi e sussisterebbe anche in assenza del suo palesarsi, perché la soluzione è, per questa prospettiva largamente dominante, racchiusa nell'articolo di legge. Si tratta solo d'applicarlo quale premessa maggiore di una deduzione sillogistica. Po-

sto che la conclusione di un ragionamento sillogistico, che nel nostro caso rappresenta la soluzione giuridica di un accadimento quotidiano, nulla aggiunge a ciò che è già contenuto nelle premesse, appare indubbio che al determinarsi di date condizioni, in vero ricondotte nella premessa minore, la conclusione stessa non potrà che costituirsi in modo predeterminato. Questa è già prevedibile ancor prima del sorgere concreto del caso, che verrà racchiuso nella premessa minore, in quanto è la risultante automatica del rapporto fra premessa maggiore e premessa minore. Ogni qualvolta si costituirà una certa premessa minore, posta la fissità della maggiore, che rappresenta la regola giuridica rispetto al quale giudicare il caso, la conclusione non potrà che necessariamente risultare una sola.

Il sillogismo applicato nell'ambito giuridico fa sì che lo stesso possa venire ricondotto all'alveo della scienza moderna nel momento in cui, data la legge che regola il fenomeno concreto, le conseguenze dello stesso divengono prevedibili; non solo, conosciute le condizioni della sua sussistenza, lo stesso, può venire, per così dire, riprodotto a piacimento: quindi, dominato.

Due sono le conseguenze rilevanti in questo nuovo approccio; per un verso, il giudizio giuridico è sottratto ad ogni ingerenza personalistica, dato che lo stesso procede con automatismo verso la conclusione di un ragionamento deduttivo. In questo modo viene eliminata ogni influenza che il soggetto percipiente potrebbe avere sullo svolgersi del giudizio. Si giunge, pertanto e con l'ausilio della logica deduttiva, che, come già osservato, rappresenta la sintassi delle scienze moderne, a fondare una procedura obiettiva perché controllabile in ogni suo passaggio, tanto da poter predicare senz'ombra di dubbio la validità o meno della risultante dell'operazione giuridica.

Per altro verso, si concretizza la possibilità di prevedere il risultato (giuridico) di una azione, ovvero quella che sarà la sua qualificazione giuridica; infatti, conosciute le premesse, di cui una, quella maggiore, è ritrovabile nella fissità della legge, l'altra, quella minore, nell'ipotesi dell'accadimento, sarà deducibile da queste la eventuale conseguenza giuridica di un comportamento concreto. Quindi, attraverso la conoscenza della premessa maggiore, la disposizione di legge, che si assume come atto alla regolamentazione del caso proposto, è possibile con geometrica esattezza valutare le conseguenze giuridiche di un comportamento. In questo modo anche la giurisprudenza entra a pieno titolo nel

contesto della sperimentazione, che caratterizza la scienza moderna²⁶. In proposito va ancora una volta ribadito come le conseguenze giuridiche risultano implicite nelle premesse; infatti, volendo indugiare lungo un itinerario caratterizzato dalla logica deduttiva attraverso l'utilizzo del sillogismo, appare evidente come possa correttamente parlarsi di sillo-

26 Che queste tendenze abbiano da far sentire la loro influenza nella cultura giuridica contemporanea è testimoniato con autorevolezza in una voce apparsa nel 1997 nella *Enciclopedia del diritto*. In questa possiamo leggere: “senza nulla togliere all'importanza dell'informatica giuridica documentaria, il tema più importante dell'informatica giuridica deve, a nostro avviso, essere considerato quello dell'applicabilità automatica della legge”. Qui, in autorevole sede dottrinale, non solo si ripropone il tema, caro alla prospettiva geometrica del diritto, della applicazione meccanicistica della legge, ma lo si lega all'odierno sviluppo tecnologico, il quale renderebbe realizzabile l'aspirazione ad una sorta di matematicizzazione dell'esperienza giuridica. Il fulcro del discorso è rappresentato dalla legge-algoritmo. In proposito l'autore si richiama ad una radicata tradizione di pensiero giuridico, affermando che legge e automazione non sono affatto termini inconciliabili, che gli Illuministi “avevano concepito la legge esattamente come un algoritmo e su tale concezione avevano fondato il sistema della tripartizione dei poteri nello stato moderno”, così R. Borruso, *sub voce Informatica giuridica*, in *Enciclopedia del diritto. Primo Aggiornamento*, p. 654.

Nell'argomentare su questa falsariga pone (anch'egli) come problema centrale la redazione dei documenti giuridici; questi per poter essere trasformati in algoritmi devono essere forgiati con un linguaggio inequivocabile, tale da evitare ogni possibile equivoco interpretativo (solo per inciso si rileva che una delle caratteristiche dell'algoritmo, sempre redatto con linguaggio formalizzato, è l'interpretazione-applicazione meccanica) *ibidem*, p. 648. L'Autore si chiede: “la definizione dell'algoritmo non coincide, infatti, con la definizione possibile della legge? Non è forse anche la legge un complesso di regole generali e astratte, formulabili *ex ante*?”, *ibidem*, p. 658. Questa aspirazione si incontra e si fonde con l'esigenza (imprescindibile) di certezza del diritto, sicché algoritmo e certezza del diritto si accompagnano, in questa prospettiva, inscindibilmente. *Ibidem*, p. 656. Totalmente contrario a tale prospettiva si dichiara, ad esempio, Zagrebelsky: “se oggetto e metodo devono concordare, occorre respingere l'idea della trattazione scientifica del diritto attuale alla stregua di una disciplina logico-formale. Non sarebbe invece così, se si pensasse di avere a che fare con un sistema dato e compiuto, tratto da un unico fondamento e capace di svincolarsi deduttivamente secondo il principio di non contraddizione. Questa era la convinzione propria del giusnaturalismo razionalistico, ereditata poi dal positivismo di tradizione continentale. Sulla base di essa, si poteva coerentemente perseguire il compito di una scienza del diritto, costruita secondo dimostrazioni *more geometrico*, a immagine e somiglianza delle discipline logico-formali. Simili idee devono invece apparire insensate a chi ritiene che il diritto sia non un dato ma un «farsi» incessante, nel quale confluiscono esigenze molteplici poste da numerosi e talora contraddittori principî che pretendono di essere realizzati nel contatto con la realtà viva delle esperienze sociali”, così ne *Il diritto mite*, cit., pp. 167-168.

gismo perfetto, solo in presenza di una conclusione già implicitamente contenuta nelle premesse, dato che, come osservato, la conclusione non ha un contenuto di conoscenza superiore alle premesse dalle quali è dedotta. Ciò ci induce a ritenere come la giuridicità sia tutta contenuta nelle premesse, in particolare in quella maggiore, da cui dipende il giudizio sulla minore, ovvero sulla fattispecie concreta; nel procedimento non appare possibile aggiungere alcuna qualificazione giuridica alle premesse né, tanto meno, lo stesso consente di indurre elementi ulteriori da considerarsi in funzione della soluzione del problema; il procedimento risulta, per così dire, un moto automatico che permette soltanto di porre in evidenza una conclusione in vero già contenuta nelle premesse. Nella prospettiva giuridica moderna, le condizioni di cui sopra convergono verso un unico punto: la certezza del diritto. Il diritto risulta certo, anzitutto, perché contenuto esclusivamente nella legge; è, quindi, da escludersi ogni ricerca dello stesso che si conduca verso altre ed alternative fonti. Tutte le fonti non riconducibili esclusivamente alla legge, la quale, in questo quadro, altro non è che la volontà sovrana formalmente posta, vanno eliminate dall'universo di discorso. In questo modo, ipotizzando l'unicità delle fonti, appare possibile dissipare ogni dubbio sull'origine del diritto, che non può essere ricercato oltre i limiti posti dalla legge.

Il diritto risulta altresì nominato come certo per altre due ragioni alla prima correlate. Il diritto è certo in quanto, come sopra osservato, le risultanti della sua applicazione sono sottoponibili ad un procedimento di controllo di natura logico-deduttiva; il tutto implica che il determinarsi delle soluzioni giuridiche non potrà che avvalersi di procedure logico-deduttive, le quali, per propria natura, escludono ogni relazione inquinante con la personalità del soggetto operante. Per altro verso, si predica l'essere certo del diritto, in siffatto modo supposto ed adoperato, perché appare possibile all'interno di questo quadro concettuale operare, con metodo scientifico, delle previsioni sulla qualificazione giuridica di futuri ed eventuali accadimenti.

La certezza del diritto risulta pertanto specificata lungo tre assi fra loro convergenti; da prima la certezza del diritto si qualifica come possibilità concreta di immediata individuazione della regola del caso, considerando che le regole sono chiaramente raccolte in un'unica fonte di cognizione, frutto dell'attività di un'unica fonte di produzione. Questa attività perde ogni connotato arcano e ogni dubbio sulla sua risultante apparirà facilmente chiarificabile avuto riguardo soltanto alla lettera del Codice. Qui la certezza risulta conseguenza della chiara conoscenza del diritto.

Individuata con precisione la disposizione da applicarsi, la certezza del diritto si sviluppa lungo l'itinerario della controllabilità delle decisioni giurisprudenziali, le quali, in quanto informate dalla logica deduttiva, risultano sottoponibili a rigide procedure di controllo, che confermano l'obiettività della decisione, ovvero la sua validità rispetto al metodo di risoluzione prescelto e in considerazione alle premesse assunte. La certezza, in questa sua seconda accezione, implica la possibilità di controllare, rispetto ad un metodo preventivamente assunto, la validità delle conclusioni di un ragionamento giuridico.

Vi è, quanto meno, una terza declinazione della certezza del diritto nel momento in cui, all'interno di questo quadro concettuale, per tramite della conoscenza del diritto e della controllabilità delle conclusioni di un ragionamento giuridico appare possibile prevedere le conseguenze di un accadimento ancor prima che questo avvenga. La certezza del diritto è qui sinonimo della prevedibilità degli accadimenti futuri; infatti, conosciute le condizioni iniziali di un fenomeno e le regole del suo mutamento in considerazione alle sue componenti ritenute determinanti lo stesso, è possibile calcolare la sua evoluzione, prevedendone gli effetti. In questo ultimo caso la certezza del diritto appare conseguenza della possibilità di sperimentazione e, dunque, di quella previsione sull'evoluzione fenomeni caratterizzante il mondo delle scienze, di cui una giurisprudenza così costituita fa a pieno titolo parte.

7. LA GIURISPRUDENZA QUALE FORMA DI CONOSCENZA AVVALUTATIVA FRA LE SCIENZE FORMALI E LE SCIENZE EMPIRICHE

La certezza del diritto, valore fondamentale su cui poggia l'intera rappresentazione giuridica moderna²⁷, appare, all'interno di questa prospettiva geometricizzante, una conseguenza dell'opera di semplificazione condotta sulla complessità giuridica. Pertanto, la certezza si fonda sulla semplificazione delle componenti del mondo giuridico, ridotte alla sola legge, e dei metodi di applicazione delle stesse, ricondotte alla logica deduttiva, il tutto alla luce della constatazione che, possedendo co-

²⁷ Come già rammentato Bobbio in un saggio apparso sul primo fascicolo del 1951 sulla "Rivista internazionale di filosofia del diritto" intitolato *La certezza del diritto è un mito?*, definiva la stessa come "un elemento intrinseco al diritto, sì che il diritto o è certo o non è neppure diritto".

gnizione matematica degli elementi componenti un fenomeno, gli stessi risultino calcolabili²⁸.

La certezza del diritto non potrebbe quindi darsi in assenza della possibilità di calcolare con e sul diritto; anche in questo campo la scientificità di un procedimento e di una conoscenza è offerta dall'essere informato dalla sintassi della matematica e dall'essere la risultante delle operazioni di calcolo. La rappresentazione in chiave geometrica del mondo giuridico fa sì che in questo viga una certezza di chiaro sapore matematico, la stessa che sovrintende lo sviluppo delle scienze moderne.

In questo senso la giurisprudenza si pone quale scienza del diritto ed assume la connotazione propria a tutte le altre scienze moderne; alla base del suo dispiegarsi si ritrova pertanto un atteggiamento prettamente operativo fondato su forme di conoscenza convenzionale, le quali ritrovano, al pari d'ogni altra forma di conoscenza scientifica, nella sintassi matematica il fulcro su cui poggiare e svilupparsi.

Per questa prospettiva gnoseologica il diritto si riduce alla disposizione posta dal legislatore, la sola autorità competente a porre il diritto; la giurisprudenza si configura, innanzitutto, come attività volta a conoscere la volontà formalmente posta dall'autorità competente al fine di determinare le modalità di regolamentazione sociale. Il suo primo compito appare pertanto riconducibile alla determinazione del suo oggetto di indagine: il diritto, che è assunto, come più volte sottolineato, quale volontà del legislatore posta sotto forma di legge.

Il problema principale della giurisprudenza è quindi riconducibile allo studio della validità formale del diritto, ovvero ad indagini implicanti solo giudizi di fatto, perché ogni riflessione in merito al valore non formale del diritto comporta di per sé la posizione di giudizi di valore, i quali, come rilevato, risultano totalmente dipendenti dal soggetto percipiente e pertanto fuoriescono dall'ambito scientifico. Quindi, la giurisprudenza non ha come proprio oggetto d'indagine analisi di natura assiologica, le quali la porterebbero a speculare sull'essenza valoriale del fenomeno anche in rapporto al determinato tessuto sociale nel quale si colloca la disposizione indagata; infatti, tale modo di procedere, pregiudicherebbe la scientificità dell'indagine: per un verso, come già osservato, attraverso il tentativo di cogliere l'essenza del fenomeno, il quale va invece rappresentato soltanto con quelli che vengono ipotizzati

28 Si rimanda a quanto sopra esposto il proposito alla teoria giuridico-politica di Thomas Hobbes.

i suoi componenti rilevanti (tutti elementi che devono essere quantificabili e non qualificabili), per altro, siffatto modo di procedere aprirebbe le porte ad una riflessione valoriale intorno al giusto ed all'ingiusto, questioni, quest'ultime, di indubbia rilevanza sociale, ma che, proprio a causa della loro natura, non possono essere oggetto di scienza, quindi, di giudizi di fatto, e, pertanto, non sono riconducibili ad indagini giurisprudenziali, piuttosto filosofico-giuridiche o filosofico-politiche, discipline che, ammettendo al loro interno giudizi di valore, non appaiono perciò riconducibili alla conoscenza scientifica²⁹.

La non ammissibilità di giudizi di valore fa sì che la giurisprudenza, quale branca della conoscenza scientifica, si incanali verso una forma di conoscenza obiettiva, per la cui produzione è indispensabile, per l'appunto, scindere nettamente il mondo dei fatti da quello dei valori; detto in altri termini, ciò che è definito l'essere da ciò che si assume essere il dover-essere.

Nel far ciò, la giurisprudenza ritiene di poter offrire una forma di conoscenza obiettiva del fenomeno di cui si occupa, nel porsi cioè, come una forma di conoscenza avalutativa³⁰ del cosiddetto essere³¹. La giurisprudenza si colloca dunque all'interno del mondo della scienza, la quale ritrova specificazione all'interno di due sole declinazioni: le scienze *formali* e quelle nominate come *empiriche*.

8. GIUDIZI ANALITICI E GIUDIZI SINTETICI QUALI FONDAMENTI DELLA CONOSCENZA SCIENTIFICA

A tale proposito va richiamata la nota posizione assunta nel Novecento, all'interno del positivismo logico, da Rudolf Carnap³², la quale

29 Cfr. N. Bobbio, *Il positivismo giuridico*, cit.

30 *Ibidem*.

31 L'essere rimanda di per sé all'essenza, che all'interno di una prospettiva scientifica non va indagata, dato che la stessa si fonda sulla rappresentazione convenzionale di un fenomeno, non sullo studio delle sue componenti essenziale, ma su quelle artificiali – pertanto, ciò che viene nominato come essere e rigidamente separato del dover-essere, altro non è che il frutto di una convenzione ipotetica, basata quindi essa stessa su un giudizio di *valore* sulla realtà, che prescrive sulla stessa più che voler descriverla; l'essere di tale prospettiva, a bene vedere altro non è che il dover-essere tanto esecrato dalla stessa. Si rimanda alla riflessione sulla grande divisione effettuata nel capitolo precedente.

32 Cfr. *Logical Syntax of Language*, London, 1937 (vedi trad. it. Milano, 1961) e *Introduction of Semantics and Formalization of Logic*, Cambridge – Mass., 1942.

rappresenta una sorta di *summa* del dibattito epistemologico all'interno della prospettiva scientifica moderna. Per l'autore possono sussistere solamente due modelli a cui la conoscenza scientifica può ricondursi; per un verso si riscontrano le scienze formali, che si dedicano allo studio delle forme delle espressioni linguistiche, delle cosiddette proposizioni, e delle regole per la loro trasformazione. Le scienze formali appaiono, per così dire, strumentali, alle scienze empiriche, in quanto forniscono i mezzi logici per l'esplicazione di regole di fatto. Per altro, si riconoscono quali forme di conoscenza scientifica le risultanti delle indagini empiriche; queste si organizzano all'interno delle scienze empiriche, il cui compito è lo studio delle proposizioni nei loro rapporti con i vari contenuti di esperienza. Ogni indagine empirica sarebbe esclusa dal campo della conoscenza scientifica se non fosse sorretta da un corretto uso delle regole logico-formali, dato che questa, in quanto studio delle relazioni tra le proposizioni e l'esperienza, non può che fondarsi sulla quantificazione dei fenomeni e, quindi, necessita di *matematicizzare* l'esperienza stessa. La sintassi della matematica, galileianamente intesa, soprassiede ad ogni rilevazione scientifica, pertanto non può sussistere una conoscenza di natura empirica, la quale non sia fondata e sorretta da sviluppi logico-formali dei dati. In questo senso le scienze formali risultano essere strumentali alle scienze empiriche. Entrambi i modelli scientifici si fondano su proposizioni contenenti giudizi, i quali, più che venire considerati come giudizi di *verità*, debbono venire valutati come *corretti* avuto riguardo alle premesse da cui sono derivati. Tali giudizi si distinguono anch'essi in due specie: i giudizi definiti analitici traggono il loro criterio di correttezza nei principî logici, che fondano la trasformazione delle proposizioni di partenza nonché nell'osservanza delle regole poste per la trasformazione di queste. I giudizi analitici rimangono, quindi, su di un piano puramente formale e sono, pertanto, propri alle scienze formali. Accanto a questi si pongono i cosiddetti giudizi sintetici, i quali ritrovano la loro correttezza nella loro corrispondenza con una cosiddetta *realtà* empirica. Non va però dimenticato che l'esperimento, all'interno della prospettiva scientifica moderna, si rivolge verso fenomeni *osservabili*, più che visibili dei sensi, fenomeni che vengono ricostruiti avuto riguardo a quelle che vengono assunte quali *qualità primarie* caratterizzanti. Pertanto la verificabilità empirica delle proposizioni costituenti un giudizio sintetico non avviene con riguardo alla realtà naturale, che, come rileva Galilei, non va indagata, ma in considerazione di una sua rappresentazione ipotetica in funzione operativa.

Quindi, il giudizio sintetico non domina la realtà naturale, ma solo una sua particolare rappresentazione. All'interno di tale prospettiva sono solo queste due specie di giudizi ad offrire una conoscenza definibile quale scientifica, in quanto validata dall'ideale di scienza moderna come obiettiva; infatti, può venire confermata attraverso oggettive procedure di controllo, che la rendono una forma di conoscenza universale.

I giudizi analitici ed i giudizi sintetici, all'interno di questo quadro, appaiono le uniche specie di giudizi che risultino costituite da proposizioni *dotate di senso*, in quanto sottoponibili a forme di controllo oggettivo facendo sì che il loro predicare razionalmente sia accettabile a prescindere da ogni soggettivo preconetto. Queste proposizioni possiedono, pertanto, un significato che va ben al di là della volontà di chi le pone in essere; sono sottoponibili a verifica (vuoi logico-formale, vuoi empirica), indipendente da ogni soggetto percipiente.

Accanto a questi due tipi di giudizio si possono riscontrare (e indubbiamente si riscontrano³³), giudizi di altra natura; questi sono i cosiddetti giudizi di valore, che esprimono opinioni qualificative sul fenomeno manifestatosi; in quanto giudizi formati da proposizioni contenenti in preponderanza elementi qualificativi e non quantitativi, tali giudizi si ritengono dipendenti dalla personalità del soggetto percipiente, il quale valuta il fenomeno attraverso la propria personale interpretazione degli elementi qualitativi che lo compongono. Considerando ciò non appare possibile annoverare tali giudizi tra le forme di conoscenza scientifica, le quali viceversa si connotano per la loro oggettività offertagli proprio in grazie alla valutazione quantitativa, quindi impersonale, del fenomeno osservato.

In questa prospettiva, i giudizi di valore appaiono pertanto composti da proposizioni *prive di senso* in quanto pure espressioni emozionali esterne da un soggetto. Se la scelta del valore e l'affermazione della sua validità come predicato di un giudizio risulta dipendente esclusivamente da un atto emozionale, ovvero è legata ad una particolare predilezione e percezione del soggetto che pone in essere il giudizio, questo sarà valido, ovvero controllabile, solo in riguardo e nei limiti dell'esperienza del soggetto valutante. Non potrà, pertanto, venire sottoposto a forme di verifica oggettive, quali appaiono, nella prospettiva delle scienze moderne, le procedure di controllo logico-formali od empiriche da queste derivate. Riprendendo le osservazioni fatte intorno alle cosiddette qualità prima-

33 In proposito si rimanda a quanto rilevato nei §§ primo e secondo del Capitolo secondo del presente volume.

rie e qualità secondarie, appare allora evidente come non solo i giudizi di valore non possono rappresentare forme di conoscenza oggettiva, ma anche come gli stessi, in quanto espressione di pura emozionalità del soggetto, tendono ad offuscare la conoscenza su un fenomeno acquisibile per tramite le prassi scientifiche, dato che la loro presenza permette, per così dire, di inquinare l'oggettività attraverso l'introduzione nel discorso, il più delle volte in modo surrettizio, di elementi soggettivi. Questi elementi da un lato rendono impossibile un significato universale alle proposizioni componenti un giudizio e dall'altro aprono la strada a incontrollabili, perché oggettivamente non verificabili, diatribe sulle qualità dell'oggetto in parola, distogliendo l'attenzione dalle quantità, che rappresentano gli unici elementi oggettivi, in quanto obiettivamente misurabili, del fenomeno.

9. LA SCIENZA GIURIDICA FRA GIUDIZI ANALITICI E GIUDIZI SINTETICI

È evidente come una riflessione che ha ad oggetto il fenomeno giuridico e che vuole rimanere entro i confini della scienza, ovvero, secondo le indicazioni hobbesiane, porsi quale geometria legale, non può che condursi lungo tali itinerari. Al fine di proporre ai propri interlocutori delle proposizioni *dotate di senso*, la giurisprudenza (intesa come scienza o studio del diritto) non potrà che indirizzarsi verso il mondo dei giudizi analitici e dei giudizi sintetici. Solo attraverso l'uso di questi giudizi, la giurisprudenza potrà risultare essa stessa composta da proposizioni *dotate di senso*.

Qualora voglia connotarsi attraverso giudizi di valore non solo si condurrà fuori dall'alveo scientifico, ma anche (e soprattutto) contribuirà, fors'anche involontariamente, alla diffusione di quelle *false opinioni*, a cui Hobbes imputa la animosità dei consociati.

Va altresì rilevato che, qualora la giurisprudenza ponesse in essere giudizi di valore sul oggetto che gli è proprio, ovvero sul diritto (vigente), la stessa, nell'abbandonare ogni riferimento valutativo, si incamminerebbe lungo un pericoloso itinerario che la porterebbe a determinarsi come elemento concorrente del legislatore, unico organo legittimato, nella prospettiva politica e giuridica moderna, a porre diritto attraverso valutazioni sull'esistente. In questo modo si riproporrebbe quella situazione di caotica produzione delle regole giuridiche, che il Beccaria ed il Filangieri qui richiamati ebbero modo di censurare.

Non solo la presenza di giudizi di valore determinerebbe il *non senso* del discorso giuridico, ma incrinerebbe anche una certa rappresentazione della divisione dei poteri sulla quale certa prospettiva politico-giuridica fonda lo Stato. D'altro canto, volendo perseverare lungo tale itinerario, una giurisprudenza, che attraverso giudizi di valore, voglia intervenire sul discorso legislativo, ritenendo di dover correggere l'opera del legislatore o censurando la sua produzione o costringendola verso fini da essa ritenuta più *giusti*, di fatto assumerebbe, anche indirettamente, una funzione *creativa* di diritto, il quale risulterebbe in questo modo non più l'oggetto della sua indagine, ma il prodotto della sua attività tanto da dover supporre una situazione apparentemente inverosimile, per la quale il diritto non sarebbe più l'oggetto di indagine (scientifica) proprio ad una determinata scienza (la giurisprudenza), ma, viceversa, il prodotto di questa attività. In tal modo la giurisprudenza risulterebbe al contempo momento di indagine sul diritto e momento produttivo di diritto, contribuendo la stessa a forgiare il proprio oggetto d'indagine. Il tutto con conseguenza operative oltremodo nefaste; un siffatto modo di procedere, come è ben immaginabile, risulterebbe esiziale per quell'opera di semplificazione della complessità che caratterizza ogni procedere scientifico, anche quello della geometria legale. Se questa, infatti, si fonda, fra gli altri, sull'assunto per il quale il diritto si riduce alla legge, alla volontà formalmente posta dall'autorità competente (in quanto sovrana), una riproposizione della giurisprudenza in veste, sia pur latamente, creativa di diritto scardinerebbe questa rappresentazione. Al fine di evitare conseguenze deleterie sia dal punto di vista epistemologico, che dal punto di vista del controllo sociale (operazione in funzione della quale si costituisce una scienza giuridica modernamente intesa), la giurisprudenza deve rimanere ancorata ai giudizi analitici ed ai giudizi sintetici, ovvero la stessa può correttamente declinarsi soltanto come specie o delle scienze formali o delle scienze empiriche. Deve in ogni caso evitare di risultare inquinata da giudizi di valore. La giurisprudenza può proporsi quale studio del linguaggio giuridico e più in particolare delle proposizioni prescrittive poste in essere dal legislatore nei loro rapporti di validità formale, oppure, volendo risalire lungo il versante delle scienze empiriche, si può formulare quale studio scientifico del rapporto fra il diritto e la società purché le proposizioni che connotano questa seconda accezione siano da annoverarsi esclusivamente fra le proposizioni descrittive e non certamente prescrittive sulla realtà. In definitiva, l'alternativa pare porsi fra uno sviluppo dell'attività

di ricerca giurisprudenziale da ricondursi alle scienze formali, da cui la proposizione di giudizi analitici, oppure da riconnettersi alle scienze empiriche nella loro specificazione di scienze sociali, ove le proposizioni poste in essere dalla giurisprudenza siano ricondotte ai giudizi sintetici. In qualunque caso la giurisprudenza non potrà mai porre in essere giudizi di valore sul proprio oggetto, ovvero proposizioni che non siano esclusivamente descrittive dello stesso.

10. SUGLI ARTEFATTI GIURIDICI

Da quanto in precedenza evidenziato l'incedere *scientifico* della giurisprudenza ha come necessario presupposto la semplificazione della complessa realtà sociale ove tale attività si svolge; questa semplificazione avviene attraverso l'uso di *artefatti* seguendo in questo modo le indicazioni dei *padri* della scienza moderna. Nel campo della giurisprudenza il primo e più evidente *artefatto* è rappresentato dall'equazione secondo la quale il diritto eguale alla legge, nel senso, come sopra inteso, che non vi è alcuna forma giuridica al di fuori della volontà espressa dal legislatore; questo esaurisce in sé l'intera giuridicità, la quale altrimenti non sarebbe presente nel tessuto sociale. Un secondo e non meno importante *artefatto* – che ha caratterizzato lo sviluppo ottocentesco della scienza giuridica – è costituito dalla rappresentazione dell'essere umano quale individuo, quale ente astratto dalla realtà sociale in cui viene fatto operare ed ipotizzato in confronto agli altri come libero ed eguale. Si tratta di una unità giuridica elementare senza la quale l'intero *gioco del diritto* non sarebbe possibile. L'individuo, nella rappresentazione della scienza giuridica moderna, dispiega la propria attività sul piano geometrico contrassegnato dal *naturale* incontro delle curve della domanda e dell'offerta, ovvero attraverso la riproposizione in ambito giuridico di quel libero mercato, che sovrintende l'intera attività economica. Senza la presupposizione di un *naturale* incontro fra la domanda e l'offerta, liberamente poste sul mercato da individui eguali, non sarebbe infatti possibile nemmeno ipotizzare l'istituto del contratto, cardine indiscusso della costruzione giuridica moderna; il contratto fonda la società politica ed imprime alla stessa quella vitalità indispensabile per il suo progresso. Un progresso, non dimentichiamolo, scaturente dall'incontro concorrenziale ed egoistico di individui protesi ad accrescere il proprio benessere individuale, animati, cioè, da quella *insocievole socievolezza*, che, se per un verso ci richiama alla mente lo stato di natura, per altro è la

fonte indiretta di quella che viene definita la *ricchezza delle nazioni*. Il richiamo al celeberrimo scritto di Adam Smith³⁴, ci permette di rammentare come l'innestarsi dell'ideologia liberal-liberista sul ramo della giurisprudenza *scientifica*, offra un contributo fondamentale all'operazione di *matematicizzazione* della realtà sociale, la quale non sarebbe stata possibile in assenza dell'individuo, che implica in sé il concetto di fugibilità dell'unità. Gli individui sono eguali perché l'uno equivale all'altro, sono unità dotate delle medesime proprietà. Inducono di per sé ad un trattamento matematico in quanto numericamente eguali. L'essere ipotizzati come numericamente eguali³⁵ consente di operare sugli individui al pari delle unità aritmetiche, da cui al piano geometrico, ma fa sì che si perda, come nel caso delle scienze moderne, ogni rapporto con la realtà sensibile (non certamente con quella *osservabile*).

L'essere umano nella sua complessità esistenziale si perde a tutto vantaggio di una unità artefatta – l'essere umano è *visibile*, mentre l'individuo è solo *osservabile* – di una sua particolare rappresentazione che diviene oggetto di trattamento giuridico. Un trattamento giuridico che non può che ritrovare il proprio punto di riferimento in quella logica deduttiva che sovrintende l'intero incedere scientifico, accomunando, come abbiamo osservato, scienziati (naturali) come Galilei e scienziati (politici) come Hobbes.

34 Si veda la trad. it. Roma, 1995.

35 Grossi denuncia la “riduzione drastica della nazione [...] da entità complessa – società di società, comunità statale frammentata in tante formazioni comunitarie particolari – a struttura semplice e compatta, pertanto rigorosamente unitaria, inscindibilmente unitaria. Per lo storico del diritto sono rilevanti soprattutto gli strumenti grazie ai quali essa viene attuata, fra i quali spicca la falce della uguaglianza. Soggetti e beni sono sottoposti a una operazione di assoluta semplificazione. [...] La strettissima uguaglianza provocava, infatti, una inevitabile massificazione, rendeva la massa una sorte di piattaforma passiva. [...] Non esistono né ceti né associazioni né fondazioni, ma solo un individuo unitario, né nobile né plebeo, né contadino né mercante, né povero né ricco (i poveri non esistono più in questo beato mondo di modelli)”. Le citazioni sono tratte da *L'Europa del diritto*, Roma-Bari, 2007, pp. 130, 131 e 139.

CAPITOLO QUARTO

INTORNO AD UNA CRITICA AL SILLOGIZZARE GIURIDICO

SOMMARIO

§1. Sulla centralità del sillogismo; §2. Su una nota polemica intorno all'opportunità del sillogizzare giuridico; §3. La ricerca del diritto nella "logica delle cose".

1. SULLA CENTRALITÀ DEL SILLOGISMO

Il metodo per eccellenza di risoluzione giuridica degli accadimenti quotidiani, che vengono prima sussunti nelle codicistiche fattispecie astratte – quindi trasformati da complessi a semplici, secondo il più schietto incedere scientifico – sarà il sillogismo.

Un richiamo al sillogismo che accomuna epoche storiche e prospettive di pensiero difformi, se vede riuniti, per rimanere in terra italica, un pensatore settecentesco come Cesare Beccaria ad un giurista novecentesco quale è Alfredo Rocco (*padre* del Codice penale attualmente in vigore). Saranno proprio alcune pagine di Rocco in tema di sillogismo a dare vita ad una delle più vivaci polemiche in ambito giuridico del primo Novecento. Questa vede come antagonista Guido Calogero intento ad indagare *la logica del giudice*. Dato l'interesse che può destare la questione nonostante siano trascorsi più di ottant'anni dalle serrate critiche di Calogero, riteniamo utile dedicare a quanta vicenda un capitoletto a parte nel quale si darà conto della stessa.

Prima di aprire questa digressione però, è bene specificare come in tema di sillogismo non può venire sottaciuto che lo stesso Hans Kelsen, a ben vedere, fonda l'intera sua teoria della validità dell'ordinamento giuridico

su di un sillogismo; egli scrive infatti nella *Dottrina pura del diritto*: “nel sillogismo normativo su cui si fonda la validità di un ordinamento normativo, la proposizione normativa che descrive la norma fondamentale («ci si deve comportare secondo la costituzione effettivamente statuita ed efficace») costituisce la premessa maggiore; la proposizione enunciante un fatto concreto («la costituzione è stata effettivamente statuita ed è valida», cioè le norme poste in essere conformemente ad essa sono applicate e seguite nello loro grandi linee) costituisce la premessa minore; la proposizione normativa («ci si deve comportare conformemente all’ordinamento giuridico», cioè l’ordinamento giuridico è in vigore) costituisce la conclusione”¹. Non appare fuorviante rilevare come lo stesso Kelsen ritenga che “la soluzione qui prospettata è soltanto la formulazione scientificamente esatta dell’antica verità: il diritto non può esistere senza forza, però non si identifica con la forza: secondo la teoria qui esposta, esso è un certo ordinamento (o una certa organizzazione) della forza”². Sempre in tema di sillogismo in un’altra opera pubblicata postuma, la *Teoria generale delle norme*, il giurista praghese è ancora una volta esplicito rispetto alla sua piena cittadinanza nel ragionamento giuridico; infatti, egli afferma: “ci si chiede se il processo sillogistico avvenga nel diritto [...], cioè nel processo di produzione e applicazione [...] del diritto, e non ci si chiede se avvenga [...] nella scienza giuridica; quest’ultima possibilità è fuori discussione, perché le deduzioni, come in tutti i processi mentali e quindi in tutte le scienze, hanno il loro posto anche nella [...] scienza giuridica”³. D’altro canto, nella stessa opera egli acutamente rileva come vi sia una sostanziale differenza fra un sillogismo teoretico ed un sillogismo normativo; infatti, la conclusione del primo predica una qualità del soggetto mentre “il fatto che un uomo abbia fatto una promessa ad un altro non è infatti una qualità dell’uomo ed anche il fatto che egli debba mantenere la promessa non è una sua qualità, bensì una norma o l’asserzione su una norma”⁴. Più in generale, anche per Kelsen lo scopo principale della scienza giuridica è quello di elaborare “i mezzi concettuali coi quali ci si impa-

1 Citiamo dalla trad. it. Torino, 1975, pp. 241-242.

2 *Ibidem*, p. 243. Cfr. in proposito le critiche sollevate in merito da F. Gentile, *Intelligenza politica e ragion di stato*, cit., pp. 147-159.

3 Citiamo dalla trad. it., Torino, 1985, p. 378.

4 *Ibidem*, p. 385.

dronisce di un determinato diritto. In quanto nei fenomeni del diritto positivo distingue un contenuto e una forma, essa scinde i concetti della forma giuridica, che si riscontrano in ogni ordinamento giuridico, da quelli del contenuto giuridico, i quali possono ricavarsi solamente dal confronto degli ordinamenti giuridici storicamente determinati e che rappresentano una tipicizzazione dei contenuti giuridici”⁵.

Si attua in tal modo, anche in questo contesto, una formalizzazione dell’oggetto sottoposto a trattamento stornandolo, in quanto artefatto, da ogni riferimento alla sua essenza. Non a caso è lo stesso Kelsen a suggerirci, richiamando implicitamente il Galilei, come “il positivismo [...] si preclude qualsiasi speculazione giusnaturalistica, cioè qualsiasi tentativo di conoscere il diritto in sé”⁶. In questa prospettiva il diritto si costituisce intorno ad un’ipotesi; Kelsen infatti conseguentemente rileva come “la regola di diritto, inteso tale termine in senso descrittivo, è un giudizio ipotetico che collega determinate conseguenze a determinate condizioni. Questa è pure la forma logica della legge naturale. Alla stessa stregua della scienza del diritto, la scienza della natura descrive il suo oggetto in proposizioni che hanno il carattere di giudizi ipotetici. E alla pari della regola di diritto, anche la legge naturale collega fra loro due fatti, quali condizione e conseguenza. La condizione è qui la causa, e la conseguenza l’effetto”⁷.

Ci troviamo di fronte ad una regola di diritto, al di là di tutti i distinguo ben evidenziati dallo stesso Kelsen fra un rapporto di causalità, da cui alla legge naturale, ed un rapporto di imputazione, da cui alla legge giuridica, che diventerà operativa attraverso un’ulteriore ipotesi: quella dell’esistenza della *Grundnorm*. Per il nostro, “l’ipotesi della norma fondamentale esprime semplicemente i presupposti necessari per la conoscenza giuridica. La norma fondamentale afferma meramente le condizioni nelle quali il materiale empirico può venir definito più da vicino come diritto positivo dalla scienza giuridica”⁸.

5 *Juristischer Formalismus und reine Rechtslehre*, Leipzig, 1929, (trad. it. Roma, 1932). La trad. it. è tratta da F. Gentile, *Intelligenza politica e ragion di stato*, cit., p. 148.

6 *Die philosophischen Grundlegen der Naturrechtslehre un des Rechtspositivismus*, Regensburg, 1928, IV, B, e (la trad. it. è tratta da F. Gentile, *Intelligenza politica e ragion di stato*, cit., p. 151).

7 *Teoria generale del diritto e dello stato*, cit., p. 46.

8 *Die philosophischen Grundlegen der Naturrechtslehre und des Rechtspositivismus*, cit., II, E (la trad. it. è tratta da F. Gentile, *Intelligenza politica e ragion di stato*, cit., p. 154).

Ci troviamo di fronte ad una norma fondamentale la cui funzione “è di dare un fondamento alla validità di un ordinamento giuridico positivo, cioè di un ordinamento coercitivo statuito con atti della volontà umana ed efficace nelle sue grandi linee; la sua funzione consiste cioè nell’interpretare il senso soggettivo di questi atti come loro senso oggettivo. L’affermazione della validità di una norma positiva (statuita cioè con un atto della volontà) e prescrivente un certo comportamento ha luogo secondo lo schema di un sillogismo. In questo sillogismo, la premessa maggiore è la norma considerata come oggettivamente valida (o, meglio, l’enunciazione di tale norma) in base alla quale bisogna obbedire agli ordini di una certa persona, cioè bisogna comportarsi secondo il senso soggettivo di questo atto di imperio; la premessa minore è l’affermazione del fatto che questa persona ha ordinato che ci si comporti in un certo modo; la conclusione è, infine, l’affermazione che la norma è valida, che ci si deve comportare in questo modo”. Pertanto, continua Kelsen, “la norma di cui si afferma la validità nella premessa maggiore legittima in questo modo il senso soggettivo dell’atto di imperio, di cui – nella premessa minore – si afferma l’esistenza in senso oggettivo”⁹.

È noto come la *Grundnorm*, “logicamente indispensabile per attribuire fondamento alla validità oggettiva delle norme giuridiche positive, può essere soltanto una norma pensata come presupposto allorché si interpreta come sistema di norme giuridiche valide un ordinamento coercitivo, efficace nelle sue grandi linee”¹⁰; è da questa ipotesi che si deduce con rigore logico (ed all’interno di un sistema normativo dinamico) l’intero ordinamento attraverso *eine Geometrie der totalen Rechtserscheinung*¹¹.

Una *Geometrie* che, parimenti al *more geometrico* hobbesiano, si regge sul potere, o meglio sulla trasformazione del potere in diritto, perché, come si suggerisce lo stesso Kelsen, “la norma fondamentale significa [...] in certo senso, la trasformazione del potere in diritto”¹²; ma è anche una

9 H. Kelsen, *La dottrina pura del diritto*, cit., p. 227.

10 *Ibidem* p. 230.

11 La frase kelseniana è estrapolata dagli *Hauptprobleme der Staatsrechtslehre entwickelt aus der Lehre von Rechtssatzen* apparsi nel 1911. Nell’edizione consultata (Tübingen, 1923) l’espressione è presente a p. 93. Cfr. la trad. it. curata da A. Carrino, *Problemi fondamentali della dottrina del diritto pubblico esposti a partire dalla dottrina della proposizione giuridica*, Napoli, 1991.

12 *Die philosophischen Grundlagen der Naturrechtslehre und des Rechtspositivismus*, IV, B, c (la trad. it. è tratta da F. Gentile, *Intelligenza politica e ragion di stato*, cit., p. 156).

geometria che *perde* il suo oggetto d'indagine identificando l'esperienza giuridica con l'attività legislativa, confondendo l'artefatto con la realtà.

2. SU UNA NOTA POLEMICA INTORNO ALL'OPPORTUNITÀ DEL SILLOGIZZARE GIURIDICO

Ritornando alla polemica innescata da Calogero, se la perorazione del Beccaria, per quanto assunta a pietra miliare della presente civiltà giuridica, risulta indubbiamente generica, la posizione di Rocco è sicuramente parte di una specifica (ed autorevolissima) riflessione giuridica; è proprio su quest'ultima che si concentra una serrata critica che vede in un *non-giurista*¹³ il suo protagonista e sulla quale è bene in questa sede soffermarsi.

Come precedentemente osservato, l'esame della polemica in tema di sillogismo giudiziario aperta da Guido Calogero nei confronti di Alfredo Rocco¹⁴ risulta particolarmente interessante in quanto tale polemica è emblematica della problematicizzazione degli assiomi di certa scienza giuridica, che in precedenza sono stati tratteggiati. L'analisi di Calogero è un vero e proprio *assalto* alla prospettiva geometrico-legale.

Guido Calogero affronta, infatti, con un impeto non comune un autore che rappresenta un faro del pensiero giuridico del suo tempo ed in particolare alcune riflessioni contenute ne *La sentenza civile*¹⁵.

13 Rammentiamo che Calogero, valentissimo professore di filosofia nell'ateneo pisano, per vicissitudini esistenziali, si ritrova *pro tempore* ad indossare anche le vesti di scolaro di diritto nella Regia Università senese (da cui lo scritto in questione, che rappresenta la sua dissertazione di laurea); pertanto il suo approccio alla logica del Rocco non parte dalle nozioni possedute da uno studioso di diritto di generica cultura logica, ma discende da una delle più prestigiose cattedre italiane di filosofia. Sulle vicende che hanno accompagnato la redazione del testo di Calogero cfr. l'interessante scritto di C. Nitsch, «*Il giudice e lo storico*». *L'esperienza del giudizio nel «cattivo avviamento» dei tempi*, in C. Cascione – E. Germino – C. Masi Doria (a cura di), *Parti e giudici nel processo. Dai diritti antichi all'attualità*, Napoli, 2006, pp. 609-610.

14 Sottolineiamo come Calogero non *dialoga* con Rocco, in quanto il giurista romano era scomparso due anni prima – nell'agosto del 1935 – della pubblicazione del testo del filosofo di scuola gentiliana.

15 Il testo di Rocco, *La sentenza civile. Studi*, viene pubblicato dai Fratelli Bocca Editori a Torino nel 1906 (ristampa Milano, 1962). Le citazioni dell'opera verranno tratte dall'edizione originale.

Rocco aveva già trovato una critica implicita nella riflessione proposta dal giovane Pietro Calamandrei sulle pagine della “Rivista critica di scienze sociali”, I (1914), n. 5, con il

L'indagine di Calogero è limitata all'assunzione da parte del futuro Ministro Guardasigilli del Regno del ragionamento sillogistico come fondante la logica del diritto; il problema è, quindi, "se il processo mentale della giurisdizione possa, e debba, esser considerato come tipo di deduzione sillogistica"¹⁶. La tesi della centralità del sillogismo nel procedere giuridico viene so-

saggio intitolato *La genesi logica della sentenza civile* (ora in *Opere giuridiche*, vol. I, a cura di Mauro Cappelletti, Napoli, 1965, pp. 11-54, dalla quale citiamo). Pur senza avventurarsi in espliciti rilievi critici a Rocco, è fuori dubbio che nel voler "indagare come la sentenza si forma nella mente del giudice" (p. 12), Calamandrei fissi la sua attenzione sulla critica dell'assunzione ap problematica del sillogismo giudiziale quale paradigma di risoluzione giuridica di un caso; infatti, ben prima delle riflessioni di Calogero, egli indicava che "la parte più gravosa di questo ufficio è quella con la quale il giudice perviene a fissare innanzi a sé le «cifre», che devono servire al suo calcolo, le premesse che devono servire al sillogismo" (p. 15). Sicché si può affermare che in tale scritto si ritrovino *in nuce* alcuni temi che lo stesso Calamandrei avrà modo di sviluppare nel prosieguito della sua opera, non ultima quell'idea di *relatività* che impregnerebbe il giudizio giuridico, ben diversa dalla *certezza* matematica. Infatti, come egli stesso cinque lustri più tardi ebbe a sottolineare, "nel processo a tipo dispositivo, in cui le parti possono accordarsi per fare apparire al giudice come veri fatti in realtà insussistenti o per tacere come se non fossero veri fatti avvenuti in realtà, l'accertamento probatorio non può mai avere un valore assoluto: esso non può aspirare a stabilir la verità una volta per sempre, ma si contenta di stabilire ciò che deve valere come verità in vista ed in funzione di quella fattispecie, che le parti hanno rappresentato come *thema probandum*", *Il giudice e lo storico*, in "Rivista di diritto processuale civile", XVII (1939), p. 113. Tali temi verranno successivamente sviluppati all'autore nel contributo su *Verità e verosimiglianza nel processo civile*, in "Rivista di diritto processuale", X (1955), n. 1, ove possiamo leggere: "quando si dice che un fatto è vero, si vuol dire in sostanza che esso ha raggiunto, nella coscienza di chi tale lo giudica, quel grado massimo di verosimiglianza che, in relazione ai limitati mezzi di conoscenza di cui il giudicante dispone, basta a dargli la certezza soggettiva che quel fatto è avvenuto. Parlo, si intende, non delle verità logiche o morali, ma delle verità dei fatti accaduti, delle verità cosiddette storiche" (pp. 164-165). Non appare di secondaria importanza ravvisare come l'insegnamento di Calogero venga ripreso, in ambito processual-penalistico, implicitamente da Giuseppe Bettiol, il quale nella terza edizione delle sue *Istituzioni di diritto e procedura penale*, apparsa nel 1980, scrive "le categorie dogmatiche della procedura penale devono trovarsi in contatto con i valori che il processo intende tutelare o realizzare. Ogni impostazione meramente logico-deduttiva, spesso frutto di inversione metodologica, deve essere abbandonata"; per l'autore, i concetti basilari della procedura penale "devono essere ricavati dalla matrice dell'esperienza processualistica e quindi trovarsi a contatto con la realtà; non possono essere frutto di arbitrarie generalizzazioni o di pure deduzioni logico-sistematico-deduttive. Anche per la procedura penale vale la considerazione che il sistema non ha carattere costitutivo, ma esplica una mera funzione di ordine tra la grande massa dei concetti individuali (i veri concetti giuridici) affinché questi non abbiano a presentarsi in ordine sparso spesso caotico", (pp. 148-149).

16 G. Calogero, *La logica del giudice e il suo controllo in Cassazione*, Padova, 1937, p. 46.

stenuta apertamente da Rocco in un noto passo del suo studio, che Calogero riproduce per esteso¹⁷. La premessa dell'argomentare di Rocco è contenuta nella stessa definizione di norma giuridica che egli pre-pone al riconoscimento del sillogismo come giudizio logico necessario al fine di giungere alla soluzione giuridica di una controversia. L'autore rappresenta la norma giuridica come qualcosa di inconfontabilmente dato, una presenza certa e, pertanto, granitica che è istituita nel vivere sociale, la cui funzione specifica è la garanzia ("il diritto è garanzia di scopi o tutela di interessi"); in quanto "*garantia di scopi*", la norma giuridica "è *irrefragabilmente obbligatoria* [...] si presenta con un carattere di necessità che la rende assolutamente o irrefragabilmente obbligatoria". Per Rocco "gli scopi che la norma garantisce debbono, entro i limiti della garanzia, essere ad ogni costo raggiunti: la necessità della norma giuridica non è dunque (come avviene in altre specie di norme) relativa al fine a cui essa tende, ma è assoluta, perché assoluta è la necessità del fine"¹⁸. Posta la rappresentazione della norma giuridica in questi termini appare conseguente che la stessa debba trovare necessaria applicazione nella realtà sociale, sui concreti fatti della vita; ma, come sottolinea lo stesso autore, "la norma giuridica non regola singolarmente specifici rapporti esterni di determinate persone, ma vale per tutti i rapporti della medesima specie, e quindi per tutte le persone, a cui si riferiscono tali rapporti. Essa, per conseguenza, non tutela interessi concreti di persone determinate, ma categorie di interessi di una stessa specie"¹⁹. Ecco allora che, al fine di poter tutelare l'interesse concreto, il caso pratico ad esso connesso deve venire attratto dalla norma generale ed astratta, la

17 Il passo di Rocco riproposto da Calogero al suo lettore è il seguente: "per il carattere di *generalità* ed *universalità* della norma giuridica, quando si vuol stabilire se, ed in quale misura, nel caso concreto, un determinato interesse è tutelato dal diritto, bisogna sussumere il caso concreto sotto la norma generale, ossia *applicare* la norma generale al caso concreto. Ogni applicazione della norma giuridica, da chiunque, in qualunque forma, ed a qualunque scopo sia fatta, presuppone dunque sempre un *giudizio logico*, e precisamente un *sillogismo*, in cui la premessa maggiore è data dalla norma, la minore dal rapporto di cui si tratta, la conclusione da una norma di condotta *speciale* per quel dato rapporto, desunta dalla norma generale. Solo dopo aver formulato questa norma *particolare* al singolo caso, sarà possibile determinare quale tutela è concessa dal diritto ad un interesse concreto", *La sentenza civile*, cit., p. 5. Calogero propone la lunga citazione a p. 46 del testo qui richiamato.

18 A. Rocco, *La sentenza civile*, cit., pp. 2-3.

19 *Ibidem*, pp. 3-4.

cui applicazione si inserirà nello sviluppo del sillogismo finalizzato alla deduzione di “una norma di condotta *speciale* per quel dato rapporto”²⁰. Ciò che qui preme rilevare, sulla scorta della critica di Calogero²¹, è che per sviluppare un sillogismo necessitano le due premesse, che Rocco pare dare per assodate. Per lo meno, nei passi qui citati, appare che la premessa maggiore, ovvero la norma giuridica a cui riferire il caso concreto, sia data da Rocco come esistente e *soltanto* da applicare (per l’autore, come già rilevato, “bisogna [...] *applicare* la norma generale al caso concreto”)²².

20 *Ibidem*. Cfr. in proposito le osservazioni critiche di Calogero alla costruzione logica proposta dal Rocco in *La logica del giudice e il suo controllo in Cassazione*, cit., p. 47. Per l’autore, “non è il caso, qui, di sottilizzare sulla terminologia logica [...]. L’essenziale è quindi vedere senz’altro, sulla base della formulazione del Rocco, in che propriamente consista questa funzione deduttiva del sillogismo, e in che modo essa agisca sulla decisione del giudice”, *ibidem*.

21 Per il filosofo di scuola gentiliana, “tutto è, da questo angolo visuale, impeccabile. Ma c’è un punto, che bisogna pure considerare. L’operazione propriamente logica, nel senso tecnico della parola, comincia, com’è noto, solo quando già sussistono le premesse [...]. Siccome ogni conclusione sillogistica presuppone naturalmente altre premesse, e il rinvio non può procedere all’infinito, così è forza che sussista uno stabile punto di partenza, oltre il quale non occorra più retrocedere; è questo è dato, appunto, dalle «premesse immediate», che la conoscenza intellettuale fornisce come primi elementi all’argomentare sillogistico, ossia, per parlare in linguaggio aristotelico, che all’intuizione noetica attinga l’apodissi dianoetica”, *La logica del giudice e il suo controllo in Cassazione*, cit., pp. 48-49.

22 In vero, come del resto evidenziato da Calogero (cfr. la citazione del testo di Rocco riportata a pp. 53-54), Rocco non offre un quadro di applicazione della norma così ap problematico e tale da ricondursi senza ombra di dubbio al sillogismo perfetto. Infatti, “questo processo logico offre una quantità di difficoltà, obiettive e subietive [...] la formulazione stessa della norma generale da applicare, non è fatta sempre in modo chiaro od espresso, e bisogna desumerla, coi canoni e i sussidi dell’ermeneutica legale, dal complesso sistematico del diritto. La varietà poi e la complicazione dei casi concreti, a cui danno luogo i diversi atteggiamenti delle relazioni umane, è tale e tanta, che spesso solo una mente adusata all’applicazione del diritto, è in grado di isolare i singoli rapporti, per applicare a ciascuno di essi la norma che gli conviene [...] si comprenderà facilmente come la sola determinazione della norma di condotta da seguire nei casi concreti, possa dar luogo a dubbi, a incertezze, a dispiaceri”, *La sentenza civile*, cit., pp. 5-6. Calogero rileva in proposito che “quel che nel brano precedente appariva risultato di un’operazione mentale prettamente logica, qui appare invece irraggiungibile senza l’intervento di una mentalità tecnicamente giuridica: e la stessa infallibile e fulminea deduzione di logica sillogistica si trasforma in un «delicato lavoro di logica giuridica» [...]. Quale miglior prova del fatto che l’effettiva attività mentale svolta dal

Di contro, Calogero vivacemente contesta l'esistenza delle premesse da cui ricavare, per tramite del ragionare sillogistico, la conclusione. Per l'autore, "il fatto è, come ognuno intende, che la vera e grande opera

giudice per giungere alla sentenza è ben più complessa, delicata e problematica di quella che occorrerebbe per trovare scolasticamente la conclusione delle due premesse di un sillogismo in *barbara*?", *La logica del giudice e il suo controllo in Cassazione*, cit., p. 54. Vale in proposito la pena di interrogarsi su quale *sillogismo* intenda proporre Rocco come motore del ragionamento del giurista; per rimanere ancorati ad Aristotele, il sillogismo perfetto, da cui agli *Analitici primi*, a cui pare riferirsi Calogero nella sua critica, oppure forme di sillogismo retorico, da cui alla *Retorica*? La questione non è di secondaria importanza; Calogero senz'ombra di dubbio opta per la prima ipotesi, ovvero che Rocco intenda proporre il sillogismo perfetto, proprio alla logica deduttiva, quale punto di riferimento per il ragionamento giuridico; tale ipotesi viene suffragata dalla granitica definizione di norma giuridica posta dal Rocco a premessa della sua affermazione; ciò non di meno il passo successivo, e sopra parzialmente riproposto, lascia intravedere la possibilità che non di sillogismo perfetto si tratti. Infatti, ciò che Rocco evidenzia è il problema della determinazione della premessa maggiore, ovvero della norma giuridica, la quale non pare data aprioristicamente, piuttosto sia necessitante di una individuazione, di una ricostruzione da parte dell'interprete, il quale è afflitto da *dubbi, incertezze, dispiaceri*, la cui presenza testimonia l'assenza di una premessa e la necessità di ricercarla nel caso concreto. Parimenti la premessa minore risulta offuscata, tanto da ritenere che nell'opera di Rocco qui richiamata l'espressione "processo logico" voglia significare, più che un itinerario inserito a pieno titolo nella logica deduttiva (da cui le critiche di Calogero), la necessità di non rendere un ragionamento di natura induttiva e, quindi, probabilistica alla totale mercé della discrezionalità del giudice. Si potrebbe in definitiva ipotizzare, dalla lettura completa del paragrafo terzo del primo capitolo de *La sentenza civile*, che Rocco possa lasciar intendere al lettore essere non il sillogismo perfetto, piuttosto l'entiméma la forma che il ragionare giuridico assume; forma solo apparentemente simile al sillogismo, ma che, a ben vedere, ne contravviene palesemente le regole formali. Tale ipotesi potrebbe venire confermata dalla lettura di uno studio di Rocco coevo alla monografia su *La sentenza civile*; ci riferiamo al saggio su *L'interpretazione delle leggi processuali*, apparso nel 1906 sull'"Archivio giuridico". In questo possiamo leggere come, per l'autore, "non si può non riconoscere [...] la grande importanza che ha, per l'interpretazione della legge, la considerazione del rapporto sociale, che essa è destinata a regolare. [...] Se la norma giuridica non è che *forma*, il cui contenuto è dato dai bisogni o scopi della vita, non è possibile conoscere la norma, senza conoscere e tener conto degli scopi che essa vuol garantire, dei rapporti sociali, che vuol regolare. [...] Non basta, dunque, per conoscerla riferirsi ai bisogni e ai rapporti del tempo, in cui essa fu emanata; [...] bisogna, invece portarla in rapporto coll'odierna vita sociale, coi nuovi bisogni o rapporti sociali che si sono aggiunti o sovrapposti agli antichi, e che reclamano anch'essi la tutela del diritto. Quando il contenuto è sfuggito da questa forma, che è la norma giuridica, bisogna bene che noi vi sostituiamo il nuovo contenuto sociale che, nella realtà della vita, è subentrato all'antico, se vogliamo che la norma resti quello che deve essere, cioè una forza costantemente viva", pp. 102-103.

del giudice sta non già nel ricavare dalle premesse la conclusione, ma proprio nel trovare e formulare le premesse [...]. La difficoltà è tutta nel giungere allo stabilire quelle due premesse (per continuare ad usare il linguaggio aristotelico): difficoltà che, com'è noto (e si vedrà per quale motivo) può essere maggiore o minore per l'una o per l'altra, o magari così tenue da parere insussistente per entrambe, a seconda della natura stessa delle cause, di più ardua o più agevole decisione. Ma quel che importa, dal punto di vista della questione presente, è che tali difficoltà, grandi o piccole che siano, concernenti piuttosto la cosiddetta premessa maggiore *de jure* o la cosiddetta premessa minore *de facto*, costituiscono per intero il termine al cui superamento è volta tutta la concreta opera del giudice. La quale dunque, considerata dall'angolo visuale di quella rigorosa logica sillogistica, per cui la necessità e razionalità deduttiva è insidente soltanto nel passaggio dalle premesse alla deduzione, restando invece affatto estranea alla posizione delle premesse come tali, si muove per intero in un ambito che in questo senso non è logico, ma anzi prelogico o estralogico. Quel che insomma fa il giudice di «logico», è cosa da nulla: e quello che fa veramente, non è «logico!»²³. Nello scartare senza appello l'ipotesi radicata in certe prospettive processualistiche e inerente ad una possibile soluzione della controversia in modo meccanico, Calogero riconosce che l'attività principale del giudice non sia tanto quella di sillogizzare, quanto di porre le premesse, ovvero rintracciare nell'esperienza giuridica sia la disposizione, che la ricostruzione del fatto. Questo sforzo non ha natura logico-deduttiva, le proposizioni poste dal giudice sono frutto di un giudizio (“e giudicare, non è, appunto, l'attività logica”²⁴), il cui fine è individuare un “certo tipo d'azione, verificatosi nella realtà” e sussumerlo “sotto un più generale tipo d'azione, previsto dalla legge”²⁵. Sicché la logica del giudice si sostanzia, all'interno di questa prospettiva, nella sussunzione: “non c'è né sillogismo, né dualità di premesse, ma un unico giudizio sussuntivo della realtà di fatto sotto la norma di diritto”²⁶.

Pur osservando che “la sussunzione del fatto sotto la norma, lungi dall'essere idealmente determinata da un paradigma di logica formale,

23 *La logica del giudice e il suo controllo in Cassazione*, cit., p. 51.

24 *Ibidem*, p. 56.

25 *Ibidem*, p. 57.

26 *Ibidem*, p. 64.

sia una delicata operazione di riconoscimento, per la quale occorre tutto quanto si dice conoscenza delle cose, esperienza tecnico-giuridica, capacità ermeneutica, intendimento della volontà del legislatore²⁷, Calogero non ritiene affatto che tale operazione sia frutto dell'incontrollato arbitrio del autorità giudicante²⁸; infatti, "anche quando si abbandoni l'idea che la necessità razionale della sentenza consista nella sua deduttività sillogistica, non per ciò si è autorizzati a giungere all'esclusione di ogni sua formale struttura logica, ché anzi l'eliminazione della sua sillogisticità facilita l'avvertimento di quella sua logicità più radicale, la quale consiste nel suo categorico giudicar sussumendo"²⁹.

È ben vero che per Calogero "la concreta sussunzione giurisdizionale [...] non nasce come conclusione di un sillogismo antecedente (perché, in questo caso, sarebbe già viva in una delle premesse), né ha bisogno di vivere in un sillogismo ulteriore (perché non potrebbe acquisirvi alcuna virtù vitale che già non avesse in sé medesima). Non è mai insomma, né conclusione né premessa, cioè non è mai qualcosa da dedurre o da presupporre; non è mai, soprattutto, qualcosa di cui si possa prospettare la logica sussistenza e verità come tale che sia e stia per propria razionale virtù, indipendentemente dalla verità materiale delle situazioni di fatto che esprime"³⁰, ma proprio perché legata alla "verità materiale" del fatto, è nel fatto che la sussunzione ritrova la propria logica verifica. Per Calogero, chi si sottrae al "catafratto schema sillogistico [...] comprende benissimo che la verità del rapporto onde un dato soggetto è sussumibile sotto un dato predicato, cioè la concreta possibilità di eseguire tale sussunzione, non dipende già dall'astratta verità del principio dell'inerenza, cioè dallo schema logico del giudizio, ma bensì dall'effet-

27 *Ibidem*, p. 69.

28 "Quando ci si avvale di un potere discrezionale, si può farlo secondo un'altissima graduazione d'opportunità, e non sono già i meccanici sì e no della logica scolastica, ma la ricchezza d'esperienza e il senso delle cose, che determinano quanto debba inflettersi l'indice sull'ideale quadrante di quella gradazione", *ibidem*, p. 65. Appare evidente come, in ultima istanza, Calogero risolve il fenomeno giuridico nella morale; nel far ciò egli è profondamente gentiliano e riprende l'idea del Maestro, per il quale il volere in atto è moralità (cfr. l'introduzione di Giovanni Gentile ai suoi *I fondamenti di filosofia del diritto*, Firenze, 2003 – ma 1916). Tale impostazione si ritrova esplicitamente fondata in altri scritti di Calogero, cfr., a titolo d'esempio, *Filosofia del dialogo*, Milano, 1969, pp. 61 e segg.

29 *La logica del giudice e il suo controllo in Cassazione*, cit., p. 57.

30 *Ibidem*, p. 68.

tiva situazione delle cose, onde quanto è designato dal soggetto rientra nel quadro di quanto è designato dal predicato. La verità logica di tale inerenza non è con ciò assolutamente nient'altro che la medesima realtà delle cose, la cui pertinenza reciproca rende plausibile quella predicazione verbale”³¹.

3. LA RICERCA DEL DIRITTO NELLA “LOGICA DELLE COSE”

La speculazione di Calogero si ricollega alla prospettiva antiformalistica; emerge con chiarezza il ruolo *determinativo* del giudice rispetto alla posizione del diritto, che, come sopra rilevato, “formula le premesse” ed in particolare ricerca, per tramite di un giudizio, la proposizione *de jure* alla quale sussumere il fatto concreto. La norma non appare nel pensiero di Calogero predeterminata all’esperienza concreta, anzi essa è il frutto del giudizio sull’esperienza. Giudizio, che lungi dal palesarsi arbitrario, ritrova, anche nell’itinerario di Calogero, la propria logica obiettiva nella realtà del fatto. Per Calogero, infatti, “il giudice è libero sempre, se per libertà s’intende l’esclusione di quella necessità problematica, che è propria del tautologismo sillogizzante, e non è libero mai, se per libertà s’intende la mera possibilità arbitraria di decidersi in un senso piuttosto che in un altro. In tutto il suo effettivo processo mentale, dalla cui efficienza dipende il reale valore della sua giurisdizione, il giudice non è infatti né assolutamente necessario, perché in tal caso non avrebbe alcun problema da risolvere e quindi alcuna intelligenza da adoperare, né assolutamente libero, perché in tal caso non gli si presenterebbe, parimenti, nessun problema, non potendo egli, per lo stesso presupposto, incontrare alcun ostacolo. [...] L’effettivo procedimento del giudice verso la decisione è invece un concreto processo di ricerca, in cui, momento per momento, egli avverte la maggiore o minore pressione di certi motivi mentali, e la sua situazione indecisa rispetto a certi altri fini al raggiungimento della

31 *Ibidem*, p. 69. Calogero ritiene, senz’ombra di dubbio, che l’attività del giurista debba ritrovare forme di controllo, ma queste non possono venire ricercate nel procedere analitico del ragionamento deduttivo. Il ragionamento giuridico è soggetto ad altre forme di controllo, le quali ritrovano cittadinanza nel ragionamento retorico, la cui verifica non avviene secondo i dettami della logica analitica, bensì del metodo dialettico. Il superamento in Calogero della dimensione deduttiva viene con precisione colto, fra gli altri, da C. Nitsch, «*Il giudice e lo storico*». *L’esperienza del giudizio nel «cattivo avviamento» dei tempi*, cit., p. 620.

convinzione”³². Questo itinerario, lungi dal venire informato dalla logica necessitante ed astratta del procedere sillogistico, ritrova precise indicazioni e verifiche nella “logica delle cose”³³. Stornare la logica del giudice dal procedere meccanicistico del sillogismo per ancorarla al giudizio di sussunzione, implica anche per Calogero porre in primo piano, al di là d’ogni formalismo, la naturalità del diritto, il suo intimo ed insopprimibile rapporto con la concreta realtà della vita quotidiana, connubio che il ricorso ad una logica astratta tende a recidere trasformando il giudice in un impersonale computer³⁴. All’interno di questo quadro appare comprensibile il celeberrimo e sferzante commento dell’autore rivolto ai fautori del sillogismo: “chi non potrebbe fare quello che il giudice dovrebbe fare? Non solo il più candido dei professori di logica scolastica quale continuava ad insegnarsi anche in Italia prima della riforma Gentile, ma addirittura l’ultimo dei mortali, e magari una scimmia e un cane con cui si riuscisse a intendersi (cioè a parlare, cioè a entrare in un qualsiasi rapporto semantico: e non è forse un perfetto sillogismo quello per cui l’asino, avendo appreso, come verità generale o universale che dir si voglia, che a un certo movimento del braccio del padrone segue il dolore della frustata, affretta il passo appena si profila l’inizio del movimento?) saprebbe dire quale conclusione discende da quelle premesse. Occorrerebbe mantenere tanti organi giurisdizionali, e amministrare la giustizia in nome della suprema autorità dello stato, se la funzione essenziale e centrale della giurisdizione consistesse veramente nel trovare quale conclusione sillogistica deriva da due premesse già note, come «i debitori sono tenuti a pagare» e «Tizio è debitore»? Le cause potrebbero decidersi per le strade, e non ci sarebbe bisogno né di magistrati né di avvocati, ma solo di uscieri e di carabinieri”³⁵.

32 *La logica del giudice e il suo controllo in Cassazione*, cit., p. 99.

33 *Ibidem*, p. 102.

34 Per Calogero, “come il calcolo libera l’inesperto dai suoi dubbî ponendolo di fronte alla certezza incontrovertibile del due più due uguale a quattro, così l’argomentazione logica fuga le angosce dell’indecisione con l’irresistibile luce della verità. Essa quindi dovrebbe fornire al giudice l’assoluto potere di decidere anche la più penosa controversia con la stessa pronta e impassibile sicurezza con cui si verifica una somma o una sottrazione. E invece il giudice è ben lontano dal possedere l’automatica tranquillità di una macchina calcolatrice”, *La logica del giudice e il suo controllo in Cassazione*, cit., pp. 52-53.

35 *Ibidem*, p. 50.

Lungi, pertanto, dal rappresentarsi quale somaro dotato di logica, “il giudice è un interprete di anime: deve penetrare quel che han veramente voluto l’autore del fatto e l’autore della legge”³⁶. In questo sforzo il giudice è posto sullo stesso piano dello storiografo; egli indaga la volontà del legislatore, “dall’accertamento della lettera, all’accertamento dello spirito della legge: dalla ricostruzione del fatto che un certo complesso semantico-parenetico sia stato assunto in proprio dall’autorità pubblica a quella di ciò che enunciando quelle parole si sia effettivamente voluto, ossia di ciò che con esse si sia propriamente voluto raccomandare. È appunto in quest’ultimo accertamento che si verifica, com’è chiaro, quell’interpretazione della *ratio legis*, cioè del presumibile intento (e non già dell’astratta «ragione» logica) della norma, in cui più propriamente consiste il giudizio di diritto, in quanto risposta alla domanda se il tipo d’azione accertato in linea di fatto possa considerarsi compreso in quello previsto dalla norma”³⁷. Nell’affrontare il testo legislativo l’interprete deve uscire alla “astratta ragione logica” della norma per coglierne a pieno la portata; “non si tratta soltanto di rivivere storicamente che cosa il legislatore volle che fosse voluto, cioè quali concrete azioni prospettò con gli occhi della mente riassumendone il tipo nelle parole della norma: ma anche d’immaginare che cosa coerentemente avrebbe potuto volere che fosse voluto, cioè quali altre concrete azioni avrebbe verosimilmente ritenute comprese nello stesso generale tipo di comportamento designato da quello schema semantico, qualora esse avessero avuto la possibilità d’appartenere al suo mondo mentale”³⁸.

36 *Ibidem*, p. 140.

37 *Ibidem*, p. 141.

38 *Ibidem*. Per Calogero all’interprete “non soccorrono gli schemi verbali della logica, ma una profonda attitudine a penetrare e ricostruire le cose umane e a provvedervi con saggezza, in cui si assomma l’intera intelligenza e l’intero *ethos* del giudice”, *ibidem*, p. 147. Cfr. sul punto P. Calamandrei, *Il giudice e lo storico*, cit., p. 119.

CAPITOLO QUINTO
PER UN SUPERAMENTO
DELLA GEOMETRIA LEGALE

SOMMARIO

§1. Alcune perplessità sull'utilizzo della logica deduttiva in ambito giurisprudenziale; §2. Una via altra: la disputa; §3. Esperienza giuridica e dimostrazione dialettica; §4. Contro il metodo?; §5. Dall'anarchismo metodologico al recupero della *disputatio*; §6. La *disputatio* quale metodo per la ricerca scientifica; §7. Sulla congruità o meno fra giurisprudenza e scienza moderna; §8. Su una sentenza della Cassazione in merito all'utilizzo giurisprudenziale del sapere scientifico; §9. Ulteriori perplessità intorno alla geometrizzazione della giurisprudenza; §10. *Nihil demonstrando, omnia disputando.*

1. ALCUNE PERPLESSITÀ SULL'UTILIZZO DELLA LOGICA DEDUTTIVA IN AMBITO GIURISPRUDENZIALE

L'opportunità di un trattamento logico-deduttivo e specificatamente sillogistico, delle questioni giuridiche appare dunque messo fortemente in dubbio dalle riflessioni di Guido Calogero, che in qualche modo paiono anticipare quelle formulate decenni dopo da un Paolo Grossi non ancora presidente della Corte costituzionale. Anche il giurista a noi contemporaneo in tema di applicazione del diritto esprime tutte le sue perplessità a fronte dell'utilizzo del metodo della logica deduttiva: “temiamo cioè l'inquinamento – ché sarebbe tale – di una nozione della interpretazione come attività puramente logica e dell'interprete come un automa senza volontà e libertà proprie, che constatiamo ancora dominate presso tanti giuristi beatamente e beatamente paghi ancor

oggi di riaffermare entusiasti e inconsapevoli il principio di strettissima legalità e l'immagine dello *iudex* come *servus legis*, che la propaganda giuridica borghese da due secoli ha loro istillato nel cervello”¹.

Tutto ciò ci induce a tentare di individuare un altro asse lungo il quale indirizzare il ragionamento giuridico, un itinerario che permetta, senza indulgere su *artefatti*, di preservare pur tuttavia la certezza del diritto, quindi, la sua controllabilità in termini di oggettività; una certezza ed una oggettività che non siano però di sapore matematico. Un'utile indicazione sul percorso da intraprendere ci viene offerta da un passo premesso ad un saggio apparso all'inizio di questo millennio; l'autore, ancor prima di iniziare lo svolgimento del tema prefissatosi, l'*Ordinamento giuridico tra virtualità e realtà*, ci specifica come “della *quaestio*, le cui radici affondano nell'esperienza giuridica medioevale, [...] divenuta per opera del Maestro Santo Tommaso modello di ogni dimostrazione dialettica, ho ripreso esplicitamente la «articolazione», in scoperta polemica nei confronti dell'uso geometrico fatto dal codificatore moderno seguace di Napoleone”². Il richiamo all'incedere dialettico della disputa medioevale quale diretta opposizione (non solo gnoseologica) ad una prospettiva giuridica che concentra esclusivamente la propria attenzione sulla legge, espungendo dal discorso giuridico tutto ciò che si trova al di fuori di questa come giuridicamente irrilevante, ci induce a ritenere che l'esperienza giuridica sia un momento intimamente connesso alla dimensione umana, all'agire dell'essere umano nella sua concreta quotidianità. In tal senso, una ricerca è giuridica nel momento in cui è finalizzata ad una valutazione dell'azione e non perché sia riconducibile formalisticamente alle astratte disposizioni poste in essere dall'autorità competente. Quest'ultima prospettiva palesa una concezione formale del diritto³, la quale, pur storicamente assumendo contenuti fra loro difforni, acquista un significato comune nella determinazione del fenomeno giuridico in termini di validità formale; ci troviamo di fronte ad una sorta di a-priori giuridico⁴. Di contro, la valutazione dell'azione è il momento qualificante dell'intera esperienza giuridica e non, come potrebbe apparire da un punto di vista *geometricizzante*, la formaliz-

1 Così ne *L'ordine giuridico medievale*, Roma-Bari, 2006 (ma 1995), p. 163.

2 F. Gentile, *L'ordinamento giuridico tra virtualità e realtà*, Padova, 2000.

3 Cfr. E. Opocher, *sub voce Esperienza giuridica*, in *Enciclopedia del diritto*.

4 *Ibidem*.

zazione dell'azione in norme generali ed astratte; e la valutazione ritrova il proprio centro nella *disputa*, che non a caso dal punto di vista prettamente procedurale richiama il *processo*, ove le pretese opposte si incontrano e, confrontandosi dialetticamente, ritrovano nello sviluppo della discussione una risoluzione, la quale determina (ed è determinata da) l'affermarsi del diritto.

Si può constatare come, se l'esperienza giuridica si sostanzia nella *ricerca* del diritto attraverso il processo ove si svolge la controversia (da cui alla *prospettiva processuale del diritto*⁵), il processo non può prescindere dai fatti concreti; sono proprio i fatti, i piccoli accadimenti quotidiani, che lo illuminano⁶. Fatti tra loro collegati in una ricerca di unità, che è offerta dal loro fondersi con il contesto sociale dal quale sorgono e per il quale ricercano soluzione.

I fatti, i fatti personali, tra loro collegati determinano la storia del diritto ed il diritto, per essere espressione di una *giusta giustizia*⁷, è prodotto dalla storia, ma nel contempo la determina, in quanto sorge da una realtà sociale caratterizzata da una *prassi regolare* e ritorna a questa quale *regola*. Scindere il diritto dalla storia, che è tutt'uno con il non riconoscere nel diritto "il farsi stesso della persona"⁸, implica il relegarlo al ruolo di legge astratta, inoperante nel contesto sociale se non sorretta dalla potenza⁹. In tale contesto il diritto, prendendo a prestito le parole di Paolo Grossi, "nella sua essenza, più che potere è ordinamento, è la stessa società che si auto-organizza percependo certi valori storici, disegnando su di essi alcune regole e osservandole nella vita quotidiana"¹⁰.

5 Cfr. in tema E. Opocher, *Lezioni di filosofia del diritto*, Padova, 1983; G. Fassò, *Storia della filosofia del diritto. Volume III: Ottocento e Novecento*, Bologna, 1970 (sugli sviluppi più recenti di tale prospettiva vedi l'*Appendice* redatta da C. Faralli per l'edizione aggiornata Roma-Bari, 2001), F. Todescan, *Compendio di storia della filosofia del diritto*, Padova, 2013 e F. Cavalla, *La prospettiva processuale del diritto. Saggio sul pensiero di Enrico Opocher*, Padova, 1991.

6 Cfr. G. Capograssi, *Intorno al processo (ricordando Giuseppe Chiovenda)*, ora in G. Capograssi, *Opere*, vol. IV, Milano, 1959, pp. 131-169 (ma 1938).

7 Cfr. S. Satta, sub voce *Giurisdizione*, in *Enciclopedia del diritto*.

8 E. Opocher, *La filosofia dell'esperienza giuridica*, in *La filosofia del diritto in Italia nel secolo XX. Atti dell'XI Congresso nazionale della Società italiana di filosofia giuridica e politica*, Milano, 1976, p. 94.

9 Cfr. in proposito F. Gentile, *Intelligenza politica e ragion di stato*, cit.

10 Così ne *L'Europa del diritto*, cit., p. 6.

Prospettiva, questa, lontanissima da quella che ritiene che “il carattere delle giuridicità non sale dal basso verso l’alto, ma discende dall’alto verso il basso, dalla fonte ai soggetti”¹¹.

2. UNA VIA ALTRA: LA DISPUTA

Non volendo pertanto assolutizzare il già richiamato motto *nihil disputando, omnia demonstrando*, che segna una delle pietre miliari del cammino della scienza moderna, vale la pena osservare un incedere verso una “verità” dialettica; nel far ciò seguiremo alcune indicazioni proposte oramai due decenni fa in un agile volumetto redatto ad uso degli *scolari* di Filosofia del diritto¹².

In questo si dà conto succintamente dello svolgimento della disputa, che, assieme alle *lectiones*, era parte integrante dell’allora *curriculum* accademico.

“La disputa si divideva in due parti [...] e l’argomento della disputa era annunciato dal maestro”. Da prima, “dopo una breve introduzione del maestro, un baccelliere [una sorta di assistente] era incaricato di rispondere agli argomenti presentati dai partecipanti alla disputa, assistito se necessario dal maestro”. Poi, nella fase della *determinatio*, “il maestro stesso presentava gli argomenti a favore delle opposte soluzioni e forniva la sua propria soluzione. Infine, rispondeva a tutte le obiezioni in contrasto con la sua tesi”. Qui veniva determinata “con autorità la dottrina che bisognava seguire. Determinare o definire la dottrina era il privilegio riconosciuto esclusivamente a chi aveva il titolo di maestro”, il quale pertanto era dotato di una acclarata autorevolezza. Il resoconto della *determinatio* veniva redatto o dal maestro stesso o da un uditore (*ordinatio* la prima, *reportatio*, la seconda) “sotto forma di testi (*quaestiones disputatae*) divisi in *quaestiones* e *articuli*. La *quaestio* concerneva una materia ampia ed era composta di *articuli* dedicati a problemi specifici”¹³.

11 N. Irti, *Società civile. Elementi per una analisi del diritto privato*, Milano, 1992, p. 133.

12 *Struttura e svolgimento della quaestio. Suggestimenti per la composizione di una tesi forniti agli scolari di Teoria generale e di Filosofia del diritto*, Padova, 1998 a cura di E. Ancona e M. Fracanzani. Le tematiche qui succintamente esposte vengono sviluppate in E. Ancona, *Via iudicii. Contributi tomistici alla metodologia del diritto*, Padova, 2012, pp. 13-39.

13 *Ibidem*, p. 5.

Viene specificato come la disputa ha una precisa struttura argomentativa; questa inizia con il porre il problema, alla cui posizione segue l'esposizione delle *objectiones* (dei pro e dei contro) finalizzati a favorire una ricerca della soluzione mediante la *dubitatio*. Vanno quindi indagate le ragioni del dubbio, non tanto per contrapporre il pro al contro, quanto per giungere alle cause ultime di questo ed alle ragioni delle alternative. Vengono quindi esposte le ragioni a favore dell'una e dell'altra tesi, che non si rappresentano come antitetiche l'une alle altre, piuttosto come lo svolgimento il più completo possibile delle diverse soluzioni che in linea di principio si possono offrire al problema. In questo senso *objicere* implica *inducere rationes* della tesi enunciata (non contrapporre una tesi all'altra). Il *sed contra* è quindi l'enunciazione delle ragioni di un'alternativa, che solo indirettamente risultano opposte a quelle addotte a favore dell'altra. La loro finalità è problematicizzare a tutto campo il problema posto all'inizio della disputa¹⁴.

Nella *determinatio* vengono esposti gli argomenti proposti per sorreggere una soluzione al problema posto, argomenti che non sono estranei alle tesi discusse, ma tendono, all'incontrario, ad accogliere le cosiddette verità parziali presenti nell'una e nell'altra in modo da fonderle in un pensiero unitario, sempre e comunque rivedibile, ovvero disputabile. Importante, al fine di comprendere il meccanismo della disputa, qui sommariamente accennato¹⁵, è soffermarsi sulla posizione del problema, enunciazione che precede la vera e propria disputa, ma che non è estranea al modo in cui questa si svolgerà. Come sottolineato¹⁶, la posizione del problema è la vera chiave di volta della disputa; essa avverrà per mezzo della cosiddetta domanda disgiuntiva, la cui formulazione, nella disputa medievale era preceduta dall'*utrum*.

Va in proposito solo accennato come la domanda disgiuntiva (*se e come possa dirsi che*) si distingue dall'interrogazione semplice (*è vero che è così?*) e dalla domanda sulle essenze (*che cos'è?*). Infatti, la seconda do-

14 *Ibidem*, pp. 7-8.

15 Al fine di cogliere un'attualizzazione del metodo della disputa medievale si faccia riferimento all'attuale insegnamento nei corsi di filosofia in terra di Francia della tecnica della *dissertation*, la quale “joue un rôle essentiel dans l'enseignement philosophique; elle permet d'apprécier l'exercice du jugement, la conduite d'une réflexion cultivée et l'aptitude à exprimer par un discours ordonné”, così H. Boillot, *50 modèles de dissertations philosophiques*, Paris, 1994.

16 *Struttura e svolgimento della quaestio*, cit., pp. 11-12

manda, quella definita semplice, ammette una sola risposta (esemplificabile con un *sì* od un *no*), la terza, la domanda sull'essenza, apre invece la strada ad infinite risposte. Pertanto queste due forme di interrogazione non sono strutturate in modo tale da aprire la strada ad una disputa; la domanda semplice ne impedirebbe lo sviluppo data un'unica risposta, che, in quanto perentoria, non ammette alcuna replica (i *contra*), la domanda sull'essenza, in considerazione delle infinite possibilità di risposta, non è consona per condurre alcuna disputa, che non tramuti in un confuso dibattito¹⁷. La domanda disgiuntiva, formulabile anche attraverso la proposizione *non è forse vero che è così*, ammette due possibili risposte, le quali vanno poste in correlazione attraverso l'escursione degli argomenti *pro* e *contra* le possibili soluzioni, ovvero le discordanze sull'oggetto disputato. Tale interrogazione offre l'avvio ad una *disputatio* avendo prima determinato i confini del tema. Vanno, infatti, precisati i contorni entro i quali la disputa può correttamente svilupparsi; per un verso, tutti gli argomenti irrilevanti vanno espulsi dal discorso, per l'altro, dato che le argomentazioni sono relative ai problemi dibattuti, nessun argomento ha senso se non in relazione ad un preciso interrogarsi su un problema incluso nella disputa. Infine, l'esperire vi sviluppa in ragione del problema posto non in considerazione di sue eventuali conseguenze contingenti, pertanto non vi sono tensioni operative ad indirizzare il disputare.

Va solo accennato il fatto che la *demonstratio*, a maggior ragione se illuminata dall'ideale di scienza moderna, non accetta alcuna disputa, dato che l'incedere logico-deduttivo impedisce la presa in considerazione di qualsiasi elemento che non appartenga alle ipotesi assunte come a-problematiche. È proprio l'a-problematicità delle ipotesi che fa sì che non possano venire prese in considerazione quelle opzioni opposte che di per sé, invece, conducono alla *disputatio*.

In questo senso, il *demonstrator* e il *disputator* si collocano su orizzonti opposti, che conducono, per un verso, alla dimostrazione della necessità di una proposizione all'interno di un dato universo di discorso e, pertanto, alla sua irremovibilità, per altro, a conclusioni la cui validità è sempre rivedibile, non tanto perché una procedura di controllo ne ha

17 Non va sottaciuto come il termine /dibattito/ ritrova la propria origine nel verbo battere, pertanto, etimologicamente assume il significato di un battersi reciproco. Il dibattito pertanto si accosta al conflitto, la cui origine va ricercata nel *fligere* (dal sostantivo *flagrum* – sferza).

evidenziato la caducità, quanto perché ogni conclusione di una *disputatio*, a differenza della conclusione della *demonstratio*, è soggetta per sua natura ad essere oggetto di ulteriore discussione.

3. ESPERIENZA GIURIDICA E DIMOSTRAZIONE DIALETTICA

L'esperienza giuridica si dispiega intorno alla dimostrazione dialettica¹⁸; le radici del ragionamento giuridico, in questa prospettiva, traggono linfa dalla disputa medievale e, ancor prima, dal dialogare classico¹⁹. In questo senso ed in assenza di un esercizio dialettico, l'esperienza giuridica, da problematica ricerca del diritto, si tramuta in affermazione della volontà codificatrice, che si pone quale *a priori* giuridico, tanto da offrire assoluta preminenza alla tipicizzazione dell'azione nella fattispecie astratta rispetto al suo concreto svolgersi nella vita sociale²⁰.

Questa tendenza, propria alla concezione moderna dell'idea del diritto, non può che avvalersi di un bagaglio scientifico, sulla scorta dell'ideale di scienza moderna, sviluppando dimostrazioni aprioristiche, che si muovono da ipotesi a-problematiche, quali le disposizioni poste in essere dall'autorità competente, alla stessa stregua di quel incedere scientifi-

18 Cfr. in tema i contributi sul ragionamento giuridico raccolti nel volume M. Basciu (a cura di), *Diritto penale, controllo di razionalità e garanzie del cittadino. Atti del XX Congresso Nazionale della Società Italiana di Filosofia Giuridica e Politica*, Padova, 1998 (con scritti di F. Cavalla, B. Montanari, G. Fiandaca, P. Comanducci e R. Guastini, G. Pecorella, M. Jori e A. Pintore, D. Zolo, A. Margare, V. Albano, L. Alfieri, P. Borsellino, G. Incorvati, L. Ferraioli, V. Villa, M. Fracanzani, M. A. Cattaneo, G. Insolera, P. Pittaro, G. Melis).

19 Cfr. E. Berti, *La dialettica antica come modello di ragionamento*, apparso nel numero monografico del 2002 di "Ars Interpretandi". In proposito della disputa legata alla domanda ed alla risposta, Gadamer rileva come "si può vedere questo in modo speciale nella dialettica medievale, che non solo adduce i pro e i contro e quindi dà la soluzione, ma alla fine assegna anche un posto preciso a tutti gli argomenti prima adottati. Questa forma della dialettica medievale non è semplicemente una conseguenza del metodo scolastico della *disputatio*, perché piuttosto questo metodo stesso si fonda sull'intima connessione tra scienza e dialettica, cioè tra risposta e domanda. Sapere significa infatti sempre, anche, sapere del contrario. Il sapere è nella sua essenza stessa dialettico. Può avere sapere solo chi ha domande, e le domande abbracciano in sé gli opposti del sì e del no, del così e altrimenti. Solo perché il sapere è in questo senso dialettico può esservi una «dialettica» che prende a proprio oggetto in modo esplicito gli opposti del sì e del no", *Verità e metodo*, trad. it. a cura di G. Vattimo, Milano, 1983, p. 421 (ma Tübingen, 1960).

20 Cfr. E. Opocher, *Lezioni di filosofia del diritto*, Padova, 1983, pp. 291 e 301.

co che riconosce nella geometria il proprio faro; non a caso la geometria è, come già osservato, il punto di riferimento del pensiero giuridico hobbesiano, così come lo sarà secoli dopo per quello kelseniano²¹.

In questa prospettiva, sviluppatasi in netto contrasto con l'incedere dialettico, alle pretese delle parti si sovrapporrebbe il *pre-scritto* del codificatore, in modo tale che il potenziale conflitto non si risolverebbe tanto per l'annullarsi delle pretese fra loro incompatibili, che porterebbe all'annichilimento dell'oggetto della contesa, quanto attraverso il porsi autoritativo di un ordine promanante da una forza estranea al contendere stesso²². In tale contesto, il comando, anche se formalisticamente giuridico, non *ordina* l'opposizione delle pretese, soltanto la comprime con la propria forza. Lo scontro fra le pretese rimane irrisolto; infatti, queste permangono al comando, che, in quanto, *pre-scritto* al sorgere delle stesse, non le può comprendere, solo dominarle.

Si manifesta, quindi, una prospettiva tutta protesa al controllo sociale e caratterizzata dal voler racchiudere la soluzione della controversia in una disposizione legislativa, manifestazione per eccellenza della sovranità, la quale ritiene di poter prevenire il sorgere stesso del problema giuridico rappresentandolo artificialmente ed esaurendolo nella propria manifestazione di volontà.

Di converso, la prospettiva dialettica, per mezzo della disputa sulla questione, ricerca il diritto proprio nel problema, attraverso lo sviluppo dell'*articolo*. Qui l'*articolo* è nel contempo formulazione, discussione e soluzione del problema, lì l'*articolo* rappresenta la prevenzione del problema; se, per un verso, dall'*articolo* si sviluppa il diritto, per altro, l'*articolo* racchiude il diritto.

21 Cfr. H. Kelsen, *Hauptprobleme der Staatsrechtslehre entwickelt aus der Lehre vom Rechtssatz*, cit., p. 93, ove possiamo individuare una spiccata propensione a considerare la propria teoria una geometria dei fenomeni giuridici (*eine Geometrie der totalen Rechtserscheinung*). Si rimanda alla trattazione svolta nel capitolo IV.

22 "Se il diritto, considerato del tutto positivisticamente, non è altro che un ordinamento coattivo esterno, esso sarà allora concepito soltanto come una specifica tecnica sociale: si raggiungerà lo stato sociale desiderato collegando al comportamento umano, che rappresenta l'opposto contrario di questo stato sociale, un atto coattivo come conseguenza, cioè la privazione coattiva di un bene: vita, libertà, beni economici. Evidentemente, con ciò, l'ordinamento giuridico parte dal presupposto che gli uomini, il cui comportamento è regolato dal diritto, considerino questo atto coattivo come un male che cercano di evitare", *Reine Rechtslehre* (1934), cit., § 14, a (trad. it. a cura di Renato Treves, Torino, 1952).

Un diritto, in quest'ultimo caso, che si manifesta quale granitico *artefatto*, forgiato per fornire una certezza di sapore matematico alla richiesta di soluzione giuridica di accadimenti quotidiani. Una soluzione che, attratta irresistibilmente verso la forma, perde sempre di più il contatto con la realtà della vita, con la *normale* complessità delle umane vicende, che, per trovare una *certa* soluzione, vengono compresse e semplificate nelle forme del diritto legislativo rincorrendo chimere di scientificità che potrebbero indurre, come sottolineato, a rincorrere una soluzione giuridica *automatica* dei problemi.

Ciò che qui si auspica – questo è un modo di procedere coscientemente *prescrittivistico* – è lo sviluppo di un'esperienza giuridica non tanto protesa a dominare la complessità del reale, un'esperienza orientata cioè da procedure di semplificazione della complessità sociale, quanto una ricerca del diritto che riconosca tale realtà e che se ne faccia parte acconsentendo al suo manifestarsi e dando vita a forme di regolamentazione *fluida*, che seguano il corso degli eventi individuando di volta in volta le regole più adeguate agli stessi.

In questo senso, il metodo giurisprudenziale qui proposto non può discostarsi dalla dialettica²³, da un procedere il più possibile scervo da assunzioni dogmatiche e improntato su quel *tutto domandare* che caratterizza ogni propensione alla filosofia, quindi dal tentare di cogliere l'essenza del problema senza pur tuttavia mai ricadere nella presunzione di ritenere di averla effettivamente colta. La filosofia, e con questa la forma di giurisprudenza che ad essa si richiama, non si costituisce per dominare la realtà, ma per accostarsi a questa con intento problematico. Con questo approccio, in totale dissonanza con il canonizzato ideale di scienza moderna, il problema ritrova una soluzione non operativamente concepita, ma non per questo inutilizzabile nella regolamentazione (anche giuridica) della realtà sociale.

4. CONTRO IL METODO?

Una, sia pure indiretta, conferma di quanto sopra accennato ci può provenire proprio dal mondo della scienza ed in particolare dalla riflessione epistemologica. Quasi quarant'anni fa uscì dai torchi un saggio di filosofia della scienza che fece non poco scalpore se non altro per il titolo del tutto inusuale: *Against Method. Outline of an anarchistic Theory of*

23 Cfr. in tema E. Ancona, *Via iudicii*, cit., pp. 36-39.

*Knowledge*²⁴. Sin dall'indice-sommario, l'autore, Paul Karl Feyerabend, stupisce non poco il suo lettore, che ha modo di leggere, quale compendio delle argomentazioni contenute nell'*Introduzione* del lavoro, come "la scienza è un'impresa essenzialmente anarchica: l'anarchismo teorico è più umanitario e più aperto a incoraggiare il progresso che non le sue alternative fondate sulla legge e sull'ordine"²⁵.

Al fine di stornare l'idea che il nostro si accinga a sviluppare una serie di paradossi, magari sulla scorta di Epimenide o Zenone, è bene indagare con attenzione ciò che Feyerabend ci vuole trasmettere con questa sua affermazione.

Va premesso come il pensiero di Feyerabend si ricolleggi alla speculazione di Kuhn intenta ad indagare la struttura della rivoluzione scientifica²⁶; il pensatore statunitense evidenzia come il metodo scientifico sia di fatto costituito da un lungo susseguirsi di paradigmi frutto di rotture epistemologiche e non, come in apparenza sembra, un lineare procedere attraverso certezze indiscutibili verso una meta di verità. La stessa idea di Kuhn di paradigma evoca un insieme di credenze, atteggiamenti interiorizzati, che combinate a leggi scientifiche e prospettive metodologiche segna un itinerario più legato alla riproposizione della *tradizione*, che alla effettiva ricerca della verità. È il paradigma a definire il modello di razionalità scientifica accreditato, ma la scelta del paradigma non è affatto razionale, in quanto, per Kuhn dipendente anche da ragioni di natura ideologica, religiosa, fin'anco metafisica. Sicché il modello dominante di razionalità scientifica non è in alcun modo il frutto di una scelta di natura razionale; in quanto ir-razionale espunge come irrilevante tutto ciò che non rientra nel suo campo d'azione. Ciò premesso, va sgomberato il campo da possibili equivoci sull'*anarchismo* di Feyerabend. Egli stesso esplicitamente afferma di non ispirarsi in alcun modo all'anarchismo filosofico o politico, così come questi si sono venuti costituendo dalla seconda metà dell'Ottocento; in proposito richiama Kropotkin²⁷ quale

24 Trad. it. *Contro il metodo. Abbozzo di una teoria anarchica della conoscenza*, Milano, 1979 con Prefazione di G. Giorello.

25 Così a p. V della trad. it. citata.

26 Cfr. *La struttura delle rivoluzioni scientifiche*, trad. it. a cura di A. Carugo, Torino, 1979 (ma Chicago, 1962).

27 P. Kropotkin, pensatore anarchico a cavaliere fra Otto e Novecento, noto (anche) per i suoi lavori in campo scientifico.

esempio di asservimento al metodo scientifico²⁸. Più che un vero e proprio anarchismo egli propugna un approccio *dadaista* alla conoscenza, che sfocia, per l'appunto, nel rifiuto della (*dea*) ragione e (delle leggi) della logica, il tutto a favore di un approccio (anche alla conoscenza) volto a schernire demistificando la realtà. Scriveva nel 1918 Tristan Tzara, uno dei fondatori del movimento, “per lanciare un manifesto bisogna volere: A, B, C, scagliare invettive contro 1, 2, 3, eccitarsi e aguzzare le ali per conquistare e diffonder grandi e piccole a, b, c firmare, gridare, bestemmiare, imprimere alla propria prosa l'accento dell'ovvietà assoluta, irriifiutabile, dimostrare il proprio *non plus ultra* e sostenere che la novità somiglia alla vita tanto quanto l'ultima apparizione di una *cocotte* dimostri l'essenza di Dio. Scrivo un manifesto e non voglio niente, eppure certe cose le dico, e sono per principio contro i manifesti, come del resto sono contro i principi (misurini per il valore morale di qualunque frase). Scrivo questo manifesto per provare che si possono fare contemporaneamente azioni contraddittorie, in un unico refrigerante respiro; sono contro l'azione, per la contraddizione continua e anche per l'affermazione, non sono né favorevole né contrario e non do spiegazioni perché detesto il buon senso. Dada non significa nulla”²⁹. Feyerabend, provocatoriamente, si pone lungo quest'asse tutta intrisa di volontà demistificatoria³⁰, ma, al di là dei toni e dei riferimenti culturali specifici, egli vuole imprimere un forte moto di problematicizzazione a quelli che sono gli assiomi fondanti l'ideale di scienza moderna. Osserviamo pertanto più da vicino quelli che appaiono i fondamenti del suo *anarchismo epistemologico*. Sin dalle prime pagine del lavoro egli sottolinea come le regole scientifiche non sono atte a cogliere la complessità nella

28 “Gli anarchici dichiarati si oppongono a ogni sorta di restrizione e chiedono che all'individuo sia consentito di svilupparsi liberamente, senza l'impaccio di leggi, doveri e obblighi. Eppure essi accettano senza protestare tutte le severe norme che scienziati e logici impongono alla ricerca e a ogni tipo di attività che crei conoscenza e che modifichi la conoscenza”, *Contro il metodo*, cit., p. 18. Cfr. anche le più ampie riflessioni proposte a pp. 153-154.

29 Cfr. T. Tzara, *Manifesti del dadaismo e lampisterie*, trad. it. Torino, 1990. Feyerabend non cita Tzara, ma si rifà, per definire i contorni del movimento, all'opera del pittore e regista dadaista Hans Richter, *Dada, arte e antiarte*, trad. it. Milano, 1966; cfr. *Contro il metodo*, cit., p. 155.

30 Cfr. *ibidem*, p. 19 (in nota).

sua totalità³¹; all'interno d'un contesto informato dalla semplificazione constatata come "la scienza non conosce «meri fatti», ma che i «fatti» che entrano nella nostra conoscenza sono già visti in un certo modo e sono perciò essenzialmente ideazioni"³². Feyerabend ci vuole significare come i "meri fatti", di cui si ammantano le teorie scientifiche, sono in realtà ideazioni costruite (artificialmente) all'interno della teoria scientifica, tanto da lasciar supporre che non esistano affatto nella realtà; pur tuttavia la teoria pretende di osservarli oggettivamente. A tale proposito egli rimarca affermando come i *fatti*, che prescindano dalla teoria che ritiene di osservare la realtà³³, per la stessa non sussistano in quanto in essa non ricompresi: "i fatti sono costituiti da ideologie anteriori" alla teoria³⁴. In questa prospettiva, in una teoria la rappresentazione della realtà non corrisponde in alcun modo alla *misurazione* della stessa, perché la realtà è colta attraverso gli assiomi posti a base della teoria e saranno questi ad offrire *concretezza* alla realtà osservata. Come l'autore osserva nel § 7, richiamando il Galilei del *Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo*, nella modernità scientifica l'esperienza cessa di essere il fondamento della conoscenza scientifica. Per l'autore, questo "carattere storico-fisiologico dei dati sperimentali, il fatto che essi non si limitino a descrivere uno stato di cose oggettivo *ma esprimano anche opinioni soggettive, mitiche e da molto tempo dimenticate*, ci costringe a riproporci il problema della metodologia"³⁵. Infatti, "fatti e teorie sono connessi in modo [...] intimo. [...] Non soltanto la descrizione di ciascun fatto singolo dipende da *qualche* teoria [...], ma esistono anche fatti che non possono emergere se non con l'aiuto di alternative alla teoria [...] e che cessano di essere disponibili non appena tali alternative siano escluse. Ciò suggerisce che l'unità metodologica alla quale dobbiamo riferirci quando discutiamo questioni di verifica e di contenuto empiri-

31 "Un nesso complesso, comprendente sviluppi sorprendenti e imprevisi, richiede procedimenti complessi e presenta difficoltà insuperabili a un'analisi la quale operi sulla base di regole che siano state costituite in anticipo e senza tener conto delle condizioni sempre mutevoli della storia", *ibidem*, p. 16.

32 *Ibidem*, p. 17.

33 Cfr. in proposito *ibidem*, p.33.

34 *Ibidem*, p. 46.

35 *Ibidem*, p. 56.

co è costituita da un *intero insieme di teorie, in parte sovrappoventisi, fattualmente adeguate ma reciprocamente contraddittorie*³⁶.

Va, quindi, abbandonata la cosiddetta condizione di coerenza di una teoria, la quale richiede che nuove ipotesi siano in accordo con la teoria accettata; tale presupposizione è del tutto irragionevole perché pervasa di intenti conservativi, volti a confermare la teoria antecedente (preservando ciò che di fatto è *famigliare* nella comunità scientifica); il reale valore delle singole teorie non viene valutato e questo implica una limitazione del progresso della ricerca scientifica, che viene vulnerata dalla eliminazione di teorie non perché queste contravvengano i fatti, ma perché risultano in disaccordo con altre (più consuete e consolidate) teorizzazioni. Tale concezione, a detta di Feyerabend, tende a trasformare la teoria in una rigida ideologia, e “una tale ideologia ha «successo» non in quanto è in così buon accordo con i fatti, ma in quanto non sono stati determinati fatti in grado di costituire un test valido, e in quanto taluni di tali fatti sono stati addirittura eliminati. Il suo «successo» è *interamente artificiale*”³⁷. La coerenza di una teoria si trasforma in tal modo in dogma.

In buona sostanza, nella prospettiva scientifica vigente e fortemente criticata dal nostro, “l’appello alla ragione [...] non è altro che una *manovra politica*”³⁸. Per Feyerabend, ed in questo assume un atteggiamento chiaramente romantico³⁹, nel procedere scientifico è mistificante ritenere che la riflessione teorica (l’idea razionale) preceda l’azione; le due componenti si fondono invece in un processo inscindibile, che è indirizzato dalla *passione*: “la passione dà origine allo specifico comportamento, che a sua volta crea le circostanze e le idee necessarie per analizzare e spiegare il processo, per renderlo «razionale»”⁴⁰.

La necessità del superamento del mito della ragione viene esplicitato ancora dall’autore nel § 15 del volume, nel cui sommario viene indicato al lettore come, “poiché la scienza esiste, la ragione non può essere universale e l’irrazionalità non può essere esclusa. Questo carattere della

36 *Ibidem*, p. 33.

37 *Ibidem*, p. 37.

38 *Ibidem*, p. 23.

39 In proposito va rilevato come viene esplicitamente richiamato il pensiero di Kierkegaard.

40 *Ibidem*.

scienza richiede un'epistemologia anarchica. La presa di coscienza del fatto che la scienza non è sacrosanta e che la discussione fra scienza e mito è cassata senza essere stata vinta né da una parte né dall'altra rafforza ulteriormente la causa dell'anarchismo⁴¹. In tale paragrafo l'autore insiste sul fatto di come lo sviluppo reale della scienza non prende l'avvio dall'approccio razionale ad un problema, ma da attività che appaiono alla ragione irrilevanti; infatti, la scienza è molto più irrazionale di quanto faccia trasparire la sua consolidata immagine metodologica (vedi l'ideale di scienza dominante). In tale contesto, l'attività scientifica improntata su un (falso) razionalismo obiettivo giunge a ledere la stessa dignità umana (la questione della libertà); "non è possibile che essa nuoccia all'uomo, che lo trasformi in un meccanismo miserevole, freddo, ipocrita, privo di fascino e di humour?"⁴².

Gli errori metodologici, quanto l'abbandono del razionalismo scientifico, sono, a detta dell'autore, il presupposto per il processo/progresso scientifico: "la ragione non influisce più sulle azioni degli scienziati. (Ma fornisce la terminologia per descrivere i risultati di tali azioni)"⁴³.

5. DALL'ANARCHISMO METODOLOGICO AL RECUPERO DELLA *DISPUTATIO*

Feyerabend propone al lettore, oltre ad una *pars destruens*, nella quale pare seguire le indicazioni baconiane nell'evidenziare gli *idòla* onorati dallo scienziato moderno, una cospicua *pars construens* dove tratteggia i canoni della sua *epistemologia anarchica*.

Egli prende le mosse constatando come le proprietà più importanti di una teoria vengono individuate non attraverso un'analisi razionale della stessa, ma per *contrastò*; in tal senso, Feyerabend scrive: "uno scienziato che desideri massimizzare il contenuto empirico delle sue opinioni e che voglia comprendere nel modo più chiaro possibile deve perciò introdurre altre opinioni; egli deve adottare cioè una *metodologia pluralistica*. Egli deve mettere a confronto idee con altre idee anziché con

41 Cfr. *ibidem*, p. 139.

42 *Ibidem*, p. 143. Anche in questo caso Feyerabend si richiama esplicitamente al pensiero di Kierkegaard.

43 *Ibidem*, p. 153.

l'«esperienza» e deve cercare di migliorare anziché rifiutare le opinioni che in questo contrasto hanno avuto la peggio”⁴⁴.

Vale la pena seguire con attenzione i passi del nostro filosofo della scienza, perché l'itinerario da egli intrapreso pare condurci verso una metodologia di acquisizione di conoscenza che l'intero sistema scientifico moderno aveva posto in oblio: la *disputatio*.

“Procedendo in tal modo [per contrasto – enumerando i *pro* ed i *contra*], egli conserverà le teorie dell'uomo e del cosmo che si trovano nella Genesi o nel Pimandro, le elaborerà e le userà per misurare il successo dell'evoluzione e di altre concezioni «moderne». Egli potrebbe scoprire allora che la teoria dell'evoluzione non è così buona come si ritiene comunemente e che dev'essere integrata, o sostituita completamente, da una versione migliorata della Genesi”⁴⁵.

Procedere con una *metodologia pluralistica* implica, quindi, il rifiuto d'ogni chiusura dogmatica, e, pertanto, un'apertura completa, totale alle fonti della conoscenza, le quali vanno poste fra loro in rapporto dialettico; si deve, cioè, instaurare un dialogo tra le varie fonti di conoscenza: “la conoscenza così concepita non è una serie di teorie in sé coerenti che vengono verso una concezione ideale, non è un approccio ideale, non è un approccio graduale alla verità. È piuttosto un *oceano*, sempre crescente, *di alternative reciprocamente incompatibili (e forse anche incommensurabili)*”⁴⁶. L'utilizzo di questo metodo è *anarchico* in quanto rifiuta ogni assunzione dogmatica, è, di fatto, “un tutto domandare”, che si riconnette esplicitamente alla filosofia; per Feyerabend, “ogni singola teoria, ogni favola, ogni mito che fanno parte di questa collezione costringono le altre a una maggiore articolazione, e tutte contribuiscono, attraverso questo processo di competizione, allo sviluppo della nostra conoscenza”⁴⁷.

Nella riflessione epistemologica proposta da Feyerabend il motto *Against Method*, che ne costituisce l'accattivante titolo, è soltanto un'affermazione paradossale; in questa, in realtà, ritrova piena cittadinanza la ricerca di un metodo, che l'autore fa intravedere attraverso l'implicito recupero del metodo dialettico fondativo la *disputatio* medievale. In una pro-

44 *Ibidem*, pp. 26-27.

45 *Ibidem*, p. 27.

46 *Ibidem*.

47 *Ibidem*.

spettiva, la quale ritiene che “le ipotesi in contraddizione con teorie ben affermate ci forniscono materiali di prova che non possono essere ottenuti in alcun altro modo. La proliferazione delle teorie è benefica per la scienza, mentre l’universalità ne menoma il potere critico. L’uniformità danneggia anche il libero sviluppo dell’individuo”⁴⁸, un confronto aperto e non preconetto tra una pluralità di rappresentazioni della realtà, tutte opinabili, per quanto sorrette al loro interno da argomenti coerenti, è la pre-condizione indispensabile per poter incamminarsi verso una conoscenza non dogmatica abbandonando ogni deriva ideologica (o, per meglio dire, *scientista*).

Per il pensatore tedesco, “*l’unanimità di opinione può essere adatta per una chiesa, per le vittime atterrite o bramosi di qualche mito (antico o moderno), e per i seguaci deboli e pronti di qualche tiranno. Per una conoscenza obiettiva è necessaria la varietà di opinione. E un metodo che incoraggi la varietà è anche l’unico metodo che sia compatibile con una visione umanitaria*”⁴⁹.

Non è di secondaria importanza richiamare, al fine di giustificare l’accento poc’anzi effettuato alla *disputatio*, il commento del nostro in merito ad una (sua) asserita connessione fra il puritanesimo e la scienza moderna. Egli scrive – con il medesimo tono polemico che caratterizza l’intero volume –: “è interessante rilevare come le banalità che i protestanti espressero sulla Bibbia sono spesso quasi identiche alle banalità che gli empiristi e altri fondamentalisti esprimono sul loro fondamento, ossia l’esperienza. Così nel *Novum Organum* Bacone richiede che tutte le nozioni preconette (aforisma 36), le opinioni (aforismi 42 sgg.), e anche le parole (aforismi 59, 121) «devono essere negate e respinte con solenne e ferma decisione e l’intelletto deve esserne interamente liberato e purificato, in modo che l’ingresso al regno dell’uomo, fondato sulle scienze, non sia diverso dall’ingresso nel regno dei cieli nel quale non è dato entrare se non si ritorna bambini». In entrambi i casi la «disputa» (che equivale alla considerazione di alternative) viene criticata, in entrambi i casi siamo invitati a farne a meno, e in entrambe i casi ci viene promessa una percezione immediata, qui di Dio e là della natura”⁵⁰.

48 Citiamo dal sommario del § 3, a p. 30 della trad. it. cit.

49 *Ibidem*, p. 39.

50 *Ibidem* (in nota).

6. LA *DIPUTATIO* QUALE METODO PER LA RICERCA SCIENTIFICA

È pertanto la *disputa* il metodo da valorizzare nel particolare della ricerca scientifica e, più in generale, nell'inesauribile e sempre rivedibile ricerca del sapere. Feyerabend dissacra il metodo su cui si è costituita la scienza moderna, non già per gettare la ricerca nel *caos*, nella scoperta fortuita, nell'alea dell'illuminazione, quanto per riproporre, accanto alle metodologie scientifiche in uso, il rigore (dimenticato) dell'incedere della *disputa*. Contrapponendosi, pur senza mai citarlo, al motto di Comenio (*nihil disputando, omnia demonstrando*), egli vuol farci cogliere proprio nella rigettata *disputatio* l'essenza di un procedere scientifico, di un progredire della conoscenza – che non può venir confuso con l'ideale del progresso – la quale è il frutto non già di una astratta razionalità, quanto di un suo radicarsi nella storicità. Per Feyerabend, “una tendenza dominante nelle discussioni metodologiche è quella di accostarsi ai problemi della conoscenza, per così dire, *sub specie aeternitatis*. Le formulazioni vengono affrontate fra loro senza alcun riguardo alla loro storia e senza considerare che potrebbero appartenere a strati storici diversi. [...] Un tale modo di procedere ha un senso solo se noi possiamo supporre che gli elementi della nostra conoscenza – le teorie, le osservazioni, i principi delle nostre argomentazioni – siano entità senza tempo [...]. Il procedimento trascura però il fatto che la scienza è un *processo storico* complesso ed eterogeneo che contiene anticipazioni ancora vaghe e incoerenti di future ideologie accanto a sistemi teorici molto sofisticati e a forme di pensiero antiche e fossilizzate. Alcuni suoi elementi sono disponibili nella forma di asserzioni scritte chiare e precise, mentre altri sono nascosti e diventano noti solo per contrasto, per confronto con opinioni nuove e insolite”⁵¹.

È ancora una volta il contrasto, il disputare fra opinioni difformi, le diversità sincroniche e diacroniche, che permettono lo sviluppo della conoscenza, di un conoscere che non potrà, in questa prospettiva mai ammantarsi con la veste della *verità*, pena il decadere in forme di dogmatica ideologia sviluppante il culto di *elementi teologici*⁵², forme esiziali non solo alla conoscenza stessa, ma, come più volte sottolineato dallo stesso Feyerabend, anche per la stessa dignità umana.

Una scienza antidogmatica e, pertanto, libera di ricercare dialetticamen-

51 *Ibidem*, pp. 119-120.

52 Cfr. *ibidem*, p. 39

te è ciò che Feyerabend propone nel suo richiamarsi provocatoriamente *contro il metodo*⁵³.

7. SULLA CONGRUITÀ O MENO FRA GIURISPRUDENZA E SCIENZA MODERNA

Da quanto si è andati fin'ora dicendo emergono alcune questioni che è bene riassumere anche al fine di rimarcarle in sede di conclusioni.

Come osservato la scienza moderna si costituisce quale particolare forma di *conoscenza convenzionale* in quanto si fonda su ipotesi aporeticamente assunte. Questa caratteristica fa sì che le proposizioni di cui si compone una teoria scientifica siano dotate di una *validità relativa*; queste sono infatti verificabili solo rispetto agli assiomi di partenza, nei quali è presupposta una procedura di controllo. Le proposizioni sono pertanto *necessarie*, nel senso che non si dà ad esse alternativa valevole, solo con riguardo ad un preciso sistema assiomatico.

Questa constatazione argomentata nei capitoli precedenti ci permette di porci alcuni interrogativi intorno alla possibilità di ricondurre la giurisprudenza nel novero delle forme di conoscenza improntate sull'ideale moderno di scienza. Il primo interrogativo, avuto riguardo a tale ideale di scienza, è relativo alla possibilità di effettuare un raffronto, nel senso di una valutazione qualitativa, fra proposizioni *necessarie* appartenenti a sistemi assiomatici differenti e inerenti allo stesso oggetto. Un'esemplificazione potrebbe venire ricavata da un ipotetico confronto fra le teorie della luce (corpuscolare, ondulatoria, elettromagnetica e quantistica)⁵⁴. Probabilmente, dal punto di vista prettamente scientifico, tale raffronto risulterebbe privo di senso, ma, come osserveremo, in una prospettiva giuridica si manifesta la necessità di porre a confronto proposizioni ritenute, da coloro che le pongono in essere, necessarie, quindi prive di alternativa (giuridicamente) valida.

Di primo acchito, utilizzando i parametri propri al metodo scientifico, non appare possibile stilare una graduatoria qualitativa fra le proposizioni, dato che ognuna di esse risulta valida in relazione al sistema di appartenenza. Si potrebbe affermare che le diverse proposizioni si collocano su piani fra loro incomunicabili e pertanto, fuori dalla teoria che

53 Non appare casuale che egli titoli *Science in a Free Society* il successivo volume che raccoglie le risposte ai suoi critici; cfr. la trad. it., Milano, 1981.

54 Le teorie furono formulate rispettivamente da Newton, Hygens, Maxwell e Planck.

singolarmente le sorregge rendendole in quell'ambito necessarie, non sarebbe corretto esprimere su di esse alcun giudizio, meno che meno comparativo. La questione risulta però particolarmente problematica in un ambito giuridico, ove, il più delle volte si confrontano pretese opposte, che si fondano su ipotesi e argomentazioni non solo diverse, ma anche contrapposte; si veda l'attore che si contrappone al convenuto, l'accusa alla difesa e così via⁵⁵. La scienza moderna non pare *attrezzata* per affrontare tali questioni e, da un certo punto di vista, il suo atteggiamento sfocia inevitabilmente in un relativismo corretto solo dalla sua propensione all'operatività: essa opterebbe per la teoria che appare più utile per dominare uno specifico problema. Questo modo di procedere risulterebbe esiziale per un approccio giuridico alla realtà, la giurisprudenza si ritroverebbe costretta a scegliere il *diritto* in base alla sua (presunta e volubile) utilità contingente se non, ancor peggio, alla forza che sorregge le diverse pretese (racchiuse in proposizioni necessarie avuto riguardo al sistema assiomatico posto in essere dal pretendente).

8. SU UNA SENTENZA DELLA CASSAZIONE IN MERITO ALL'UTILIZZO GIURISPRUDENZIALE DEL SAPERE SCIENTIFICO

Ciò premesso, si apre una seconda questione correlata alla prima. Posto il carattere ipotetico della conoscenza scientifica, può la giurisprudenza nel porre i suoi giudizi utilizzare aproblematicamente i risultati di un'indagine scientifica? Ovvero, questi sono “veri” *oltre ogni ragionevole dubbio*?

Un utile supporto per indirizzarci in questa questione ci viene offerto dalla sentenza n. 27 del 10 luglio 2002 delle Sezioni unite penali della Corte di Cassazione⁵⁶ che “ha per oggetto l'esistenza del rapporto causale fra condotta (prevalentemente omissiva) addebitata all'imputato e l'evento morte del paziente e, di conseguenza, la correttezza logico-giuridica della soluzione ad esso data”. Sia pur collegata al particolare

55 Su tale tema interviene con maestria F. Cavalla, *Il controllo razionale tra logica, dialettica e retorica*, in M. Basciu (a cura di), *Diritto penale, controllo di razionalità e garanzie del cittadino*, cit.

56 Sulla sentenza cfr. almeno F. Stella, *Etica e razionalità del processo penale nella recente sentenza sulla causalità delle sezioni unite della Suprema Corte di Cassazione*, in “Rivista italiana di diritto e procedura penale”, 2002, n. 4. Dello stesso autore si veda anche la voce *Rapporto di causalità* apparsa nell'*Enciclopedia giuridica Treccani*.

ambito della cosiddetta colpa medica, le questioni poste dalle Sezioni unite ci appaiono di notevole interesse.

La Cassazione ritiene che la causalità debba verificarsi per mezzo del “«giudizio controfattuale», articolato sul condizionale congiuntivo «se... allora...»”. Va da sé che si deve conoscere “già da prima che da una determinata condotta scaturisce, o non, un determinato evento”. La spiegazione causale dell’evento, che è unico ed irripetibile, può essere “ricercata nella esperienza tratta da attendibili risultati di generalizzazione del senso comune”, oppure, seconda ipotesi, mediate la sussunzione dell’evento “sotto «leggi scientifiche» esplicative dei fenomeni”.

Va rilevato che per la Suprema corte “il sapere scientifico accessibile al giudice è costituito [...] sia da «leggi universali» (invero assai rare), che asseriscono nella successione di determinati eventi invariabili regolarità senza eccezioni, sia da «leggi statistiche» che si limitano ad affermare che il verificarsi di un evento è accompagnato dal verificarsi di un altro evento in una certa percentuale”.

Il giudizio controfattuale ancorato a leggi scientifiche non è insidiato dalla discrezionalità e dall’indeterminatezza, ma legato a parametri oggettivi che denotano le potenzialità esplicative della condizione di necessaria.

Tutto ciò premesso, ci pare di poter sintetizzare la retrospettiva effettuata dalle Sezioni unite intorno ad indirizzi giurisprudenziali difformi, indicando come l’intento della Suprema corte è chiarire quale sia il peso del giudizio controfattuale nella formulazione della risoluzione giuridica del problema. Posta la questione in altri termini: la risultante del giudizio controfattuale è, oltre che la soluzione scientifica del problema, anche e contemporaneamente la soluzione giuridica del problema? In definitiva, lo svolgersi del giudizio controfattuale, basato sul giudizio condizionale “se... allora ...” è di per sé sufficiente a fondare un giudizio giuridico oppure questo ritrova in altre fonti metodologiche la propria legittimità? In merito la Cassazione è lapidaria: “il processo penale, passaggio cruciale ed obbligatorio della conoscenza giudiziale del fatto di reato, appare invero sorretto da ragionamenti probatori di tipo prevalentemente inferenziale-induttivo che partono dal fatto storico copiosamente caratterizzato nel suo concreto verificarsi (e dalla formulazione della più probabile ipotesi ricostruttiva di esso secondo lo schema argomentativo dell’«abduzione»), rispetto ai quali i dati informativi e giustificativi della conclusione non sono contenuti per intero nelle premesse, dipendendo essi, a differenza dell’argomento «deduttivo», da ulteriori elementi conoscitivi estranei alle premesse stesse”.

Con poche ed efficaci frasi la suprema corte elimina ogni dubbio in merito alla natura del ragionamento giuridico, tanto da qualificare l'aspirazione alla meccanizzazione del giudizio come un desiderio fuorviante. Il ragionamento giuridico è induttivo, si costituisce di argomenti probatori il cui sviluppo offre conclusioni la cui correttezza può venire controllata con i parametri propri alla logica induttiva, altri rispetto ai parametri che fondano la validità dell'argomento deduttivo. È altresì significativo che la Cassazione rilevi con chiarezza come l'argomentare induttivo aumenti il contenuto di conoscenza della conclusione rispetto alle premesse, sacrifici, per così dire, la necessità ad un aumento di conoscenza, procedere che, come già rilevato, è impossibile nel ragionamento deduttivo.

“Ove si ripudiasse la natura preminentemente induttiva dell'accertamento in giudizio e si pretendesse comunque una spiegazione causale di tipo deterministico e nomologico-deduttivo, secondo criteri di utopistica certezza assoluta, si finirebbe col frustrare gli scopi preventivo-repressivi del diritto e del processo penale in settori nevralgici per la tutela di beni primari”.

La Cassazione evidenzia altresì come “con il termine «alta o elevata credibilità razionale» dell'accertamento giudiziale” non si debba affatto intendere la risultante del giudizio controfattuale, “bensì [riferirsi] ai profili inferenziali della verifica probatoria di quel nesso rispetto all'evidenza disponibile e alle circostanze del caso concreto: non essendo consentito dedurre automaticamente – e proporzionalmente – dal coefficiente di probabilità statistica espresso dalla legge la conferma dell'ipotesi sull'esistenza del rapporto di causalità”. Quindi la credibilità razionale di un giudizio si fonda sul dispiegarsi delle argomentazioni induttive e va ancora ribadito che il discorso retorico non dà prova da sé della certezza di una conclusione, la sua struttura è quella dell'entiméma, di cui, per inciso, l'abduzione, a cui fa riferimento la Cassazione, è la sua forma di secondo grado, in cui è sottratta la premessa minore⁵⁷.

57 L'entiméma è una forma argomentativa sillogistica in cui da un'opinione si ricava una conclusione non certa, non analiticamente certa, ma solo probabile. La prova entimematica è, infatti, costituita da una proposizione ritenuta vera dall'opinione comune, ma, come già ribadito, non vera analiticamente. In questa forma di argomentazione apparentemente sillogistica è sottratta (nel senso che non è certa) una delle premesse; nel cosiddetto entiméma di primo grado è sottaciuta la premessa maggiore, in quello di secondo grado (l'abduzione a cui fa riferimento la Cassazione) è sottaciuta la premessa minore. In tal senso: premessa maggiore (certa) *tutti i gatti*

Infatti, proseguono le Sezioni Unite, “la probabilità statistica attiene alla verifica empirica circa la misura della frequenza relativa nella successione degli eventi [...] la probabilità logica, seguendo l’incedere induttivo del ragionamento probatorio per stabilire il grado di conferma dell’ipotesi formulata in ordine allo specifico fatto da provare, contiene la verifica aggiuntiva, sulla base dell’intera evidenza disponibile, dell’attendibilità dell’impiego della legge statistica per il singolo evento e della persuasiva e razionale credibilità dell’accertamento giudiziale”.

Sicché il giudizio controfattuale va sottoposto alla verifica entimematica, ovvero ricompreso all’intero del *discorso lungo*. In definitiva, il risultato del giudizio controfattuale va espresso in termini qualitativi e non quantitativi; infatti, autentica persuasione è la qualità di un asserto che si esprime con sufficiente chiarezza da potersi opporre ad alternative determinate e che, nel contempo, risulti collegabile ad una serie di premesse e conseguenze non opposte.

Ancora la Cassazione: “si osserva in proposito che, se nelle scienze naturali la spiegazione statistica presenta spesso un carattere quantitativo, per le scienze sociali come il diritto – ove il *relatum* è costituito da un comportamento umano – appare, per contro, inadeguato esprimere il grado di corroborazione dell’*explanandum* e il risultato della stima probabilistica mediante cristallizzati coefficienti numerici, piuttosto che enunciare gli stessi in termini quantitativi”.

Infatti, come la Suprema corte riconosce, “rimane compito ineludibile del diritto e della conoscenza giudiziale stabilire se la postulata connessione nomologica, che forma la base per il libero convincimento del giudice, ma non esaurisce di per se stessa la verifica esplicativa del fenomeno, sia effettivamente pertinente e debba considerarsi razionalmente credibile. Sì da attingere quel risultato di certezza processuale che, all’esito del ragionamento probatorio, sia in grado di giustificare la logica conclusione”.

Risulta pertanto evidente come non solo la Cassazione ritiene la prova scientifica di per sé opinabile, ma anche come riconosce che il procedere

che rubano il pesce devono essere puniti; premessa minore (non certa, ma fondata sull’opinione comune) *il gatto Abelardo ha rubato il pesce*; conclusione *Abelardo deve essere punito*. Come si evince, il fatto che Abelardo abbia rubato il pesce non è affatto provato analiticamente ma soltanto indotto in modo retorico da una ricostruzione dei fatti alla quale lo stesso Abelardo – in questo caso in modo piuttosto indiretto – ha partecipato dicendo e contraddicendo. Cfr. in merito ancora Aristotele, *Analitici primi*, II, 27, 70 a.

giuridico non può improntarsi su quel ragionamento ipotetico-deduttivo che costituisce la base di ogni conoscenza scientifica. Su questo punto la Cassazione erige un muro invalicabile che distingue le forme giuridiche di acquisizione della conoscenza da quelle scientifiche.

9. ULTERIORI PERPLESSITÀ INTORNO ALLA GEOMETRIZZAZIONE DELLA GIURISPRUDENZA

Se tutto ciò non bastasse al fine di scindere le prospettive giuridiche e scientifiche di acquisizione della conoscenza, va ancora sottolineato come la scienza moderna esclude a priori di penetrare l'essenza della cosa indagata; è, infatti, per sua stessa ammissione, una forma di conoscenza che, in quanto convenzionale ed operativa, non tende al sapere. Può la giurisprudenza eludere la tensione al sapere la cosa indagata, limitando le osservazioni alla rappresentazione di questa? La giurisprudenza, va rammentato, ha, in ultima analisi, quale oggetto d'indagine l'essere umano nella sua interezza, quindi nella sua complessità, ed è chiamata ad indagarlo non per come è rappresentato, ma per ciò che è. Deve pertanto tendere al sapere, non fermarsi a forme di conoscenza ipotetiche, deve quindi cercare di ricondursi alla filosofia.

Vi è un'ultima questione da considerare; ovvero è possibile ricondurre il *materiale*, i *mezzi* (inanimati) che la giurisprudenza ha a disposizione sotto il metodo scientifico, così come i geometri legali da secoli auspicano? Ovvero è possibile offrire una soluzione giuridica ad un problema posto dalla vita quotidiana attraverso una procedura meccanicistica, quale è quella posta in essere dalla scienza moderna per dominare i fenomeni naturali?

Se osservate sotto il particolare spettro dell'ordinamento giuridico, le aspirazioni meccanicistiche dei geometri legali risultano giuridicamente problematiche. Sono, infatti, almeno tre problemi che ne depotenziano la portata; di questi faremo solo cenno nel corso della presente trattazione.

Il primo: al fine di essere operativamente effettivo, l'algoritmo, per eccellenza la procedura di risoluzione meccanica dei problemi, deve essere formulato in modo inequivocabile, non deve cioè essere sottoposto ad un'attività interpretativa. Dal che se ne deduce che la legge algoritmo non può, né deve essere soggetta ad interpretazione. Brevemente, riguardo all'articolo 1362 del nostro Codice civile – articolo che è bene rammentare è la traduzione letterale dell'articolo 1156 del *Code Napoléon* – la Corte di Cassazione stabilisce, già con sentenza n. 460 del

10 marzo 1960⁵⁸, che il principio *in claris non fit interpretatio* non è compreso fra i criteri d'interpretazione dei contratti accolti dal vigente codice, che invece ha attribuito al giudice il potere-dovere di stabilire se la comune intenzione delle parti risulti immediatamente dalla dizione letterale del contratto e se occorra accertarla in base ad una interpretazione extratestuale⁵⁹. Rammentiamo come il contratto è la chiave di volta dell'intera costruzione giuridica moderna⁶⁰.

Il secondo: come sottolineano gli studiosi di logica, il ragionamento deduttivo permette di giungere, se correttamente svolto, a delle conclusioni formalmente valide, le quali posseggono un contenuto che è già implicito nelle premesse. Il ragionamento deduttivo non amplia la conoscenza, sottopone i dati ad un trattamento formalisticamente valido; non così il ragionamento induttivo che sacrifica la necessità delle conclusioni a fronte di conclusioni il cui contenuto supera in conoscenza quello delle premesse⁶¹. La caratteristica propria al ragionamento deduttivo mal si sposa con il dispiegarsi dell'esperienza giuridica. Abbiamo già fatto cenno alla questione dell'interpretazione del contratto e all'indagine extratestuale, possiamo succintamente richiamare il problema del costituirsi del reato, ove elementi oggettivi (gli unici tendenzialmente algoritmizzabili) si fondano con elementi soggettivi, la cui indagine non avviene per mezzo di tecniche deduttive, e il problema, al primo connesso, dell'erogazione della pena sottoposta alla discrezionalità del giudice guidato dall'analisi, anch'essa difficilmente algoritmizzabile, di elementi acquisiti nel corso del processo⁶².

Il terzo: l'ordinamento giuridico indica senza alcun dubbio come l'ambito dell'esperienza giuridica sia il contraddittorio; non a caso nel testo costituzionale riformato con la legge costituzionale n. 1 del 1999, all'articolo 111, si stabilisce con chiarezza, al comma secondo, che “ogni pro-

58 Per una rassegna giurisprudenziale in merito si veda, fra gli altri, P. Perlingeri (a cura di), *Codice civile annotato con dottrina e giurisprudenza*, Torino, 1980, pp. 414 e segg. e C. Ruperto-V. Sgroi (a cura di), *Nuova rassegna di giurisprudenza sul codice civile*, Milano, 1994, pp. 972 e segg.

59 Cfr. per tutti F. Carresi, *Il contratto*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, Milano, 1987, p. 524.

60 Cfr. per tutto P. Grossi, *L'Europa del diritto*, cit.

61 Cfr. ancora W. C. Salmon, *Logica elementare*, cit.

62 Cfr. in proposito almeno E. Dolcini, *Potere discrezionale (dir. proc. pen)*, in *Enciclopedia del diritto* e G. Bettiol, *Istituzioni di diritto e procedura penale*, cit.

cesso si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizione di parità, davanti ad un giudice terzo ed imparziale”. In tal senso, il processo è giusto (nel senso che è giuridico) se contraddistinto dalla partecipazione delle parti all’intero procedimento, partecipazione che si sostanzia nel dire e nel contraddire in ordine a tutte le questioni⁶³.

Queste tre perplessità, che se comprovate impedirebbero di individuare la strada regia della soluzione dei problemi giuridici nella meccanizzazione del giudizio, ritrovano, sia pur con diversa portata, eco nella pronuncia delle sezioni unite della Corte di Cassazione sopra richiamata.

10. NIHIL DEMOSTRANDO, OMNIA DISPUTANDO

In questo contesto risultano, quindi, utili le indicazioni tratte dal lavoro di Feyerabend, non tanto, come si evidenziava a suo tempo, per volgere la giurisprudenza verso un procedere caotico, quanto per richiamare il metodo dialettico, quindi la disputa, quale metodo giuridico per eccellenza.

Rovesciando ancora una volta il moto di Comenio (ben ripreso da Hobbes nella *Prefazione* del *De Cive* attraverso il *non enim dissero, sed computo*), si può giungere ad affermare come nel campo della giurisprudenza sia attratto dal *nihil demonstrando, omnia disputando*.

Infatti, come ampiamente osservato, il ragionamento scientifico, improntato sulla sintassi matematica, produce dei risultati avuto riguardo agli assiomi preventivamente assunti ed alla regole di trasformazione dei simboli; sicché ottemperando entrambe le *leggi* si giunge ad un risultato, la cui correttezza può venire verificata. In questo caso ci troviamo di fronte ad una cosiddetta *verità particolare*, così nominata perché risulta dipendente dalle *particolari* assunzioni preventivamente effettate⁶⁴. La conclusione di un siffatto ragionamento risulta pertanto necessaria, poi-

63 Sull’argomento è intervenuto, fra i molti, E. Ancona, *Sul giusto processo ovvero della giustizia e della verità nel processo*, in “L’Ircocervo. Rivista elettronica italiana di metodologia giuridica, teoria generale del diritto e dottrina dello stato”, 2005, n. 2; dello stesso autore cfr. anche *Via iudicii*, cit., pp. 93 e segg. Sulla riforma dell’articolo 111 della Costituzione si rimanda, in prima istanza, alle voci *Giusto processo*, *Diritto costituzionale* e *Diritto processuale penale*, di M. Cecchetti e C. Conti in *Enciclopedia del Diritto*.

64 Cfr. in tema, con particolare riguardo alla metodologia giuridica F. Cavalla, *Il controllo di razionalità tra logica, dialettica e retorica*, cit. Dello stesso autore si veda anche il saggio *Retorica giudiziale, logica e verità*, in F. Cavalla (a cura di), *Retorica, processo, verità*, Padova, 2005 (con contributi di U. Vincenti; M. Manzin; S. Fuselli; C. Sarra; P. Moro; P. Sommaggio e D. Velo Dalbrenta).

ché, secondo certi criteri prescelti, questa è dipendente da una serie di ipotesi che coerentemente sviluppa. Una procedura di controllo accerta tale dipendenza e, quindi, comprova, dimostra l'essere la conclusione necessaria (nel senso che non le si danno alternative razionali).

In questo quadro, la garanzia che un'asserzione conclusiva di un ragionamento sia esatta dipende da una procedura di controllo, per mezzo della quale si dimostra che l'assunzione è conforme ad un certo criterio in virtù del quale appare necessaria. Il che significa anche che l'affermazione risulta innegabile indipendentemente dalla consapevolezza o dalla volontà del soggetto operante. È un'affermazione alla quale non si danno alternative; tale affermazione può annoverarsi fra i giudizi analitici oppure fra i giudizi sintetici, di cui ai precedenti riferimenti al pensiero di Carnap; per quanto il controllo logico e la verificabilità empirica di una proposizione seguano percorsi differenti, pur tuttavia entrambi garantiscono alla stessa il pregio di essere una *verità particolare*.

La *demonstratio*, dunque, permette che si possa predicare di una proposizione l'essere necessaria e, pertanto, di potersi ammantare della qualificazione di *verità particolare*. Non va però dimenticato che le *verità particolari* non sono delle *verità originali*⁶⁵, sono sì necessarie nel senso sopra detto, ma lo sono in quanto dipendenti o da un sistema di simboli e relative regole di trasformazione preventivamente assunte (da cui ai giudizi analitici), oppure da un'osservazione di uno stato di cose anch'essa dipendente da una serie di regole preventivamente assunte (da cui ai giudizi sintetici). Le *verità originarie* sono indipendenti da ogni previa assunzione; quindi, in quanto *verità di principio*, non sono derivate, ma, all'incontrario, auto-evidenti come lo è il *principio di non contraddizione*, il quale enuncia una *verità originaria*, che in quanto tale ed indipendentemente da ogni previa assunzione non ammette alternative: è impossibile che un predicato inerisca e non inerisca allo stesso soggetto nel medesimo tempo e sotto il medesimo riguardo⁶⁶.

Tralasciando ogni riferimento alla fisica quantistica, si può senza dubbio affermare come la pretesa di predicare (sia ben chiaro, nel medesi-

65 Cfr. i testi di F. Cavalla sopra richiamati nonché M. Manzin, *Argomentazione giuridica e retorica forense. Dieci riletture sul ragionamento processuale*, Torino, 2014.

66 Cfr. in tema F. Puppo (a cura di), *La contraddizione che noi consente. Forme del sapere e valore del principio di non contraddizione*, Milano, 2010 (con contributi di F. Berto; S. Colloca; A. G. Conte; M. Cossutta; S. Fuselli; R. Gusmani; L. Illetterati; C. Luzzati; M. Nasti De Vincentis; C. Roversi e M. Manzin).

mo tempo e sotto il medesimo riguardo) l'essere ed il non-essere di un soggetto dà vita ad una contraddizione, ovvero al tentativo di porre in essere una alternativa in un contesto che non l'ammette.

Perché richiamare in questa sede la differenza tra *verità particolari* e *verità originarie*? Il motivo è presto detto; infatti, qualora volessimo condurre un'indagine – o meglio, una valutazione su indagini – improntata sul metodo scientifico, quindi sulle verità particolari da questo prodotto, non potremmo che racchiuderci in una sorta di relativismo, in quanto approccio comparativo non può che risultare sterile. Se su ogni proposizione, vagliata attraverso una procedura di controllo come coerente con le premesse della teoria nella quale è collocata, va predicato il suo essere *verità particolare*, allora non ha alcun senso, all'interno di questa prospettiva, porre a confronto proposizioni appartenenti ad universi teorici differenti, perché tra le une e le altre non vi può essere comunicazione. Solo all'interno della stessa teoria, quindi degli stessi presupposti ipotetici, è possibile operare un tale vaglio. È totalmente priva di senso una comparazione con fini valutativi fra le teorie della luce sopra accennate, dato che tutte si sviluppano coerentemente dai propri postulati e tutte, indistintamente, offrono delle indubitabili *verità particolari*, che risultano necessarie date le premesse assunte. L'unico criterio di valutazione razionalmente assumibile è offerto, in tale contesto, dalla operatività dell'una rispetto alle altre; ma tale criterio nulla ha a che fare con la fondatezza delle singole *verità particolari*, la cui necessarietà è di volta in volta comprovata dal rigore delle singole procedure di controllo.

Il procedere lungo l'asse segnato dalla *demonstratio* non solo appare inconcludente, ma ci conduce in un terreno contrassegnato da un relativismo, ai sensi del quale l'una conclusione equivale (da un punto di vista valutativo) all'altra essendo tutte dotate di rigorosa coerenza rispetto agli assiomi delle rispettive teorie. L'unico criterio valutativo che è razionalmente introducibile in tale universo di discorso appare offerto, come sopra affermato, dall'operatività delle singole teorie, ovvero dalla loro capacità di dominare e prevedere il fenomeno.

Se tutto ciò non presenta soverchie problematiche all'interno di un'ottica prettamente scientifica, in una prospettiva giurisprudenziale tale modo di procedere conduce ad esiti esiziali. Viene in proposito osservato: “muovendo dall'idea che la verità coincide con la coerenza, risulta alla fine impossibile stabilire un fondato rapporto tra la verità stessa e la soluzione delle controversie. Invero la controversia è il luogo dove pretese opposte intendono valere; è il luogo, dunque, dove, per definizione,

non si vede un principio particolare capace di organizzare unitariamente, secondo coerenza, le diverse posizioni. Le parti assumono ciascuna un principio particolare proprio, opposto a quello delle altre, perciò è per la sua stessa natura che nella controversia non si mostra immediatamente una premessa comune da cui procedere deduttivamente: se la verità coincidesse con una conclusione analitica allora certamente nella controversia in genere, e in quella giuridica, in ispecie, non sarebbe possibile ritrovare alcuna verità comune alle parti”⁶⁷.

La via della *demostratio*, se a-problematicamente assunta in ambito giuridico, conduce in un vicolo cieco; non offre, infatti, alcun elemento di valutazione delle diverse pretese poste in essere all’atto del contraddittorio: se ognuna delle parti, avuto riguardo alle premesse assunte, offre uno sviluppo coerente delle stesse, la conclusione a cui giunge non potrà che venire ritenuta e considerata come una *verità particolare* incomparabile, perché frutto di premesse diverse, con la *verità particolare* che gli si oppone. Il metodo proprio alla *demostratio* risulta più che caducante nell’incedere della controversia giuridica perché non permette alcuna valutazione comparativa delle opposte pretese in quanto le pone, se correttamente derivate, su un piano di equivalenza, che potrebbe risultare violato soltanto attraverso il richiamo all’operatività, ma richiamare tale criterio in ambito giuridico equivarrebbe ad acconsentire che sia in ultima analisi la forza intrinseca alle singole parti a risolvere la controversia non potendo questa ritrovare lungo altra via composizione. Proponendo ciascuna parte una pretesa opposta a quella dell’altra, non è riscontrabile una premessa comune da cui procedere analiticamente⁶⁸, a maggior ragione se ogni parte sviluppa con coerenza le proprie ipotesi di partenza. In tale contesto non appare possibile da un punto di vista razionale (quindi scientifico) predicare il torto o la ragione d’una pretesa. Se la via della *demostratio* risulta impraticabile al fine di risolvere una controversia giuridica, non così impervia appare il cammino contrassegnato dalla *disputatio*. È fuori dubbio che la *disputatio* non proponga quella *verità particolare* che caratterizza l’altro modo di procedere; il frutto dell’incedere dialettico è un *verosimile* vagliato attraverso l’uso di quella *verità originale* racchiusa nel principio di non contraddizione. Ci troviamo di fronte ad un *verosimile* racchiuso in affermazioni che possiedono la capacità di sviluppare consenso senza per questo porsi

67 F. Cavalla, *Il controllo di razionalità tra logica, dialettica e retorica*, cit., p. 30.

68 Cfr. *ibidem*.

quale risultante di una dimostrazione. Questo modo di procedere non produce di per sé certezza, da cui alla *verità particolare*; la certezza si manifesta attraverso il consenso sull'affermazione da parte dell'uditorio. La controversia (giuridica) viene risolta attraverso l'argomentare intorno ai luoghi comuni (*loci* od *éndoxa*), in modo che le parti si facciano interpreti di quella che può venire definita la *legalità sociale*, il senso di giustizia che vige in un determinato contesto. Se le argomentazioni presentate si accordano con tale tessuto valoriale le stesse ritrovano in questo ambito consenso e possono ammantarsi di quella certezza che caratterizza il verosimile; una certezza di sapore entimematico, dato "che ha raccolto in sé, e lascia attorno a sé non senza richiamarla, un'area di vissuta incertezza"⁶⁹. Pertanto la verità giuridica (*rectius* processuale) non può venire in alcun modo ricondotta alla verità particolare delle scienze, benché questa offra, sia pur all'interno degli angusti spazi della teoria, dei risultanti necessari ed ai quali non si offre alternativa. La verità particolare è legata alla logica deduttiva e si declina, per riprendere ancora Rudolf Carnap, in giudizi analitici ed in giudizi sintetici. Né gli uni, né gli altri si possono riconnettere ad una verità giuridica; in proposito la sopra richiamata sentenza della Cassazione risulta esemplificativa nel momento in cui rileva come "i dati informativi e giustificativi della conclusione non sono contenuti per intero nelle premesse, dipendendo essi, a differenza dell'argomento «deduttivo», da ulteriori elementi conoscitivi estranei alle premesse stesse". In questo contesto è l'incedere argomentativo induttivo (riconducibile alla *disputatio*), che segna la strada regia del ragionamento giuridico, una forma di ragionamento che non si sviluppa deducendo *verità particolari* già racchiuse nelle ipotesi di partenza, ma, all'incontrario, nel suo muoversi verso una soluzione, acquisisce attraverso il dialogo ulteriori elementi che concorrono a formare l'argomento conclusivo del discorso. Un argomento che per risultare *certo* all'uditorio dovrà mostrare ogni suo lato persuasivo. Dovrà, come si diceva sopra, aderire alla legalità sociale presente in un dato contesto; allontanandosi da tale sentimento, che si invera negli *éndoxa*, l'argomento vedrà perdersi il requisito della certezza. Per cui, in ambito giuridico, non è l'argomentare in sé che produce certezza, la qual cosa avviene nel ragionare per dimostrazione, ma la sua aderenza alla vigente legalità sociale; è certo quanto è accettato come tale, non perché necessario.

69 *Ibidem*, p. 43.

È intrinseco alla conclusione o verità giuridica il fatto che le si dia alternativa; ci troviamo di fronte ad una *certezza* sempre disposta a venire ridiscussa e che sempre deve essere problematizzata in un continuo ed inesauribile esperire il giuridico. L'istituzionalizzare della conclusione (lo *stare decisis*) non implica la sua assunzione *sub specie aeternitatis*, non essendo un'argomentazione dotata di necessarietà la stessa va sottoposta a discussione. In questo senso, nell'ambito giuridico, l'istituzionalizzazione implica la riapertura della *disputatio* lungo un'incessante esperienza giuridica.

Il metodo deduttivo, proprio alla scienza moderna, non permette lo svilupparsi di tale incedere problematico; fissa, come necessaria, una conclusione di un ragionamento logicamente valido. Viceversa, la conclusione giuridica potrà essere corretta avuto riguardo ad un determinato contesto, ma la sua (momentanea) correttezza non la sottrae ad ulteriore discussione. In questo costante esperire va ricercata la certezza del diritto. Ci troviamo di fronte ad un progredire del sapere giuridico che per certi versi si accosta a quanto rilevato da Feyerabend a proposito di un sapere scientifico non inficiato dal dogmatismo. In questo modo si evidenzia – come ebbe ad insegnare il mio Maestro – “la funzione specifica della scienza è quella di elaborare degli strumenti operativi la cui effettiva validità nella concreta esperienza dell'uomo è garantita da una forma di sapere che non sia ipotetico ed operativo quale lo scientifico, ma an-ipotetico e puro quale solo la radicale problematicità della filosofia è in grado di propiziare; in altri termini, si ha un'ulteriore conferma dello sbaglio che si compie, quando si chiede alla scienza qualche cosa che essa non può dare e che tuttavia, essa presuppone come condizione del suo esplicitarsi”⁷⁰.

70 Così Francesco Gentile, in *Intelligenza politica e ragion di stato*, cit., p. 159.

APPENDICE

BREVI NOTE SUL SILLOGISMO

SOMMARIO

§1. Il ragionamento concatenato; §2. Sulle declinazioni dei termini e sul rapporto tra **S** e **P**; §3. Le quattro figure del sillogismo; §4. Sulla ragione della filastrocca; §5. I modi del sillogismo; §6. Ancora sul perché della filastrocca.

Barbara, celarent, darü, ferio, que prioris cesare, camestre, festino, baroco, secundae, tertia darapti, disamis, datisi, felapton, bocardo, feriso, habet: quarta insuper addit bramantip, camenes, dimaris, fesapo, fresison.

1. IL RAGIONAMENTO CONCATENATO

La filastrocca medievale, contenente termini a prima vista quanto meno fantasiosi, ha (avuto) la funzione di permettere agli scolari la memorizzazione facilitata dei vari modi (e figure) del sillogismo, ovvero di quelle forme di ragionamento la cui conclusione segue a due sole premesse. Se per la filastrocca il rimando è a Pietro Ispano, il futuro Papa Giovanni XXI, che la propose nella quarta parte (*De Syllogismus*) del suo trattato *Summulae logicales*, di norma, per il sillogismo in generale il rimando è ai *Primi Analitici*, ove Aristotele rileva come “quando tre termini stanno tra di essi in rapporti tali, che il minore sia contenuto nella totalità del medio, ed il medio sia contenuto, o non sia contenuto, nella totalità del primo, è necessario che tra gli estremi sussista un sillogismo perfetto”

(I (A), 3-4, 25 b, 30-35)¹. L'esemplificazione che viene proposta tradizionalmente riguarda la nota questione del rapporto fra Socrate e la morte: *tutti gli uomini sono mortali, Socrate è un uomo, Socrate è mortale*. Ebbene, come avremo modo di specificare in seguito (sulla scorta di autorevoli logici²), l'esempio non è calzante!

Per ora è bene iniziare a specificare, sia pure per sommi capi, la struttura di questa argomentazione logica (deduttiva) in cui, come si è detto, poste due premesse, deriva di necessità una conclusione. Infatti, il termine stesso che la designa (*syillogismòs-συλλογισμός* – da *syn-σύν* insieme e *logismòs-λογισμός* calcolo) rimanda esplicitamente ad una forma di ragionamento concatenato. Il sillogismo (categorico) è quindi costituito da tre proposizioni categoriche, di cui una (la conclusione) segue logicamente le altre due (le premesse). Il cosiddetto nesso inferenziale è dato dal fatto che le tre proposizioni possiedono, a due a due, un termine comune. Volendo ancora richiamare la nostra caducante presenza in questo mondo possiamo esemplificare, in modo più corretto di sopra, con il seguente sillogismo della prima figura, modo *barbara*: *tutti gli umani sono mortali, tutti gli italiani sono umani, tutti gli italiani sono mortali*. Come si noterà, a differenza della precedente iattura su Socrate, *gli italiani* (termine minore) rappresentano una classe e non un'individualità, ed un termine individuale non dà vita ad una asserzione categorica, mentre come già osservato le proposizioni che compongono un sillogismo sono categoriche. Il che non significa affatto che il Socrate sia immortale (se non in senso traslato), soltanto che egli perirà (come tutti del resto), ma non a seguito del rigore logico di un sillogismo, bensì a causa dell'altrettanto rigoroso *modus ponendo ponens* (o affermazione dell'antecedente)³. Ciò stabilito e ritornando al nostro sillogismo (dal quale deduciamo la mortalità di tutti gli italiani, ma non solo – basta infatti sostituire la nazionalità per ritrovarsi in buona ed universale compagnia), riconosciamo come il predicato della conclusione (mortali) è detto il *termine (o estremo) maggiore*; la premessa in cui si compone è quindi la *premessa maggiore*; il soggetto (gli italiani) della conclusione è detto il *termine (o estremo) minore*, pertanto la premessa in cui compare è la *premessa minore*; il termine comune alle due

1 Citiamo dalla trad. it. a cura di M. Gigante e G. Colli, Roma-Bari, 1988, p. 90.

2 Cfr. W. C. Salmon, *Logica elementare*, cit., pp. 68 e segg.

3 *Ibidem*. Cfr. anche E. J. Lemmon, *Elementi di logica*, cit., pp. 13 e segg. Volendo riportare il tutto all'ambito di discorso giuridico ed in particolare alla nota perorazione del Beccaria ne *Dei delitti e delle pene*, il giudice, più che un sillogismo, dovrebbe fare un *modus ponens*, a meno che non si trovi costretto ad assolvere o condannare anziché un individuo un'intera classe.

premesse (umani) è detto il *termine medio*. Va rilevato come il predicato (*termine maggiore*) abbia maggiore estensione del *termine medio* (umani), che rappresenta l'asse dell'intero ragionamento – assume infatti la funzione di soggetto o predicato nelle due premesse, ma non compare nella conclusione –, che a sua volta ha maggiore estensione del soggetto (*termine minore*).

Ci troviamo pertanto di fronte a tre elementi, di norma così indicati: **M** termine medio; **S** soggetto; **P** predicato. La combinazione dei tre elementi esprime un giudizio, nel quale si afferma o si nega un attributo del soggetto. Quindi, una proposizione risulta dalla combinazione di termini (un soggetto ed un predicato).

2. SULLE DECLINAZIONI DEI TERMINI E SUL RAPPORTO TRA S E P

Come sopra accennato, i termini possono distinguersi in base alla loro *comprensione* altrimenti detta *connotazione* (attributi e idee che fanno parte di esso – l'idea di libro comprende l'idea pagina, di frontespizio, di copertine, di sommario e così via), e alla loro *estensione* (la quantità di cose che l'idea rappresenta – il concetto di libro si estende a quello letteratura, di filosofia del diritto, di matematica, al vocabolario mono- o bilingue e così via). Va notato che man mano aumentano le caratteristiche attribuite ad un concetto aumenta parallelamente la sua *comprensione* a scapito della sua *estensione* (gli esempi che di norma vengono adottati possono riguardare i poligoni, il cui concetto connota triangoli, quadrilateri, pentagoni, esagoni etc., mentre quello di poligono quadrilatero connota quadrati, rettangoli, rombi, quello ancora più compresso di poligono quadrilatero rettangolare include solo quadrati e rettangoli). In questo senso possiamo riconoscere come i termini più sono compressi e meno sono estesi, quindi sono specifici, più sono estesi e meno compressi, pertanto sono generici. Ciò detto, è possibile predicare un termine di un altro solo se il primo è più esteso del secondo (vedi l'esempio di sopra: gli italiani sono esseri umani: /esseri umani/ è più esteso di /italiani/; operare al contrario non è corretto).

Vi sono vari modi in cui un predicato **P** appartiene al soggetto **S**: intanto può esprimerne l'essenza dell'ente, quelle proprietà che il soggetto non può mutare senza perdere la propria identità (*definizione*); può riferirsi a **S** ed alla classe più ampia a cui appartiene, evidenziando ciò che ha in comune con gli altri membri della classe (*genere*); può esprimere ciò che si attribuisce a **S** in quanto parte della classe (*specie*); pur non esprimendo una definizione il predicato racchiude ciò che si attribuisce a

tutti gli individui appartenenti al genere del soggetto – es.: la capacità di piangere/ridere si predica dell'essere umano (*proprio*); vi sono termini che non possono essere predicati con universalità a tutti i soggetti del medesimo genere, dato che appartengono ad alcuni individui e non ad altri (*accidentale*); vi può essere altresì un predicato che all'interno del genere distingue una specie dalle altre (*differenziale*).

3. LE QUATTRO FIGURE DEL SILLOGISMO

È rispetto alla posizione occupata dal termine medio nelle due premesse che vengono individuate e distinte quattro figure di sillogismo. Nella prima figura il termine medio è soggetto della premessa maggiore e predicato nella minore, secondo il seguente schema:

| | |
|-------------------|-----|
| premesse maggiore | M P |
| premesse minore | S M |
| conclusione | S P |

Nella seconda figura il termine medio è predicato in entrambe le premesse, secondo il seguente schema:

| | |
|-------------------|-----|
| premesse maggiore | P M |
| premesse minore | S M |
| conclusione | S P |

Nella terza figura di termine medio è soggetto in entrambe le premesse, secondo il seguente schema:

| | |
|-------------------|-----|
| premesse maggiore | M P |
| premesse minore | M S |
| conclusione | S P |

Nella quarta figura il termine medio è predicato nella premessa maggiore e soggetto nella premessa minore, secondo il seguente schema:

| | |
|-------------------|-----|
| premesse maggiore | P M |
| premesse minore | M S |
| conclusione | S P |

Aristotele, a ben vedere, nella determinazione delle figure del sillogismo si era fermato alle prime tre, ritenendo che i sillogismi della prima figura fossero da considerarsi *perfetti* in quanto, data l'evidente transitività delle connessioni dei termini, la conclusione segue immediatamente dalle premesse; la quarta figura viene indicata dal suo allievo Tirtamo da Ereso, più noto con l'appellativo di Teofrasto (parlatore divino), egli assunse, dopo la morte dello Stagirita, la direzione del Peripato⁴. Come si noterà osservando gli schemi sopra proposti, Teofrasto opera una sorta di inversione dei termini del sillogismo della prima figura, in modo che il **P** della conclusione sia contenuto nella premessa minore, il **S** della conclusione sia contenuto nella premessa maggiore. Pertanto, a fronte dei quattro modi *diretti* della prima figura, ritroviamo i cinque modi *indiretti* della quarta figura. Solo di sfuggita può qui venir fatto cenno di come la riflessione sul sillogismo costituì uno dei pilastri della filosofia medievale che vide impegnati i suoi più eccelsi protagonisti: dal già richiamato Pietro Hispano, a Pietro Abelardo, a Boezio da Dacia, a Guglielmo da Occam sino a giungere a Giovanni Buridano e Paolo Veneto⁵.

4. SULLA RAGIONE DELLA FILASTROCCA

Ritornando alla filastrocca e agli apparentemente bizzarri nomi offerti ai diciannove modi del sillogismo ivi richiamati e suddivisi per figure, va detto che gli stessi non sono affatto nomi di fantasia, scelti a caso per misteriose assonanze. Infatti, ogni nome racchiude in sé la chiave dell'argomentazione. Le *vocali* presenti indicano la *quantità* e la *qualità* delle premesse e della conclusione. La *qualità* può essere *affermativa* o *negativa*, la quantità *universale* o *particolare* (la quantità può manifestarsi anche al *singolare*, ovvero con una proposizione con soggetto individuale, ma ciò non può avvenire nei sillogismi – un certo **S** è **P**/affermativa; un certo **S** non è **P**/negativa; la quantità può essere anche assente, ovvero *indefinita*, ma simili proposizioni non costituiscono sillogismi – **S** è **P**/affermativa; **S** non è **P**/negativa).

4 Cfr. in argomento W. W. Fortenbush, *Teofrasto da Ereso. Argomentazione retorica e sillogistica ipotetica*, in "Aevum. Rassegna di scienze storiche, linguistiche e filologiche", LXXV (2000), n. 1, pp. 65-76.

5 Cfr. P. Mugnai, *Per una storia della logica dall'antichità a Boole*, in AA.VV., *Lezioni di logica*, Padova, 1990.

Le prime due *vocali* si riferiscono rispettivamente alla premessa maggiore e alla premessa minore, la terza alla conclusione.

Avuto riguardo alle proposizioni apofantiche (ovvero dichiarative – da *apophainein*, far conoscere, mostrare), che sono affermative (*adfirmo*) o negative (*negō*), le vocali usate indicano rispettivamente:

A le proposizioni universali affermative: ogni X è Y;

E le proposizioni universali negative: nessun X è Y;

I le proposizioni particolari affermative: qualche X è Y;

O le proposizioni particolari negative: qualche X non è Y.

Il sillogismo proposto nel paragrafo precedente è un *bArbArA* perché, come evidente, si compone di tre proposizioni universali affermative.

Va osservato che un termine del sillogismo si definisce *distribuito* se afferma qualcosa circa ogni elemento della classe da questo designata.

In questo senso, riprendendo le quattro proposizioni apofantiche, nell'universale affermativa **S** è distribuito ma non **P**, nella universale negativa

S e **P** sono distribuiti, nella particolare affermativa né **S** né **P** sono distribuiti, nella particolare negativa **S** non è distribuito a differenza di **P**.

In considerazione alle proposizioni apofantiche è possibile costruire un cosiddetto *quadrato logico* che permette di evidenziare con chiarezza i rapporti che si vengono a costituire fra le proposizioni sopra contrassegnate dalle lettere **A**, **E**, **I** ed **O**.

Se, seguendo fra le altre anche le indicazioni di Bobbio⁶, nominiamo le proposizioni con termini latini (rispettivamente *omnis*, *nullus*, *non omnis*, *nonnullus*) e denominiamo *contrarie* due proposizioni che non possono essere entrambe vere (ma possono essere entrambe false), *contraddittorie* se non possono essere entrambe né vere né false, *subcontrarie* se possono essere entrambe vere (ma non possono essere entrambe false), *subalterne* quando la verità della prima si deduce dalla verità della seconda (ma dalla verità della seconda non si può dedurre la verità della prima), osserviamo un rapporto di *incompatibilità* nel primo caso, di *alternativa* nel secondo, di *disgiunzione* nel terzo e di *implicazione* nel quarto. Infatti, *nullus* è incompatibile con *omnis*, *non omnis* è alternativa ad *omnis* così come *nonnullus* è alternativa a *nullus*, *non omnis* è in rapporto di disgiunzione con *nonnullus* e così via.

⁶ *Teoria della norma giuridica*, Torino, 1958, pp. 236 e segg.

5. I MODI DEL SILLOGISMO

Per inciso, ora possiamo ipotizzare come sono possibili, in linea teorica, ben 256 (duecentocinquantesi!) modi differenti di sillogismi; infatti, date le quattro proposizioni possibili (contrassegnate con le vocali **A, E, I, O**) e le tre proposizioni che compongono il sillogismo se ne deduce che ogni figura genererà 4^3 modi, ovvero 64 (sessantaquattro) modi che moltiplicati per le quattro figure offrono i 256 modi di cui si faceva cenno sopra. Non tutti questi modi sono validi, anzi, la maggior parte non lo è affatto, tanto che si annoverano tradizionalmente solo 19 (diciannove) sillogismi tra quelli logicamente corretti⁷.

Anche le *consonanti* che compongono il nome dei diciannove modi di sillogismo corretti non sono scelte a caso; a queste e dal loro ordine, si ricava agevolmente (si fa per dire) la maniera in cui i modi della seconda, della terza e della quarta figura possono venire ridotti (ovvero derivati) da quelli della prima figura, che, come sopra rammentato, Aristotele considerava *perfetti*.

Prima di entrare nello specifico della questione, è bene dar conto dei modi corretti di sillogismo.

Alla prima figura si riconnettono quattro modi, di cui offriamo esemplificazione (si notino le vocali in grassetto maiuscolo che indicano la qualità delle proposizioni apofantiche): *barbara*, *celarent*, *darii*, *ferio*.

bArbArA

Tutti i giuristi sono filosofi
Tutti i privatisti sono giuristi
Tutti i privatisti sono filosofi

cElArEnt

I giuristi non sono matematici
Tutti i privatisti sono giuristi
I privatisti non sono matematici

dArII

Tutti i giuristi sono mammiferi
Alcuni animali sono giuristi
Alcuni animali sono mammiferi

⁷ La loro correttezza può essere agevolmente comprovata utilizzando i cosiddetti diagrammi di Eulero-Venn; cfr. in proposito W. V. O. Quine, *Manuale di logica*, trad. it. Milano, 1972.

fErIO

Tutti i giuristi non sono matematici
Alcuni esseri viventi sono giuristi
Alcuni esseri viventi non sono matematici

Alla seconda figura si riconnettono quattro sillogismi validi: cesare, camestre, festino, baroco.

cEsArE

Tutti i giuristi non sono logici
Tutti i matematici sono logici
Tutti i matematici non sono giuristi

cAmEstrE

Tutti i matematici sono logici
Tutti i giuristi non sono logici
Tutti i giuristi non sono matematici

fEstInO

Tutti i giuristi non sono ingegneri
Alcuni esseri viventi sono ingegneri
Alcuni esseri viventi non sono giuristi

bArOcO

Tutti i giuristi sono razionali
Alcuni animali non sono razionali
Alcuni animali non sono giuristi

Alla terza figura appartengono i seguenti sei sillogismi: darapti, disamis, datisi, felapton, bocardo, feriso.

dArAptI

Tutti i romanisti sono storici
Tutti i romanisti sono giuristi
Alcuni giuristi sono storici

dIsAmIs

Alcuni giuristi sono comparatisti
Tutti i giuristi sono studiosi
Alcuni studiosi sono comparatisti

dAtIsI

Tutti i giuristi sono studiosi
Alcuni storici sono giuristi
Alcuni storici sono studiosi

fElAptOn

Tutti i filosofi non sono giuristi
Tutti i filosofi sono esseri viventi
Alcuni esseri viventi non sono giuristi

bOcArdO

Alcuni giuristi non sono universitari
Tutti i giuristi sono esseri viventi
Alcuni esseri viventi non sono universitari

fErIsO

Tutti i giuristi non sono universitari
Alcuni giuristi sono avvocati
Alcuni avvocati non sono universitari

Alla quarta figura appartengono cinque modi corretti: bramantip, cames, dimaris, fesapo, fresison.

brAmAntIp

Tutti i giuristi sono animali
Tutti gli animali sono esseri viventi
Alcuni esseri viventi sono giuristi

cAmEnEs

Tutti gli avvocati sono giuristi
Tutti i matematici non sono giuristi
Tutti i matematici non sono avvocati

dImArIs

Alcuni esseri umani sono giuristi
Tutti i giuristi sono studiosi
Alcuni esseri umani sono studiosi

fEsApO

Tutti i giuristi non sono ingegneri
Tutti gli ingegneri sono esseri viventi
Alcuni esseri viventi non sono giuristi

frEsIsOn

Tutti i giuristi non sono linguisti
Alcuni linguisti sono studiosi
Alcuni studiosi non sono giuristi

6. ANCORA SUL PERCHÉ DELLA FILASTROCCA

Venendo ora alla questione relativa alle consonanti che compongono il nome del sillogismo, va anzitutto rilevato come i sillogismi della prima figura (sillogismi *perfetti*) vengono contrassegnati nella loro iniziale con le prime quattro consonanti dell'alfabeto: **B**, **C**, **D**, **F** (ancora: **Br**abara, **Cel**arent, **Dari**i, **Fer**io).

I sillogismi delle altre tre figure, vanno ricondotti, avuto riguardo alla consonante con cui il loro nome inizia al corrispondente sillogismo perfetto, individuabile dalla consonanza delle consonanti iniziali (il modo **Cesare**, della seconda figura al modo **Celarent** della prima figura).

Le consonanti **S** e **P**, presenti nella denominazione dei sillogismi della seconda, terza e quarta figura, indicano, come avremo modo d'osservare, il tipo di conversione ad effettuarsi avuto riguardo alla proposizione rappresentata dalla vocale che le precede (se una vocale è seguita da **S**, allora alla proposizione a cui si riferisce va applicata una conversione semplice: cambiare i termini della proposizione lasciando immutate quantità e qualità; se invece una vocale è seguita da **P**, allora alla proposizione cui la vocale si riferisce va applicata una conversione *per accidens*: che comporta il cambio dei termini ed anche il mutamento di quantità). La consonante **M** indica che le premesse del sillogismo vanno invertite in modo tale che la premessa maggiore diventi la premessa minore (e viceversa); la consonante **C** indica l'impossibilità della conversione diretta dalla proposizione indicata dalla vocale che la precede, si procede quindi indirettamente (vedremo come) per assurdo, supponendo che il sillogismo non sia valido (conclusione falsa con premesse vere): in questo caso le premesse risulterebbero contraddittorie, ma ciò è impossibile in quanto supposte entrambe vere (le contraddittorie non possono essere entrambe vere), il sillogismo è, pertanto, valido.

Esempio di conversione del sillogismo **cESare** in celarent: si opera una conversione *simplex* **S** sulla premessa maggiore **E** invertendo il soggetto con il predicato:

cesare

E nessun **P** è **M** (nessun essere vivente è eterno)

A ogni **S** è **M** (tutti i minerali sono eterni)

E nessun **S** è **P** (nessun minerale è un essere vivente)

celarent (ottenuto per conversione *per simplex* **S**)

E nessun **M** è **P** (nessun eterno è un essere vivente)

A ogni **S** è **M** (tutti i minerali sono eterni)

E nessun **S** è **P** (nessun minerale è un essere vivente)

Esempio di conversione **felAPton** in ferio: si opera con la conversione *per accidens* **P** sulla premessa minore **A**, invertendo la proposizione universale affermativa **A** con una proposizione particolare affermativa **I**:

felapton

E nessun **M** è **P** (nessun albero è mobile)

A ogni **M** è **S** (tutti gli alberi sono vegetali)

O qualche **S** non è **P** (qualche vegetale non è mobile)

ferio

E nessun **M** è **P** (nessun albero è mobile)

I qualche **S** è **M** (alcuni vegetali sono alberi)

O qualche **S** non è **P** (qualche vegetale non è mobile)

Esempio di conversione **dISAMis** in darii: conversione multipla, ovvero *simplex* per la premessa maggiore **I** e per contrapposizione sostituendo la premessa **A** da minore a maggiore e **I** da maggiore a minore

disamis

I qualche **M** è **P** (alcune piante sono ornamentali)

A ogni **M** è **S** (tutte le piante sono vegetali)

I qualche **S** è **P** (alcuni vegetali sono ornamentali)

darii

A ogni **M** è **P** (tutte le piante sono vegetali)

I qualche **S** è **M** (alcuni ornamentali sono piante)

I qualche **S** è **P** (alcuni ornamentali sono vegetali)

Si noti come /ornamentale/ è termine maggiore in disamis e termine minore in darii; /vegetali/ è termine minore in disamis e termine maggiore in darii.

La conversione per assurdo **C** si applica solo a baroCo (modo della seconda figura) ed a boCardo (modo della terza figura) per trasformarli in barbara.

In baroco la premessa minore **O** sarà sostituita con la contraddittoria **A** alla conclusione **O**.

In bocardo la premessa maggiore **O** sarà sostituita con la contraddittoria **A** alla conclusione **O**.

baroco

A ogni P è M (tutti i felini sono mammiferi)

O qualche S non è M (qualche animale non è mammifero)

O qualche S non è P (qualche animale non è felino)

barbara

A ogni M è P (tutti i felini sono mammiferi)

A ogni S è M (tutti gli animali sono felini)

A ogni S è P (tutti gli animali sono mammiferi)

Si noti come la sostituzione della premessa minore **O** con la contraddittoria **A** alla conclusione **O** determina in barbara una conclusione che è contraddittoria con la premessa minore di baroco.

<http://www.openstarts.units.it/dspace/handle/10077/3869>

in/Tigor 1

ANNUARIO 2008-2009 del Corso di Master di primo livello in *Analisi e gestione della comunicazione* a cura di A. TAFURI

in/Tigor 2

EDUCAZIONE FORENSE *Sul metodo della didattica giuridica*
a cura di P. MORO

in/Tigor 3

INTERPRETAZIONE ED ESPERIENZA GIURIDICA *Sulla critica della concezione meccanicistica dell'attività interpretativa* di M. COSSUTTA

in/Tigor 4

INTERPRETAZIONE ED ESPERIENZA GIURIDICA *Sulle declinazioni dell'interpretazione giuridica: a partire dall'uso alternativo del diritto*
di M. COSSUTTA

in/Tigor 5

ANNUARIO 2009-2010 del Corso di Master di primo livello in *Analisi e gestione della comunicazione* a cura di A. TAFURI

in/Tigor 6

INTERPRETAZIONE ED ESPERIENZA GIURIDICA *Sull'interpretazione creativa nella società pluralista* di M. COSSUTTA

in/Tigor 7

VOCI E PAROLE FRA REALTÀ E MITO di G. STECCHINA

in/Tigor 8

DIRITTI FONDAMENTALI E DIRITTI SOCIALI a cura di M. COSSUTTA

in/Tigor 9

LA FILOSOFIA DI MAX ADLER: DALLA DISPUTA SULLE SCIENZE
ALLA FEDE NELLA REDENZIONE di G. RIDOLFI

in/Tigor 10

SALVATORE PUGLIATTI GIURISTA: PER UN DIRITTO TRA SISTEMA
E STORIA di S. FAVARO

in/Tigor 11

FACEBOOK GENERATION I “*nativi digitali*” tra linguaggi del consumo,
mondi di marca e nuovi media di G. QUALIZZA

in/Tigor 12

TRA *ANALOGICO E DIGITALE*. RICORDANDO FRANCO FILENI
a cura di M. COSSUTTA

in/Tigor 13

ERRICO MALATESTA. NOTE PER UN DIRITTO ANARCHICO
di M. COSSUTTA

in/Tigor 14

LE NUOVE FRONTIERE DELLE FONTI DEL DIRITTO *Oltre il Positi-*
vismo Giuridico di S. FANARI

in/Tigor 15

DA LENIN A LENNON. COME JAZZ, ROCK, BEAT & POP CONTRIBU-
IRONO ALLA CADUTA DELLA CORTINA DI FERRO di E. AMBROSI

Finito di stampare nel mese di dicembre 2018
presso PRINTBEE.IT – Noventa Padovana (PD)